

ANNO XXIV - N. 5

SETTEMBRE - OTTOBRE 1972

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1972

ABBONAMENTI

ANNO L. **8.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.500**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(2219056) Roma, 1973 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 741
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 758
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 772
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 799
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini - Rota e Carlo Bafile)	» 816
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 862
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 884

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

LEGISLAZIONE	pag. 137
INDICE BIBLIOGRAFICO	» 146
CONSULTAZIONI	» 147

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Condutture elettriche aeree - Applicazione del tributo per l'occupazione di aree pubbliche - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 750.

APPALTO

- Appalti di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Legittima facoltà dell'Amministrazione appaltante di disporla, ove essa sia resa necessaria da ragioni, obiettive, ovvero sia determinata da motivi di interesse pubblico discrezionalmente apprezzabili - Diritti dell'appaltatore, 862
- Appalto opere pubbliche - Onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore - Carattere generale - Sussiste, 862.

ARBITRATO

- Arbitrato rituale - Sentenza arbitrale - Impugnazione per nullità - Natura, 862.

AVVOCATI E PROCURATORI

- Cassa nazionale previdenza e assistenza - Contributi sui compensi spettanti per incarichi professionali - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 753.

CIRCOLAZIONE STRADALE

- Circolazione dei veicoli su area stradale di proprietà della P. A. sita nel centro urbano - Disciplina - Autorità competente - È il sindaco, 778.
- Ordinanze - Ingiunzioni prefettizie - Opposizione - Sindacato dell'A.G.O. - Limiti, 778.
- Sanzioni amministrative - Natura - Incidenza su situazioni di diritto soggettivo e non di interessi legittimi, 778.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Atto amministrativo: mancanza di potere - Mancanza di presupposti ed inosservanza di limiti - Condizioni per la sussistenza del vizio, 758.
 - Edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica: effetti e limiti, 758.
 - Edilizia - Piano regolatore - Vincoli su beni privati senza previsione di indennità - Vizio dell'atto per difetto di potere - Giurisdizione dell'A.G.O., 758.
 - Edilizia popolare ed economica - Alloggi cooperativi - Controversia sull'assegnazione di alloggio - Giurisdizione del Consiglio di Stato, 799.
 - Edilizia popolare ed economica - Alloggi cooperativi - Controversia sull'assegnazione di alloggio - Ricorso contro pronuncia della Commissione centrale di vigilanza - Giurisdizione del Consiglio di Stato, 799.
 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Controversia di contenuto patrimoniale - Estensione - Limiti - Necessità di un atto amministrativo - Insussistenza, 771.
 - Procedimenti di istruzione preventiva - Regolamento di giurisdizione - Ammissibilità, 766.
 - Procedimenti di istruzione preventiva in materia di navigazione marittima - Difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P. A. - Insussistenza, 766.
- ### CORTE COSTITUZIONALE
- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Irregolare notifica dell'ordinanza al P. M. - Inammissibilità della questione, 741.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- V. *Acque pubbliche ed elettricità, Avvocati e procuratori, Corte Costituzionale, Impiego pubblico, Lavoro, Militare, Procedimento civile, Reato.*

DAZI DOGANALI

- Art. 145 l. 25 settembre 1940, n. 1424 - Obbligo del pagamento dei diritti doganali - Sequestro della merce contrabbandata - Risarcimento del danno - Ammissibilità, 884.

DEMANIO E PATRIMONIO

- Demanio storico ed artistico - Vincolo storico e artistico - Competenza - Zona di demanio marittimo - Concerto col Ministero marina mercantile - Non occorre, 807.
- Demanio storico ed artistico - Vincolo storico e artistico - Discrezionalità - Insindacabilità, 807.
- Demanio storico ed artistico - Vincolo storico e artistico - Discrezionalità - Insindacabilità, 810.
- Demanio storico ed artistico - Vincolo storico e artistico - Modificazione - Diniego - Motivazione per relationem - Legittimità, 810.
- Demanio storico ed artistico - Vincolo storico ed artistico - Norme applicabili - Art. 21, l. n. 1089 - Contrasto con l'art. 9 Cost. - Manifesta infondatezza, 806.
- Demanio storico ed artistico - Vincolo storico ed artistico - Norme applicabili - Art. 21, l. n. 1089 del 1939 - Contrasto con l'art. 53 Cost. - Manifesta infondatezza, 806.
- Demanio storico ed artistico - Vincolo storico ed artistico - Norme applicabili - Art. 21, l. n. 1089 del 1939 - Contrasto con l'art. 42 Cost. - Manifesta infondatezza, 806.
- Demanio storico ed artistico - Vincolo storico ed artistico - Norme applicabili - Art. 21 l. n. 1089

del 1939 - Contrasto con l'art. 42 Cost. - Manifesta infondatezza, 811.

- Demanio storico ed artistico - Vincolo storico ed artistico - Zona di rispetto - Carattere monumentale del bene protetto - Valutazione discrezionale della P. A., 807.
- Demanio storico ed artistico - Vincolo storico ed artistico - Zona di rispetto - Legittimità - Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Vincolo storico e artistico - Zona di rispetto - Preesistenza vincolo paesistico - Irrilevanza, 807.

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Alloggi cooperativi - Morte di un socio - Successione - Data di consegna - Omessa redazione del verbale di consegna - Irrilevanza, 799.
- Piani ex l. n. 167 del 1962 - Deposito del piano - Notifica - Termine - Non è perentorio, 800.
- Piani ex l. n. 167 del 1962 - Progetto - Allegati - Elenco dei proprietari - Elenco non aggiornato - Illegittimità, 800.
- Piano di zona - Termine per la impugnazione - Proprietari delle aree incluse nel piano - Decorrenza dalla notificazione, 800.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Decreto di esproprio - Illegittimità - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Condizioni, 772.
- Occupazione d'urgenza - Edilizia scolastica - Presupposti - Dichiarazione di indifferibilità ed urgenza - Parere della Commissione provinciale sul progetto - Non è tale, 802.
- Occupazione d'urgenza - Edilizia scolastica - Presupposto - Dichiarazione di indifferibilità ed urgenza - Mancanza - Illegittimità dell'occupazione, 801.

- Occupazione ultrabiennale - Successiva espropriazione - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza, 772.
- Trasferimento del bene espropriato - Decreto di esproprio - Mancata notifica al proprietario - Effetti, 772.

FALSO

- Falsità in atti - Stati di avanzamento, libretti delle misurazioni e contabilità relativa ai lavori dei pubblici appalti - Sono atti pubblici - Non fanno fede fino a querela di falso, 886.

IMPIEGO PUBBLICO

- Concorso - Prove di esame - Prove scritte - Copiatura - Annullamento dell'elaborato - Obbligo della Commissione - Sussiste - Motivazione - Criterio, 809.
- Concorso - Prove di esame - Prove scritte - Copiatura - Valutazione - Insindacabilità, 809.
- Consiglio di amministrazione - Composizione - Ministero sanità - Partecipazione del Direttore generale dell'Istituto superiore di sanità - Illegittimità, 802.
- Consiglio di amministrazione - Composizione - Rappresentante del personale - Dipendente di carriera inferiore quella da amministrare - Illegittimità, 802.
- Forze armate - Avanzamento degli ufficiali - Vantaggi di carriera per acquisizione di determinati titoli - Limitazione nella progressione - Infondatezza della questione, 746.
- Prove di esame - Prove scritte - Copiatura - Annullamento dell'elaborato - Copiatura di una od altra parte del tema - Irrilevanza, 809.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Accessione - Macchinari di opificio - Concetto di opificio, 841.
- Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Possibilità - Possibilità di costruire sedi

e succursali o di partecipare in altre società senza limitazione di territorio - Esclusione, 844.

- Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Possibilità di costruire sedi e succursali e di partecipare in altre società senza limitazione di territorio - Non contrasta necessariamente con lo scopo dell'agevolazione - Successiva correzione dello statuto - Ammissibilità dell'agevolazione, 845.
- Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Termine triennale per la dimostrazione della realizzazione del fine industriale - Produzione all'Ufficio della certificazione - Necessità, 826.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Decadenza - Imposta ordinaria - Interessi - Decorrenza, con nota di G. ANGELINI ROTA, 849.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Uffici e negozi - Albergo - Compatibilità - Limiti, 838.
- Diritti di escavazione mineraria - Trasferimento - Natura immobiliare - Valutazione di congruità - Vi sono soggetti, 819.
- Locazioni pluriennali - Sistema di tassazione ex legge 23 dicembre 1962, n. 1744 - Risoluzione del contratto - Effetti, 820.
- Trasferimento di diritto reale immobiliare - Cessione di cubatura prevista dal Piano regolatore di Torino - E' tale, 832.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Deduzione dall'attivo dell'imposta sul valore globale - Deducibilità della sola imposta in concreto corrisposta, 831.

IMPOSTA SUI FABBRICATI

- Esenzione venticinquennale ex art. 69, l. 27 dicembre 1953, numero 968 - Fabbricato costruito in sostituzione di edificio distrutto da eventi bellici - Idoneità a sostituire nella sua funzione abitativa l'edificio distrutto, 835.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Accertamento - Sottoscrizione - Funzionario preposto al reparto - Validità, 829.
- Decisioni delle Commissioni - Ricorso per Cassazione - Definitività - Concetto - Decisione che decide parzialmente la controversia - Impugnabilità, 824.
- Imposte indirette - Imposte complementari sui trasferimenti a titolo oneroso - Interessi a carico del contribuente - Decorrenza dalla data di esigibilità del tributo principale - Limiti, 855.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Comunicazione della data dell'udienza - Consegna a persona addetta all'Ufficio - Prova del rapporto di dipendenza - E' a carico della parte notificante, 816.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Comunicazione della data dell'udienza - Notifica - E' regolare, 816.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Sottoscrizione del ricorso dell'Ufficio - Funzionario preposto al reparto - Validità, 828.

INFORTUNIO SUL LAVORO

- Illecito costituente reato - Responsabilità civile del datore di lavoro - Declaratoria di non doversi procedere - Poteri del Giudice civile, 796.

LAVORO

- Rapporto di lavoro domestico - Licenziamento in tronco - Esclusione dell'indennità di anzianità - Illegittimità costituzionale, 746.

MILITARE

- Ricorsi giurisdizionali - Limitazione ai soli vizi di incompetenza ed eccesso di potere - Inammissibilità della questione, 742.

- Ufficiali - Promozioni - Graduatoria ex art. 31 l. n. 1137 del 1955 - Impugnativa - Inammissibilità, 803.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Inadempimento - Acquiescenza della parte interessata - Successiva impugnativa - Inammissibilità, 794.
- Risoluzione per inadempimento - Risarcimento del danno - Presupposto, 794.

PECULATO E MALVERSAZIONE

- D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 che concede amnistia per il solo peculato per distrazione - Eccezione di incostituzionalità - Infondatezza, 900.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Giuramento suppletorio - Violazione dei principi di eguaglianza e di difesa - Esclusione, 744.
- Procedimento per convalida di sfratto - Mancata comparizione dell'intimato e opposizione tardiva - Illegittimità costituzionale parziale, 747.
- Ricorso per Cassazione - Impugnazione principale improcedibile - Impugnazione incidentale - Efficacia - Limiti, 776.

PROCEDIMENTO PENALE

- Insufficiente indicazione della persona dell'imputato - Non è causa di inesistenza ma di nullità del rapporto processuale penale, 890.
- Latitanza - Emissione del decreto che la dichiara per le notificazioni - Non è necessaria - Prova della latitanza, 890.
- Latitanza - Sentenza di proscioglimento - Imputato all'estero di cui si ignora il preciso indirizzo - Notificazione con il rito degli ir-

reperibili - Obbligo di svolgere accertamenti - Non sussiste, 890.

- Separazione dei giudizi - Potere discrezionale del giudice - Ipotesi di separazione obbligatoria, 890.

REATO

- Indulto in materia doganale - Decreto Presidenziale Repubblica n. 283 del 1970 - Condono - Riduzione alla metà dell'indulto - Inapplicabilità, 884.
- Peculato - Possesso per ragioni di ufficio o servizio - Occasionalità tra l'ufficio e il possesso - Nozione, 900.
- Pubblicazione e distribuzione di stampati osceni - Responsabilità penale dell'edicolante - Illegittimità costituzionale, 756.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Assicurazione obbligatoria del personale ferroviario contro gli infortuni sul lavoro - Limitazione di responsabilità dell'Amministrazione - Sussiste, 796.
- Responsabilità della P. A. per danni ai propri dipendenti - Norme limitative - Incostituzionalità - Risarcimento - Prescrizione - Decorrenza, 787.

TRASPORTO

- Trasporto ferroviario di cose - Convenzione internazionale per il trasporto delle merci - Interruzione di linea nel corso della spedizione - Disciplina - Istruzioni del mittente al di fuori delle facoltà previste - Tassa di sosta - Applicabilità, 791.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

4 maggio 1972, n. 81	pag.	741
4 maggio 1972, n. 82	»	742
4 maggio 1972, n. 83	»	744
4 maggio 1972, n. 84	»	746
4 maggio 1972, n. 85	»	746
18 maggio 1972, n. 89	»	747
18 maggio 1972, n. 90	»	750
18 maggio 1972, n. 91	»	753
18 maggio 1972, n. 93	»	756

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 29 maggio 1972, n. 1683	pag.	816
Sez. I, 29 maggio 1972, n. 1687	»	819
Sez. Un., 6 giugno 1972, n. 1733	»	758
Sez. Un., 12 giugno 1972, n. 1839	»	772
Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1856	»	776
Sez. Un., 15 giugno 1972, n. 1890	»	820
Sez. Un., 20 giugno 1972, n. 1960	»	862
Sez. Un., 21 giugno 1972, n. 1981	»	824
Sez. I, 22 giugno 1972, n. 2046	»	826
Sez. I, 23 giugno 1972, n. 2088	»	778
Sez. I, 23 giugno 1972, n. 2094	»	828
Sez. II, 26 giugno 1972, n. 2165	»	787
Sez. III, 28 giugno 1972, n. 2207	»	791
Sez. I, 28 giugno 1972, n. 2225	»	794
Sez. I, 6 luglio 1972, n. 2234	»	831
Sez. I, 6 luglio 1972, n. 2235	»	832
Sez. I, 6 luglio 1972, n. 2236	»	845
Sez. I, 6 luglio 1972, n. 2239	»	835
Sez. Un., 8 luglio 1972, n. 2292	»	766
Sez. III, 11 luglio 1972, n. 2333	»	796
Sez. Un., 13 luglio 1972, n. 2350	»	771
Sez. I, 13 luglio 1972, n. 2366	»	838
Sez. I, 14 luglio 1972, n. 2391	»	841
Sez. I, 14 luglio 1972, n. 2398	»	844
Sez. I, 27 luglio 1972, n. 2570	»	849
Sez. Un., 21 agosto 1972, n. 2695	»	855

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 2 maggio 1972, n. 346	pag	799
Sez. IV, 2 maggio 1972, n. 347	»	800
Sez. IV, 9 maggio 1972, n. 363	»	801
Sez. IV, 12 maggio 1972, n. 414	»	802
Sez. IV, 30 maggio 1972, n. 468	»	803
Sez. IV, 30 maggio 1972, n. 486	»	806
Sez. IV, 20 giugno 1972, n. 537	»	809
Sez. IV, 20 giugno 1972, n. 540	»	810

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, 4 maggio 1972, n. 2996	pag.	884
Sez. V, 28 luglio 1972, n. 5260	»	886
Sez. III, 13 agosto 1972, n. 5516	»	890
Sez. VI, 11 ottobre 1972, n. 6571	»	900

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE



QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

III Questioni proposte pag. 137



INDICE BIBLIOGRAFICO pag. 146

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Amministrazione pubblica	pag. 147	Imposta di consumo	pag. 152
Assicurazione	» 147	Imposta di successione	» 153
Commercio	» 147	Imposte dirette	» 153
Concessioni amministrative	» 148	Imposte e tasse	» 153
Contabilità generale dello Stato	» 148	Imposte varie	» 153
Contributi e finanziamenti	» 149	Istruzione	» 154
Dazi doganali	» 150	Matrimonio	» 154
Demanio	» 150	Militari	» 154
Edilizia economica e popolare	» 150	Obbligazioni e contratti	» 155
Esecuzione fiscale	» 151	Occupazione	» 155
Ferrovie	» 151	Opere pubbliche	» 155
Impiego pubblico	» 151	Pena	» 155
Importazione ed esportazione	» 152	Prescrizione	» 156
Imposta concessioni governative	» 152	Previdenza e assistenza	» 156
		Procedimento civile	» 156
		Professioni	» 156
		Prove	» 156
		Riscossione	» 157
		Spese giudiziali	» 157
		Tributi locali	» 157



PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 4 maggio 1972, n. 81 - Pres. Chiarelli - Rel. Crisafulli - Ferrari ed altri (n. c.)

Corte costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Irregolare notifica dell'ordinanza al P. M. - Inammissibilità della questione.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale da un Pretore in sede penale, qualora l'ordinanza di remissione non venga regolarmente notificata al Procuratore della Repubblica territorialmente competente (1).

(Omissis). — Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 nel corso di procedimenti penali a carico di Ferrari Alfredo ed altri, il

(1) Il giudizio di costituzionalità riguardava gli articoli 718 e 720 del codice penale: la relativa questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 27 maggio 1971, dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Alfredo Ferrari ed altri (*Gazzetta Uff.* n. 290 del 17 novembre 1971).

A. Pizzorusso, nell'annotare la sentenza (*Foro it.* 1972, I, 1532), espone tutte le perplessità che la soluzione adottata suscita specie in relazione al disposto dell'art. 23, 4° comma, legge 11 marzo 1953 n. 87. L'omissione di una delle notificazioni previste da tale articolo comporterebbe l'inammissibilità della questione di costituzionalità e non l'obbligo della Corte costituzionale di disporre essa stessa l'esecuzione dell'incombente; soluzione quest'ultima che, secondo l'autore, sarebbe giuridicamente più corretta.

Peraltro SIMI, in *La Corte Costituzionale* (Raccolta di studi a cura dell'Avvocatura dello Stato, 1957, 123) e, poi, SANDULLI, *Il giudizio sulle*

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE.

riguarda il riferimento ad un'interpretazione restrittiva della tutela dei diritti soggettivi in materia di leva, fatta derivare dalla disposizione denunciata, che viene attribuita alla giurisprudenza della Cassazione, e che invece risulta del tutto inesatta; e sia in ordine alla richiesta di una pronuncia che dichiari la non estensibilità della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato oltre i casi tassativamente stabiliti dall'art. 29 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, dato che essa, anche se si potesse ritenerla idonea a dar luogo a questione di legittimità costituzionale, non risulta proposta dall'ordinanza, che anzi, come si è detto, dà per ammessa la estraneità della materia in oggetto alla detta categoria di competenza giurisdizionale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 4 maggio 1972, n. 83 - Pres. Chiarelli - Rel. Fragali - Soc. Litex ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Procedimento civile - Giuramento suppletorio - Violazione dei principi di eguaglianza e di difesa - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24; c.c. art. 2736, n. 2).

Non è fondata, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2 codice civile relativo al potere del giudice di deferire ad una delle parti il giuramento suppletorio (1).

(*Omissis*). — 1. - La Corte non ritiene che l'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio produca quelle conseguenze lesive dei principi di uguaglianza e di difesa che denunciano le ordinanze indicate in epigrafe.

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con tre ordinanze, rispettivamente del tribunale di Torino (5 dicembre 1969, *Gazzetta Uff.* n. 222 del 2 settembre 1970), del pretore di Roma (4 gennaio 1971, *Gazz. Uff.* n. 106 del 28 aprile 1971), del pretore di Milazzo (30 marzo 1971, *Gazz. Uff.* n. 16 del 30 giugno 1971).

Sostanzialmente se il giuramento è un mezzo di prova da considerare aggiunto agli altri per il completamento dell'efficacia dell'istruzione probatoria, sembra evidente dedursene che le parti usufruiscono del loro diritto di difesa quando siano state messe in grado di sviluppare sul terreno giudiziale ogni attività (processuale-probatoria) da esse ritenuta utile per il reciproco risultato perseguito. Al momento della cristallizzazione dell'istruttoria ed alla constatazione della « *probatio semiplena* », scaturisce per il giudice, che non può comunque sottrarsi di provvedere, la valuta-

Secondo la giurisprudenza prevalente, gli effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastati con altri mezzi di prova; ma ciò accade perchè il giudice deferisce il giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio. Ed ha avuto modo e tempo di esplicitare questo potere anche la parte contro la quale operano gli effetti predetti, perchè essa sa che il giudice può deferire il giuramento ove le prove non siano mancanti, e tuttavia non offre nè mezzi istruttori nè argomenti che potrebbero escludere il valore semipieno a quelli dedotti o esibiti. Vero è che nemmeno in appello è ammessa prova che contraddica ai risultati del giuramento suppletorio; ma è consentito in appello al sindacato sull'apprezzamento del giudice di primo grado circa l'esistenza della prova semipiena, cosicchè non è nemmeno esatto che la prestazione del giuramento suppletorio non permette ulteriori difese. Le permette anche nella sede penale, e con notevole ampiezza nel confronto con la sede civile, dato che nel processo penale la parte si avvantaggia delle iniziative del pubblico ministero e del giudice, le quali allargano enormemente a suo favore la possibilità di indagare sulla verità.

Non si obietti che un sistema del genere converte in azione di risarcimento del danno da falsità la domanda diretta al conseguimento del bene conteso o l'eccezione che contrasta il fondamento di tale domanda: la Corte, sia pure a proposito di fattispecie diverse da quella in esame (sentenza 3 luglio 1962, n. 87 e 17 dicembre 1968, n. 138), ha ritenuto che tale conversione non sia riprovata dalla Costituzione. La scelta legislativa del tipo di azione concesso alla parte si connette infatti al modo di organizzare la tutela giurisdizionale: deve riaffermarsi che il precetto costituzionale che garantisce tale tutela non toglie alla legge ordinaria la competenza a regolarne i modi e l'efficacia, nè afferma che il cittadino deve ottenere protezione sempre in una stessa maniera e con i medesimi effetti. Conta soltanto che si reintegri la sfera giuridica lesa; e la condanna a prestare l'*id quod interest* porta senz'altro a tale risultato. — (*Omissis*).

zione di quell'insufficienza di prova che conduce al deferimento del giuramento suppletorio secondo criteri non discriminatori fondati su una determinata posizione di parte.

Già la Corte di Cassazione, muovendosi nell'ambito di tale assunto, aveva negato fondatezza ad analoga questione di costituzionalità (v. Cass., 10 novembre 1971 n. 3173, in *Foro it.*, 1971, I, 45, con nota di richiami dottrinali giurisprudenziali).

Per le sentenze richiamate nel contesto (Corte cost. 3 luglio 1962 n. 87 e 17 dicembre 1968, n. 138, v. *Foro it.* 1962, I, 1219 e questa *Rassegna*, 1968, I, 926).

CORTE COSTITUZIONALE, 4 maggio 1972, n. 84 - Pres. Chiarelli - Rel. De Marco - Speranza (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Impiego pubblico - Forze armate - Avanzamento degli ufficiali - Vantaggi di carriera per acquisizione di determinati titoli - Limitazione nella progressione - Infondatezza della questione.

(Cost., art. 3; l. 12 novembre 1955, n. 1137, art. 69, mod. da artt. 9 e 10 l. 16 novembre 1962, n. 1622).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, mod. dagli articoli 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate, che limita la progressione nei ruoli delle varie armi e specialità, conseguita per effetto dell'acquisizione dei titoli indicati nella tabella allegata alla legge stessa (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 2 maggio 1968 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV (*Gazzetta Uff.*, n. 102 del 22 aprile 1970).

CORTE COSTITUZIONALE, 4 maggio 1972, n. 85 - Pres. Chiarelli - Rel. Trimarchi - Mannini ed altri (n.c.).

Lavoro - Rapporto di lavoro domestico - Licenziamento in tronco - Esclusione dell'indennità di anzianità - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 36; l. 2 aprile 1958, n. 339, art. 17, primo comma).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, l'art. 17, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 339, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame del Giudice costituzionale con ordinanza emessa il 21 gennaio 1970 dalla Corte d'appello di Roma (*Gazzetta Uff.* n. 286 dell'11 novembre 1970); con ordinanza emessa l'11 febbraio 1970 dal tribunale di Milano (*Gazzetta Uff.* n. 22 del 27 gennaio 1971).

Vedi Corte cost., 28 dicembre 1971, n. 204, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1, 1329).

(*Omissis*). — 2. - Sussiste la denunciata violazione dell'art. 36 della Costituzione.

La Corte, con varie pronunce, a cominciare dalla sentenza n. 3 del 1966, ha osservato che l'indennità di anzianità dovuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha natura retributiva, rientrando il relativo diritto nel complessivo trattamento economico spettante al lavoratore subordinato a fronte dell'obbligo di prestazione del lavoro, e come tale gode delle garanzie costituzionali poste con l'art. 36; e che il detto diritto, qualunque sia il motivo o la causa della cessazione del rapporto, non può essere negato o subire limitazioni nel suo contenuto e nel suo esercizio che non siano consentite per il diritto alla retribuzione. E con sentenza n. 75 del 1968 ha, per ciò, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui escludeva il diritto del prestatore di lavoro subordinato all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto di lavoro derivata dal licenziamento per di lui colpa o da dimissioni volontarie.

Codesto orientamento giurisprudenziale, adottato in ossequio al precetto costituzionale dell'art. 36 e nel rispetto del principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ha riscontro in norme legislative e tra le altre in quella dell'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che, per i prestatori di lavoro di cui al successivo art. 10, prescrive che la detta indennità è dovuta « in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro ».

Ora, le regole sopra ricordate non possono non essere applicate alla specie che non presenta, al riguardo, alcuna particolarità per cui debba o possa essere consentito un differente trattamento.

E per ciò va ritenuta l'illegittimità costituzionale della norma denunciata nella parte in cui essa esclude che, in caso di licenziamento in tronco del prestatore di lavoro domestico, gli sia dovuta l'indennità di anzianità. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, n. 89 - Pres. Chiarelli - Rel. Verzi - Cislighi ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Vice avv. gen. dello Stato Agrò).

Procedimento civile - Procedimento per convalida di sfratto - Mancata comparizione dell'intimato e opposizione tardiva - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cost., artt. 24, 111; c.p.c., artt. 663, 668).

Mentre non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 663 e 668 c.p.c. sulla convalida di sfratto per effetto di mancata comparizione, è fondata la questione del primo comma dell'art. 668

stesso codice limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato, non comparso, malgrado la conoscenza della citazione, per caso fortuito o per forza maggiore (1).

(Omissis). — 2. - L'art. 663, primo comma, del codice di procedura civile viene denunziato per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perchè, dalla mancata comparizione dell'intimato, fa derivare la convalida della licenza o dello sfratto (in tal caso previa semplice dichiarazione del locatore di persistenza della morosità) mentre nel giudizio ordinario di cognizione, la stessa mancata comparizione produce effetti ben diversi. La norma inoltre violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia per il trattamento differenziato che ne deriva a seconda che l'intimato compaia o non all'udienza, ovvero a seconda che il procedimento adottato sia quello ordinario di cognizione, o quello di convalida; sia perchè opererebbe la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive (come è quello di locazione) in modo difforme da quanto prescrivono gli artt. 1454 e 1455 del codice civile. E violerebbe infine l'art. 111 Cost. in quanto il meccanismo automatico comparizione-convalida escluderebbe una seria motivazione del provvedimento, che non sia quella del richiamo agli articoli di legge.

3. - La questione non è fondata.

Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto — che è un procedimento sommario per il rilascio di un immobile tenuto in locazione per fine del contratto o per morosità — la mancata comparizione dell'intimato all'udienza assume decisiva rilevanza risolvendosi nel contegno processuale proprio di chi, avendo avuto conoscenza della citazione, volontariamente non si presenta al giudice, e dimostra in tal modo di non avere ragioni da far valere nè interesse alcuno alla difesa. Il fatto che la mancata volontaria comparizione è equiparata alla mancata opposizione vuol significare che, nell'uno e nell'altro caso, sussiste una carenza di interesse dell'intimato, la quale rende inutile l'esercizio del diritto di difesa nel merito, rimanendo ovviamente tale diritto integro per quanto attiene alla volontarietà o meno della mancata comparizione. Ed infatti la norma impugnata impone al giudice l'obbligo di ordinare la rinnovazione della citazione nel caso in cui risulti (od anche in quello in cui sembri probabile) che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione, o per caso fortuito o forza maggiore.

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con due ordinanze emesse rispettivamente il 23 febbraio 1970 dal pretore di Rho (*Gazzetta Uff.* n. 136 del 3 giugno 1970) ed il 15 marzo 1971 dal giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano (*Gazzetta Uff.* n. 119 del 12 maggio 1971).

La sentenza 18 marzo 1957, n. 46 di cui in motivazione, è reperibile in *Foro it.*, 1957, I, 1393 (nota).

Pur tenendo conto della diversità della materia, esiste analogia fra siffatta ipotesi e quella della mancata comparizione all'udienza dell'opponente a decreto penale di condanna. E, per il decreto penale, la Corte ha affermato che « la mancata comparizione non giustificata costituisce un comportamento processuale volontario del soggetto interessato che, o per la riconosciuta infondatezza dei motivi dedotti (nell'atto di opposizione) o per qualsiasi altra ragione, ammette che è venuto a cessare l'interesse a coltivare la opposizione o a proseguire il relativo giudizio » (sent. n. 46 del 1957).

Il giudice *a quo* vorrebbe dedurre la violazione del diritto di difesa dal fatto che, nel giudizio ordinario di cognizione, la mancata comparizione del convenuto consente la prosecuzione del processo in contumacia. Occorre invece considerare che le norme del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la tutela giurisdizionale, e che nel caso in esame trattasi di un procedimento speciale predisposto dal legislatore per determinate finalità, fra le quali quella di definire il giudizio, evitando che, attraverso l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre, anche per lungo tempo, il godimento del bene locato. Ed in questi casi al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare.

Appare infine argomento di nessun pregio quello che, in caso di sfratto, la convalida è subordinata alla mera dichiarazione del locatore circa la persistenza della morosità; la quale anzi costituisce una ulteriore garanzia per l'intimato al quale sarebbe spettato l'onere di provare l'avvenuto pagamento.

Pertanto il diritto di difesa è assicurato dall'obbligo della citazione che comporta per l'intimato la facoltà di instaurare o meno il contraddittorio; dall'obbligo di rinnovare la citazione qualora il giudice accerti o ritenga probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire; ed infine dalla possibilità di esperire la tardiva opposizione nei casi previsti dall'art. 668 del codice di procedura civile.

4. - La questione non è fondata neppure in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione.

Infatti, il trattamento differenziato prospettato dalla ordinanza di rimessione è giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale.

E non è violato neppure l'art. 111 Cost. dal momento che, il provvedimento di convalida deve essere motivato con l'accertamento dei presupposti che lo legittimano.

5. - Anche l'art. 668, che ha per oggetto l'opposizione alla convalida pronunciata in assenza dell'intimato sarebbe, secondo l'ordinanza di rimessione, viziato di illegittimità in riferimento agli artt. 24, 3 e 111 della Costituzione.

In merito all'art. 24 della Costituzione la Corte osserva che l'opposizione alla convalida pronunciata in assenza dell'intimato costituisce il mezzo migliore che la legge possa apprestare per assicurare la tutela giurisdizionale; ed invero con tale forma di impugnazione il procedimento segue il suo corso regolare con tutte le garanzie del rito ordinario.

Le condizioni per l'ammissibilità della opposizione non tolgono efficacia alla tutela, come ritiene il giudice *a quo*. La prova della mancata conoscenza della citazione, il termine perentorio di dieci giorni, la cauzione ex art. 651, la valutazione del giudice sui gravi motivi che possono consentire la sospensione del processo esecutivo, rispondono ovviamente alla imprescindibile esigenza di regolamentare l'istituto anche per evitare sconfinamenti od abusi.

Sotto questo profilo, pertanto, l'art. 24 della Costituzione non è violato.

6. - La tutela giurisdizionale non è assicurata dall'articolo impugnato nella sola ipotesi — rilevata dall'ordinanza del giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano — in cui l'intimato, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o per forza maggiore. L'art. 668 ammette l'opposizione nei soli casi di mancata conoscenza della citazione. Il principio innanzi chiarito del comportamento volontario del conduttore, posto a fondamento ed a giustificazione della convalida, richiede che, anche l'intimato il quale si trovi nelle sopraindicate condizioni per circostanze non dipendenti dalla sua volontà, possa esercitare il diritto di difesa mediante la tardiva opposizione alla convalida.

Pertanto, limitatamente a questi ipotesi, la Corte ritiene sussistente la violazione dell'art. 24 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, n. 90 - Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti - Comune di Sesto Calende (n.c.), E.N.E.L. (avv. Cogliati Dezza) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Acque pubbliche ed elettricità - Condutture elettriche aeree - Applicazione del tributo per l'occupazione di aree pubbliche - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 23, 53; l. 2 luglio 1952, n. 703, art. 39; d.m. 26 febbraio 1933).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e delle prestazioni patrimoniali secondo capacità contributive, la questione di legittimità costituzionale all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703,

nella parte in cui recepisce il decreto ministeriale 26 febbraio 1933, che fissa i criteri per la determinazione del tributo per le linee elettriche aeree in ragione della lunghezza delle stesse (1).

(*Omissis*). — 3. - La questione non è fondata.

È innanzi tutto da rilevare come, in entrambe le ordinanze errato sia il richiamo all'art. 39, secondo comma, della legge n. 703 del 1952, giacché tutto il contesto delle deduzioni, su cui si vorrebbe fondare la dedotta illegittimità, si riferisce inequivocabilmente al primo comma di quell'articolo, che, richiamandosi al d.m. 26 febbraio 1933, stabilisce i criteri di applicazione della tassa sui quali si appuntano le censure.

Così identificato l'oggetto del giudizio, osserva la Corte che sussisterebbero seri dubbi sulla legittimità costituzionale della norma impugnata se essa potesse essere interpretata soltanto nel senso che ciascuno dei tratti di linea (compresi quelli assai numerosi ma di brevissimo percorso che, per inserto sulla linea principale portano la corrente ai singoli utenti, e sono perciò indicati col nome di linea di utenza) dovesse considerarsi come autonomo ed essere quindi tassato per un intero chilometro, secondo il criterio dell'arrotondamento per eccesso che si vuole connaturale al sistema.

Deve tuttavia ritenersi che l'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nella parte in cui recepisce il d.m. 26 febbraio 1933, consenta interpretazioni conformi ai precetti costituzionali, perchè il criterio della infrazionabilità della misura base della tassa ragguagliata al chilometro lineare, non esclude che i singoli tratti di linea, di cui si sostiene la autonoma tassabilità, possano, anzi debbano, essere conglobati, mediante la somma delle relative lunghezze. Il che, eliminando tutta una serie di assurdi arrotondamenti delle minori lunghezze a quella di un chilometro, esclude ogni esosità nell'applicazione del tributo.

Questa interpretazione, fondata sulla *ratio* desumibile dal complesso delle disposizioni di cui al d.m. del 1933, recepito dall'art. 39 impugnato, è stata già fatta propria dalla Corte di cassazione, almeno per

(1) La questione era stata sottoposta all'esame del Giudice costituzionale con ordinanze emesse il 30 ottobre 1970 dalla corte d'appello di Milano (*Gazzetta Uff.* n. 49 del 24 febbraio 1971) ed il 16 aprile 1971 dal tribunale di Busto Arsizio (*Gazzetta Uff.* n. 240 del 22 settembre 1971).

Con sentenza 21 giugno 1967, n. 1470 (*Foro it.*, 1967, I, 2377, nota) le SS.UU. della corte di cassazione avevano individuato, quale unità tassabile, il chilometro lineare, pur senza stabilire il computo della base imponibile in relazione alla predetta unità (singoli attraversamenti ovvero intera linea).

Lo stesso Supremo collegio (sentenza 13 maggio 1968, n. 1500, *Foro it.* 1969, I, 180) stabilì, innovando, che agli effetti della tassa di occupa-

quanto concerne il caso sinora pervenuto al suo esame, che è quello relativo ai singoli attraversamenti stradali di una stessa linea che, per deviazioni, uscita e rientro dall'area pubblica, o per altre accidentalità del suo sviluppo, presenti variazioni di percorso o soluzioni di continuità fra suolo pubblico e suolo privato.

Ma il principio su cui quella interpretazione si fonda è suscettibile di applicazioni più generali ed ha valore anche nel caso delle così dette linee di utenza, rispetto alle quali, secondo risulta dalle ordinanze di rimessione e dagli atti dei relativi giudizi, resta aperto e vivo il contrasto interpretativo.

Per tutte le linee, infatti, il presupposto del tributo è unico ed è costituito dalla occupazione dell'area pubblica nella sua effettiva consistenza.

Da ciò consegue che i tratti di linea, ai fini della tassabilità, andrebbero in teoria tutti i conglobati, e cioè sommati fra loro.

Poiché però il conglobamento è ottenuto mediante un'operazione aritmetica, quale la somma dei singoli tratti di linea, è ovvio che esso possa essere operato soltanto fra quantità omogenee.

Il criterio della omogeneità o eterogeneità di quei tratti, ai fini della applicazione del tributo, non può però essere ricercato in base a dati, anche se tecnicamente rilevanti, ma cui le norme che disciplinano l'applicazione del tributo non fanno alcun riferimento.

Al riguardo va osservato che il decreto ministeriale del 1933 cui l'art. 39 si riporta, contempla vari tipi di linee elettriche e le differenzia tra loro, ma le individua soltanto con riferimento alla zona in cui sono situate, alla composizione di esse con meno di cinque e con cinque o più fili e alla portata delle stesse con tensioni inferiori a 250 Volt o superiori a tale valore.

Solo queste distinzioni, fra le linee componenti una stessa rete, la legge conosce ai fini dell'applicazione del tributo, ed è ovvio perciò che solo esse, creando una eterogeneità fra i vari tratti di linea, possono impedire che essi siano insieme addizionati e che si effettui, nei loro confronti, la così detta operazione di conglobamento. Al contrario, le linee omogenee, che, per chiarezza, può aggiungersi, sono tutte quelle colpite con la stesa aliquota, vanno ovviamente sommate fra loro.

zione di spazi ed aree pubbliche, gli attraversamenti stradali con linee elettriche, dal confine tra la proprietà pubblica e quella privata, da parte di società concessionarie della rete elettrica e dall'ENEL non costituivano ciascuno un'entità autonoma tassabile, ma andavano sommati fino al raggiungimento dell'unità di misura della tassa (chilometro lineare). Nello stesso senso v., anche, Cass. 30 ottobre 1969, n. 3595.

A tale innovazione giurisprudenziale si riferisce, nella motivazione, la Corte costituzionale.

Secondo questa interpretazione, già autorevolmente emersa, nell'applicazione della norma di cui all'art. 39, comma primo, della legge n. 703 del 1952, risulta escluso ogni elemento di casualità, e quindi di arbitrarità, nell'applicazione del tributo.

Ne consegue perciò che l'anzidetta norma non può essere ritenuta in contrasto con i principi costituzionali invocati nelle ordinanze di rinvio. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, 91 - Pres. Chiarelli - Rel. Oggioni - Cavallucci (avv. Cavallucci), Cassa Nazionale forense (avv. Jemolo) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Avvocati e procuratori - Cassa nazionale previdenza e assistenza - Contributi sui compensi spettanti per incarichi professionali - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 53; l. 25 febbraio 1963, n. 289, art. 5; l. 5 luglio 1965, n. 798, art. 1, n. 5).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, mod. dall'art. 1, n. 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, che prevede l'imposizione di contributi progressivi, a favore della Cassa nazionale forense, sui compensi percepiti dai professionisti legali per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria (1).

(*Omissis*). — 3. - Secondo l'ordinanza di rinvio, l'obbligo di versare una somma percentuale sull'importo della singola retribuzione percepita, lederebbe il principio della pari capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, perchè il costo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali verrebbe in tal modo ripartito tra gli appartenenti alla categoria non in base ad un indice complessivo di detta capacità, ma in base ad una eventuale singola e non indicativa sua componente.

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 12 gennaio 1971 dal tribunale di Roma (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 3 giugno 1971).

Per le sentenze indicate in motivazione si rinvia a Corte cost., 10 luglio 1968, n. 97, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1, 535 ove, nella nota di richiami, è indicato il reperimento delle precedenti decisioni.

La Corte osserva, tuttavia, che, nel caso, il principio di conformità all'art. 53 Cost. risulta osservato.

Va premesso che la prestazione contributiva *de qua* s'inquadra nel sistema, caratterizzato dal conseguimento di finalità generali, distinte da quelle particolari (e perciò, come già si è detto, divisibili) relative al compimento di singoli atti, per rivestire, invece, carattere di indivisibilità, con i seguenti effetti, rientranti propriamente nell'ambito dell'art. 53 della Costituzione.

Va, poi, considerato che, giusta giurisprudenza (sentenze n. 45 del 1964; nn. 16 e 50 del 1965; n. 89 del 1966; n. 97 del 1968) per « capacità contributiva » ai sensi dell'art. 53 deve intendersi l'idoneità soggettiva alla obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al quale la prestazione è collegata e determinabile dal presupposto al quale la prestazione è collegata e determinabile quantitativamente in base a detto presupposto.

Nella situazione in esame, basata sulla percezione effettiva di un reddito, quel presupposto è reale ed inoltre la misura dell'obbligazione risulta stabilita in relazione alla misura del reddito percepito. La redditività funziona, pertanto, come indice di capacità contributiva, in conformità al precetto costituzionale.

Secondo l'ordinanza di rinvio, la violazione del precetto è, tuttavia, denunciata, come si è detto, pel fatto che la ripartizione, in quote percentuali, del costo delle prestazioni previdenziali tra gli appartenenti alla categoria professionale, risulti sperequata per unilateralità di valutazione.

L'assunto non è fondato, tanto se considerato, in termini di paragone, con l'imposizione su redditi di altra natura, quanto se considerato in relazione alla specifica imposizione in esame, poichè è riservato al legislatore di provvedere alla determinazione in concreto di un tributo, secondo principi direttivi di politica economico-fiscale. Questa Corte (sentenze n. 89 del 1966 e n. 124 del 1971) ha già statuito che il sindacato sulla entità e la proporzionalità di un tributo fissato in base a calcoli appositi, esula dai poteri spettanti al giudice della legittimità delle leggi, in funzione dell'art. 53 Cost., salvo i casi di assoluta arbitrarietà o irrazionalità, che qui, per i motivi suesposti, non ricorrono. Ed esula parimenti ogni possibilità di esame che attenga alla verifica di una corrispondenza comparativa in concreto tra l'ammontare delle contribuzioni devolute e l'ammontare delle prestazioni ricevute.

4. - L'ordinanza di rinvio estende la censura di legittimità alla violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., principio di cui, come generalmente riconosciuto, l'art. 53 è espressione particolare.

La questione è parimenti non fondata.

Secondo l'ordinanza, la violazione si verificherebbe all'interno della categoria degli avvocati e procuratori « globalmente considerata ». Ma, a parte la genericità della deduzione, il ricorso al criterio della « globalità » non è pertinente, ove si consideri l'origine e la natura della personale fonte di reddito, su cui, nel caso in esame, viene ad incidere la quota d'imposizione, dovuta ai beneficiari, a vantaggio del fondo comune da redistribuire. La dedotta violazione dell'art. 3 Cost. non è, sotto questo profilo, sollevata a proposito.

Ugualmente deve ritenersi per quanto riguarda la stessa questione, sollevata con riguardo ad altre situazioni, emergenti all'esterno della categoria.

Il confronto con il trattamento previdenziale, riservato, attivamente e passivamente, ad appartenenti ad altri ordini professionali, non può condurre a ritenere disapplicato il principio della parità di trattamento.

Premesso che, per costante giurisprudenza, l'osservanza di questo principio ricorre nei casi di situazioni pari e non in quelle differenziate, va osservato che il confronto con altre categorie, in particolare con le categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri, non conduce ad una constatazione di disparità, ai sensi dell'art. 3.

Agli effetti della questione da decidere, non rileva che vi siano casi (come quello delle curatele fallimentari) nei quali l'adempimento di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria abbia pari natura e svolgimento per gli appartenenti a tutte le categorie professionali suaccennate.

Rilevante è, invece, distinguere e considerare la questione sotto il profilo suo proprio, che attiene alla disciplina legislativa e statutaria per ciascuna Cassa di previdenza e di assistenza, istituita nell'ambito dei rispettivi Ordini professionali.

Tale disciplina è autonoma, per effetto di leggi particolari, ognuna delle quali deriva il suo contenuto da valutazioni e da calcoli attinenti al numero dei contribuenti iscritti, alla loro età media e a quella pensionabile, alla media capacità economica contributiva, alle esigenze settoriali ed ai risultati che si intendono conseguire.

Un livellamento per tutte le categorie delle percentuali di contribuzione, od anche soltanto un loro adeguamento, onde evitare differenze troppo sensibili, non è imposto dall'osservanza del principio di uguaglianza di trattamento, data la non omogeneità delle rispettive situazioni.

Comunque, spetterà esclusivamente al legislatore ravvisare l'opportunità o meno di un riesame tecnico aggiornato della materia per correggere, nel sistema, gli eventuali difetti. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, n. 93 - Pres. Chiarelli -
Rel. Rossi - Fucci ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri
(Sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Reato - Pubblicazione e distribuzione di stampati osceni - Responsabilità penale dell'edicolante - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3, 21; c.p., art. 528).

Non è fondata, sia con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero che al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 528 codice penale, dalle cui sanzioni viene colpito anche l'edicolante che ponga in vendita stampati e pubblicazioni oscene (1).

(Omissis). — Le questioni sollevate sono due e possono così individuarsi:

a) se non contrasti con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e con il divieto di censura (art. 21, primo e secondo comma, Cost.) l'art. 528 del codice penale, nella parte in cui, rendendo penalmente responsabile chi diffonde fabbrica mette in circolazione distribuisce stampati osceni nella sua normale attività professionale di stampatore o distributore, realizzerebbe una sorta di censura preventiva;

b) se la norma dell'art. 528 del codice penale non contrasti con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto prevede la stessa pena per chi crea il materiale pornografico e ne fa traffico abituale e chi, invece, esercitando in genere la distribuzione e la vendita di giornali e riviste, diffonde occasionalmente stampati osceni.

La denunciata illegittimità dell'art. 528 del codice penale non sussiste affatto.

1) Senza dubbio la garanzia costituzionale copre sia il diritto alla libera manifestazione del pensiero, sia il diritto al libero e pieno uso dei relativi mezzi di divulgazione. Ma l'esercizio di questo fondamentale diritto di libertà trova, come ogni altro diritto, il proprio limite nei principi e nei precetti della Costituzione. È proprio l'art. 21 della Costituzione che all'ultimo comma vieta tutte le manifestazioni

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze emesse il 13 maggio 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Taranto (*Gazzetta Uff.* n. 235 del 16 settembre 1970); il 16 aprile 1970 dal tribunale di Milano (*Gazzetta Uff.* n. 235 del 16 settembre 1970); il 17 novembre 1971 dal tribunale di Venezia (*Gazzetta Uff.* n. 37 del 9 febbraio 1972).

Per i richiami dottrinari e giurisprudenziali, *Foro it.* 1972, I, 1515.

contrarie al buon costume, imponendo al legislatore l'obbligo di prevenire e reprimere, con mezzi adeguati, le relative violazioni, fra le quali la diffusione dell'oscenità prevista nell'art. 528 del codice penale si presenta come particolarmente grave. In relazione al dettato dell'art. 21 della Costituzione l'Italia ha assunto anche internazionalmente (d.P.R. 20 ottobre 1949, n. 1071) l'impegno di perseguire e punire chiunque si renda responsabile della diffusione di stampati osceni.

In realtà il divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sentenze della Corte nn. 31 e 115 del 1957; nn. 44 del 1960 e 159 del 1970).

Nell'ipotesi particolare del cosiddetto edicolante è sofisticato dire che l'obbligo da parte sua di non contravvenire alle norme dell'art. 528 del codice penale verrebbe a trasformarlo in un censore privato capace di impedire la diffusione del pensiero. L'edicolante che, ritenendo osceni gli stampati inviatigli per l'esposizione e la vendita, si astiene dall'esibirli, ben lungi dall'usurpare una funzione censoria, difende la propria personale dignità umana della quale egli è giudice. La sua volontà di non violare la legge e di non contribuire alla diffusione degli stampati osceni non ha effetto comunque vincolante nei confronti delle molte migliaia di altri distributori, ciascuno dei quali resta libero nel suo giudizio sulla oscenità o meno della pubblicazione. E se, per avventura si troverà un edicolante che, per una concezione soverchiamente rigida del pudore, ritenga osceni stampati che osceni non sono, ve ne saranno sempre altri in numero largamente bastevole per garantire all'autore il diritto alla più ampia diffusione del pensiero che egli ha voluto esprimere.

2) Quanto alla seconda questione, questa Corte ha ritenuto (da ultimo con sentenza n. 9 del 1972) che l'equiparazione *quoad poenam* di ipotesi criminose d'uguale natura, sebbene non ugualmente gravi, rientri nella discrezionalità del legislatore. Nè vi sono motivi per modificare tale opinione rispetto all'art. 528 del codice penale che ammette un'ampia latitudine nelle sanzioni.

Occorre appena ricordare, quanto all'ipotesi più volte affacciatasi dell'edicolante sorpreso nella buona fede, o colpevole di sola negligenza per il mancato esame del materiale rimessogli, che l'art. 528 del codice penale prevede un delitto doloso. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

**GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE**

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 giugno 1972, n. 1733 - Pres. Gionfrida - Rel. Leone - P.M. Tavolaro (conf.) - Regione Siciliana (avv. Stato Tracanna) c. Mastrogiovanni (avv.ti Orlandocascio e Restivo) e Comune di Palermo (avv.ti Orlando, Noto, Sardegna e Sansoni).

Competenza e giurisdizione - Atto amministrativo: mancanza di potere - Mancanza di presupposti ed inosservanza di limiti - Condizioni per la sussistenza del vizio.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

Competenza e giurisdizione - Edilizia - Piano regolatore - Vincoli su beni privati senza previsione di indennità - Vizio dell'atto per difetto di potere - Giurisdizione dell'A.G.O.

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7).

Competenza e giurisdizione - Edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica: effetti e limiti.

(l. 19 novembre 1968, n. 1187).

L'atto amministrativo incidente su diritti soggettivi perfetti è viziato da difetto assoluto di potere sia quando la P. A. sia priva del potere di emanarlo, sia quando esso venga emesso in mancanza di presupposti specifici o senza l'osservanza di limiti che ne condizionano in modo assoluto la concreta possibilità di esercizio e la possibilità che esso interferisca sul diritto soggettivo degradandolo ad interesse legittimo, pur non riferendosi all'astratta configurazione o attribuzione del potere (1).

(1-3) Già le SS.UU. della Corte di Cassazione avevano enunciato, con sentenza 6 marzo 1969 n. 706 (in *Foro it.* 1969, I, 1828), il principio contenuto nella prima massima. In relazione al criterio discriminatore della giurisdizione ordinaria da quella amministrativa, in materia di espropriazione per pubblica utilità, sono di utile consultazione: Cass. 26 giugno 1968, n. 245, Cass. 31 luglio 1967, n. 2039; Cass. 23 aprile 1964, n. 992; Cass. 3 luglio 1961, n. 1583.

Deve ritenersi viziato da difetto assoluto di potere il decreto di approvazione del piano regolatore generale che, senza predisposizione di indennità, impone vincoli con contenuto espropriativo operanti immediatamente ed a tempo indeterminato; la controversia relativa alla impugnazione di detto decreto fondata sulla mancata predisposizione dell'indennità rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (2).

Gli aspetti della giurisdizione circa la tutela del proprietario i cui beni vengano assoggettati, dal decreto di approvazione del piano regolatore generale, a vincoli di contenuto espropriativo senza la predisposizione delle relative indennità rimangono immutati a seguito della legge 19 novembre 1968, n. 1187, recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, quanto meno fino alla scadenza del quinquennio stabilito per l'efficacia dei vincoli posti con i piani regolatori già approvati (3).

(Omissis). — Con ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana in sede giurisdizionale, Lucio Mastrogiovanni Tasca, proprietario di un complesso immobiliare al corso Calatafimi di Palermo, sul quale il piano regolatore generale della città, approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 giugno 1962, aveva imposto vincoli vari (verde privato, verde pubblico, verde agricolo), chiedeva l'annullamento del detto decreto presidenziale. Il ricorrente deduceva una serie di undici motivi di illegittimità del provvedimento. Con il motivo sesto egli denunciava l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, 11 e 30 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, per contrasto con l'art. 42, comma secondo, della Costituzione, che riserva alla legge la determinazione dei limiti della proprietà, e con l'art. 41 della stessa Costituzione, che riserva pure alla legge i programmi ed i controlli per indirizzare e coordinare ai fini sociali l'attività economica privata. Al motivo settimo, poi, il ricorrente deduceva che vincoli particolari alle proprietà dei privati possono essere disposti solo nei piani particolareggiati, previa redazione di piano finanziario per il pagamento degli indennizzi relativi; per il caso che si ritenesse che tali vincoli possono essere contenuti nel piano generale, con efficacia immediata verso i privati, assoggettati così ad espro-

L'affermazione della seconda massima discende dalla sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 1968 n. 55 (in questa Rassegna, 1968, I, 1, 661) con la quale, come è noto, era stata ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 (numeri 2, 3 e 4) e dell'art. 40 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

La terza affermazione va inquadrata nel sistema realizzato dalla legge 19 novembre 1968, n. 1187 (c.c.).

priazione parziale senza indennizzo, il ricorrente sollevava questione di legittimità degli artt. 7, 11 e 30 della legge urbanistica, per violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Provvedendo sul detto ricorso dopo che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 55 del 1968 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 7, nonché dell'art. 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente ed a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo, il Consiglio di giustizia amministrativa accoglieva il ricorso per la ragione concernente l'imposizione del vincolo a verde pubblico sui beni del ricorrente, respingeva il motivo decimo (concernente l'imposizione di vincolo monumentale su un edificio) e riservava la decisione sugli altri mezzi di annullamento, disponendo l'esibizione di atti. In motivazione il Consiglio ha osservato che l'imposizione del vincolo a verde pubblico deve ritenersi illegittimo, perchè svuota la proprietà di una delle sue essenziali facoltà (quella di utilizzare il suolo come area fabbricabile), sicchè comporta una vera espropriazione, legittima solo se accompagnata dalla predisposizione del relativo indennizzo.

La Regione Siciliana ed il Comune di Palermo hanno proposto ricorsi per la cassazione della detta decisione, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Al ricorso resiste il dottor Lucio Mastropasqua Tasca.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi relativi alla medesima decisione debbono essere riuniti in applicazione del disposto dell'art. 335 c.p.c.

Peraltro quello proposto dal Comune di Palermo è improcedibile, perchè non depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione, stabilito dall'art. 369 c.p.c. ma al ventiquattresimo giorno da tale data.

L'esame, perciò resta limitato al ricorso proposto dalla Regione Siciliana.

Sostiene la ricorrente che la decisione impugnata è errata proprio sotto il profilo della giurisdizione, considerato dal Consiglio di giustizia amministrativa principale ed assorbente. Già nell'originaria impostazione della domanda si sarebbe dovuto ravvisare una controversia su diritti soggettivi perfetti, rientrante, perciò, nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si sosteneva che non nel piano regolatore generale ma solo nei piani particolareggiati di esecuzione, accompagnati dai relativi piani di finanziamento, si sarebbero potuti imporre vincoli di natura espropriativa alla proprietà privata; sostenendo la

violazione, da parte della legge urbanistica vigente, dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, si affermava anche l'inapplicabilità di detti vincoli e l'integrità del diritto soggettivo di proprietà, per nulla affievolito dall'approvazione del piano regolatore generale.

D'altra parte, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 1968, due tesi si prospettavano applicabili: e si poteva ritenere che detta sentenza aveva annullato *in toto* il potere dell'Amministrazione di disporre vincoli eccedenti la normale destinazione di zona, fino a quando non si fosse provveduto, in sede legislativa, a regolare la determinazione dell'indennizzo relativo; o si poteva opinare che, fermo tale potere della P. A., dovesse rinvenirsi nella stessa legge urbanistica o nel sistema normativo di cui essa fa parte la norma di determinazione dell'indennizzo. Nel primo caso, si sarebbe prospettata una carenza assoluta di potere di imporre vincoli espropriativi, con conseguente mancanza di effetti del provvedimento amministrativo sul diritto di proprietà; nel secondo caso l'applicabilità delle norme sull'indennizzo dava alla domanda un contenuto patrimoniale — pagamento dell'indennizzo — di esclusiva giurisdizione del giudice ordinario. Tale giurisdizione sarebbe stata confermata anche dalla legge 19 novembre 1968, n. 1187, emessa in conseguenza appunto della perdita di efficacia delle norme dichiarate illegittime con la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 1968 e che ha dato durata determinata ai vincoli espropriativi stabiliti nei piani regolatori generali.

In ordine alle censure così esposte, deve rilevarsi anzitutto che da tempo la giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di discriminazione della giurisdizione ordinaria da quella del giudice amministrativo è basata sul criterio che, in base al combinato disposto dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e dell'art. 26 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1058 sul Consiglio di Stato, sono di regola, devolute alla cognizione del giudice ordinario le azioni dirette a far valere la lesione di un diritto soggettivo, mentre la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, qualora l'interesse dedotto in giudizio dall'attore è tutelato in funzione della connessione con l'interesse pubblico contemplato dalla norma di cui si deduce la violazione e debba, quindi, essere configurato come interesse legittimo. Di conseguenza, rispetto agli atti amministrativi destinati ad incidere sui diritti soggettivi, la discriminazione delle giurisdizioni è attuata in base al criterio che nei confronti degli atti emanati senza che sussista il relativo potere e che pertanto non possono in alcun modo incidere sul diritto soggettivo del cittadino, estinguendolo e modificandolo, la tutela impegna la giurisdizione del giudice ordinario; per gli atti, invece, riferibili ad un potere sussistente ma illegittimamente esercitato dalla Pubblica Amministrazione, la tutela spetta al giudice amministrativo, in quanto l'esistenza del potere di influire sul diritto soggettivo del cit-

tadino già affievolisce la consistenza della situazione giuridica di quest'ultimo e, d'altra parte, l'interesse al retto esercizio del potere pubblico attiene ai membri della collettività organizzata in quanto tali, anche se assume particolare intensità e colorazione nel cittadino il cui diritto è stato affievolito. È stato, però, specificato che ridonda a difetto di potere e non a semplice illegittimità dell'esercizio di esso la mancanza degli specifici presupposti o l'inosservanza di limiti che, pur non riferendosi all'astratta attribuzione o configurazione del potere condizionano pur sempre in modo assoluto l'esercizio del potere nel caso concreto, esercizio che, se esplicito in tali carenze, non può interferire sul diritto soggettivo, degradandolo ad interesse legittimo (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1968, n. 245; 6 marzo 1969, n. 706).

Per l'applicazione di questi concetti, nel risolvere la questione di giurisdizione, la materia controversa quale risulta dalla domanda e dalla concreta impostazione della contestazione va considerata nell'inquadramento della disciplina normativa che essa riceve dall'ordinamento, a prescindere dalla diversa ed eventualmente non esatta prospettiva che degli aspetti giuridici delle concrete posizioni di fatto enunciate abbiano avuto le parti: salve le ipotesi di doppia tutela che eccezionalmente sia ammessa dal legislatore. Di conseguenza, con riferimento alla specie in esame, non può darsi prevalente rilievo alla circostanza che gli attori dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa abbiano chiesto l'annullamento del decreto presidenziale di approvazione del piano regolatore generale e degli atti strumentali o consequenziali relativi; questa domanda, per gli aspetti che riceve dalla specifica *causa petendi* addotta, enunciata nell'impossibilità, alla stregua della vigente Costituzione, che la proprietà privata venga sacrificata con vincoli di contenuto espropriativo senza che il sacrificio venga indennizzato dalla collettività nel cui interesse esso è imposto, non ha che una sola finalità riconoscibile: la tutela del diritto di proprietà (o di diritti reali minori) nei confronti di atti della Pubblica Amministrazione, emessi bensì nell'esercizio di un potere (formulazione del piano regolatore generale) che comporta anche il potere di imporre vincoli alla proprietà degli immobili compresi nel piano, ma nella carenza di specifico presupposto che tale esercizio condizionava in modo assoluto quanto alla formulazione, nel piano regolatore generale, di vincoli operanti immediatamente ed a tempo indeterminato con contenuto espropriativo: presupposto che la P. A. aveva il dovere di mettere in essere, per potersi ritenere facultata all'esercizio di tale ultimo potere con tale contenuto e con tali effetti.

Che ciò sia si ricava anche dall'esplicita denuncia, contenuta come mezzo al fine nella domanda attrice, dell'illegittimità costituzionale delle norme della legge urbanistica del 1942, per contrasto con l'art. 42 della Costituzione. Detta norma dichiarata riconosciuta e garantita la

proprietà privata consentendo limiti alle facoltà del proprietario allo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà e, nel terzo comma, dà concreto contenuto alla cennata garanzia, stabilendo che la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Tutto il complesso delle disposizioni, cioè, ha per oggetto la tutela della proprietà privata, sia pure considerata anche nella sua funzione sociale. Pertanto, la domanda degli attori che, con riferimento primario ed essenziale, si basa sulla garanzia costituzionale del diritto di proprietà, non può essere intesa — per questo concreto aspetto — che rivolta alla tutela del diritto stesso contro gli atti espropriativi della Pubblica Amministrazione, che, senza disporre il giusto indennizzo, ledono il diritto del proprietario.

In alcuni dei vari analoghi giudizi promossi dai proprietari dei beni colpiti da vincoli disposti dal piano regolatore generale della città di Palermo, lo stesso Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, nel motivare il giudizio di rilevanza, in ordine alla domanda proposta, della questione di costituzionalità delle norme della legge urbanistica perchè contrastanti con l'art. 42 della Costituzione, così ebbe ad esprimersi: le questioni (suddette) di legittimità costituzionale hanno evidente rilevanza ai fini del decidere, perchè l'eventuale dichiarazione di illegittimità delle norme legislative denunciate farebbe venir meno alla base il potere dell'autorità amministrativa di stabilire, in sede di formazione dei piani regolatori generali, i vincoli che i ricorrenti lamentano essere stati imposti alle rispettive proprietà, con assorbimento delle censure di illegittimità amministrativa (ordinanza 11 aprile 1964 nei giudizi promossi dalla Soc. Rajtheon Elsi, dalla Banca Nazionale del Lavoro ed altri).

Il giudizio di rilevanza così motivato è stato ritenuto attendibile dalla Corte Costituzionale, che ha esaminato il merito della questione di costituzionalità dichiarandola fondata; e questo giudizio impegna questa Corte Suprema non per sua intrinseca efficacia preclusiva di diverso apprezzamento, ma per l'esattezza del ragionamento, implicitamente condiviso dalla Corte Costituzionale, e per la sua rispondenza a canoni giuridici ripetutamente applicati da questa Corte, in tema di tutela del cittadino contro provvedimenti amministrativi di natura espropriativa: categoria di atti nella quale debbono essere compresi, per effetto della cennata sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 1968, anche le indicazioni dei piani regolatori generali, nella parte in cui incidano su beni determinati ed assoggettino i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano la inedificabilità.

Assumono gli attuali resistenti, attori in primo grado, che essi hanno inteso far valere l'illegittimità del procedimento amministra-

tivo, nel quale è stato omesso l'atto determinativo dell'indennizzo dovuto ai proprietari i cui beni sono stati assoggettati a vincoli permanenti di inedificabilità. Ma la deduzione non muta le ragioni di qualificazione delle situazioni giuridiche dedotte: invero, quando di un procedimento amministrativo si prende in considerazione, perchè lesivo di posizioni giuridiche del cittadino protette in modo diretto ed immediato, l'atto finale, per la ragione che in esso si riflette l'illegittimità degli atti strumentali che l'hanno preceduto o l'illegittimità per l'omissione di atti strumentali che dovevano essere compiuti perchè presupposti del potere, oggetto della contestazione è sempre la violazione della sfera giuridica protetta in via diretta ed assoluta del cittadino, da parte della Pubblica Amministrazione che ha usato di un potere, senza che fossero stati posti in essere, magari dalla stessa autorità, i presupposti, concreti voluti dall'ordinamento, affinchè il potere possa essere ritenuto sussistente nella specifica fattispecie.

Neppure può condividersi la deduzione che la Corte Costituzionale nella richiamata decisione del 1968 abbia limitato la pronuncia di illegittimità costituzionale alla parte delle disposizioni legislative che non prevedono indennizzo per l'imposizione di vincoli espropriativi, riconoscendo così implicitamente e facendo salva l'esistenza del potere di imposizione ed attribuendo alla predeterminazione dell'indennizzo il contenuto di presupposto solo dell'esercizio di siffatto potere. La Corte Costituzionale ha fatto riferimento a quelle destinazioni particolari imposte ai beni dei cittadini, che, paralizzandone con effetto immediato e per un tempo indeterminato le facoltà di utilizzazione, incidono nella sfera del contenuto del diritto del proprietario in modo così intenso da dar luogo ad un fenomeno sostanzialmente espropriativo; ed in relazione a tali destinazioni sostanzialmente espropriative ha stabilito che la relativa limitazione può considerarsi legittima solo se accompagnata dalla liquidazione del relativo indennizzo: la Corte, pertanto, ha dichiarato illegittime le norme legislative che disciplinano la materia, limitatamente al punto in cui consentono, senza indennizzo, le cennate limitazioni. Il significato dell'illegittimità così dichiarata è che non è consentito porre limitazioni a diritti reali immediatamente operative e di contenuto espropriativo, senza che tali limitazioni siano accompagnate da liquidazione di indennizzo: sicchè è proprio il potere di imporre limitazioni siffatte che è preso in considerazione e dichiarato illegittimo senza il cennato concreto presupposto, sia pure visto nel collegamento con l'esercizio del più vasto potere di provvedere alla disciplina urbanistica con l'adozione di piani regolatori generali. Il che mette in evidenza l'analogia strettissima, affermata anche in alcune delle sentenze relative alla materia qui con-

troversia dello stesso Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, nelle quali, anzi, s'è fatto talvolta riferimento alla applicazione diretta delle norme e dei principi concernenti l'espropriazione per pubblica utilità, tra le fattispecie in esame e quella del decreto di espropriazione per pubblica utilità che non stabilisca la liquidazione dell'indennizzo; fattispecie in relazione alla quale è costante l'affermazione giurisprudenziale che, a norma degli artt. 42 della Costituzione, 834 c.c., 24 e segg. della legge n. 2359 del 1965, la predeterminazione della giusta indennità integra uno degli elementi della fattispecie legale, che sono indispensabili affinché si possa disporre il sacrificio del diritto di proprietà del privato e costituisce, quindi, non già una modalità di esercizio del potere ma un presupposto stabilito appunto in funzione della specifica tutela del menzionato diritto, del quale, pertanto, condiziona la stessa esistenza (Cass., Sez. Un., 2 febbraio 1963, n. 179).

Non pare che in ordine alla questione di giurisdizione qui in esame refluiscono effetti dalla legge 6 novembre 1968, n. 1187, come ritiene la ricorrente. Con tale legge s'è disposto che le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione e che ne comportano l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i piani particolareggiati; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati. La legge ha aggiunto, con evidente scopo di sanatoria, che, per i piani regolatori generali approvati prima dell'entrata in vigore della legge, il termine di cinque anni di cui sopra decorre da quest'ultima data. Ha stabilito, infine, che non spetta indennizzo per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale.

Questa nuova disciplina normativa, intervenuta dopo la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana che qui è in esame, da una parte non regola direttamente la giurisdizione nella materia in controversia, dall'altra nemmeno attribuisce, rispetto all'atto di cui trattasi, il potere che al momento dell'emanazione dell'atto non esisteva: essa si limita ad operare sugli effetti dell'atto, restringendone la portata unicamente sul piano sostanziale per finalità e con conseguenze meramente riparatoria; ma allo stato e quanto meno fino alla scadenza del quinquennio stabilito per l'efficacia dei vincoli posti con i piani regolatori già approvati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, i profili della giurisdizione in ordine alla tutela del diritto del proprietario, originario attore nel presente giudizio, restano immutati.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di annullamento del decreto di approvazione del piano regolatore generale di Palermo, in riferimento alla *causa petendi* indicata nella mancanza della liquidazione dell'indennizzo dovuto per i vincoli di natura espropriativa, con tale piano disposti sugli immobili degli attuali resistenti; ferma la giurisdizione amministrativa per tutte le altre cause di annullamento del medesimo decreto presidenziale che si riferiscono direttamente alle competenze ed agli altri presupposti del procedimento di formazione e di approvazione del piano regolatore generale, asseriti vizi di legittimità che, ove su di essi non sia stato provveduto perchè ritenuti assorbiti dall'accoglimento del ricorso per la ragione detta innanzi, potranno essere fatti valere nella competente sede amministrativa, una volta venuta meno la cennata ragione di assorbimento per effetto della presente sentenza. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 luglio 1972, n. 2292 - *Pres. Pece - Rel. Miani - P. M. Trotta (conf.) - Amministrazione della Difesa (avv. Stato Carafa) c. S.n.c. Gea Montanari & Co. (avv. ti Bonduà e Cascino)*.

Competenza e giurisdizione - Procedimenti di istruzione preventiva - Regolamento di giurisdizione - Ammissibilità.

(c.p.c., artt. 42 e 692 e segg.).

Competenza e giurisdizione - Procedimento di istruzione preventiva in materia di navigazione marittima - Difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P. A. - Insussistenza.

(c.p.c., artt. 37 e 41, secondo comma; c. nav., artt. 578 e segg.; reg. nav. mar., artt. 465 e segg.).

I provvedimenti di istruzione preventiva contemplati dal codice di procedura civile hanno natura e carattere giurisdizionale, cosicchè rispetto ad essi è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione fin quando non sia intervenuta una pronuncia di merito o non sia passata in giudicato una pronuncia sulla giurisdizione (1).

(1) Conforme è la sentenza n. 2293 dalle medesime sezioni unite della Corte di Cass., pronunciata nella stessa data.

Sulla prima parte della massima v. Cass. 10 ottobre 1964 n. 2563, Cass. 8 giugno 1968 n. 1748 nonchè Cass. 10 giugno 1968 n. 1766, l'ultima

L'Amministrazione marittima, quando svolge l'attività di istruzione preventiva prevista dal codice della navigazione non esplica una funzione giurisdizionale, onde non si può ritenere che nella relativa attività amministrativa con peculiari funzioni rimanga assorbita quella prevista dal codice di procedura civile, avente invece carattere giurisdizionale e fini diversi (2).

(Omissis). — Con ricorso del 10 giugno 1970 la Società in nome collettivo G. & A. Montanari & C. chiedeva al Pretore di Augusta un accertamento tecnico preventivo circa lo stato della propria motosterna « Paola Montanari » e della corvetta « Scimitarra » della Marina militare dopo che le dette due navi erano venute a collisione nelle acque territoriali del porto di Augusta.

Il Pretore, ritenuta l'eccezionale urgenza, provvedeva con decreto dell'11 giugno 1970 nominando un consulente per l'accertamento tecnico richiesto.

Contro tale provvedimento l'Amministrazione della Difesa, con ricorso del 17 luglio 1970, che ha poi illustrato con una memoria, ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo che l'istruzione preventiva di cui agli artt. 578 e segg. cod. nav. assorbe ed elimina l'accertamento tecnico preventivo di cui agli artt. 696 e segg. c.p.c., di guisa che l'autorità giudiziaria non può, senza invadere la sfera esclusiva di attribuzioni della Pubblica Amministrazione, emanare in materia di sinistri marittimi un qualsiasi provvedimento di istruzione preventiva.

La soc. G. & A. Montanari ha resistito mediante controricorso.

delle quali in questa *Rassegna* 1968, I, 378 ed *ivi* nota 1; cfr. pure, più di recente, Cass. 22 marzo 1972 in questa *Rassegna* 1972, I, 392 ed *ivi* nota 1; sulla seconda parte della massima alle sentenze ricordate in quella di cui si tratta *adde* Cass. 30 dicembre 1965 n. 2487, in questa *Rassegna* 1966, I, 296, ed *ivi* nota 1.

(2) Sulla seconda massima cfr. Cass. 22 gennaio 1959 n. 144 in *Dir. Mar.* 1959, 523 ed, oltre alla relazione al codice della navigazione, n. 379, per taluni riferimenti in dottrina LEFEBVRE e PESCATORE, *Manuale di diritto della navigazione*, Milano 1963, 493 e segg.; MANCA, *Studi di diritti della navigazione*, Milano 1963, IV, 5 e segg. nonché 15 e segg.; TESTA, *Le inchieste sui sinistri della navigazione*, Milano 1958, 132 e BERLINGIERI, *Note sul valore probatorio della relazione d'inchiesta sui sinistri marittimi in Dir. mar.* 1959, 302 e segg.; ANDRIOLI, *Le disposizioni processuali del codice della navigazione in Riv. dir. proc.* 1942, I, 116. Più di recente, sull'argomento in genere, LA CHINA, *Sinistri marittimi (diritto processuale)* in *Novissimo Digesto*, Torino, 1970, XVII, 450.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione per essere intervenuta una decisione di merito in primo grado, avendo il Pretore, con un suo decreto del 16 giugno 1970, respinto il ricorso col quale l'Amministrazione della Difesa gli aveva chiesto di revocare il precedente provvedimento che disponeva l'accertamento preventivo.

L'eccezione non è fondata.

Premesso che i provvedimenti di istruzione preventiva contemplati dagli artt. 692 e segg. c.p.c. hanno natura e carattere giurisdizionale, cosicchè rispetto ad essi è configurabile una questione di giurisdizione suscettibile del rimedio stabilito dall'art. 41 c.p.c. (Cass., 10 ottobre 1964, n. 2563; 8 giugno 1968, n. 1748; 10 giugno 1968, n. 1766) e premesso che a norma del citato articolo tale rimedio può essere chiesto finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, deve osservarsi che nella fattispecie tale condizione non può ritenersi venuta a mancare per effetto del sovraccennato provvedimento pretorile del 16 giugno 1970. Con questo, infatti, il Pretore non aveva emesso una pronuncia di merito, non avendo riconosciuto o negato l'esistenza di una volontà di legge conforme ad una pretesa fatta valere in giudizio, nè avendo accertato o escluso fatti costitutivi impeditivi o estintivi di diritti, ma essendosi limitato a mantenere fermo il proprio precedente provvedimento istruttorio, affermando di aver il potere di emetterlo; e neppure tale affermazione della giurisdizione del Pretore costituiva una pronuncia di merito, nel senso sopra precisato, o poteva comunque essere di ostacolo al regolamento preventivo di giurisdizione per aver fatto venir meno l'utilità, nell'economia del giudizio, del regolamento stesso: una pronuncia sulla sola giurisdizione determina, infatti, l'inammissibilità del regolamento preventivo solamente nel caso (che non si verifica nella fattispecie) in cui la pronuncia medesima sia passata in giudicato (Cass., 16 maggio 1957, n. 1752; 22 marzo 1958, n. 958; 29 maggio 1959, n. 1356; 28 luglio 1960, n. 2198; 16 luglio 1962, n. 1893).

Quanto alla questione di giurisdizione, questa è stata dalla ricorrente esattamente impostata con l'osservare che si tratta di stabilire se sia possibile un intervento del giudice ai fini dell'istruzione preventiva dei sinistri marittimi, o se tale intervento sia assolutamente escluso dalle norme dettate in materia dal codice della navigazione. A sostegno di tale seconda opinione la ricorrente invoca l'autonomia delle norme di diritto processuale del detto codice, tra le quali figurano quelle relative all'istruzione preventiva, e le finalità di interesse pubblico a cui esse si ispirano; e da tali premesse trae la conclusione che l'istru-

zione preventiva disciplinata dalle norme in parola, costituendo un momento ineliminabile dello speciale procedimento previsto per i sinistri marittimi, assorbe ed elimina l'accertamento tecnico preventivo di diritto processuale comune, il quale non può pertanto venir disposto.

Tale conclusione non appare esatta.

Va, anzitutto, rilevato che, nel contrasto esistente in dottrina circa il carattere giurisdizionale o amministrativo dell'inchiesta di cui all'art. 579 cod. nav., la seconda opinione sembra preferibile. Tale inchiesta, infatti, è disposta da organi dell'Amministrazione, che sicuramente non possono esser qualificati come organi giurisdizionali; essa, dovendo essere iniziata e proseguita d'ufficio, non è necessariamente preordinata ad un futuro procedimento giurisdizionale, che rispetto ad essa rappresenta una mera eventualità; non comporta contraddittorio, ma solo la facoltà per gli interessati di assistervi e di farvisi rappresentare; e soprattutto, tende a finalità essenzialmente amministrative, riguardanti la tutela della sicurezza della navigazione, giacchè i dati relativi al sinistro e alle sue cause vengono raccolti affinché l'Amministrazione possa adottare i provvedimenti di sua competenza, intesi a rimuovere e a prevenire inconvenienti che potrebbero causare altri sinistri. Nè la speciale efficacia probatoria attribuita dall'art. 582 cod. nav. alle risultanze di fatto dell'inchiesta stessa giustifica la conclusione (pur se vi pervengono la relazione al cod. nav., al par. 379, e parte della dottrina) che l'inchiesta stessa abbia la specifica funzione di assicurare le prove nelle cause per i sinistri marittimi che ne sono l'oggetto; tale funzione, invero, rispetto a quella primaria e immediata (e cioè alla funzione amministrativa sovraccennata) è un effetto mediato e consequenziale: si è voluto che quegli accertamenti, già compiuti per finalità non giurisdizionali, ma tuttavia particolarmente attendibili data la qualità degli organi inquirenti, venissero utilizzati anche in sede giurisdizionale (art. 601 cod. nav.), e si è perciò stabilita (art. 582 stesso codice) una presunzione *juris tantum* di certezza dei fatti posti alla base della relazione d'inchiesta formale.

Dovendosi, quindi, escludere che l'Amministrazione marittima, quando svolge l'attività di istruzione preventiva prevista dagli articoli 578 e segg. cod. nav., espliciti una funzione giurisdizionale, non si può ritenere che in tale attività amministrativa rimanga assorbita quella prevista dagli artt. 692 c.p.c., avente, invece, carattere giurisdizionale. Proprio perchè, come esattamente osserva l'Amministrazione ricorrente, quest'ultima attività è mossa esclusivamente sul piano dell'interesse privato, mentre quella disciplinata dal codice di navigazione si svolge d'ufficio « essendo in gioco il rilevante interesse pubblico connesso col fatto della navigazione nonchè in vista e in ragione d'involgere quasi sempre il sinistro la violazione di norme penali e

disciplinari », si deve riconoscere che fra le due attività di istruzione preventiva, contemplate rispettivamente dal codice della navigazione e da quello di procedura civile, sussistono tali differenze che se la prima escludesse la seconda le finalità proprie di quest'ultima potrebbero risultare irraggiungibili, e verrebbe senza ragione soppresso un istituto processuale che, non coincidendo con quello di cui agli articoli 578 e segg. cod. nav. e non rientrando quindi nella materia ivi trattata, è tra quelli ai quali, a norma dell'art. 588 del detto codice, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

D'altra parte, un argomento decisivo al fine di escludere non soltanto un conflitto di giurisdizione ma anche un difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi del primo comma dell'art. 37 c.p.c., si ricava dalla norma dell'art. 582 cod. nav., che consente alla parte interessata l'esperimento — nelle cause per sinistri marittimi — della prova contraria al fine di vincere la presunzione di verità che assiste i fatti accertati nell'inchiesta formale svolta dalla commissione inquirente. Invero, con tale disposizione viene implicitamente ma inequivocabilmente riconosciuto il potere del giudice di ammettere quei mezzi di prova (ivi compresa la consulenza tecnica) mediante i quali la parte offre l'anzidetta prova contraria; ma poichè con i provvedimenti di cui agli artt. 692 e segg. c.p.c. il giudice non fa altro che anticipare, ad istanza di chi vi ha urgente interesse, quell'attività che rientrerebbe nei suoi poteri giurisdizionali una volta instaurato il processo, ne consegue che se, per la citata norma dell'art. 582 cod. nav., egli ha il potere di disporre accertamenti tecnici nella causa per sinistri marittimi di sua competenza, ha necessariamente il potere di disporli, in vista e ai fini della causa stessa anche prima dell'instaurazione di questa; ai sensi dell'art. 696 c.p.c. E devesi pur soggiungere che se così non fosse il diritto riconosciuto alla parte interessata dall'art. 582 cod. nav. rimarrebbe frustrato nella maggior parte dei casi, giacchè di solito il mezzo idoneo per procurarsi la prova che la detta parte avrà interesse a fornire per contrastare o rettificare le risultanze dell'inchiesta è proprio l'accertamento tecnico preventivo, cosicchè se alla parte stessa non fosse consentito di avvalersi di quel mezzo (e al giudice, conseguentemente, di disporlo) la facoltà di prova contraria accordata alla parte risulterebbe illusoria, e la presunzione *juris tantum* stabilita dall'art. 582 cod. nav. si trasformerebbe in una presunzione, in pratica, assoluta.

Si deve, perciò, concludere che le norme del codice della navigazione in tema di istruzione preventiva sui sinistri marittimi non escludono un intervento del giudice ordinario al fine di disporre, ad istanza della parte interessata, un accertamento tecnico preventivo o un'ispezione giudiziale ai sensi dell'art. 696 c.p.c.; con la conseguenza che

nella fattispecie sussisteva la giurisdizione del Pretore di Augusta in ordine al provvedimento da lui come sopra emanato: giurisdizione che va pertanto dichiarata, respingendo il ricorso dell'Amministrazione della Difesa.

Quanto alle spese della presente fase, sussistono giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 luglio 1972, n. 2350 - Pres. Pece - Rel. Tamburrino - P. M. Secco (diff.) - Troina Calogero Silvestri ed altri (avv. ti Mete, Pallottino, Scarrocchio e Vetrano) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Freni).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Controversia di contenuto patrimoniale - Estensione - Limiti - Necessità di un atto amministrativo - Insussistenza.

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29 e 30).

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di rapporto di pubblico impiego si estende anche alle controversie di contenuto patrimoniale, quando la domanda abbia il suo titolo necessario nel rapporto medesimo, come accade in materia di stipendi, di indennità ed altri assegni dovuti in dipendenza diretta ed immediata del rapporto anzidetto: in questo caso, a differenza che nelle ipotesi di giurisdizione di legittimità, non è necessaria la impugnazione di un atto amministrativo ad hoc, ma è sufficiente la sussistenza di una pretesa di carattere patrimoniale che si affermi come contestata o lesa, sempre che quella pretesa abbia il suo titolo diretto nel rapporto di pubblico impiego (1).

(1) Sulla prima parte della massima la giurisprudenza è ormai consolidata: v. per tutte Cass., Sez. Un., 30 settembre 1968 n. 3022 in questa *Rassegna* 1968, I, 721, ed *ivi* nota 1; sulla seconda parte della massima cfr. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1951 n. 2729 in *Foro it.* 1952, I, 9.

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 giugno 1972, n. 1839 - Pres. Pece - Est. Miani - P. M. Di Majo (diff.) - Di Canossa (avv. Faraone e Tramontini) c. Ministero Difesa-Esercito (avv. Stato Tracanna).

Espropriazione per p. u. - Decreto di esproprio - Illegittimità - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Condizioni.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, art. 5; l. 25 giugno 1865, n. 2359).

Espropriazione per p. u. - Trasferimento del bene espropriato - Decreto di esproprio - Mancata notifica al proprietario - Effetti.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 48, 51).

Espropriazione per p. u. - Occupazione ultrabiennale - Successiva espropriazione - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 48, 73; c. civ., art. 2935).

Nelle controversie tra privati e pubblica amministrazione, è dato al giudice ordinario, a norma dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, di disapplicare l'atto amministrativo di esproprio illegittimo, solo nel caso in cui non abbia avuto alcun effetto sulla situazione di diritto soggettivo del privato, o per la inesistenza del potere della P. A.; o per l'inesistenza del provvedimento per difetto di validità formale, o per la mancanza nei presupposti richiesti dalla norma e da questa obiettivamente identificati (1).

Il decreto di espropriazione, quale atto non ricettizio, non richiede per l'esistenza, validità ed efficacia del provvedimento ablativo, la notificazione all'effettivo proprietario del bene espropriato, la quale non ha altro effetto che di non far decorrere nei suoi confronti il termine per proporre opposizione giudiziale alla stima dell'indennità (2).

(1) La sentenza 6 aprile 1970, n. 924 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, richiamata in motivazione, si legge in *Foro It.*, 1970, I, 1360. Cfr. altresì Cass. 17 maggio 1968, n. 1544 id., 1968, I, 2443.

(2) Giurisprudenza pacifica, Cass., 6 marzo 1969, n. 706, in *Foro It.*, 1969, I, 1828; 7 maggio 1965, n. 836; 8 febbraio 1965, n. 192; cfr. altresì *Cons. Stato*, IV, 27 luglio 1967, n. 378, secondo cui la mancata notifica del decreto di esproprio ai proprietari non è causa di invalidità del decreto stesso.

La illegittimità dell'occupazione di urgenza protrattasi oltre il biennio consentito, ha termine con l'intervento del decreto di espropriazione che attua il trasferimento del bene all'espropriante, e pertanto da tale data, che segna il momento ultimo in cui era sorto il diritto al risarcimento del danno, comincia a decorrere la relativa prescrizione, senza che abbia rilevanza alcuna la mancata conoscenza dell'intervenuto decreto di esproprio, che costituisce soltanto un impedimento di mero fatto e non giuridico per l'esercizio del diritto (3).

(Omissis). — Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 in relazione agli artt. 11, 16, 28, 73 e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto che la procedura di espropriazione dei terreni occupati nel 1950 si fosse regolarmente conclusa col decreto prefettizio dall'11 luglio 1954, mentre non avrebbe dovuto applicare tale decreto essendo esso illegittimo sia perchè in esso il soggetto e l'oggetto dell'espropriazione erano indicati inesattamente, sia perchè non vi erano menzionati il provvedimento di occupazione d'urgenza e l'avvenuta approvazione del piano particolareggiato dell'opera, sia perchè il decreto stesso era stato emanato, con eccesso di potere, al fine di coprire una situazione di fatto illegittima, sia infine perchè esso non era stato notificato agli interessati.

Il motivo non è fondato.

Nelle controversie tra privati e pubblica amministrazione le quali, come nella fattispecie, investano direttamente e specificamente un atto amministrativo che si assume illegittimo, l'atto stesso va disapplicato dal giudice ordinario, a norma dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, nel caso in cui esso non ha avuto alcun effetto sulla situazione di diritto soggettivo del privato o per l'inesistenza del potere della Pubblica Amministrazione, o per l'inesistenza del provvedimento per difetto di validità formale o per la mancanza dei presupposti richiesti dalla norma e da questa obiettivamente identificati (Cass. 6 aprile 1970, n. 924).

Nel caso concreto invece non si faceva questione di inesistenza del decreto prefettizio di esproprio dei terreni già della De Reali e poi dei

(3) La sentenza è conforme ai principi in materia, cfr. Cass., 17 dicembre 1969, n. 3998 per la quale, nell'ipotesi di fatto illecito di carattere permanente, il diritto al risarcimento del danno e, correlativamente, la decorrenza del termine di prescrizione, si rinnova di momento in momento.

In ordine alle cause impeditive dell'esercizio del diritto, rilevanti agli effetti della prescrizione, cfr. Cass. 18 gennaio 1968, n. 91 in questa *Rassegna*, 1968, I, 45 con note di richiami.

suoi eredi: la mancata indicazione, nel decreto stesso, dei nomi di questi ultimi, e il mancato aggiornamento dei dati catastali dei terreni espropriati, riguardavano bensì vizi formali dell'atto, ma non tali da renderlo inesistente. Nè, poi, si contestava in radice il potere della Pubblica Amministrazione di espropriare i terreni in questione (che, come è pacifico, sono quelli stessi per i quali la De Reali aveva accettato l'indennità offertale) ma si denunziano vizi di esercizio del potere stesso, riguardo ai quali non può effettuarsi il sindacato del giudice ordinario, perchè ciò comporterebbe apprezzamenti di merito circa l'uso da parte della Pubblica Amministrazione, del suo potere discrezionale. Quanto, infine, alla mancata notificazione del decreto prefettizio agli eredi della De Reali, attuali proprietari dei terreni espropriati, non v'è ragione di discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 7 maggio 1965, n. 836, 6 marzo 1969, n. 706), circa il carattere non ricettizio del decreto di esproprio, con la conseguenza che per la sua giuridica esistenza è validità ed efficacia non è necessaria la sua notificazione all'effettivo proprietario del bene espropriato: cosicchè la mancata notifica non incide sull'esistenza del potere ablatorio ormai esercitato dalla Pubblica Amministrazione, e non ha altro effetto fuorchè quello di non far decorrere nei confronti di costui il termine per proporre opposizione giudiziale alla stima dell'indennità; effetto che, peraltro, neppure può prodursi quando, come nel caso concreto, essendo stata l'indennità previamente accettata, non può aversi opposizione circa la misura di essa, ma si fa luogo al suo deposito a norma dell'art. 30 della legge n. 2359 del 1865, e viene autorizzata dal Prefetto l'occupazione immediata dei fondi per i quali l'indennità è stata accettata.

Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunziando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2947 c.c. nonchè degli artt. 51 e 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenuto prescritto il loro diritto al risarcimento per il comportamento colposo dell'Amministrazione espropriante facendo decorrere il termine di prescrizione dalla data del decreto di espropriazione, mentre il fatto illecito dell'Amministrazione era la mancata notifica del decreto stesso, perdurata fino a che, nel corso del giudizio, non lo aveva esibito.

Neppure questo motivo è fondato.

I ricorrenti distinguono le conseguenze dannose da loro sopportate per il periodo dal 1940 al 1954 a causa dell'inerzia dell'Amministrazione nel promuovere l'emanazione del decreto di esproprio, dalle conseguenze dannose verificatesi nel periodo successivo, causate dall'accultamento, da parte dell'Amministrazione, del decreto stesso, la cui man-

cata notifica aveva reso impossibile la riscossione dell'indennità depositata, non avendo gli espropriati avuto conoscenza del decreto che costituiva il presupposto dello svincolo dell'indennità stessa. Censurano, quindi, la sentenza impugnata per aver assunto come *dies a quo* la data del decreto di esproprio come se il fatto illecito e dannoso fosse stata l'emanazione del decreto, e non la sua mancata notificazione, o occultamento, alla parte interessata: occultamento che ancora perdurava quando era stata promossa l'azione di risarcimento, sicchè la prescrizione dell'azione stessa non poteva neppure aver incominciato a decorrere.

Ma per quanto riguarda il risarcimento del danno causato dal colposo ritardo nel promuovere la procedura di espropriazione, la censura non coglie nel segno, perchè la sentenza impugnata non ha affatto considerato come fatto illecito e dannoso la emanazione del decreto prefettizio 11 luglio 1954, bensì ha considerato tale data come quella in cui era cessato il detto ritardo, e oltre la quale non si era quindi protratta l'illegittima occupazione dei beni: con la conseguenza che, non essendo perdurata ulteriormente la condotta omissiva dell'Amministrazione nè l'illegittima occupazione, quella data segnava il momento ultimo in cui era sorto il diritto al risarcimento: nè a far valere tale diritto ostava la mancata conoscenza della cessazione della situazione illegittima: tale mancata conoscenza poteva infatti costituire soltanto un impedimento di mero fatto, e non un impedimento giuridico. Il momento in cui il diritto al risarcimento era, come sopra, sorto, coincideva quindi col momento in cui esso poteva esser fatto valere, e dal quale, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione incominciava a decorrere.

Quanto poi al danno causato, secondo i ricorrenti, dal fatto che l'Amministrazione aveva loro celato l'avvenuta emissione del decreto di esproprio, sì che non avevano avuto modo di riscuotere la relativa indennità, la sentenza impugnata ha posto in evidenza come, attraverso la pubblicazione del suddetto decreto nel foglio annunci legali della provincia gli espropriati fossero stati posti in grado di conoscerne l'esistenza, come lo avessero in effetti conosciuto (tanto che nel 1955 un loro procuratore aveva inoltrato, per ottenere lo svincolo dell'indennità, un'istanza non accolta per incompletezza di documentazione e come, quindi, i ricorrenti stessi fossero stati fin da allora in condizione di poter far valere ogni loro pretesa di danni per ritardata riscossione dell'indennità: dal quale accertamento di fatto (insindacabile in questa sede perchè adeguatamente e correttamente motivato) discende che anche per questa voce di danno la Corte di merito ha esattamente ritenuto che la prescrizione aveva incominciato a decorrere dal 1955, ed era pertanto già da molto tempo compiuta allorchè era stato iniziato il giudizio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1856 - Pres. Icardi - Est. Falcone - P. M. Pandolfelli (conf.) - Simonucci c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Ferri).

Procedimento civile - Ricorso per Cassazione - Impugnazione principale improcedibile - Impugnazione incidentale - Efficacia - Limiti.

(c.p.c., artt. 100, 323, 334, 360).

Seppure la impugnazione incidentale tardiva, prevista dal 1° comma dell'art. 334 c.p.c., conserva efficacia ove la impugnazione principale sia stata dichiarata improcedibile, tuttavia, qualora per la dichiarata improcedibilità venga meno l'interesse al ricorso incidentale, per essere risultata la parte pienamente vittoriosa nel merito della causa, la impugnazione incidentale deve dichiararsi inammissibile (1).

(Omissis). — Il ricorso principale deve essere dichiarato, di ufficio, improcedibile perchè — come risulta dall'apposita certificazione della Cancelleria di questa Corte — non è stato depositato nell'ufficio di Cancelleria (art. 369 c.p.c.).

È appena il caso di rilevare in proposito che, sebbene nel testo dell'art. 369 c.p.c. l'improcedibilità risulti comminata espressamente soltanto per l'ipotesi in cui il ricorso non venga depositato nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, tale sanzione deve essere applicata, a più forte ragione, quando, come nel caso in esame, il ricorso, stesso dopo essere stato notificato alla controparte, non sia stato affatto depositato.

Dichiarata l'improcedibilità del ricorso principale si pone il problema dell'ammissibilità del ricorso incidentale proposto dall'Amministrazione delle Finanze.

(1) Non constano precedenti in termini. Che la improcedibilità della impugnazione principale non determini, almeno in via di principio, il caducare dell'impugnazione incidentale, è principio acquisito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 10 giugno 1960, n. 1541; 18 giugno 1958, n. 2088; 26 luglio 1956, n. 2870; 15 dicembre 1954, n. 4480; 15 gennaio 1952, n. 85).

Cfr. altresì Cass., 31 ottobre 1958, n. 3587, per la quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia, a norma dell'art. 334, comma secondo c.p.c., soltanto in caso di rituale dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale sicchè, ove questa sia stata dichiarata inammissibile anzicchè rigettata nel merito per mancanza di interesse ad impugnare, non può ritenersi inefficace impugnazione incidentale tardiva.

È giurisprudenza ormai costante di questa Corte che la pronuncia di improcedibilità del ricorso principale non toglie efficacia al ricorso incidentale e non ne impedisce, quindi, l'esame, perchè la norma dell'art. 334 2° comma, c.p.c., va applicata soltanto ai casi in cui l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e non anche quando, come nel caso, sia dichiarata improcedibile. Cass. 27 aprile 1968, n. 1300).

Nella specie, peraltro, il ricorso incidentale, in quanto prospetta una sola censura attinente alla competenza del giudice di primo grado, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

L'Amministrazione delle Finanze, che era rimasta soccombente in appello sulla questione dell'asserita incompetenza del Pretore, dedotta sotto il profilo che trattavasi di causa in materia di imposte (art. 9, 2° comma, c.p.c.), era risultata pienamente vittoriosa nel merito della causa.

In questa situazione l'Amministrazione Finanziaria, che difettava di interesse giuridico a ricorrere avverso la sentenza del Tribunale in via principale, ha visto nascere l'interesse all'impugnazione incidentale in conseguenza del ricorso principale proposto per il merito dalla Simonucci, e ritualmente ha proposto ricorso incidentale tardivo sulla questione della competenza, posto che tale questione era connessa, perchè pregiudiziale, con quella di merito sollevata dalla Simonucci, ed acquistava, perciò, rilevanza, ai fini dell'impugnativa della sentenza di appello, proprio e solamente in conseguenza del ricorso principale.

Pertanto, venuta meno, per la dichiarata improcedibilità, la possibilità di esaminare l'impugnazione principale, è venuta correlativamente meno anche l'interesse dell'amministrazione finanziaria al ricorso incidentale.

L'Amministrazione infatti, avendo sentito respingere la domanda contro di essa fatta valere, è rimasta vincitrice (pratica) nel merito, anche se alla decisione finale a suo favore il giudice di appello è pervenuto dopo avere disatteso l'eccezione pregiudiziale di incompetenza; ma, la decisione di una questione pregiudiziale in senso sfavorevole a chi sia rimasto vittorioso nel merito dà luogo ad una soccombenza meramente teorica che, non determinando alcun pregiudizio, non fa nascere alcun interesse all'impugnazione, quando non sia stata proposta l'impugnazione da parte del soccombente o quando tale impugnazione, se proposta, non possa essere esaminata nel merito. — (*Omissis*).

Sull'interesse al ricorso cfr. Cass. 28 dicembre 1967, n. 3016 in *Foro It.*, 1968, I, 636, con nota di riferimento, in cui si puntualizza come il diritto alla impugnazione, e quindi anche il diritto a proporre ricorso per Cassazione, è condizionato alla esistenza di un concreto pregiudizio che da una determinata statuizione possa derivare alla parte che propone l'impugnativa.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 giugno 1972, n. 2088 - Pres. Favara - Rel. Lipari - Gallo (avv. Messina) c. Prefetto di Milano (avv. Stato Gargiulo).

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Natura - Incidenza su situazioni di diritto soggettivo e non di interessi legittimi.

Circolazione stradale - Ordinanze - Ingiunzioni prefettizie - Opposizione - Sindacato dell'a.g.o. - Limiti.

Circolazione stradale - Circolazione dei veicoli su area stradale di proprietà della p. a. sita nel centro urbano - Disciplina - Autorità competente - È il sindaco.

La sanzione irrogata dall'autorità prefettizia in base ad una valutazione dell'accertata gravità della infrazione fra un minimo ed un massimo stabiliti per ogni ipotesi di astratta violazione, non è un atto discrezionale ed incide, pertanto, su situazioni soggettive di diritto alla integrità del patrimonio del singolo cui una prestazione patrimoniale può essere imposta solo in base alla legge e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge medesima (1).

I poteri del Pretore, adito in seguito ad opposizione giudiziaria alle ordinanze prefettizie emesse per violazioni al codice della strada, restano circoscritti nei limiti tradizionali della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, di cui agli artt. 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2284 all. E, sicchè quel giudice non può modificare, revocare, annullare l'atto amministrativo prefettizio, ma dovrà accertarne la legittimità, per disapplicarlo ove tale legittimità non sussista (2).

La disciplina, con ordinanza, della sosta dei veicoli su un'area stradale di proprietà della P. A., sita nell'interno di un centro abitato e adibita ad uso pubblico della circolazione (nella specie per agevolare l'accesso ad una stazione ferroviaria) rientra nella competenza non del Capo Compartimento delle FF.SS., bensì del Sindaco ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (3).

(Omissis.) — L'avv. Gallo, nell'opporsi davanti al Pretore di Milano, ai sensi dell'art. 9 della l. 3 maggio 1967, n. 317, all'ordinanza del Prefetto con la quale gli si ingiungeva il pagamento di una sanzione pecuniaria, per avere fatto sostare la propria autovettura nella « galleria

(1-3) Sulle prime due massime, che fanno applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, v. le osservazioni riportate in questa *Rassegna*, 1970, I, 189.

La terza massima appare esatta.

delle carrozze » della Stazione Centrale di Milano, in zona in cui, giusta la segnaletica mediante cartelli, la sosta era riservata alle autorità aveva sostenuto — fra l'altro — l'incompetenza del Sindaco a regolamentare la sosta e quando l'Avvocatura aveva contrabbattuto che tale regolamentazione non era stata disposta dal Sindaco, ma dal rappresentante dell'amministrazione ferroviaria, quale ente proprietario dell'area, aveva contestato anche la competenza di tale amministrazione ribadendo, nel merito, che il provvedimento era in ogni caso illegittimo perchè in contrasto, nel prevedere una « atipica » riserva per le autorità, con l'art. 59 del regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420).

Il Pretore, nella sentenza ora impugnata per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ha preso in esame la tesi della competenza del Direttore compartimentale e dell'ammissibilità della riserva della sosta ai veicoli delle autorità, senza occuparsi delle questioni processuali riconnesse alla tempestività, o meno, del deposito dei documenti ed alla correlativa modifica del profilo di incompetenza da parte del ricorrente, ed ha ritenuto che la riserva della sosta fosse stata ritualmente disposta dall'amministrazione ferroviaria.

Tale sentenza viene ora censurata dal Gallo con due motivi, denunciando: la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dell'art. 3 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perchè, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, il Direttore Compartimentale delle ferrovie dello Stato di Milano non era competente a regolamentare la sosta nella zona antistante all'ingresso principale della Stazione Centrale di Milano, non potendogli essere riconosciuta la relativa competenza, nè in base all'art. 3 del codice della strada, concernente la disciplina della circolazione fuori dei centri abitati, nè in base al successivo art. 4 (1° mezzo); e l'ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e dell'art. 59 del d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, nonchè l'omessa motivazione, perchè nella specie, a prescindere dal potere dell'autorità amministrativa di riservare appositi spazi per la sosta di determinate categorie di veicoli, veniva anche in considerazione l'uso illegittimo del segnale di sosta vietata e del relativo pannello aggiuntivo, in violazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 420 del 1959 (II mezzo).

Il ricorso, ammissibile in rito, è fondato nel suo primo motivo, che deve essere accolto, con il conseguente assorbimento del secondo.

Giova innanzitutto al riguardo premettere, sia pure per brevi cenni, che la legge 3 maggio 1967, n. 317, recante modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali, nello statuire la sostituzione della sanzione

amministrativa all'ammenda (rubrica dell'art. 1) predispose un procedimento che, nella fase dell'accertamento, si conclude con una ordinanza motivata e nella correlativa ingiunzione di pagamento avverso la quale è prevista « azione » (opposizione), entro il termine prefissato per il pagamento, davanti al Pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione (art. 9 commi 4 e 7), la cui decisione è inappellabile (articolo 9 comma 8).

Tale legge ha, come è noto, trasformato in semplici illeciti amministrativi taluni reati (c.d. depenalizzazione), tenendo distinte una fase tipicamente amministrativa ed una fase giurisdizionale, disciplinata in modo da assicurare un processo dallo svolgimento celere ed economico (breve termine per l'udienza di comparizione, notificazione a cura della cancelleria, esenzione da imposta di bollo e di registro della sentenza, possibilità di stare in giudizio senza ministero di difensori), regolato, ove non sia altrimenti disposto dalla legge medesima, dalle norme dettate dal codice di rito, al capo 1 del titolo II del libro II (artt. da 311 a 317) per i procedimenti davanti al Pretore.

Non è dubbio perciò che la situazione soggettiva lesa dalla irrogazione della sanzione amministrativa si riferisce ad un diritto soggettivo. Tale sanzione, invero, anche se applicata dall'autorità competente, in base alla valutazione dell'accertata gravità dell'infrazione, fra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge per ogni ipotesi di astratta violazione, non ha natura di atto discrezionale, ed incide su una situazione soggettiva di diritto all'integrità del patrimonio del singolo sottoposto, cui una prestazione patrimoniale, può essere imposta solo in base alla legge e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge medesima.

Lo ha, del resto, confermato la Corte costituzionale, decidendo, con la sentenza n. 32 del 1970, alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto alla citata l. 3 maggio 1967, n. 317, che se nel loro nucleo principale riguardavano il tema dei rapporti fra attività amministrativa e giurisdizionale, con particolare riferimento al sistema costituzionale di giustizia amministrativa, toccavano anche puntualmente il tema della qualificazione come interesse legittimo, ovvero come diritto della situazione soggettiva del sottoposto colpito dall'ordinanza ex art. 9 della legge citata.

Ha osservato la detta Corte che era inesatto ritenere che tale ordinanza incidesse su semplici interessi legittimi e non su diritti soggettivi, trattandosi di atto dovuto e non discrezionale, importante, nella valutazione dell'entità della sanzione d'applicare in concreto, un apprezzamento di merito che non determina alcun affievolimento del diritto soggettivo patrimoniale del destinatario, colpito dalla sanzione pecuniaria, ma può violare detto diritto. In proposito la Corte si è richiamata all'analoga configurazione delle sanzioni amministrative in ma-

teria fiscale (la stessa legge n. 317, del resto, si ispira esplicitamente al sistema delle sanzioni amministrative di cui alla precedente legge n. 4 del 1929). E questa Suprema Corte, con riguardo alle ordinanze che impongono sanzioni per le trasgressioni valutarie, ha avuto modo di riconoscere che il ricorso giurisdizionale contro il provvedimento del Ministro importa la denuncia della violazione di un diritto soggettivo perfetto, di cui l'autorità giudiziaria ordinaria può essere chiamata a conoscere nei limiti del sindacato spettantele rispetto ad atti amministrativi illegittimi (S.U. 30 luglio 1953, n. 2594). Rilievo questo che introduce il profilo dei limiti dell'esame che il giudice ordinario può compiere del provvedimento sanzionatorio dell'amministrazione, sul quale la richiamata sentenza della Corte costituzionale ha avuto modo di osservare: che, di regola, e salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, i poteri della stessa giurisdizione amministrativa sono circoscritti al controllo di legittimità; che quando un atto amministrativo lede un diritto soggettivo perfetto (salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che nella specie non ricorre) competente a conoscere della relativa impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria; che il sindacato dell'autorità giudiziaria sull'atto amministrativo è sempre limitato alla sola legittimità, la quale, peraltro, comprende l'esistenza dei presupposti di fatto, oltre che il diritto, necessari per l'emanazione dell'atto stesso.

Ha soggiunto la Corte costituzionale, a proposito della riconosciuta legittimità del potere del Pretore di sospendere il provvedimento impugnato, che la legge potrebbe attribuire al giudice ordinario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 Cost., addirittura il potere di annullamento degli atti amministrativi, incidenti su un diritto soggettivo, sicchè a maggior ragione deve escludersi l'illegittimità costituzionale della norma che riconosce al Pretore la potestà di sospensione della esecutività di un atto del genere. I poteri del Pretore restano perciò circoscritti nei limiti tradizionali della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, di cui agli artt. 4 e 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sicchè quel giudice non può modificare, revocare, annullare l'atto amministrativo prefettizio, ma dovrà accertarne la legittimità, per disapplicarlo ove tale legittimità non sussista. Ciò premesso, deve osservarsi che, nell'economia della presente decisione è sufficiente tuttavia il rilievo che in tema di disapplicazione degli atti amministrativi, mentre ampi sono i margini di problematicità che investono l'individuazione dei limiti del sindacato giurisdizionale per quanto riguarda l'eccesso di potere, è del tutto pacifico che il sindacato stesso possa investire i vizi inquadrabili nelle categorie dell'incompetenza e della violazione di legge.

La inappellabilità della sentenza stabilita dall'ultimo comma dell'art. 9 della l. n. 317 va apprezzata come deroga al principio che garan-

tisce il doppio grado di giurisdizione, pienamente consentita, non risultando tale principio costituzionalizzato (cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 1968; vedi anche le decisioni n. 87 del 1968, 41 del 1965 e 110 del 1963) e che viene di solito, introdotta dal legislatore per le controversie ritenute di minore importanza (cfr. ad esempio artt. 339 e 618 c.p.c.). Tale inappellabilità comporta, per altro, ai sensi dell'art. 111 Cost., la ricorribilità in Cassazione, sempre ammessa, per violazione di legge contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali.

Ed è appena il caso di precisare che la dizione « violazione di legge » contenuta nell'art. 111 Cost. abbraccia ogni possibile ipotesi di contrasto con disposizioni di diritto sostanziale e processuale.

La riconosciuta ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emanata dal Pretore ai sensi dell'art. 9 della l. n. 317 del 1967, e la sommaria delineazione dei tratti fondamentali della c.d. depenalizzazione che vengono in considerazione ai fini della decisione, consentono di passare all'esame dei motivi.

Con riguardo al primo di essi, peraltro, l'Avvocatura dello Stato oppone che si tratterebbe di una questione nuova: il Gallo, cioè, dopo avere sostenuto davanti al Pretore l'incompetenza del Sindaco di Milano a disciplinare il traffico, e quindi ad imporre divieti di sosta nella « galleria delle carrozze » della Stazione ferroviaria di Milano, su una area di proprietà dell'amministrazione dello Stato, proporrebbe, nel ricorso, una diversa questione, eccependo, per la prima volta l'incompetenza del Direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato — riconosciuto autore dell'ordinanza violata — a disciplinare il traffico su un'area di spettanza dell'amministrazione, situata nel centro abitato di Milano (Stazione Centrale).

Ma l'assunto della difesa all'Amministrazione non può essere condiviso.

È noto che concretandosi il controllo di legittimità nella revisione della pronuncia di merito in rapporto alla regolarità formale del processo, ed alle ragioni di diritto prospettate e vagliate, resta precluso in Cassazione l'esame di questioni giuridiche nuove le quali non siano rilevabili d'ufficio e non si risolvano in censura ai principi di diritto enunciati ed applicati dal giudice nella sentenza impugnata; non possono cioè essere sollevate in sede di legittimità censure che presuppongono, e comunque richiedano, nuovi accertamenti di fatti non dedotti davanti ai giudici di merito, mentre è consentito, fermi gli elementi di fatto già dedotti, prospettare nuovi profili di diritto.

Nella specie, la sentenza impugnata davanti al S.C. è incentrata sul duplice rilievo che non veniva in esame la dedotta incompetenza

del Sindaco di regolamentare la sosta dei veicoli nella zona considerata, essendosi accertato in fatto che questi non aveva emanato alcuna ordinanza al riguardo, e che legittimamente era stata riservata la facoltà di sosta (fra l'altro) alle autovetture delle Autorità, con provvedimento dell'organo competente, e cioè del Direttore compartimentale delle Ferrovie.

Il ricorrente ritenendo, invece, che la legge non consenta a quell'organo di emettere un provvedimento siffatto, svolge per la prima volta nel ricorso le argomentazioni giuridiche a sostegno del proprio assunto (del resto già sommariamente adombrato nella comparsa di replica nel giudizio pretorile) censurando la motivazione in diritto del Pretore.

E non vi è dubbio che ciò possa fare, essendo la funzione del ricorso per cassazione proprio quella di verificare la correttezza giuridica della decisione sottoposta al vaglio di legittimità del S.C.

La questione giuridica proposta in questa sede è tutt'altro che nuova, investendo per confutarla, la *ratio decidendi* della sentenza impugnata: nuove sono se mai soltanto le argomentazioni giuridiche prospettate dal ricorrente nel rispetto dei limiti del giudizio di legittimità, e che colgono nel segno, mettendo in luce l'errore di lettura delle norme del codice della strada in cui è nella specie incorso il Pretore.

Quel giudice, chiamato a decidere, se l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato fosse competente a disciplinare, la sosta dei veicoli in un'area di sua proprietà all'ingresso della stazione centrale di Milano, aperta alla pubblica circolazione, ha ritenuto infatti che la competenza sussistesse, applicando la norma di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del codice della strada (trascrivendo addirittura in sentenza il contenuto), ma dimenticando di prendere in considerazione la rubrica del suddetto articolo « obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati ».

Nè potrebbe ipotizzarsi che il Pretore abbia implicitamente ritenuto che la stazione centrale di Milano si trovi fuori del centro abitato della città, sicchè la disciplina del traffico relativo rientrerebbe nella previsione normativa del richiamato art. 3 del codice stradale. Un travisamento di fatto così diverso dalla realtà non viene, del resto, nemmeno adombrato dalla difesa dello Stato e trova, comunque, puntuale smentita nella piana interpretazione della sentenza impugnata.

Deve quindi tenersi per fermo che l'art. 3 del codice stradale (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) riguarda solo la circolazione extraurbana e che le ordinanze che l'Ente proprietario della strada è competente ad emanare, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, riguardano esclusivamente le strade extraurbane. Per quelle urbane, che si snodano entro

i centri abitati, la competenza alla emanazione delle ordinanze disciplinatrici del traffico è normalmente attribuita al Sindaco, ed all'ente proprietario spetta solo la potestà di disporre la sospensione temporanea della circolazione per la tutela del patrimonio stradale, o per esigenze di carattere tecnico.

Questa evidente soluzione si ricava dal raffronto dell'art. 3 con il successivo articolo 4 che sotto la rubrica « obblighi divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati », al comma 3 stabilisce — fra l'altro — che per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati solo i provvedimenti indicati nell'art. 3 comma 3 lett. d) sono di competenza dell'ente proprietario della strada.

Ne consegue che dei provvedimenti di cui all'art. 3 comma 3 riservati per la circolazione extraurbane alla competenza dell'ente proprietario ed affidati al Sindaco nella circolazione urbana, gli enti proprietari (diversi dal Comune), possono adottare per i tratti di strada che attraversano centri abitati solo quelli ora specificati, ed indicati nella lett. d) del comma 3 dell'art. 3. E non è necessario approfondire l'esegesi della disposizione per concludere che la disciplina della sosta dei veicoli non può farsi rientrare nella sospensione temporanea della circolazione per i fini indicati. E, del resto, nell'art. 4 citato la disciplina dei divieti di sosta trova ampio spazio ed è attribuita espressamente alla competenza del Sindaco (cfr. comma 1 lett. b del citato art. 3).

Le precedenti considerazioni permettono di affermare con sicurezza che la disciplina della sosta dei veicoli entro un'area stradale aperta alla pubblica circolazione sita nel perimetro della stazione di Milano, non poteva essere effettuata con ordinanza dell'amministrazione ferroviaria, nè ai sensi dell'art. 3, invocato dal Pretore, nè ai sensi dell'art. 4 che circoscrive i poteri di ordinanza dell'ente proprietario nella circolazione urbana ad una sola ipotesi, cui è estranea la regolamentazione della sosta.

Il Pretore ha dunque errato nell'affermare la competenza del direttore compartimentale delle Ferrovie al riguardo, conseguentemente negando la disapplicazione di quella ordinanza. Il provvedimento, invece, essendo illegittimo, perchè viziato da incompetenza, avrebbe dovuto essere disapplicato.

Non vi è dubbio, infatti, che la ravvisata illegittimità si risolva in un vizio di incompetenza rendendo superfluo ogni approfondimento sulla problematica della disapplicazione (postulato all'opposto da una qualificazione come eccesso di potere).

Non è necessario al riguardo enucleare la tipologia della incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, essendo sufficiente fissare i connotati del vizio di incompetenza per trarre conferma dell'esattezza della qualificazione accolta.

Tradizionalmente l'incompetenza è il vizio che riguarda la provenienza dell'atto amministrativo, e la si riscontra ogni qualvolta l'atto che si considera costituisca esercizio di attribuzioni che, per ragioni di materia, di territorio, o di grado, spettano ad un'autorità amministrativa diversa da quella che lo ha emanato. Il vizio di incompetenza, pertanto, ricorre allorchè l'autorità amministrativa abbia esorbitato dai limiti della propria competenza, invadendo la sfera di attribuzioni di un'altra autorità amministrativa.

Intesa la competenza come sfera di attribuzioni di un soggetto, l'esame del contenuto degli artt. 3 e 4 del codice stradale rende evidente che negli stessi, in relazione alla riconosciuta necessità di integrare la disciplina della circolazione, sono dettate disposizioni che stabiliscono, distinguendo la circolazione urbana da quella extraurbana, chi possa emettere le ordinanze disciplinatrici e quale ne possa essere il contenuto. Si ha quindi tipica attribuzione di sfere di competenza, esorbitando dalle quali i singoli soggetti incorrono perciò nel vizio di incompetenza.

Indubbiamente, in senso lato, l'organo che compie un atto non rientrante nella sfera delle sue attribuzioni esercita un potere che non gli spetta, e quindi eccede dai suoi poteri.

Ma nell'accezione di cui all'art. 26 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, secondo unanime riconoscimento, l'eccesso di potere ha un significato più ristretto e viene a riguardare un'attribuzione di competenza comportante una sfera più o meno ampia di discrezionalità, e più particolarmente l'uso del potere discrezionale fatto per un fine diverso da quello in vista dei quali il potere è stato attribuito (il c.d. *détournement de pouvoir* della dottrina francese). Da questa pur sommaria puntualizzazione consegue che in principio le manifestazioni dell'eccesso di potere si hanno all'interno della sfera di attribuzioni riservata ad un certo organo e riguardano il modo di esercizio di talune delle attribuzioni conferite, e le valutazioni all'uopo compiute. È peraltro possibile che si verifichi sovrapposizione di suddetti vizi quando la valutazione discrezionale sia compiuta con divergenza dai fini rispetto ad un'attribuzione che non sia affidata dall'ordinamento all'organo che ha emesso l'atto.

Facendo applicazione di questi principi al caso di specie non è dubbio che lo stabilire se la disciplina con ordinanza della circolazione su strade di proprietà non comunale nei centri urbani spetti al Sindaco od all'ente proprietario per quanto riguarda la regolamentazione della sosta, significa verificare a quale organo viene affidata la relativa competenza. E la disapplicazione dell'atto amministrativo compiuto da organo incompetente rientra de plano nei poteri del giudice ordinario, restando assorbito nel riconoscimento della incompetenza ogni ulteriore censura

circa il contenuto di quanto disposto e quindi circa la possibile sovrapposizione di un eventuale eccesso di potere all'accertata incompetenza.

Le conclusioni cui si è giunti partono dal presupposto, insindacabilmente accertato dal Pretore e posto a fondamento della sua decisione che, l'area costituente la c.d. « Galleria delle Carrozze », sia una strada aperta all'uso pubblico e che, pertanto all'area medesima siano applicabili le norme del codice della strada, il quale riguarda appunto (art. 1) la circolazione dei pedoni, degli animali, e dei veicoli sulle strade.

La stessa Avvocatura dello Stato, del resto, ha riconosciuto sin dalla comparsa presentata del giudizio pretorile, ed anche in questa sede, che rettamente venivano in considerazione le norme del codice stradale, in quanto trattasi area che, pur essendo di pertinenza della Stazione ferroviaria, è caratterizzata dalla specifica finalità di consentire la circolazione pubblica nell'accesso della stazione, in vista della quale la sosta è stata permessa solo a determinate categorie di utenti.

La difesa dell'Amministrazione, anche davanti alla S.C., ribadisce tale specifica finalità per contrastare il buon fondamento del secondo motivo di ricorso, e giustificare l'apposizione di cartelli non rispondenti puntualmente all'elencazione di cui all'art. 59 comma 7 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Ma, a prescindere dallo scopo perseguito, tali rilievi comportano l'ammissione esplicita, che l'applicazione della disciplina della circolazione pubblica non trova ostacolo nel carattere di demanialità del bene. Il che basta a dispensare da ogni rilievo al riguardo. In base alle considerazioni che precedono il primo motivo del ricorso deve perciò essere accolto, (rimanendo assorbito il secondo motivo) e la causa va rinviata, per nuovo esame, al Pretore di Monza che si atterrà al seguente principio di diritto:

La disciplina, con ordinanza, della sosta dei veicoli su un'area stradale di proprietà della pubblica amministrazione, sita all'interno di un centro urbano, e adibita all'uso pubblico della circolazione (nella specie: per agevolare l'accesso ad una stazione ferroviaria) rientra nella competenza esclusiva del Sindaco del Comune, ai sensi dell'art. 4 del vigente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

È pertanto illegittima, per incompetenza, e va disapplicata dal Pretore investito, ai sensi dell'art. 9 della l. 3 maggio 1967, n. 317, dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento di somma a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di disposizioni in essa contenute, l'ordinanza emessa dal legale rappresentante della P. A. medesima, con la quale si pretende di regolamentare la sosta dei veicoli su quell'area, riservandola a determinate categorie di utenti. La competenza a disciplinare la sosta spetta all'ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. a) cod. stradale, esclusivamente con riguardo alla circolazione extraurbana; mentre rispetto ai tratti di strada che attraversano

centri abitati l'ente medesimo può emanare solo ordinanze di sospensione temporanee della circolazione per la tutela del patrimonio stradale, o per esigenze di carattere tecnico (art. 3, comma 3, lett. a) in relazione all'art. 4, comma 3 cod. stradale). — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 26 giugno 1972, n. 2165 - Pres. Gionfrida - Est. Parisi - P.M. Minetti - (conf.) - Malfarà (avv. Lucci) c. Ministero Interno (avv. Stato Terranova).

Responsabilità civile - Responsabilità della P. A. per danni ai propri dipendenti - Norme limitative - Incostituzionalità - Risarcimento - Prescrizione - Decorrenza.

(Cost., artt. 28, 136; r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313, art. 1 conv. in l. 28 maggio 1936, n. 1126, c.c. artt. 2935, 2947).

Le disposizioni limitative della responsabilità dello Stato per gli infortuni occorsi ai propri dipendenti per causa od in occasione di servizio (r.d. 6 febbraio 1936, n. 913, conv. in legge 28 maggio 1936, n. 1126), di poi dichiarate costituzionalmente illegittime, determinavano una mera difficoltà di fatto e non un impedimento legale all'esercizio del disconosciuto diritto al risarcimento del danno, sicchè il decorso della prescrizione iniziava dal giorno in cui tale diritto poteva farsi valere (semprecchè il fatto costitutivo della responsabilità si fosse verificato dopo l'entrata in vigore della Costituzione) e non dalla data della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma (1).

Con l'unico mezzo proposto dal Mafarà si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2947 cod. civ. dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e si deduce che, nella specie, avrebbe dovuto escludersi l'avvenuto decorso della

(1) Cfr. Cass., 23 maggio 1972, n. 1581; 18 settembre 1970, n. 1568; 4 giugno 1969, n. 1959 in questa *Rassegna*, 1969, I, 1953, con nota di COLETTA.

Sui limiti di efficacia della pronuncia della Corte Costituzionale cfr. Cass., 11 giugno 1971, n. 1767, per la quale in conformità di un principio ormai acquisito, situazioni giuridiche definitivamente esaurite e come tali insensibili rispetto agli effetti di una pronuncia della Corte Costituzionale, sono soltanto quelle ormai consolidate ed intangibili, cioè non suscettibili di rimozione o di diversa regolamentazione, sia per effetto di preclusione

prescrizione, posto che le limitazioni sancite dalla legge 28 maggio 1936, n. 1126, escludendo in maniera tassativa che i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato potessero richiedere il risarcimento dei danni sofferti a causa o in occasione del servizio da essi prestato alla Amministrazione, che non risultassero già coperti dal trattamento previsto dalle norme regolatrici del rispettivo rapporto di servizio o di quiescenza e concretavano, quindi, un impedimento di carattere assoluto a che il diritto che era stato azionato nell'attuale giudizio potesse essere esercitato dal Malfarà prima che le citate norme venissero private della loro efficacia per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 30 gennaio 1962: e ciò sia per la difficoltà di individuare, prima che fosse pronunciata tale sentenza, le ragioni della loro illegittimità costituzionale, che avrebbero dovuto essere addotte per giustificare la prospettazione della loro incostituzionalità — ragioni che sono state acclamate ed accertate con grado di certezza solo a seguito del giudizio che è stato compiuto al riguardo dalla Corte Costituzionale —; sia per i non indifferenti oneri inerenti a tale prospettazione, sia infine perchè l'accertamento dell'eventuale incostituzionalità delle disposizioni legislative è riservato alla competenza della Corte Costituzionale che può procedervi solo nel caso che la questione di incostituzionalità sia ritenuta non manifestamente infondata dall'organo giurisdizionale, non potendo la Corte Costituzionale essere adita direttamente dietro semplice istanza dell'interessato.

Il motivo è infondato.

È noto invero che per gli articoli 136 della Costituzione e 30, comma III, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata, anche di ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale, con la conseguenza che il giudice, nel pronunciare sul rapporto sottoposto al suo esame, deve, anche di ufficio, tenere conto della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità in ogni stato e grado del giudizio la dichiarazione intervenga, importando la sentenza della Corte Costituzionale, per la sua portata di ordine generale e la

nascente da giudicato, sia per effetto di atti amministrativi non più impugnabili a causa del decorso dei termini di prescrizione o decadenza oppure in dipendenza di atti negoziali od altri fatti o atti che, al riguardo, siano rilevanti sul piano sostanziale o su quello processuale.

Alla dichiarazione di incostituzionalità degli atti aventi forza di legge, si riconosce natura ontologicamente diversa così dall'abrogazione che dallo *ius superveniens*, cfr. Cass., 23 maggio 1972, n. 1581, rientrando nella categoria degli accertamenti costitutivi volti a dichiarare, con efficacia *erga omnes*, la invalidità della norma per un vizio intrinseco ed originario di contrasto con il precetto costituzionale.

particolare natura del vizio che mediante essa viene dichiarato, la definitiva e integrale eliminazione della norma incostituzionale, con efficacia *erga omnes* e con effetti che, retroagiscono sino al momento stesso in cui è venuto a determinarsi il suo contrasto con il precetto costituzionale.

È noto altresì che la retroattività non può tuttavia spiegare i suoi effetti rispetto a quei casi concreti in cui si siano determinate situazioni giuridiche consolidate ed intangibili, suscettibili come tali di essere diversamente regolate prescindendo dalla norma che è stata dichiarata incostituzionale; situazioni giuridiche, il cui accertamento positivo da parte del giudice precede in ordine logico e preclude, per la sua conseguente irrilevanza, l'esame della questione su cui incide la dichiarazione di incostituzionalità, come si verifica nel caso di rapporti già definiti, anteriormente alla pronuncia di illegittimità, costituzionale, in base a giudicato o ad atti amministrativi non più impugnabili o ad altri atti o fatti — quali la prescrizione o la decadenza — di cui siano interamente esauriti gli effetti e che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante la inefficacia della norma dichiarata incostituzionale (V. sentenza nn. 578, 582, 1959, 2275, 3779, 3877, del 1969, n. 540, 1181, 2381, 2587, del 1970; nn. 943, 1515, 1872, del 1971).

Ora è evidente che le limitazioni sancite dapprima col decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558 e poi con r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella l. 28 maggio 1936, n. 1126 — con cui fu escluso che i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, potessero richiedere all'Amministrazione dei danni sofferti a causa o in occasione del servizio da essi prestato, che fossero coperti dal trattamento previsto dalle norme regolatrici del rispettivo rapporto di servizio o di quiescenza — contrariamente a quanto assume il ricorrente, anche prima che fosse dichiarata la loro incostituzionalità, non costituivano, una volta entrata in vigore la nuova Costituzione, un impedimento di carattere assoluto a che il medesimo ricorrente potesse esercitare il diritto da lui vantato, essendo noto che al fine di escludere il decorso della prescrizione sono rilevanti soltanto quelle situazioni che rendono giuridicamente impossibile l'esercizio del diritto.

L'articolo 2935 cod. civ., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce infatti, secondo l'interpretazione costantemente seguita dalla giurisprudenza di questo Collegio, soltanto alla possibilità legale e non anche alla possibilità materiale di esercitare il diritto, con la conseguenza che agli effetti previsti da detta norma non può attribuirsi rilievo, onde escludere il decorso della prescrizione, ai semplici impedimenti di fatto, che non siano espressamente previsti dalla legge quali cause impeditive della prescrizione, tra cui non rientra la mancata conoscenza del pro-

prio diritto da parte del rispettivo titolare — sia essa colpevole o meno — che non sia imputabile al fatto doloso della controparte (v. sent. 18 maggio 1951, n. 1482; 12 settembre 1970, n. 1401; 17 luglio 1969, n. 2638; 5 maggio 1967, n. 873; 24 novembre 1966, n. 2797; 25 ottobre 1966, n. 2592; 30 luglio 1966, n. 2130).

Ne deriva che il risarcimento dei danni che non erano stati coperti dal trattamento pensionistico che fu riservato al Malfarà — sempre che il fatto costitutivo della pretesa responsabilità dell'Amministrazione si fosse verificato dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della nuova Costituzione, in guisa da ricadere sotto la disciplina delle relative norme e giustificare così la pretesa avanzata dall'attuale ricorrente in relazione alla sopravvenuta illegittimità costituzionale delle preesistenti limitazioni sancite al riguardo dalle sopra richiamate disposizioni legislative vigenti in materia — avrebbe potuto essere legittimamente richiesto dal Malfarà anche prima che venisse dichiarata la illegittimità costituzionale di queste ultime disposizioni.

Al fine di escludere l'esperibilità dell'azione e le conseguenze che, agli effetti della prescrizione, sono state riconnesse al suo mancato esercizio, a nulla rileva poi che, nella specie, l'accoglimento della domanda avrebbe dovuto essere preceduto dalla declaratoria di illegittimità delle citate norme, possibile peraltro — dopo l'entrata in funzione della Corte Costituzionale — solo se la questione di incostituzionalità fosse stata ritenuta non manifestamente infondata dall'organo giurisdizionale. Ed invero è irrilevante il fatto che il Malfarà non potesse esperire un'azione autonoma di accertamento della illegittimità costituzionale della norma, giacché egli avrebbe potuto impedire il verificarsi della prescrizione mediante l'esercizio dell'azione giudiziale tendente al risarcimento del danno e facendo sì che la questione di incostituzionalità venisse per tal via portata al giudizio della Corte Costituzionale.

Né vale il dire che il giudice avrebbe potuto dichiarare la questione manifestamente infondata, giacché il giudizio di manifesta infondatezza non implica esercizio di potere meramente discrezionale e l'eventualità che esso si risolva anche in ultima istanza in senso sfavorevole a chi ha promosso il giudizio sollevando la relativa questione non può considerarsi un impedimento giuridico all'esercizio del diritto ed impedire il decorso della prescrizione, così come non potrebbe impedirlo, nel caso di mancato tempestivo esercizio dell'azione rispetto a diritti per i quali non si presentino problemi di carattere costituzionale la circostanza che l'astensione dal tempestivo esercizio dell'azione fosse determinata dalla eventualità che il giudice rigettasse la domanda ritenendo infondato il presupposto giuridico di essa in base a un'orientamento giurisprudenziale, e che tale orientamento fosse stato poi abbandonato nel momento in cui l'azione viene esercitata.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 28 giugno 1972, n. 2207 - Pres. Cortesani - Est. Ferrero - P. M. Mililotti (conf.) - S.p.A. Montedison (avv. Salvucci e Cisotti) c. Ministero dei Trasporti (avv. Stato Gentile).

Trasporto - Trasporto ferroviario di cose - Convenzione internazionale per il trasporto delle merci - Interruzione di linea nel corso della spedizione - Disciplina - Istruzioni del mittente al di fuori delle facoltà previste - Tassa di sosta - Applicabilità.

(C.I.M. 25 febbraio 1961, art. 54 ratificata con legge 2 marzo 1963, n. 806; Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle F.S. d.l.g. 30 marzo 1961, n. 197 - artt. 38 par. 2 lett. a); 43 par. 1, lett. d).

In forza dell'art. 54 della Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) del 25 febbraio 1961, ratificata con legge 2 marzo 1963, n. 806, gli impedimenti al trasporto delle merci per interruzione di linea notificati dopo l'accettazione della spedizione, sono regolati dalla norma di cui all'art. 38 delle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle F.S.

Per essa spetta all'utente, al quale l'Azienda F.S. abbia chiesto istruzioni, l'alternativa facoltà di far proseguire il trasporto per altra via libera, senza aggravio di spese, oppure disporre la restituzione alla stazione di partenza od altra intermedia, restando obbligato al pagamento della tassa di porto fino alla stazione in cui il trasporto si è fermato.

Qualora invece l'utente, impartendo istruzioni al di fuori di tale sua alternativa facoltà, disponga che i carri ferroviari siano trattenuti in sosta fino al termine dell'interruzione della linea per essere poi avviati a destinazione, sono a suo carico le tasse di sosta previste dall'art. 43 par. 1° lett. d) delle Condizioni e Tariffe, per l'intero periodo di giacenza delle merci (1).

(1) Non constano precedenti in termini, ma la sentenza appare rigorosamente aderente alla disciplina stabilita dalle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle F.S. (r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9 e succ. mod.), che dettano un organico sistema e nel cui ambito vanno ricercati i principi che regolano la materia.

Le tasse di sosta assumono, in siffatta regolamentazione, materia di corrispettivo per l'uso, non compreso nel contratto di trasporto, delle aree ferroviarie in genere, dei carri e delle conseguenti prestazioni di custodia delle cose e sono dovute, in linea di principio, le quante volte la giacenza non sia imputabile all'Amministrazione (art. 43 lett. b) Cond. e Tariffe).

La normativa dettata dall'art. 38, par. 2, lett. a) delle Condizioni e Tariffe si pone come disciplina speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 1686 c. civ. e contempera, in vista della complessa articolazione del

(*Omissis*). — La società ricorrente, con unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione: degli artt. 24 e 54 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) di cui fu autorizzata la ratifica con legge 2 marzo 1963, n. 806; degli artt. 24, 35, 38, 42 e 43 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9 e successive modificazioni; nonchè dell'art. 1686 c.c. Al riguardo la ricorrente sostiene che sono applicabili le norme anzidette della C.I.M., ma che, non prevedendo esse la materia della sosta, questa è disciplinata dalle norme nazionali di ciascun Stato. E nella specie le tasse di sosta non sarebbero dovute perchè l'art. 43 delle Condizioni e Tariffe sopra citate regola le ipotesi di ritardo che possano verificarsi all'inizio e dopo l'esecuzione del trasporto, restando al di fuori della sua normativa i ritardi durante il percorso (sosta nelle stazioni intermedie).

Il motivo non è fondato.

Anzitutto, va precisato che — come è pacifico, in forza dell'art. 54 della Convenzione internazionale (C.I.M.) più sopra ricordata — il caso di specie è regolato dalla legge italiana. Al riguardo è da specificare che esso è sussumibile nell'ambito previsionale del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 avente per oggetto: « Revisione delle Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato ». Orbene, l'art. 38 di tale decreto disciplina gli « impedimenti al trasporto » e, nel suo paragrafo n. 2 considera specificamente l'ipotesi di « interruzione di linea » nel cui ambito, come non è controverso, rientra appunto la fattispecie. Sotto la lettera *a*) del detto paragrafo si considerano le « spedizioni accettate prima della notifica dell'interruzione » e tale era quella oggetto della lite. In proposito la norma citata (art. 38, par 2, lett. *a*) dispone testualmente: « Se la spedizione, accettata prima della notifica dell'interruzione, può aver corso per altra linea dell'Amministrazione, questa decide se sia nell'interesse del mittente farla proseguire per altra linea rimasta libera, oppure trattenerla per chiedergli istruzioni.

Se il trasporto ha corso per altra linea, agli effetti del computo della tassa di porto, non si tiene conto del prolungamento di percorso determinato dall'interruzione.

Ove il mittente disponga la restituzione della spedizione alla stazione di partenza o ad altra intermedia, possa il trasporto aver corso o meno per altra linea rimasta libera, le tasse di porto sono dovute fino alla stazione in cui il trasporto è stato fermato, ed il percorso di ritorno viene eseguito in esenzione di tasse ».

servizio ferroviario, gli interessi dell'Amministrazione con quelli dell'utente per i casi di interruzione di linea, sicchè solo nell'ambito di tale disposizione l'utente può essere sollevato dall'obbligo del pagamento delle tasse per la sosta resasi necessaria.

Dalla suesposta normativa si evince, a chiare note, che — di fronte alla scelta operata dall'Amministrazione ferroviaria (cioè proseguimento al mittente con richiesta di istruzioni) — l'utente, quando (come nella specie) gli siano state chieste le istruzioni, ha la facoltà alternativa di fare proseguire il trasporto per altra via libera senza aggravio di spese, oppure disporre la restituzione alla stazione di partenza o ad altra intermedia, restando egli tenuto, in tali ipotesi, a pagare la tassa di porto soltanto fino alla stazione in cui il trasporto è stato fermato.

Con la regolamentazione in parola la legge ha sicuramente inteso contemperare gli interessi contrapposti dell'Amministrazione e dell'utente in una situazione di emergenza determinata da eventi improvvisi ed imprevedibili.

Orbene, da tale regolamentazione risulta per certo escluso che il mittente possa pretendere che i carri ferroviari siano trattiene in sosta fino alla cessazione dell'interruzione della linea per essere, poi, avviati alla stazione terminale.

Pertanto (avendo la società ricorrente scelto quest'ultima soluzione non prevista dall'art. 38 citato tra quelle dianzi indicate, ne consegue — come rettamente ha argomentato la sentenza qui denunciata — l'assunzione, a carico della società stessa, « degli oneri causati dal soddisfacimento della sua richiesta, in essi inclusa la corresponsione della tassa di sosta per il periodo di giacenza della spedizione in attesa del ripristino della linea ».

Questa decisione trova ulteriore conforto nel disposto dell'art. 43 dello stesso d.P.R. n. 197 del 1961 che disciplina la « Giacenza delle cose su sede ferroviaria » e le « Tasse di sosta ». Tale norma, nel suo primo paragrafo — riguardante « Casi di giacenza ed applicazione delle tasse di sosta » — statuisce: « Quando, per una delle cause di seguito indicate, le cose rimangono giacenti nelle stazioni, sui carri, nelle agenzie, o, in qualsiasi altro locale od area della Amministrazione, sono dovute le tasse di sosta previste dall'allegato 1 ». E, alla lettera d), il paragrafo stesso tra le ipotesi in parola specifica testualmente: « ogni altra causa indipendente dalla Amministrazione compresi i sequestri ed i pignoramenti, nonchè per ogni fatto od omissione imputabili all'utente ».

Ora non pare dubbio che il comportamento attuato dalla ricorrente — con il dare alle Ferrovie disposizioni diverse da quelle sole, sopra indicate, che era facoltizzata ad impartire in forza dell'art. 38 citato — integri proprio gli estremi di un fatto imputabile ad essa utente, giusta la previsione normativa testè richiamata (art. 43, par 1, lett. d).

Pertanto il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente, società per azioni Montecatini-Edison S.p.A. condannata alla perdita del deposito effettuato per il caso di soccombenza.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 giugno 1972, n. 2225 - Pres. Favara - Est. Valore - P. M. Chirò (conf.) - Fallimento Mangiarotti (avv. Paola e Nicolò) c. Ministero Difesa-Esercito (avv. Stato Coronas).

Obbligazioni e contratti - Risoluzione per inadempimento - Risarcimento del danno - Presupposto.

(c. civ., art. 1453).

Obbligazioni e contratti - Inadempimento - Acquiescenza della parte interessata - Successiva impugnativa - Inammissibilità.

(c. civ., artt. 1218, 1453).

Poichè il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, consegue che quando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colpa nell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento.

La parte che presta completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, non può più addurre tale violazione come motivo di inadempimento (1).

Con il primo mezzo di ricorso il fallimento — denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1218 e 1181 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. — censura la decisione della Corte di merito per avere a torto ritenuto che l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale presuppone, come quella di risoluzione, un inadempimento di non scarsa importanza e sostiene che la valu-

(1) Circa l'incidenza dell'inadempimento nell'economia contrattuale, agli effetti della domanda di risoluzione, dal legislatore voluta « di non scarsa importanza » art. 1455 c.c., si concorda che a tal fine non si debba far capo alla presumibile volontà dell'interessato, ma tener conto dell'inadempimento in relazione alla concreta situazione contrattuale. Cfr. Cass., 28 novembre 1955, n. 3809; 9 maggio 1956, n. 1518; 30 maggio 1959, n. 1636, ecc. ecc.

In ordine poi ai criteri che valgono ad identificare l'importanza o la gravità dell'inadempimento, la giurisprudenza non offre elementi certi, riferendosi al pregiudizio della finalità economica che le parti ebbero di mira od all'impedimento del normale svolgimento del rapporto secondo l'intenzione dei contraenti, ovvero al perturbamento della sostanza del contratto.

In particolare, cfr. Cass., 21 ottobre 1955, n. 3406; 24 febbraio 1958, n. 607; 3 aprile 1959, n. 988, ecc. è stato sottolineato, occorre aver riguardo anche al comportamento tollerante del creditore in quanto, denunciando uno scarso interesse all'adempimento nei precisi termini contrattuali, può essere valutato ai fini del giudizio sulla gravità dell'inadempimento.

zione che va fatta dell'inadempimento ai fini risolutori del contratto è diversa da quella che viene in rilievo allorquando si lamenti la inesatta esecuzione di esso che abbia provocato danno.

La doglianza non è fondata.

Come questa Suprema Corte ha già altre volte ritenuto (sentenze nn. 2723 del 1968 e 1645 del 1962), secondo i principi generali sulla responsabilità per inadempimento (art. 1453 in relazione all'art. 1218 c.c.) il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colposità nell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento.

E poichè la valutazione dell'importanza dell'inadempimento costituisce una questione di mero fatto devoluta al giudice di merito la cui soluzione si sottrae al controllo di legittimità quando come nella specie sia sorretta da adeguata motivazione, la dedotta violazione di legge è insussistente.

Nella specie, peraltro, va considerato che la Corte di appello, attraverso la incensurabile valutazione degli atti e del comportamento delle parti, ha in definitiva ritenuto l'insussistenza dell'inadempimento in quanto ne ha escluso ogni rilevanza apprezzabile attraverso la considerazione che neppure la parte interessata aveva creduto di avvalersene nè sotto il profilo dell'art. 1453, nè sotto quello dell'art. 1455, nè sotto quello dell'art. 1460 c.c. («*execeptio inadimpleti contractus*» o, più esattamente, «*non rite adimpleti contractus*»), nè facendo ricorso al mezzo di coazione previsto dagli artt. 39 e 40 delle condizioni generali d'oneri, applicabile anche al somministrante, mezzo che dà alla parte il potere di non provvedere alla fornitura successiva fin quando quella precedente non sia stata esattamente adempiuta.

Escluso l'inadempimento, perde perciò stesso di ogni rilievo anche il richiamo che il ricorrente fa dell'art. 1218 c.c. («*il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno*») per sostenere, anche sulla base dell'art. 1453 c.c. che l'inadempimento di scarsa importanza, se non può dar luogo a risoluzione, fa sorgere però un'azione per il risarcimento del danno.

Ma la censura che ne occupa appare priva di consistenza anche per un altro assorbente motivo.

Invero, anche ad ammettere che un inadempimento vi sia stato da parte dell'Amministrazione della Difesa col richiedere al somministrante in contratto, non per questo la sentenza impugnata potrebbe essere cassata.

Con apprezzamento esauriente e giuridicamente corretto delle circostanze di fatto, la decisione denunciata ha infatti posto in rilievo che

il somministrante, pur di fronte alla ricorrente violazione dell'obbligo periodico di richiesta da parte della somministrata, non sollevò mai alcuna protesta e fornì le quantità minori man mano che venivano richieste, senza obiezione alcuna acconsentendo così ad un adempimento incompleto. Ora, è proprio questa accettazione incondizionata e protratta nel tempo che infirma la ricostruzione giuridica prospettata dal ricorrente. Viene, infatti, a perdere anche sotto questo aspetto ogni rilievo la importanza maggiore o minore dell'inadempimento (ed è, perciò, superfluo l'esame del secondo motivo col quale si denuncia una ulteriore violazione degli articoli sopra citati e l'erroneità del procedimento logico-giuridico attraverso il quale la Corte del merito è pervenuta a convincersi della scarsa importanza dell'inadempimento), giacchè, come è di tutta evidenza o come questa suprema Corte ha già affermato (cass. 24 settembre 1971, n. 2570) la parte che ha prestato completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente non può addurre tale violazione come motivo di inadempimento, e ciò per avvenuta rinuncia.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 11 luglio 1972, n. 2333 - Pres. Maccarone - Est. De Biasi - P. M. Cutrupia (diff.) - Ministero dei Trasporti (avv. Stato Agrò) c. Viglienti (avv. Tranquilli e Aurelj).

Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria del personale ferroviario contro gli infortuni sul lavoro - Limitazione di responsabilità dell'Amministrazione - Sussiste.

(Cost., art. 28; r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4 e d.P. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10; r.d. 10 marzo 1938, n. 1054, art. 1).

Infortunio sul lavoro - Illecito costituente reato - Responsabilità civile del datore di lavoro - Declaratoria di non doversi procedere - Poteri del Giudice civile.

(r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4, comma quinto; d.P. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, comma quinto).

La limitazione di responsabilità del datore di lavoro, prevista dall'art. 4 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 10 d.P. 30 giugno 1965, n. 1124) recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, sussiste anche nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici soggetti a tale assicurazione (1).

(1) Cfr. Cass., 7 luglio 1962, n. 1761, in *Foro It.*, 1963, I, 107; 11 dicembre 1964, n. 2862, in *Giust. Civ.*, 1965, I, 991, con la quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto che l'esonero di responsabilità del datore di lavoro

Nell'ambito della previsione di cui all'art. 4, r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 10 d.P. 30 giugno 1965, n. 1124) spetta al giudice civile di accertare se il fatto costituisca reato, agli effetti dell'eventuale risarcimento del danno da parte del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro subito dal dipendente, non soltanto nel caso di declaratoria di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, ma in ogni altra ipotesi in cui il giudice penale non abbia potuto accertare la sussistenza del reato per estinzione dello stesso o per mancata identificazione dei suoi autori (1). — (Omissis).

(Omissis). — La Corte di merito ha ritenuto non applicabile all'Amministrazione delle FF.SS. l'art. 4 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e ne ha emesso la condanna al risarcimento dei danni non a norma del terzo e quarto comma di detto articolo bensì in aderenza ai principi generali della responsabilità civile, nell'ambito precettivo dell'art. 28 della Costituzione.

L'Amministrazione ricorrente, con l'unico motivo di censura, deduce l'applicabilità ad essa del menzionato articolo 4, in particolare delle norme sul lavoro compreso nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria (caso di specie), e, quale effetto consequenziale riflesso di questa tesi giuridica (disattesa dal giudice di appello), invoca l'annullamento di entrambe le sentenze impugnate. La tesi di premessa è esatta ma ad essa non consegue l'accoglimento della istanza conclusiva di ricorso (art. 384 c.p.c.).

Questa Corte Suprema con sentenze 7 luglio 1962, n. 1761 e 30 maggio 1969, n. 1931, dissentendo dal contrario indirizzo giurisprudenziale espresso dalla sua precedente sentenza del 27 marzo 1962, n. 615, ha dichiarato che l'art. 4 del r.d. 18 aprile 1935, n. 1765 è invocabile anche quando l'infortunio sul lavoro sia stato provocato da fatto illecito del dipendente dello Stato o di ente pubblico e, nel caso di specie, il Collegio ritiene di dover aderire a questa ultima enunciazione di diritto, ancorata, fra le altre evidenziate in sentenza 1761 del 1962, alle seguenti considerazioni essenziali:

previsto dall'art. 4 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, sussiste anche nell'ipotesi di responsabilità nascente dalla violazione degli obblighi sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 2087 c.c.).

(1) Cfr. in questa *Rassegna*, 1967, I, 198 la sentenza della Corte Costituzionale 9 marzo 1967, n. 22 con la quale è stata dichiarata la incostituzionalità del comma 5 art. 4 r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 10 comma quinto d.P. 1965, n. 1125) per il quale veniva demandato al giudice civile il potere di accertare se il fatto generatore dell'infortunio sul lavoro costituisse reato, nelle sole ipotesi di estinzione del reato per morte dell'imputato o per amnistia.

— il r.d. 10 marzo 1938, n. 1054, nel dichiarare « il personale delle ferrovie dello Stato compreso nell'assicurazione obbligatoria contro di cui al r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 », ha inteso, in mancanza di disposizioni contrarie, estendere al personale stesso *tutta* la disciplina giuridica dettata dal decreto del 1935; anche quella particolare, cioè, relativa agli effetti dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile sussidiaria dei datori di lavoro (art. 4);

— la norma dell'art. 28 della costituzione prevede la responsabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici nelle ipotesi di atti illeciti compiuti da « loro funzionari e dipendenti » ma non tende affatto ad annullare le limitazioni di questa responsabilità previste ragionevolmente dalla legge sulle assicurazioni obbligatorie degli infortuni sul lavoro;

— l'esclusione dello Stato e degli Enti pubblici dalle limitazioni di responsabilità disciplinate dall'art. 4 dle r.d. 1765/35 creerebbe una ingiustificabile disparità di trattamento tra datori di lavoro pubblici e privati che siano egualmente soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Peraltro, la ritenuta applicabilità dell'art. 4 all'Amministrazione ricorrente non determina, come già detto, l'annullamento della impugnata sentenza nei capi ammissivi di responsabilità civile dell'Amministrazione stessa per l'infortunio di specie, bensì soltanto la correzione dell'errore di diritto integrato dalla negazione di tale applicabilità.

Ed invero:

A) L'art. 4, più volte menzionato, autorizza il Giudice civile a decidere se « per il fatto che avrebbe costituito reato sussista la responsabilità civile » del datore di lavoro « qualora sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia », ma a queste esplicite ipotesi di dichiarata ammissibilità di indagine e pronuncia del Giudice civile deve aggiungersi non solo quella di sentenza di n.d.p. per prescrizione del reato (in aderenza alla sentenza 9 marzo 1967, n. 22 della Corte Costituzionale) bensì anche l'altra di sentenza di n.d.p. per essere rimasti ignoti gli autori del reato stesso: sempre che, — come nell'ipotesi di responsabilità dell'Amministrazione dello Stato — per l'affermazione di tale responsabilità non sia indispensabile l'identificazione della persona che abbia commesso l'illecito penale accertato nella sua concretezza obiettiva.

E tanto perchè, in interpretazione estensiva del dettato normativo dell'art. 4, nell'ambito della sua previsione devono comprendersi tutte le ipotesi in cui il Giudice penale non abbia potuto accertare la *sussistenza* del reato per estinzione dello stesso o per mancata identificazione dei suoi autori. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 maggio 1972, n. 346 - Pres. Potenza - Est. Felici - Ruzzuto (avv.ti Stancanelli, Bongiorno e Gorgone) c. Commissione Centrale vigilanza edilizia popolare ed economica (avv. Stato Terranova), Soc. Coop. edil. « La Nuova tecnica » (avv. Virga), Perrone ed altri (n. c.).

Competenza e giurisdizione - Edilizia popolare ed economica - Alloggi cooperativi - Controversia sull'assegnazione di alloggio - Giurisdizione del Consiglio di Stato.

Competenza e giurisdizione - Edilizia popolare ed economica - Alloggi cooperativi - Controversia sull'assegnazione di alloggio - Ricorso contro pronuncia della Commissione centrale di vigilanza - Giurisdizione del Consiglio di Stato.

Edilizia popolare ed economica - Alloggi cooperativi - Morte di un socio - Successione - Data di consegna - Omessa redazione del verbale di consegna - Irrilevanza.

La pretesa del socio di una Cooperativa all'acquisto dell'alloggio, secondo le norme vigenti sull'edilizia popolare ed economica, inerisce ad un interesse legittimo e non ad un diritto soggettivo; pertanto, appartiene alla giurisdizione del Consiglio di Stato la controversia attinente all'esistenza o meno del titolo a conseguire l'assegnazione di un appartamento e all'eventuale subingresso da parte degli eredi nella posizione di un socio defunto (1).

Rispetto alle varie specie di pronunce comprese nella sfera delle attribuzioni della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, la giurisdizione del giudice amministrativo discende dalla natura della situazione fatta valere dall'istante nei confronti della determinazione specifica adottata dal predetto organo; pertanto, è ammissibile il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato proposto contro la pronuncia della Commissione centrale che, senza disporre l'annullamento di un atto giuridico, abbia stabilito l'esistenza o l'inesistenza del

(1-3) Massime esatte.

titolo all'attribuzione dell'alloggio sociale (o all'eventuale subingresso, da parte degli eredi, nella posizione del socio defunto), ledendo l'interesse legittimo di uno o più soggetti (2).

Ai sensi dell'art 116, primo comma, t.u. 28 aprile 1165, secondo cui nelle Cooperative a proprietà individuale a contributo erariale al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all'art. 98 t.u. cit. succedono i suoi eredi secondo il diritto comune, è previsto uno stretto collegamento fra la consegna dell'alloggio e la data della morte del socio, ammettendo il subingresso quando la prima preceda la seconda ed escludendolo nell'ipotesi opposta, sempre in presenza di elementi idonei a qualificare la liceità della immissione nel possesso del socio defunto; pertanto, poichè il richiamo fra le due norme suddette concerne l'aspetto concreto della consegna, consistente nell'effettiva attribuzione del godimento concesso in modo lecito, e cioè in conformità della scelta compiuta dall'organo sociale, nessuna rilevanza assorbente può assumere, ai fini della trasmissibilità del titolo agli eredi, la redazione del verbale di consegna, che è inidonea ad ostacolare la successione degli eredi stessi, derivante dalla specifica situazione propria del defunto, e che deve essere consentita nei confronti di coloro che hanno titolo al subingresso quando la morte del socio abbia impedito la compilazione del verbale stesso (3).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 maggio 1972, n. 347 - Pres. Merizzi - Est. Schinaia - Breida (avv. ti Zini Lamberti e Pulvirenti) c. Comune di Nichelino (avv. Dal Piaz), Ministero lavori pubblici (avv. Stato Petrone) e Ufficio tecnico erariale di Torino (n. c.).

Edilizia popolare ed economica - Piano di zona - Termine per l'impugnazione - Proprietari delle aree incluse nel piano - Decorrenza dalla notificazione.

Edilizia popolare ed economica - Piani ex l. n. 167 del 1962 - Deposito del piano - Notifica - Termine - Non è perentorio.

Edilizia popolare ed economica - Piani ex L. n. 167 del 1962 - Progetto - Allegati - Elenco dei proprietari - Elenco non aggiornato - Illegittimità.

Ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, legge 18 aprile 1962, n. 167, ai proprietari delle aree incluse nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare deve essere notificato l'avviso di deposito del decreto di approvazione del piano e degli atti allegati, presso la segreteria comunale; pertanto, per detti soggetti, il termine per l'impugnativa del decreto

ministeriale di approvazione del piano e della delibera comunale di adozione del medesimo decorre dalla data della predetta notificazione, e non dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale (1).

Il termine entro il quale il Sindaco, ai sensi dell'art. 8, legge 18 aprile 1962, n. 167, deve provvedere alla notifica del deposito del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, decorrente dall'inserzione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale, non ha carattere perentorio, essendo diretto a sollecitare le Amministrazioni comunali a promuovere la pubblicazione e la notificazione del piano stesso, in modo che gli interessati ne abbiano conoscenza; pertanto, il superamento di detto termine non implica di per sè l'illegittimità o l'inefficacia del piano (2).

Ai fini della valida adozione del piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare, il Comune ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, deve allegare al progetto di piano gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano che corrispondano allo stato delle proprietà nel momento in cui il progetto medesimo viene elaborato, in quanto tale esatta corrispondenza risponde alla duplice finalità di far riscontrare ulteriormente al Comune lo stato attuale dei suoli da espropriare e di permettere ai proprietari dei suoli inclusi nel progetto, giusta il disposto dell'art. 6 legge cit., di presentare le proprie opposizioni; pertanto, è illegittimo il piano di zona, ove il Comune, negli elenchi catastali da allegare al progetto, abbia erroneamente riportato un fondo intestato ai vecchi proprietari, ma trasferito anteriormente all'adozione del piano, e sul quale insisteva uno stabilimento industriale costruito dal nuovo proprietario sempre in data anteriore a detta adozione (3).

(1-3) Per riferimenti, cfr. Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 37, *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 23.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 maggio 1972, n. 363 - Pres. Meregazzi - Est. Battara - Cocciani (avv.ti Colzi e Ciantelli) c. Prefetto di Firenze (avv. Stato Vitucci), Comune di Scandicci (avv.ti Predieri e Lorenzoni) e Provveditore regionale OO.PP. per la Toscana (avv. Stato Vitucci).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza - Edilizia scolastica - Presupposto - Dichiarazione di indifferibilità ed urgenza - Mancanza - Illegittimità dell'occupazione.

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza - Edilizia scolastica - Presupposti - Dichiarazione di indifferibilità ed urgenza - Parere della Commissione provinciale sul progetto - Non è tale.

Il decreto prefettizio che, ai sensi dell'art. 71, legge 25 giugno 1865, n. 2359, autorizza l'occupazione temporanea di un'area per la costruzione di un edificio scolastico ha come suo presupposto che i lavori siano stati approvati dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, dichiarando l'opera di pubblica utilità e i lavori indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 14, legge 28 luglio 1967, n. 641; pertanto, tale decreto è illegittimo, ove il Provveditore regionale alle OO.PP. si sia limitato ad imporre il vincolo dell'area, derivando da ciò la dichiarazione di p.u. dell'opera ma non anche la dichiarazione di urgenza e indifferibilità, che consegue, per l'art. 14, soltanto all'approvazione del progetto (1).

Ai sensi dell'art. 21, legge 28 luglio 1967, n. 641, la Commissione provinciale per l'edilizia scolastica esprime solo un parere nel caso in cui il Comune intenda eseguire a proprie cure e spese il completamento, la costruzione o il riattamento di un edificio scolastico; pertanto, ai fini della legittimità del decreto prefettizio di occupazione temporanea dell'area prescelta, tale parere non può in nessun modo equivalere all'approvazione del progetto, cui consegue, ai sensi dell'art. 14, la dichiarazione di urgenza e indifferibilità, che è presupposto del decreto prefettizio in parola (2).

(1-2) Esatta applicazione delle norme racchiuse negli artt. 14 e 21, legge 28 luglio 1967, n. 641.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 maggio 1972, n. 414 - Pres. Barra-Caracciolo - Est. De Roberto - Paoletti (avv. Guarino) c. Ministero sanità (avv. Stato Dallari), Vetere ed altri (avv. Schiller), Spaltin ed altri (n. c.).

Impiego pubblico - Consiglio di amministrazione - Composizione - Ministero sanità - Partecipazione del Direttore generale dell'Istituto superiore di sanità - Illegittimità.

Impiego pubblico - Consiglio di amministrazione - Composizione - Rappresentante del personale - Dipendente di carriera inferiore a quella da amministrare - Illegittimità.

Ai sensi dell'art. 146 t.u., 10 gennaio 1957, n. 3, il Consiglio di amministrazione dei Ministeri è costituito, tra l'altro, dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore che hanno l'effettiva direzione

di un servizio centrale; pertanto, illegittimamente fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero della sanità il Direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, costituendo tale Istituto una peculiare unità tecnico-amministrativa la quale — per la sua composizione e per i compiti dei quali è investita — non costituisce una Direzione generale (1).

È illegittima la nomina in seno al Consiglio di amministrazione di un Ministero, in qualità di rappresentante del personale, di un dipendente di carriera (nella specie, ausiliaria) diversa ed inferiore a quelle che il Consiglio stesso è chiamato ad amministrare (nella specie, carriere direttive, di concetto ed esecutiva) (2).

(1-2) Su entrambe le massime, l'orientamento del Consiglio di Stato è difforme: sulla prima cfr. parere, Sez. II, 25 giugno 1968, n. 657, *Il Consiglio di Stato*, 1969, I, 1495; sulla seconda, Sez. VI, 21 novembre 1967, n. 777, *ivi*, 1967, I, 2306.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 maggio 1972, n. 468 - Pres. Merregazzi - Est. Battara - Agudio Carpani (avv. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato di Tarsia).

Militare - Ufficiali - Promozioni - Graduatoria ex art. 31 l. n. 1137 del 1955 - Impugnativa - Inammissibilità.

In base alla legge sull'avanzamento degli ufficiali per gradi elevati (legge 12 novembre 1955, n. 1137) che non prevede la formazione dei quadri di avanzamento a scadenza annuale, ma dispone (art. 31), per gli anni in cui non sono previste promozioni, l'approvazione di graduatorie, con « quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori », tali graduatorie non ledono direttamente interessi tutelabili in sede giurisdizionale prima che esse diano luogo alla formazione di un quadro di avanzamento a seguito di vacanze determinatesi nell'anno; pertanto, il ricorso proposto contro di esse, in tali condizioni, non è ammissibile, per carenza di una lesione diretta e attuale dell'interesse (1).

(Omissis). — Il ricorrente, valutato per il 1970 ai sensi dell'art. 31 della legge n. 1137 del 1955, è stato giudicato idoneo all'avanzamento al 6° posto della graduatoria di merito. Poichè per l'anno in questione non

(1) Questione nuova, per quanto consta, e di particolare interesse.

vi è luogo a formazione del quadro di avanzamento, il ricorrente impugna, sotto il profilo della violazione di legge ed eccesso di potere, la graduatoria chiedendone l'annullamento.

Ritiene il Collegio che la questione del tutto nuova sollevata con il ricorso *de quo* richieda alcuni chiarimenti preliminari.

Come è noto, la legge sull'avanzamento degli ufficiali per i gradi elevati di alcuni ruoli non prevede la formazione dei quadri di avanzamento a scadenza annuale, ma l'art. 31 della stessa legge dispone che « per gli anni in cui non sono previste promozioni » il Ministro « approva ugualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo nel corso dell'anno vengono a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori ».

A differenza quindi dalle procedure di avanzamento disposte ai sensi dell'art. 25 della legge, che danno luogo nella prima fase ad un giudizio sulla idoneità degli ufficiali all'avanzamento e nella seconda fase alla formazione di una graduatoria di merito che comporta l'iscrizione in quadro di avanzamento dei primi graduati, la procedura prevista dall'art. 31 implica che alla graduatoria di merito non segua immediatamente la formazione di un quadro di avanzamento.

Tale diversità dei due procedimenti comporta sostanziali diversità dal punto di vista della impugnabilità degli atti relativi alla formazione delle graduatorie nei due casi.

Infatti, nei casi di impugnativa dei giudizi di avanzamento, quando in base al punteggio viene formata la graduatoria ed in base ad essa si procede alla iscrizione in quadro di avanzamento dei primi graduati, in via normale la procedura di avanzamento può essere impugnata sia per illegittimità del giudizio di « non idoneità all'avanzamento » sia per la mancata iscrizione sul quadro di avanzamento. In entrambi i casi l'impugnativa investe il solo giudizio pronunciato nei confronti del singolo valutato e non anche la graduatoria di merito, in quanto l'avanzamento degli ufficiali ha luogo a scelta e non per merito comparativo e la legge (art. 4 in relazione all'art. 49) prevede che in caso di annullamento del giudizio, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato od in sede giurisdizionale, il giudizio deve essere rinnovato e l'ufficiale, con il punteggio conseguito nella nuova valutazione si inserisce nella graduatoria relativa alla precedente valutazione.

Dal sistema della legge consegue quindi che dalle impugnative dei giudizi di avanzamento dei singoli ufficiali valutati non possono derivare lesioni di interessi legittimi degli altri valutati, posto che l'eventuale annullamento dei giudizi stessi non incide sulla graduatoria e sul quadro di avanzamento formatosi a seguito di essa.

Ciò non significa evidentemente, come già altre volte affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, che in casi particolari non possa essere impugnata la graduatoria insieme al quadro di avanzamento per

uno dei motivi che possono viziare la legittimità della procedura, come, ad esempio, quando la procedura di avanzamento sia censurata sotto il profilo della illegittimità nella composizione della Commissione di Avanzamento. In tal caso evidentemente il ricorso deve essere notificato a tutti gli ufficiali valutati in quanto l'eventuale annullamento della graduatoria e del quadro di avanzamento lede direttamente ed in modo attuale i loro interessi.

Sia nel caso di impugnativa dei singoli giudizi di avanzamento, sia in quello eccezionale di impugnativa — unitamente ad essi — delle graduatorie formate ai sensi dell'art. 25 della legge di avanzamento, l'impugnativa è rivolta all'annullamento di una graduatoria o di una posizione di un singolo ufficiale nella graduatoria stessa in quanto dal posto occupato nella graduatoria deriva — come necessario presupposto — la inclusione o la esclusione dal quadro di avanzamento. In sostanza dal sistema della legge appare che la lesione diretta ed immediata derivante dalla formazione della graduatoria degli idonei all'avanzamento ha riferimento unicamente alla mancata iscrizione in quadro dell'ufficiale.

Ciò premesso, la questione che sorge in ordine al ricorso *de quo* è se la formazione di una graduatoria ai sensi dell'art. 31, prima che si formi il quadro di avanzamento per effetto delle vacanze determinatesi nell'anno, sia impugnabile *ex se*, in quanto idonea a provocare una lesione diretta ed attuale degli interessi di uno dei valutati.

Il Collegio non ritiene che le graduatorie formate ai sensi dell'art. 31 della legge n. 1137 del 1955 ledano direttamente interessi tutelabili in questa sede, prima che esse diano luogo alla formazione di un quadro di avanzamento a seguito di vacanze determinatesi nell'anno e pertanto non ritiene ammissibile il ricorso rivolto contro la sola graduatoria di merito.

Ritiene infatti il Collegio che la graduatoria in sè e per sè considerata non determini una lesione di un interesse diretto ed attuale. Non sembra infatti, che ai fini del sindacato di legittimità possano trovare applicazione per le promozioni a scelta degli ufficiali e per le graduatorie nelle quali esse vengono compresi quei criteri, sempre affermati dalla giurisprudenza, relativi all'interesse ad impugnare le graduatorie per le promozioni per merito comparativo anche ai soli fini del miglioramento della posizione nella graduatoria, indipendentemente dalla possibilità di conseguire la promozione. Nelle promozioni per merito comparativo l'impugnabilità della posizione nella graduatoria, a prescindere dalla possibilità di conseguire la promozione, deriva dal sistema della comparazione che rende immediata e diretta la lesione del pretermesso. Nel caso invece delle promozioni a scelta non essendo formata la graduatoria di merito attraverso una comparazione dei valutati, la posi-

zione dei singoli ufficiali è sindacabile soltanto per gli effetti che la posizione nella graduatoria ha sulla formazione del quadro di avanzamento. Va anche precisato che se si ammettesse che le graduatorie formate ai sensi dell'art. 31 possano essere impugnate a prescindere dalla formazione di un quadro di avanzamento, dovrebbe ammettersi che sono impugnabili anche le posizioni delle graduatorie formate ai sensi dell'art. 25 della legge ai soli fini di migliorare la posizione nella graduatoria anche se tale miglioramento non implichi la inclusione nel quadro di avanzamento.

Nè il Collegio può condividere la tesi sostenuta dal ricorrente circa la pretesa lesione che dalla graduatoria formata ai sensi dell'art. 31 gli deriverebbe, in quanto essa influirebbe sulla graduatoria dell'anno successivo. L'argomento in questione dimostrerebbe già di per sè che il ricorrente denuncia non una lesione attuale, ma una lesione futura non tutelabile in sede di sindacato di legittimità; ma vi è di più, in quanto l'ammettere che la graduatoria formata per un anno possa influire su graduatorie future, significa, in buona sostanza, negare quella autonomia dei giudizi di avanzamento che è sempre stata affermata dalla giurisprudenza in tema di procedura di avanzamento degli ufficiali.

Per i motivi esposti, non potendo il Collegio riconoscere l'esistenza di una lesione diretta ed attuale dell'interesse del ricorrente conseguente alla formazione della graduatoria prima della formazione di un quadro di avanzamento impugnabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. — (*Omissis*).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 maggio 1972, n. 486 - Pres. Merizzi - Est. Granata - Comune di Conca dei Marini (avv. Volpe) e Beneficio parrocchiale di Conca dei Marini (avv. Caterina e Messina) c. Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Terranova).

Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Vincolo storico ed artistico - Norme applicabili - Art. 21 L. n. 1089 - Contrasto con l'art. 9 Cost. - Manifesta infondatezza.

Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Vincolo storico ed artistico - Norme applicabili - Art. 21 L. n. 1089 del 1939 - Contrasto con l'art. 53 Cost. - Manifesta infondatezza.

Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Vincolo storico ed artistico - Norme applicabili - Art. 21 L. n. 1089 del 1939 - Contrasto con l'art. 42 Cost. - Manifesta infondatezza.

Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Vincolo storico e artistico - Zona di rispetto - Legittimità - Demanio e patrimonio - Demanio storico e artistico - Vincolo storico e artistico - Zona di rispetto - Preesistenza vincolo paesistico - Irrilevanza.

Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Vincolo storico e artistico - Zona di rispetto - Carattere monumentale del bene protetto - Valutazione discrezionale della P. A.

Demanio e patrimonio - Demanio storico e artistico - Vincolo storico e artistico - Discrezionalità - Insindacabilità.

Demanio e patrimonio - Demanio storico e artistico - Vincolo storico e artistico - Competenza - Zona di demanio marittimo - Concerto col Ministero marina mercantile - Non occorre.

La facoltà concessa al Ministro per la pubblica istruzione di prescrivere le misure atte a salvaguardare l'integrità delle cose immobili, evitando che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, è conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione, secondo cui (art. 9) la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione; pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, legge 1° giugno 1939, n. 1089, per contrasto con l'art. 9 cit. (1).

Nel caso che si voglia vedere nel vincolo di interesse storico e artistico imposto con l'art. 21, legge 1° giugno 1939, n. 1089 una prestazione, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 cit., per contrasto con l'art. 23 Cost., in quanto in tale disposizione consiste la norma di legge cui il dettato costituzionale fa rinvio per la legittimità dell'imposizione di una prestazione personale o patrimoniale (2).

Il vincolo di interesse storico e artistico imposto con l'art. 21, legge 1° giugno 1939, n. 1089, non costituisce una espropriazione totale o parziale, ma una mera limitazione imposta al diritto di proprietà; pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma, per contrasto con l'art. 42 Cost., tenuto conto che, quand'anche si trattasse, nella specie, di una espropriazione, la riserva

(1-8) Cfr. Corte Cost. 29 maggio 1968, n. 56, in questa *Rassegna* 1968, I, 450.

prevista dal terzo comma di detto precetto costituzionale non vieterebbe che la legge ordinaria possa conferire alla P. A. poteri discrezionali (3).

L'art. 21, legge 1° giugno 1939, n. 1089, opera come vincolo indipendente dall'espropriazione disciplinata dal successivo art. 55, in quanto esso non espropria il bene da tutelare, ma stabilisce una limitazione legale del diritto di proprietà per la tutela della prospettiva e della luce della cosa o delle sue condizioni di ambiente o di decoro; pertanto, spettando all'Amministrazione, per la finalità della citata legge e per l'ampia portata dell'art. 21 suddetto, la potestà di dettare misure e prescrizioni di qualsivoglia natura, legittimamente l'Amministrazione dispone la costituzione di zone di rispetto, anzichè procedere all'espropriazione degli immobili circostanti il bene da tutelare (4).

La legge 1° giugno 1939, n. 1089, che tutela una cosa immobile sotto i profili di prospettiva, di ambiente e di decoro, opera indipendentemente, e con finalità diverse, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, che tutela una zona costituente bellezza naturale in sè e per sè, indipendentemente dalla circostanza che in essa esista o no una cosa di interesse storico e artistico; pertanto, l'esistenza di un vincolo di bellezza naturale già imposto ai sensi della legge n. 1497 del 1939, non preclude la possibilità di stabilire un successivo vincolo sul medesimo immobile per interesse storico e artistico, a norma della richiamata legge n. 1089 del 1939 (5).

La circostanza che il complesso tutelato ai sensi dell'art. 21, legge 1° giugno 1939, n. 1089, sia effettivamente « monumentale » costituisce un giudizio tecnico che rientra nella valutazione discrezionale della P. A. (6).

La P. A. al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione, deve essere libera tanto nella scelta del vincolo da imporre e del momento dell'imposizione, quanto nella determinazione dell'estensione territoriale del vincolo stesso, in relazione alle effettive esigenze di interesse pubblico che essa è chiamata a tutelare; pertanto, sono insindacabili in sede di legittimità, perchè rientranti nell'apprezzamento di merito dell'Amministrazione, le considerazioni in base alle quali viene vincolato l'ambiente circostante un'opera di interesse storico e artistico (7).

A differenza dell'art. 13, legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, l'art. 21, legge 1° giugno 1939, n. 1089, non richiede che i provvedimenti di imposizione di vincolo storico e artistico su beni compresi nell'ambito del demanio marittimo siano emanati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello della marina mercantile; pertanto, legittimamente il provvedimento di imposizione del vincolo ex art. 21 cit., è adottato dal solo Ministro per la pubblica istruzione (8).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 giugno 1972, n. 537 - Pres. Potenza - Est. Benvenuto - Costanzo (avv. Prosperetti W.) c. Ministero grazia e giustizia (avv. Stato Zagari).

Impiego pubblico - Concorso - Prove di esame - Prove scritte - Copiatura - Valutazione - Insindacabilità.

Impiego pubblico - Prove di esame - Prove scritte - Copiatura - Annullamento dell'elaborato - Copiatura di una od altra parte del tema - Irrilevanza.

Impiego pubblico - Concorso - Prove di esame - Prove scritte - Copiatura - Annullamento dell'elaborato - Obbligo della Commissione - Sussiste - Motivazione - Criterio.

Il valutare se un candidato ad un pubblico concorso od esame (nella specie, all'esame di procuratore legale) abbia copiato in parte una prova scritta costituisce apprezzamento tecnico, non censurabile in sede di legittimità se non per illogicità macroscopiche (1).

Ai sensi dell'art. 23, terzo comma, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per l'annullamento di un elaborato scritto in sede di pubblico concorso od esame (nella specie, a procuratore legale) è irrilevante che sia stata copiata la parte fondamentale del tema o altra parte di questo, di carattere meramente introduttivo (2).

La Commissione giudicatrice di un concorso, una volta convintasi dell'avvenuta copiatura parziale dell'elaborato, è vincolata all'annullamento di questo, senza che debba o possa indagare se la restante parte del compito consenta il giudizio di maturità intellettuale e di idoneità del candidato (nella specie, esami a procuratore legale); pertanto, il verbale della Commissione di esame che annulla un elaborato scritto di un candidato è legittimamente motivato col rilievo che il lavoro era parzialmente copiato e con l'indicazione specifica (e cioè dell'Autore dell'opera e del luogo) a cui il candidato aveva attinto (3).

(Omissis). — 1. - I due motivi di impugnazione — che, per essere strettamente collegati, vanno congiuntamente esaminati — sono entrambi da disattendere.

In proposito deve anzitutto rilevarsi che il valutare se un candidato all'esame di procuratore legale abbia copiato in parte una prova d'esame scritto costituisce, alla stregua della giurisprudenza di questo

(1-2-3) Cfr. IV Sez., 23 ottobre 1963, n. 638 e 14 luglio 1967, n. 326, *Il Consiglio di Stato* 1963, I, 1326, 1967, I, 1161.

Consiglio, un apprezzamento tecnico, non censurabile, in questa sede di mera legittimità, se non per illogicità macroscopiche, che nella specie non ricorrono.

Circa, poi, l'assunto secondo cui, nell'ipotesi di copiatura non integrale, la normativa valevole per l'esame di che trattasi (art. 23, comma terzo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) consentirebbe l'annullamento dell'elaborato solo quando tale copiatura riguardi la parte centrale del tema, e non pure, quindi, quando concerna la parte introduttiva o preliminare di esso, è da dire che trattasi di una distinzione che l'indicata normativa non fa. Alla stregua di questa, invero, è irrilevante, per l'annullamento dell'elaborato, la circostanza che sia stata copiata la parte fondamentale del tema o altra parte di questo, di carattere meramente introduttivo.

Quanto ai restanti profili di censura, è da osservare che l'impugnato provvedimento è legittimamente motivato con il rilievo che il lavoro era parzialmente copiato e coll'indicazione specifica della fonte (e cioè dell'Autore, dell'opera e del luogo) a cui il candidato aveva attinto.

Null'altro la Commissione giudicatrice doveva aggiungere.

Essa, inoltre, non era tenuta ad indagare se la restante parte dell'elaborato (quella ritenuta non copiata) consentisse di formulare, nei confronti del candidato, un giudizio di maturità intellettuale e di idoneità all'esercizio della professione.

A tacer d'altro, è da osservare in proposito che, come è stato già affermato dal Consiglio (v., in particolare, le decisioni di questa Sezione 14 luglio 1967, n. 326, e 23 ottobre 1963, n. 638), la Commissione di esami, una volta convintasi dell'avvenuta copiatura parziale dell'elaborato, è vincolata all'annullamento di questo, senza che, quindi, debba o possa sobbarcarsi all'indagine se la restante parte del compito consente il summenzionato giudizio di maturità e idoneità. — (*Omissis*).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 giugno 1972, n. 540 - Pres. Merizzi - Est. Quaranta - Boscarino (avv. ti Midini e Sciacca N.) c. Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Terranova).

Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Vincolo storico e artistico - Modificazione - Diniego - Motivazione per relationem - Legittimità.

Demanio e patrimonio - Demanio storico e artistico - Vincolo storico e artistico - Discrezionalità - Insindacabilità.

Demanio e patrimonio - Demanio storico e artistico - Vincolo storico e artistico - Norme applicabili - Art. 21 L. n. 1089 del 1939 - Contrasto con l'art. 42 Cost. - Manifesta infondatezza.

Il provvedimento col quale il Ministero della pubblica istruzione dichiara di non voler modificare il vincolo di interesse storico e artistico imposto, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, su un terreno privato (in quanto nella relativa zona si estendeva parte di una necropoli e sussistevano resti cospicui di abitazioni elleniche e romane con tratti di antiche strade), dopo gli scavi effettuati dal proprietario sulla base di una convenzione intervenuta con l'Amministrazione, è legittimamente motivato per relationem al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Esula dal giudizio di legittimità l'indagine in ordine alla maggiore o minore importanza di reperti archeologici rinvenuti nel corso di alcuni scavi e all'opportunità o meno che essi siano salvaguardati col vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, trattandosi di valutazioni attinenti al merito amministrativo e, più in particolare, alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul vincolo delle cose di interesse storico e artistico, per contrasto con l'art. 42 Cost. (1).

(Omissis). — 1. - Come si è esposto in narrativa, con d.m. 15 settembre 1951 veniva sottoposto alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il terreno indicato nel ricorso ora di proprietà dei ricorrenti, sito in Siracusa, in quanto nella relativa zona si estendeva parte della Necropoli Arcaia e sussistevano cospicui resti di abitazioni elleniche e romane con tratti di antiche strade. Il predetto decreto veniva notificato il 3 ottobre 1951 e trascritto il 20 dello stesso mese.

Nel 1963 i ricorrenti chiedevano alla Soprintendenza alle Antichità di Siracusa di poter procedere a lavori di scavo per mettere in luce eventuali resti archeologici e potere utilizzare l'area di risulta per la costruzione di villette condominiali di limitata altezza e limitato volume, circondate da verde, da ubicare in rapporto agli eventuali rinvenimenti archeologici.

Veniva così stipulata una convenzione tra l'Amministrazione e i richiedenti con la quale, tra l'altro, si prevedeva che il piano generale

(1) Giurisprudenza costante. Cfr., fra le tante, Sez. VI, 3 novembre 1970, n. 710, *Il Consiglio di Stato*, 1970, I, 2024.

di sistemazione della zona sarebbe stato sottoposto all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione, previo parere del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti.

Effettuati gli scavi, i ricorrenti presentavano un « progetto di massima » per la costruzione, anziché di villette condominiali, di un albergo e di altri manufatti nella zona, che veniva sottoposto al parere del Consiglio Superiore.

Sulla base di tale parere, il Ministro, con atto del 2 settembre 1964, n. 1586, comunicava di non poter modificare in alcuna parte il vincolo esistente.

L'attuale impugnativa, proposta dagli interessati, è rivolta sia contro l'indicato provvedimento del 2 settembre 1964, sia contro il d.m. 15 settembre 1951.

2. - Ciò premesso, appare evidente innanzitutto, come siano irricevibili per tardività l'impugnativa del citato d.m. 15 settembre 1951 e, quindi, tutte le censure mosse dai ricorrenti avverso tale atto a più di tredici anni di distanza dell'emanazione, notificazione e trascrizione.

In particolare, deve essere dichiarata irricevibile la prima censura del primo motivo che è diretta all'annullamento dell'originario decreto di vincolo.

Ricevibile è, invece, la seconda censura di tale mezzo che è rivolta contro il provvedimento del 2 settembre 1964 con il quale l'Amministrazione ha dichiarato di non voler modificare il vincolo preesistente, dopo gli scavi effettuati dagli interessati sulla base della convenzione intervenuta *inter partes*.

Con la predetta censura, ulteriormente sviluppata ed integrata con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con il secondo ed il terzo motivo aggiunto, i ricorrenti censurano la determinazione ministeriale e, quindi il parere reso dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti la cui motivazione è *per relationem* richiamata nell'impugnato provvedimento, sotto i profili del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria, nonché dell'eccesso di potere per non aver disposto, almeno in parte, la modificazione del precedente vincolo.

La censura è destituita di fondamento sotto tutti gli indicati profili.

In primo luogo, sotto il profilo meramente formale, non può ritenersi che sussista la denunciata mancanza di motivazione, giacché — come si è accennato — questa è contenuta nel parere del Consiglio Superiore che *per relationem* è richiamato nell'atto.

Non sussiste, in secondo luogo, il difetto di motivazione denunciato, in quanto il Consiglio Superiore è pervenuto alla conclusione circa la inopportunità della modifica del vincolo richiesta dai ricor-

renti, in base sia alla relazione dell'Ispettore Centrale Prof. Degrassi, che si era recato sul posto per specifico incarico di esaminare e riferire, sia ai risultati degli scavi che avevano messo in luce « importanti resti della Siracusa romana ».

Risulta, quindi, smentita dagli atti l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale non sarebbero stati rinvenuti, nel corso degli scavi, resti archeologici; ed è chiaro come esuli dal giudizio di legittimità l'indagine, sostanzialmente sollecitata dai ricorrenti medesimi, in ordine alla maggiore o minore importanza dei reperti rinvenuti ed all'opportunità o meno che essi fossero salvaguardati con il vincolo di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, trattandosi di valutazioni attinenti al merito amministrativo e più in particolare alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione che non è per certo sindacabile in sede di legittimità.

Nè la convenzione stipulata dai ricorrenti con l'Amministrazione conferiva ai primi « il diritto » alla rimozione totale o parziale del vincolo, giacchè essa lasciava ovviamente libera l'Amministrazione di valutare discrezionalmente l'importanza ed il rilievo archeologico degli eventuali reperti, al fine di stabilire se e per quanta parte il terreno potesse essere utilizzato per finalità private. Oltre tutto, poi, mentre nella convenzione si faceva riferimento alla possibilità di costruzione di villette condominiali, il progetto di massima presentato dagli interessati riguardava la costruzione di un albergo e di un fabbricato per abitazione.

Sotto altro profilo, i ricorrenti denunciano il difetto di istruttoria e di motivazione del parere, e quindi, del provvedimento, in quanto osservano che il Consiglio Superiore non poteva basare il suo assunto sulla relazione dell'Ispettore Centrale Degrassi che non era componente della Sezione prima.

L'assunto è destituito di fondamento, in quanto ben poteva l'Amministrazione incaricare un suo funzionario di procedere ad accertamenti istruttori e di riferire poi in ordine ai risultati di siffatti accertamenti all'organo collegiale investito della funzione consultiva, perchè questo potesse avere a disposizione tutti gli elementi di giudizio necessari.

Nè era necessaria la verbalizzazione della relazione, cioè l'inserimento del testo di questa nel verbale della seduta del Consiglio Superiore, essendo sufficiente il riferimento nel parere alla relazione stessa e la sua allegazione agli atti.

Non sussiste poi il denunciato contrasto di valutazioni, e quindi, il difetto di motivazione del parere, tra la citata relazione e le osservazioni del Soprintendente alle Antichità di Siracusa Prof. Bernabò Brea.

Anzitutto, lo stesso Soprintendente, nella sua relazione trasmessa al Ministero il 24 aprile 1964, precisava che gli scavi erano stati visitati anche dall'Ispettore Centrale Degrassi che avrebbe potuto « riferire più ampiamente al Ministero ». In secondo luogo, lo stesso Soprintendente, anche se aveva espresso l'avviso che a suo giudizio non poteva escludersi del tutto la possibilità di una edificazione nell'area dei ricorrenti, non aveva affatto escluso l'esistenza dei reperti archeologici, tanto è vero che la sua osservazione concludeva nel senso che in ogni caso avrebbe dovuto essere « assicurata la salvaguardia o il recupero dei resti più importanti ».

E d'altronde, la valutazione dell'importanza dei predetti reperti e quindi dell'opportunità di rimuovere in tutto o in parte il vincolo preesistente era riservata, anche sulla base della convenzione *inter partes*, al Ministero della Pubblica Istruzione.

Del pari infondata è, infine, la censura secondo la quale il provvedimento sarebbe illegittimo per non avere, se non rimosso, almeno modificato il vincolo. La relativa valutazione, rimessa al discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione non sindacabile in sede di legittimità, appare congruamente motivata, sicchè deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio.

3. - Con il terzo motivo del ricorso introduttivo i ricorrenti deducono l'incompetenza del Ministro ad imporre il vincolo, sotto il profilo che nel territorio della Regione siciliana la relativa competenza spetta agli organi regionali.

Innanzitutto, la censura è irricevibile perchè è rivolta avverso il d.m. 15 settembre 1950; essa, comunque, è anche infondata, giacchè il vincolo in questione è stato convalidato in via autonoma con provvedimento 2 gennaio 1965 dal Presidente della Regione siciliana. E il citato provvedimento, esibito in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione fin dal 5 novembre 1965, non è stato impugnato dagli interessati.

4. - Con il quarto motivi del ricorso si prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al precetto costituzionale contenuto nell'art. 42 della Carta, sotto il profilo della mancanza di previsione di un indennizzo per i vincoli di inedificabilità posti dall'art. 21 della legge stessa.

La questione, da un lato, è irrilevante giacchè è mancata — come si è già detto — la tempestiva impugnazione del decreto ministeriale di vincolo, sicchè l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della legge non gioverebbe ai ricorrenti; dall'altro, è anche manifestamente infondata, come ha già ripetutamente ritenuto questo Consiglio — senza che sia neanche il caso di ritornare sull'argomento, attesa

anche la indicata irrilevanza ai fini del presente giudizio, con decisione 3 novembre 1970, n. 710 (Sez. VI), 25 luglio 1970, n. 583 (Sez. IV), 6 marzo 1970, n. 153 (Sez. IV) e 23 novembre 1966, n. 834 (Sez. IV).

5. - Resta, infine, da esaminare l'ultima censura proposta con il primo motivo aggiunto, con la quale si deduce l'illegittimità della composizione della Sezione prima del Consiglio Superiore dell'Antichità e Belle Arti e, in particolare, della sostituzione del Segretario, assente giustificato, con altro funzionario.

La censura è infondata, in quanto dalla documentazione esibita in data 2 novembre 1965 dell'Avvocatura Generale dello Stato, e relativa alla composizione delle cinque Sezioni del Consiglio Superiore dell'Antichità e Belle Arti (d.m. 10 luglio 1962 e d.m. 14 maggio 1963), risulta che il predetto organo collegiale è stato regolarmente composto allorchè ha emesso il parere sul quale si è basato l'atto impugnato. Né alcuna illegittimità è ravvisabile nella temporanea sostituzione del segretario della Sezione prima, data l'assenza giustificata del titolare della carica. — (*Omissis*).

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1972, n. 1683 - Pres. Icardi - Est. Elia - P. M. Cutrupia (conf.) - Soc. Maraldi (avv. Fraccaroli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Comunicazione della data dell'udienza - Notifica - È regolare.
(l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 50).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Comunicazione della data dell'udienza - Consegna a persona addetta all'Ufficio - Prova del rapporto di dipendenza - È a carico della parte notificante.
(c. p. c. artt. 139 e 145).

La comunicazione della data dell'udienza della commissione, che può essere fatta con piego raccomandato con avviso di ricevimento, è valida anche se eseguita con atto notificato (1).

Ove la comunicazione sia eseguita mediante consegna a persona addetta all'ufficio o all'azienda o addetta alla sede delle persone giuridiche, se la parte intimata non compare, deve la parte notificante dimostrare l'esistenza del rapporto di dipendenza o di destinazione del consegnatario dell'atto rispetto al destinatario della notificazione (2).

(Omissis). — Col primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione dell'art. 50 della l. 5 gennaio 1956, n. 1, in relazione all'articolo 360 c.p.c. ed all'art. 111 della Costituzione, deducendo che la data dell'udienza di discussione del ricorso davanti la Commissione Provinciale doveva essere comunicata al contribuente mediante piego racco-

(1-2) Ci sembra che il formalismo che si vorrebbe instaurare nel procedimento dinanzi alle Commissioni sia eccessivo e tale da paralizzarne il funzionamento. Se per la *comunicazione* della data dell'udienza è sufficiente la spedizione di un plico raccomandato, pretendere che, ove si ricorra alla notifica, sia data la prova del rapporto di dipendenza o di destinazione della persona addetta all'ufficio, all'azienda o alla sede (e, per le stesse considerazioni, anche della persona addetta alla casa o della persona di famiglia) tutte le volte che il destinatario della comunicazione non compare, è molto di più di quanto si fa nel giudizio ordinario e per gli atti che richiedono una vera e propria notificazione.

La stessa cosa, ovviamente, dovrebbe dirsi per le comunicazioni fatte a mezzo di raccomandata, non potendosi supporre che il portalettere ga-

mandato con avviso di ricevimento, e tale mezzo di notifica, richiesto dalla disposizione speciale del citato articolo 50, rendeva inoperanti i mezzi di notifica previsti dalla norma generale dell'art. 139 c.p.c.

La censura è infondata. L'art. 139 c.p.c. stabilisce che se la notificazione non avviene in mani proprie, in riferimento all'art. 138 c.p.c., può essere fatta; nella sede dell'azienda: mediante consegna a persona addetta all'azienda medesima, non minore degli anni quattordici e non palesemente incapace. L'art. 50 della l. 5 gennaio 1956, n. 1, che si applica ai procedimenti tributari davanti alle Commissioni Provinciali delle Imposte Indirette (Cass. 15 luglio 1968, n. 2527), nel prescrivere che la comunicazione al contribuente della data di discussione del ricorso davanti le dette Commissioni sia fatta mediante invio di piego raccomandato con avviso di ricevimento, non intende derogare alle disposizioni generali del diritto processuale comune in materia di notificazione a mani proprie o mediante consegna a dipendente addetto all'azienda dagli articoli 138 e 139 c.p.c. Infatti al processo tributario si applicano le disposizioni generali del diritto processuale comune che non siano contrastanti ed inconciliabili con le forme fiscali e con le finalità proprie ai procedimenti tributari (Cass. 29 ottobre 1966, n. 2706). La norma dell'art. 50 della legge n. 1 del 1956, intende di offrire all'Amministrazione una possibilità di più comoda comunicazione, e, nello stesso tempo, di garantire i diritti del contribuente, esigendo che l'uso di tale facoltà da parte degli Uffici Tributari sia disciplinato da garanzie particolari (avviso di ricevimento e raccomandazione del piego). Ma la notifica a mani proprie o mediante consegna all'addetto all'azienda del contribuente non è inconciliabile con tale facoltà, ed assicura, anzi, al contribuente, maggiori garanzie che non quelle offerte dal servizio postale. Pertanto l'art. 50 citato non esclude che l'Amministrazione possa comunicare l'avviso dell'udienza di discussione del ricorso davanti la Commissione Provinciale delle Imposte Indirette al contribuente anche mediante notifica ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c.

rantisca una regolare consegna meglio dell'Ufficiale giudiziario. Tutto questo significa che in ogni seduta di commissione buona parte dei ricorsi fissati non possono essere trattati.

Se è vero che l'Ufficiale giudiziario non fa un accertamento definitivo del rapporto tra la persona a cui consegna l'atto e quella cui la notificazione è diretta, si che è consentito contestare il detto rapporto, non si può tuttavia affermare che quanto risulta dalla relazione dell'Ufficiale giudiziario in ordine al rapporto sia del tutto irrilevante; la relata quanto meno certifica che la persona a cui l'atto è stato consegnato è stata rinvenuta nella casa, nell'ufficio, nell'azienda o nella sede sociale e si è qualificata per persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio ecc. E ciò è più che sufficiente per presumere la regolarità della notifica ove non sia contestata.

Ma soprattutto bisogna considerare che trattasi di una *comunicazione* per la quale (art. 136 c.p.c.) non si richiedono le forme della notificazione.

Pertanto il primo motivo del ricorso deve essere rigettato, non sussistendo il divieto di notifica dell'atto di avviso dell'udienza di discussione nelle forme previste dagli articoli 138 e 139 c.p.c., per i procedimenti davanti le Commissioni tributarie, alle quali è applicabile anche l'art. 50 della legge n. 1, del 1956, citata.

Il primo motivo perciò non può essere accolto.

Col secondo motivo la società ricorrente deduce che poichè la notifica dell'atto era stata compiuta mediante consegna ad un « impiegato », l'Amministrazione notificante doveva dimostrare, data la mancata comparizione del contribuente, destinatario dell'avviso di udienza, la sussistenza dei presupposti relativi alla applicabilità dell'art. 139 c.p.c., e, cioè, che effettivamente il consegnatario dell'atto si trovasse in rapporto di dipendenza con la società contribuente, e fosse un addetto all'azienda sociale presso cui veniva eseguita la notificazione. La censura, implicante denuncia di violazione degli articoli 139 e 145 c.p.c., è pienamente fondata.

Per il combinato disposto degli articoli 24 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 e 50 della l. 5 gennaio 1956, n. 1, il contribuente ha diritto ad avere regolare comunicazione dell'udienza per la discussione del ricorso davanti la Commissione tributaria distrettuale e provinciale.

Tale comunicazione può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a termini dell'art. 50 della legge n. 1, del 1956, oppure nei modi e forme previsti dal codice di procedura civile.

L'Amministrazione può, dunque, in relazione agli articoli 139 e 145 c.p.c., notificare l'atto mediante consegna a dipendente addetto all'azienda del contribuente o alla sede di una società.

Senonchè, l'ufficiale notificatore non è tenuto ad indagare se sussista il rapporto di dipendenza e di destinazione o alla sede (Cass. 28 aprile 1965, n. 1177) e dunque la relazione dell'ufficiale giudiziario non fa prova incontrovertibile della veridicità di tale rapporto, presupposto della legittimità della notificazione (Cass. 7 gennaio 1957, n. 7).

Se tale rapporto venga contestato, spetta al notificante dimostrare l'esistenza dei presupposti dell'applicabilità dell'art. 139 e dell'art. 145 c.p.c., e, cioè, dell'esistenza del rapporto di dipendenza o di destinazione del consegnatario dell'atto, rispetto al destinatario della notificazione (Cass. 15 febbraio 1960, n. 525). In ipotesi di mancata comparizione della parte destinataria della notificazione, non essendo certo che l'atto abbia raggiunto il suo scopo, ossia che siano state raggiunte le finalità obbiettive richieste dalla legge (Cass. 26 ottobre 1960, n. 2909), deve la parte notificante dimostrare che tali finalità di legge furono raggiunte, dando la prova della regolarità della notificazione e della sussistenza dei suoi presupposti legali (Cass. 11 maggio 1963, n. 1160).

Nella decisione impugnata, mentre si afferma apoditticamente « non comparso il contribuente quantunque regolarmente avvertito » non si dà modo di seguire l'iter logico per giungere a tale apprezzamento, nè si fa alcun riferimento ad indagini svolte in merito, o alle prove suffraganti tale affermazione immotivata.

Non essendovi la prova della regolarità della notificazione dell'avviso di udienza richiesto dalla legge, la Commissione avrebbe dovuto darne atto, e, se riteneva che tale prova vi fosse, avrebbe dovuto esporre sia pur sommariamente i motivi di tale convincimento. Comunque, la violazione di legge è nel fatto che nè la Amministrazione, nè la Commissione, si diedero carico dell'onere probatorio, della regolarità dell'avviso. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1972, n. 1687 - Pres. Giannattasio - Est. Elia - P. M. Martinelli (conf.) - Soc. Mineraria Ferromin (avv. Guidi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini-Rota).

Imposta di registro - Diritti di escavazione mineraria - Trasferimento - Natura immobiliare - Valutazione di congruità - Vi sono soggetti.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15).

I diritti di escavazione mineraria, benchè si esercitino su beni demaniali e siano trasferibili con limitazioni, costituiscono una utilità economica di natura immobiliare (frutti naturali non separati) che, in caso di trasferimento, è soggetta a valutazione di congruità a norma dell'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (1).

(*Omissis*). — Col primo mezzo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 15 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo, in rapporto all'articolo 360, n. 5, c.p.c., deducendo che il contratto, soggetto all'imposta, aveva per oggetto trasferimento di un diritto personale e non reale e, conseguentemente non era consentito il procedimento di valutazione previsto dal citato art. 15 del d.l. del 1936, per il trasferimento di un diritto reale. La censura è infondata. Come, con congrua e corretta motivazione, pose in evidenza la Corte di merito, nella specie, erano stati ceduti i diritti di escavazione dei minerali, diritti che avevano per oggetto materiali non separati dal suolo e, dunque, aventi natura immobiliare. Per l'art. 820 c.c., infatti, i prodotti delle miniere sono frutti naturali e, finchè non separati, formano parte della cosa immobile che li produce. Pertanto il contratto di escavazione è da considerarsi nello

(1) Massima esattissima. Non constano precedenti in termini.

schema di una vendita immobiliare se le parti considerarono il giacimento nella sua unità (Cass. 9 ottobre 1956, n. 3413). E proprio perchè la norma tributaria non può mai conferire al negozio una configurazione diversa da quella stabilita dal codice civile (Cass. 16 luglio 1965, n. 1573), nella vigente legge di registro sopra richiamata, è espressamente assoggettata alla stessa imposta, stabilita per le cessioni di diritti reali immobiliari e per le vendite di immobili, la cessione di diritti di escavazione mineraria, aventi natura reale immobiliare. Il primo motivo del ricorso va perciò rigettato.

Col secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 15 e 16 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., deducendosi dalla ricorrente che, poichè il diritto di escavazione mineraria ha per oggetto lo sfruttamento di un bene demaniale e non può formare oggetto di trasferimento, se non nei limiti fissati dagli atti amministrativi di concessione e di autorizzazione, tale situazione giuridica esclude la possibilità concreta di ricorso al sistema estimativo mediante commisurazione dell'imposta a un valore venale e che non può esistere per i diritti minerari. Anche questa censura è infondata. Nei limiti fissati dagli atti amministrativi e dalla legge, i diritti di sfruttamento minerari possono essere ceduti, secondo un corrispettivo economico; indipendentemente da ogni cessione, i detti diritti presentano, comunque, una utilità economica, un valore economico apprezzabile, che prescinde dalla concreta utilizzazione (Cass. 10 maggio 1940, n. 1488) e rispetto al quale è sempre possibile stabilirne il valore venale. Tale valore venale è non solo relativo alle cessioni autorizzate ma alla utilizzazione potenziale della miniera, considerata in relazione anche al mercato dei prodotti minerari. Infatti, il concetto di valore venale è sempre presuntivo, e si risolve, appunto, in un giudizio estimatorio, di valore, ossia in una valutazione, che non equivale mai ad una constatazione matematica, ma implica un apprezzamento, in definitiva, opinabile. Anche il secondo motivo del ricorso va rigettato. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 giugno 1972, n. 1890 - Pres. Pece - Est. Miele - P. M. Trotta (conf) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Fallimento Soc. New Star (avv. de Anna).

Imposta di registro - Locazioni pluriennali - Sistema di tassazione ex lege 23 dicembre 1962, n. 1744 - Risoluzione del contratto - Effetti.

(l. 23 dicembre 1962, n. 1744, artt. 1 e 2).

La legge 29 dicembre 1962, n. 1744, deroga, quanto ai contratti di locazione immobiliari pluriennali urbani, alle norme degli articoli 54

e 12 della legge di registro, sostituendo al principio della liquidazione dell'imposta per tutta la durata del contratto, quello della periodicità della liquidazione con riferimento alle singole annualità di effettiva attuazione del rapporto locatizio. Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto, l'imposta non è dovuta per gli anni successivi a quello in cui si è verificata la risoluzione (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della l. 23 dicembre 1962, n. 1744; 8 e 12 della l. di Registro di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; 12 delle disposizioni della legge in generale e per omessa o quantomeno insufficiente motivazione su punti decisivi.

La Corte Costituzionale con la sentenza 29 dicembre 1962, n. 1744, ha ritenuto incostituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 2, comma secondo, della l. 21 dicembre 1962, n. 1744, contenente nuove disposizioni per la applicazione delle leggi di Registro e dell'I.G.E. ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, nella parte in cui consente, per i contratti di locazione pluriennali, la percezione annuale dell'I.G.E. anche nella ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente. L'Amministrazione ricorrente afferma che a seguito della predetta sentenza della Corte Costituzionale resta bensì caducato il diritto della finanza a percepire l'I.G.E. per gli anni successivi a quello in cui si sia verificata la risoluzione del contratto di locazione, ma resta integro il diritto della Finanza a percepire l'imposta di Registro in relazione alla intera durata convenuta inizialmente per il rapporto locatizio nel contratto, essendo l'imposta di Registro, per sua natura, imposta di atto.

Per la pratica quantificazione e percezione della imposta di Registro con riferimento agli anni successivi a quello della risoluzione del rapporto locatizio, l'Amministrazione ricorrente aveva prospettato ai giudici del merito diversi criteri onde pervenire a stabilire la parte del tributo, considerato unitariamente (I.G.E. ed imposta di registro) dall'art. 1 della legge n. 1744 del 1962, che doveva ritenersi imputabile esclusivamente a titolo di imposta di Registro. La ricorrente si duole, in questa sede, che a torto la sentenza impugnata abbia ritenuta giuridicamente impossibile l'adozione dei prospettati criteri, i quali — al contrario — essendo desumibili, a parere di essa ricorrente, dalla legge, rientravano nei compiti di interpretazione della legge istituzionalmente devoluti al giudice.

(1) Sui precedenti e sui particolari aspetti della importante questione decisa dalla presente sentenza e dalle altre, di identico tenore, nn. 1891, 1892 e 1893, si è ampiamente riferito della *Relazione Avv. Stato* 1966-70, 2, pag. 719 ss. Ora le SS.UU. della Cassazione hanno disatteso le tesi svolte dall'Avvocatura, e di ciò non può non prendersi atto.

La censura è infondata.

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria perchè venga riconosciuto il suo diritto a percepire l'imposta di registro sul contratto di locazione in questione (importo da determinare, con depurazione dell'imposta sull'entrata, in uno dei modi proposti da essa amministrazione ricorrente), non ha fondamento giuridico. A parte l'arbitrarietà dei criteri da essa proposti per determinare l'importo della sola imposta di registro, la pretesa dell'Amministrazione poggia sul presupposto che la c.d. imposta sulle locazioni immobiliari regolata dalla legge n. 1744 del 1962 sia aderente al sistema generale di cui alle norme degli articoli 54 e 12 della legge di registro r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, relativi ai contratti di locazione. Il che invece non è esatto.

Invero le menzionate norme della legge organica di registro non trovano più applicazione per le locazioni immobiliari urbane per le quali, invece, la legge n. 1744 del 1962 ha predisposto un diverso ed innovativo regolamento che deroga alle norme generali della legge organica di Registro in tema di locazione di cose.

Il sistema della legge di registro a riguardo della sudetta locazione si desume dall'art. 54, in relazione agli articoli 8 e 12 della stessa legge e agli articoli 44 e 45 della tariffa all. A. Nel caso di locazioni a tempo determinato l'imposta viene liquidata e percetta sull'intero dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti per il previsto periodo di durata del contratto. Al momento della registrazione viene quindi determinato tale imponibile e ad esso è applicata l'aliquota d'imposta. L'art. 12 della legge organica di Registro precisa che, una volta pagata l'imposta di registro in tal modo determinata, la somma percetta dall'ufficio non può essere restituita in caso di riforma, risoluzione, rescissione del contratto anche per effetto dell'avverarsi di condizione risolutiva alla quale l'atto si trovasse vincolato, nè, in via generale, per qualsiasi evento successivo eccettuati i casi tassativamente indicati dall'art. 14 (della stessa legge di Registro). Pertanto, ai fini della determinazione dell'imponibile, non ha tanto importanza la durata del contratto di locazione quale fissata nella convenzione, quanto piuttosto l'ammontare del corrispettivo pattuito per la intera durata convenzionale della locazione stessa.

Ai fini della tassazione, essendo la imposta di Registro tassa d'atto, il contratto di locazione è considerato con contenuto unico ed inscindibile, con riferimento alla intera durata che per esso le parti hanno preventivata.

Anche il pagamento dell'imposta liquidata secondo il criterio predetto deve essere effettuato per intero al momento della registrazione (art. 91 legge di reg. salvo che non venga concesso al contribuente di pagarla ratealmente - art. 92).

Tale sistema di tassazione viene completamente innovato dalla legge n. 1744 del 1962 relativamente ai contratti di locazione di immobili urbani.

Innanzitutto su tali contratti l'imposta di registro viene conglobata con quella sulla entrata (art. 1) stabilendosi un'unica aliquota complessiva, la quale è determinata non con procedimento di addizione delle aliquote delle rispettive imposte, ma di fusione, non precisando la legge fiscale del 1962 in quale percentuale le singole imposte di Registro e sull'entrata concorrono alla formazione della nuova aliquota. Anche la base imponibile non è costituita dall'importo del corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto ma dal corrispettivo pattuito, per un anno. Nel caso poi in cui l'immobile sia censito, non si tiene conto dei corrispettivi pattuiti ma della rendita catastale sempre riferita ad un anno o a frazione di anno (art. 1).

Pertanto ai fini della tassazione si tien conto, in ogni caso, di un periodo annuale di durata del contratto (art. 2); di conseguenza l'imposta dovuta viene liquidata anno per anno attraverso un contenggio separato e distinto in relazione a ciascun anno.

A tal riguardo non potrebbe fondatamente sostenersi che si abbia solo una ripartizione nella percezione dell'imposta di registro per i vari anni di durata del contratto, mentre resterebbe unica per tutto il periodo convenzionale di durata l'imposta del contratto stesso, così come avviene per i contratti di locazione in genere, secondo l'art. 54 della legge di registro. Si tratta al contrario, di accertamenti dell'imposta limitati alla durata di un anno (nei contratti pluriennali) e con contenuto che può anche essere diverso in relazione all'eventuale variazione della rendita catastale o dei corrispettivi dovuti per quell'anno, il che esclude che possa parlarsi di importo unico di imposta ripartito per i vari anni di durata del contratto.

Ciò è dimostrato, fra l'altro, dal fatto, che può variare anche l'aliquota dell'imposta nel caso, ad esempio, in cui l'immobile, dapprima non censito, sia stato nel corso della locazione incluso nel castasto; il che innova al sistema della legge di registro secondo cui la liquidazione dell'imposta ha luogo con l'applicazione dell'aliquota vigente al momento della registrazione e ciò anche per il caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva (artt. 91, 150 e 17 della legge di Registro).

Poichè secondo la legge del 1962, n. 1744, nel caso di locazioni pluriennali la liquidazione dell'imposta avviene anno per anno, si spiega la norma dell'art. 5 della legge predetta, secondo cui in caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta, il contribuente è tenuto al pagamento di una soprattassa, senza che possa trovare applicazione il principio della decadenza dal beneficio della rateizzazione, e di cui all'articolo 92 della legge di Registro dato che detto principio presuppone

la unicità della liquidazione della imposta dovuta e il frazionamento nel tempo del pagamento della predetta imposta.

Correlativo all'accertamento annuale dell'imposta di registro sui contratti di locazione immobiliare ne viene che è necessario, ai fini della legittimità della liquidazione, che sussista il presupposto dell'imposta al momento della liquidazione, cioè che il contratto di locazione, al momento della liquidazione, sia tuttora in corso e non sia stato risolto. D'altronde la liquidazione viene effettuata in base alla rendita catastale o ai corrispettivi relativi all'anno di riferimento della liquidazione, il che presuppone un contratto in corso.

Si aggiunga che, in base all'art. 2 cpv. della legge in esame del 1962, il pagamento dell'imposta va fatto entro venti giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita in contratto, ed anche ciò presuppone logicamente la persistenza del contratto al momento in cui sorge l'obbligo del pagamento.

La spiegazione di tali radicali innovazioni può trovarsi nel fatto che secondo la legge del 1962, l'imposta di registro è comprensiva anche dell'imposta sull'entrata la quale per sua natura è dovuta solo in relazione ad una effettiva entrata percepita dal contribuente, così come ha messo in rilievo la sentenza citata della Corte Costituzionale. La legge speciale del 1962 ha voluto, in definitiva conciliare, attraverso il sistema della limitazione del periodo di liquidazione, la divergente natura dell'imposta di registro (che è tassa di atto) e dell'imposta sull'entrata (che presuppone, come si è detto, la già avvenuta percezione dell'entrata).

Pertanto la l. 29 dicembre 1962, n. 1744, deroga, quanto ai contratti di locazione immobiliari pluriennali urbani, alle norme degli articoli 54 e 12 della legge di registro, sostituendo al principio della unitarietà della liquidazione dell'imposta per tutta la durata del contratto, quello della periodicità della liquidazione con riferimento alle singole annualità di effettiva attuazione del rapporto locatizio, con tutte le conseguenze che si sono sopra precisate. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 giugno 1972, 1981 - Pres. Pece - Est. Milano - P. M. Secco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Mantegna (avv. Sangiorgi).

Imposte e tasse in genere - Decisioni delle Commissioni - Ricorso per Cassazione - Definitività - Concetto - Decisione che decide parzialmente la controversia - Impugnabilità.

(Cost., art. 111).

È impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., la decisione della Commissione che abbia carattere decisorio e definitivo; è

decisoria la pronunzia che contiene, anche se solo parzialmente, il regolamento del rapporto dedotto in giudizio ed è definitiva la decisione contro la quale non è ammessa ulteriore impugnazione in sede di giurisdizione speciale. Pertanto, la decisione della Commissione centrale che non esaurisce la materia controversa, mentre non è impugnabile per tutto quanto concerne i provvedimenti ordinatori, deve essere impugnata con ricorso per Cassazione nel termine perentorio per quanto attiene alle statuizioni di contenuto decisivo, anche se queste non esauriscono la materia controversa e la Commissione si è riservata di emettere nuova successiva decisione (1).

(Omissis). — Le eccezioni di ordine processuale sollevate dalla ricorrente incidentale vanno disattese, perchè destituite di fondamento.

Non può, infatti, contestarsi l'ammissibilità del ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 111 della Costituzione sotto il profilo che le Commissioni tributarie delle imposte e, quindi, anche la Commissione Centrale, sarebbero organi amministrativi.

Una volta riconosciuto il carattere di giurisdizioni speciali alle Commissioni tributarie, come la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha costantemente affermato con molteplicità di argomentazioni, ribadite di recente da queste S.U. (sent. nn. 2175, 2176, 2177 e 2201 del 1969; nn. 105, 106, 374 e 1181 del 1970), la esperibilità contro le loro pronunce definitive e decisorie del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione per violazione di l. non può non essere affermata, come infatti è stata affermata da questa Suprema Corte con numerose decisioni (cfr. da ultimo sentenze nn. 940, 975 e 976 del 1970).

Parimenti a torto la ricorrente incidentale eccepisce l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo che l'impugnata decisione della Commissione Centrale non è definitiva, dovendo sul rapporto nuovamente pronunciarsi la stessa Commissione Centrale per il definitivo accertamento della materia imponible.

(1) Conformi sono le sentenze di pari data n. 1978, 1979, 1980.

Decisione esattissima che opportunamente chiarisce il sempre difficile problema dell'impugnabilità delle decisioni che non definiscono integralmente il processo. Se d'un canto la decisione avente contenuto ordinatorio non è mai impugnabile, la decisione che derime anche solo parzialmente la lite, anche se pronunzia soltanto su questioni di rito (Cass., 5 luglio 1971, n. 2082 in questa *Rassegna*, 1971, I, 1216) è invece sempre impugnabile (v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 512). In definitiva vale in questo campo la regola del processo civile ordinario che si impernia sulla distinzione tra sentenza e ordinanza; ma occorre precisare che per le pronunzie che non esauriscono la controversia, il procedimento speciale tributario non ammette la impugnazione differita, sì che per evitare il giudicato la decisione parziale deve sempre essere immediatamente impugnata.

È esatto, invero che, nelle controversie in materia di imposte erariali, per poter adire l'autorità giudiziaria ordinaria occorre attendere la definizione del procedimento innanzi alle commissioni tributarie, definizione che può verificarsi sia perchè sulla materia si sono pronunciati tutti gli organi ai quali è demandato conoscere dei reclami, sia perchè è inutilmente decorso il termine per la impugnativa della decisione del giudice speciale. Senonchè quello proposto dall'Amministrazione finanziaria è un ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, che consente di denunciare in Cassazione per violazione di legge tutte le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali e, come ripetutamente ha avuto occasione di affermare questa Corte Suprema (sentenze n. 14 del 1965, n. 2501 e 3720 del 1968 e n. 940 del 1970) per l'ammissibilità di tale ricorso contro una decisione della Commissione Centrale delle imposte non è necessario che la decisione abbia esaurito il rapporto controverso pronunciando su tutte le questioni insorte, essendo invece sufficiente che la pronuncia abbia carattere decisorio e definitivo. Tali requisiti ricorrono indubbiamente nella impugnata decisione. Invero essa ha carattere definitivo perchè non è ammessa ulteriore impugnazione in sede di giurisdizione speciale contro la predetta decisione, sicchè l'unico rimedio esperibile per evitare il giudicato formale è il ricorso per cassazione ai sensi della citata norma costituzionale. Riguardo, poi, alla decisività, essa si deve ammettere relativamente ai punti in cui la pronuncia ha affermato la validità dell'accertamento d'imposta, del reclamo e del concordato, in quanto su tali punti vi è un accertamento parziale, che concerne la disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa e che ha carattere definitivo ed incontestabile, sicchè la decisione contiene già una parte del regolamento definitivo del rapporto destinato a completarsi con la successiva pronuncia che la Commissione centrale si è riservata di emettere dopo lo espletamento di una ulteriore istruttoria. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 giugno 1972, n. 2046 - Pres. Favara - Est. Spadaro - P. M. Del Grosso (conf.) - Soc. Interfan (avv. Maiolo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Termine triennale per la dimostrazione della realizzazione del fine industriale - Produzione all'Ufficio della certificazione - Necessità.

(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 5; l. 5 ottobre 1962, n. 1492, art. 1).

Per fruire dell'agevolazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno prevista nell'art. 5 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, è necessario che

nel triennio sia non soltanto in concreto realizzato il fine industriale, ma sia anche presentata all'Ufficio del registro la relativa certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, la ricorrente Società Interfan, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, secondo comma, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., censura la impugnata sentenza per avere ritenuto che, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali previste dal detto d.l. n. 1598 del 1947, il certificato, attestante l'avvenuta realizzazione del nuovo impianto industriale, dovesse essere prodotto entro il triennio dall'acquisto della relativa area.

In particolare, rilevando che la « ratio », dalla quale risulta ispirata la concessione delle anzidette agevolazioni fiscali, risiede nella esigenza di promuovere, incoraggiare e sviluppare nuove iniziative industriali, e che, perciò, al conseguimento di questa finalità occorre aver riguardo per la concessione di tale beneficio, sostiene che il triennio, previsto dalla legge, costituisce il termine, entro il quale la detta finalità, ossia la progettata, nuova iniziativa industriale, deve essere realizzata, e non già quello, entro il quale deve essere prodotta la relativa certificazione. Il motivo è infondato.

La questione, prospettata con la esposta censura, ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte Suprema, la quale, in più di una decisione, dopo avere rilevato che, ai fini dell'applicazione dell'imposta fissa di registro prevista dall'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, la dimostrazione della realizzazione della nuova iniziativa industriale, avente i requisiti indicati dalla legge, deve essere data con la presentazione della relativa attestazione del Ministro dell'Industria e Commercio (ed ora della Camera di commercio per la l. 5 ottobre 1962, n. 1492) entro il perentorio termine di tre anni dalla registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà delle aree e dei fabbricati, occorrenti per il conseguimento della iniziativa stessa, ha affermato che la presentazione, oltre tale termine, di detta attestazione legittima il fisco a liquidare e riscuotere la imposta normale di registro, a nulla rilevando, ai fini del beneficio fiscale in argomento, che nell'attestazione stessa, esibita tardivamente, risulti certificato che lo scopo è stato sostanzialmente conseguito entro il predetto termine (Cass. 27 ottobre 1965, n. 2276; 15 luglio 1965, n. 1548 e 6 novembre 1968, n. 3662). Non basta, pertanto, che entro il triennio, di cui sopra, venga costruito il nuovo impianto industriale, ma è, altresì, necessario che, entro lo stesso termine, sia presentato il certificato attestante l'avvenuta realizzazione di esso.

(1) Conforme è la decisione in pari data n. 2047.

V. Cass., 6 novembre 1968, n. 3662, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1053.

Questo principio trova valido fondamento giuridico sia nel testo letterale della disposizione, contenuta nell'art. 5 del citato D.L.C.P.S., n. 1598 del 1947, modificato e sostituito dall'art. 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1492, che nella « ratio » dalla quale la disposizione stessa risulta determinata. Infatti, mentre la norma, stabilendo testualmente che « l'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni » dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi..., che il fine dell'acquisto sia stato « conseguito », pone il detto termine in funzione ed in rapporto esclusivo e specifico con la prova concernente il conseguimento della finalità, costituita dalla realizzazione della nuova iniziativa industriale, la esigenza di dare rapido impulso a questa iniziativa e di definire sollecitamente le posizioni tributarie, rimaste sospese in funzione della realizzazione delle iniziative stesse e sin dal momento della registrazione degli atti di acquisto delle aree e fabbricati all'uopo occorrenti, ben giustifica, anche sotto il profilo della immediatezza di un efficace controllo, il diretto e specifico collegamento della certificazione attestante la conseguita realizzazione di tali iniziative, a quel termine. D'altra parte, un'ulteriore conferma alla validità dell'illustrato principio giurisprudenziale si trae dalla l. n. 1492 del 1962, la quale, dopo avere attribuito alla Camera di Commercio la competenza per il rilascio dell'attestazione, che apparteneva prima al Ministero dell'Industria, ha, rispetto agli atti per i quali il triennio fosse già scaduto, accordata una sanatoria, concedendo agli interessati, che avessero nel termine anzidetto conseguito il fine dell'acquisto, la possibilità di presentare quella attestazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa e di ottenere in tal modo la conferma delle agevolazioni fiscali; il che comprova che il termine triennale era configurato dalla precedente legge come termine di decadenza per la presentazione dell'anzidetta attestazione e che tale configurazione è stata confermata dalla nuova legge.

Concludendo, deve affermarsi che non sussiste alcuna valida ragione che possa indurre questa Corte a discostarsi dal richiamato principio giurisprudenziale, talchè la impugnata sentenza, che ad esso s'è pienamente uniformata, non merita la prospettata censura. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 giugno 1972, n. 2094 - Pres. Favara - Est. Montanari Visco - P. M. Antoci (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. Celentano.

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Sottoscrizione del ricorso dell'Ufficio - Funzionario preposto al reparto - Validità.

Imposte e tasse in genere - Accertamento - Sottoscrizione - Funzionario preposto al reparto - Validità.

Validamente il ricorso dell'Amministrazione alle Commissioni è sottoscritto dal funzionario preposto al reparto competente che sia abilitato a firmare in vece del titolare, essendo la potestà di impugnare le decisioni attribuita genericamente all'Ufficio finanziario e non specificamente alla persona fisica del titolare (1).

Validamente l'accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati e il relativo avviso sono sottoscritti dal capo reparto abilitato a svolgere funzioni vicarie, perchè competente ad accertare i redditi è l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette e non personalmente il suo titolare (2).

(Omissis). — Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente in via principale lamenta la violazione dell'art. 38 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, deducendo che la competenza a proporre l'appello avanti la Commissione Provinciale delle imposte non apparteneva al solo titolare dell'Ufficio finanziario, ma anche al capo reparto che — nella specie — aveva firmato l'atto di impugnativa in luogo del dirigente.

Con il secondo mezzo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 45 del r.d. 8 luglio 1937 e dei principi sulla formazione del giudicato, assumendo che, essendo mancata un'impugnazione di parte sul punto, la questione della ritualità dell'appello era coperta dal giudicato e che quindi alla Commissione Centrale sarebbe stato precluso l'esame di ufficio della questione stessa.

Mentre va rilevata l'infondatezza di tale ultima censura, giacchè può sempre rilevarsi di ufficio l'inammissibilità dell'appello (a prescindere dalle eccezioni od impugnazioni proposte dalle parti) per la ragione che le relative questioni attengono alla regolare costituzione del rapporto processuale di secondo grado, il primo motivo di gravame deve essere accolto.

Già questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che nei processi tributari davanti alle Commissioni la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio non è condizione di validità dell'impugnazione, essendo la potestà di impugnare le decisioni delle Commissioni attribuita genericamente all'Ufficio finanziario e non già specificamente alla persona fisica del titolare, cosicchè è sufficiente che l'atto sia firmato da un

(1-2) Sulla prima massima v. Cass., 14 dicembre 1970, n. 2658 e 29 maggio 1971, n. 1613, in questa *Rassegna*, 1971, I, 172 e 1114; importante è l'applicazione dello stesso principio all'atto sostanziale di accertamento.

funzionario preposto al reparto competente a trattare la materia controversa e che sia abilitato a firmare per il titolare e cioè in sua vece e luogo.

Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria deve essere perciò accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio del processo ad altra sezione della stessa Commissione Centrale.

Il Celentano ha proposto a sua volta ricorso incidentale contro la decisione della Commissione Centrale, dato che questa ha comunque disatteso, dopo averlo esaminato, il primo motivo del ricorso di esso contribuente e relativo all'asserita nullità dell'avviso di accertamento, perchè sottoscritto da un funzionario diverso dal titolare dell'Ufficio finanziario.

Il ricorrente incidentale deduce che l'atto di accertamento dell'obbligazione tributaria involge un aspetto sostanziale e che ha errato la Commissione centrale nel limitare le sue considerazioni all'aspetto processuale dell'avviso di accertamento, quale « provocatio ad opponendum ».

La Commissione centrale ha, al riguardo, affermato che l'avviso, da comunicarsi all'interessato ai fini dell'eventuale impugnazione, è soltanto il documento nel quale sono descritti gli estremi dell'atto formale di accertamento e che quindi non è necessario che il titolare dell'Ufficio espliciti personalmente l'attività prescritta per la comunicazione, potendo invece provvedervi altri funzionari dell'Ufficio in via di delega o sostituzione secondo le esigenze dell'Ufficio stesso e nel rispetto dell'ordinamento interno.

In proposito va rilevato che, se è vero che l'avviso di accertamento assume — come deduce il Celentano — due aspetti, l'uno sostanziale e l'altro processuale, contenendo l'avviso l'affermazione in concreto della pretesa tributaria dell'Amministrazione, pretesa che acquista definitività con il mancato esperimento dei mezzi di ricorso o con la decisione di rigetto dell'impugnazione proposta, ciò non ha valore determinante per la decisione della questione in esame. Invero, a norma degli artt. 31 e 33 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, competente all'accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati e all'accertamento d'ufficio di quelli omessi, nonchè alla comunicazione al contribuente mediante notifica dell'apposito avviso, è l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Anche in tale caso non deve perciò ritenersi necessaria la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del titolare dell'Ufficio, essendo invece sufficiente la sottoscrizione da parte del capo reparto, abilitato a svolgere funzioni vicarie in luogo del titolare dell'ufficio e che firmi in vece di quest'ultimo (come si è verificato nella specie, nella quale l'avviso è stato sottoscritto per il direttore capo dal capo reparto dott. Scalisi). Essenziale —

agli effetti della validità dell'avviso di accertamento — è soltanto una sicura provenienza dell'atto e cioè la sua riferibilità all'Ufficio impositore. Tale provenienza è nella specie attestata ed assicurata, oltrechè dall'apposizione della firma del funzionario, dal timbro o bollo dell'Ufficio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1972, n. 2234 - Pres. Giannatasio - Est. Giuliano - P. M. Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) c. Tadini.

Imposta di successione - Deduzione dall'attivo dell'imposta sul valore globale - Deducibilità della sola imposta in concreto corrisposta.
(d.l. 8 marzo 1945, n. 9, artt. 8 e 13).

L'imposta sul valore globale deducibile dall'attivo dell'asse ereditario ai fini della liquidazione dell'imposta di successione è quella in concreto pagata e non quella astrattamente dovuta nell'ipotesi normale (1).

(*Omissis*). — La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90, lamenta che la Commissione Centrale, anzichè tener conto della « incidenza effettiva » dell'imposta sul valore globale, ha sancito la detraibilità dell'imposta medesima nella misura « teoricamente dovuta », pari, in concreto, al doppio di quella effettivamente gravante sull'erede.

La doglianza è fondata.

Invero, la norma suindicata, disponendo che « ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni è dedotto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario », ha inteso far gravare l'imposta di successione sulla sostanza che pervenga all'erede dopo il prelievo, da parte del fisco, dell'imposta sul valore globale. Perciò alla misura del prelievo stesso occorre aver riguardo; e ove, come nella specie, l'erede, per effetto di una norma agevolativa, sia tenuto a pagare l'imposta sul valore globale in misura minore di quella stabilita, in principio, dalla legge, dev'essere detratto dall'asse, per la determinazione dell'imponibile dell'altro tributo, solo quanto sia dall'erede, a quel titolo, effettivamente dovuto.

(1) Giurisprudenza ormai pacifica: cfr. Cass., 24 marzo 1971, n. 820 in questa *Rassegna*, 1971, I, 682, con richiami.

Ciò è stato sancito da numerose sentenze di questa Corte Suprema (cfr. da ultimo la n. 820 del 1971).

Gli argomenti addotti in contrario dalla decisione impugnata non hanno pregio. Essa, infatti, ha anzitutto posto in evidenza la differenza tra i due tributi; ma da ciò non può trarsi alcun lume per la soluzione del problema. Ha poi rilevato che, secondo l'art. 8 del d.l. 8 marzo 1945 n. 90, l'ammontare complessivo dell'imposta globale dev'essere diviso in parti proporzionali al valore delle singole quote o legati e che la quota proporzionale attribuita a ciascun erede o legatario deve « infine » essere eliminata o ridotta quando concorrano le condizioni richieste per l'esenzione o la riduzione, e dal fatto che l'eliminazione o la riduzione sia menzionata da ultimo ha dedotto che la « strutturazione » dell'imposta sul valore globale suffraga la sua decisione. Ma l'ordine delle operazioni disposte dal citato art. 8 concerne il momento dell'applicazione dell'imposta sul valore globale, mentre l'art. 13 postula che tale applicazione sia già avvenuta e disciplina la determinazione dell'imponibile dell'altro tributo.

La Commissione Centrale, infine, ha osservato che l'art. 13 ha « recepito » l'art. 1 del d.l. 4 maggio 1942, n. 434, istitutivo dell'imposta sul valore globale, e ha affermato che tal norma « stabiliva che l'ammontare dell'imposta in parola era deducibile nel suo integrale ammontare ai fini dell'applicazione della normale imposta successoria ». Per altro, il ricordato art. 1 disponeva la deduzione dell'« ammontare dell'imposta dovuta sull'asse ereditario », e il termine « dovuta » mostra appunto che si doveva, per quella norma, così come per la norma oggi in vigore, considerare soltanto l'effettiva incidenza del tributo.

Si deve pertanto, in accoglimento del ricorso, cassare la decisione impugnata e rinviare la causa alla stessa Commissione Centrale per l'applicazione del principio dinanzi enunciato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1972, n. 2235 - Pres. Icardi - Est. Elia - P. M. Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Giorgio Azzariti) c. Soc. SET (avv. Vitali).

Imposta di registro - Trasferimento di diritto reale immobiliare - Cessione di cubatura prevista dal Piano regolatore di Torino - È tale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e tariffa A, art. 1).

Le cessioni di cubatura previste dal piano regolatore della città di Torino approvato con d.p. 6 ottobre 1959 (cessione a titolo oneroso del diritto di costruire sul proprio suolo per una determinata cubatura in favore di altro soggetto che acquista il diritto di costruire sul suo

suolo per una corrispondente cubatura in aggiunta a quella consentita dalle norme di piano) costituiscono atti con effetti analoghi a quelli propri dei trasferimenti di diritti reali immobiliari e sono quindi soggetti all'imposta dell'art. 1 tariffa A della l. di registro (1).

(*Omissis*). — Coi primi due motivi del ricorso principale l'Amministrazione delle Finanze denuncia violazione degli artt. 8, 9, 17 ed 81 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché degli articoli I della Tariffa allegata alla citata legge di registro n. 3269 del 1923, 1027, 1072, 1325, 1343, 1345 c.c. e 6, 18 e 19 del d.p. 6 ottobre 1959 che approva il Piano regolatore della Città di Torino, per avere la Corte di merito esclusa l'applicabilità dell'aliquota prevista dall'art. 1 della Tariffa Allegato A alla l. di registro, pur ammettendo che il trasferimento di cubatura raggiunge gli effetti pratici di una servitù « non aedificandi », mentre invece per l'art. 8 della stessa legge di registro le tasse sono applicate secondo gli effetti degli atti, se anche non vi corrisponda il titolo e la forma apparente. Deduce la ricorrente che la circostanza che il trasferimento della cubatura fosse compreso nello stesso atto col quale si cedeva un'area al Comune è irrilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 1 della citata Tariffa, in quanto per l'art. 9 della legge di registro richiamata se in un atto sono comprese più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna di esse è assoggettata come se formasse un atto distinto. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione del citato art. 8 della legge di registro e dell'art. 1 della Tariffa allegata, in quanto il diritto di costruzione trasferito, mediante cessione di cubatura, al fondo di proprietà della Set, era di natura reale, perchè inerente, con permanente efficacia « erga omnes », all'area della Set, ed era perciò soggetto all'art. 1 della Tariffa, anche in considerazione agli effetti dell'atto ed alla sua intrinseca natura.

Con i primi due motivi, che è opportuno trattare unitariamente, la ricorrente deduce che il trasferimento di cubatura a titolo oneroso aveva l'efficacia traslativa di un diritto reale immobiliare, ed, anche in relazione al citato art. 8 della legge di registro, soggiaceva all'aliquota di cui all'art. 1 della Tariffa citata, onde erroneamente la Corte di merito ritenne non applicabile tale aliquota d'imposta, chiesta con l'ingiunzione.

Il Piano regolatore della città di Torino, agli artt. 6, 18, 19 e 34, stabilisce la densità di costruzioni edilizie consentita per alcune zone, espressa in metri cubi per metro quadrato di suolo edificatorio. La facoltà di costruire, con riguardo a tale densità media, riferibile a tutta la zona, costituisce la « cubatura » spettante a ciascuna area edificabile, singolarmente considerata. Poichè la densità fissata per la zona rappre-

(1) Questione originale esattamente risolta.

sentata una media, complessiva, la cubatura spettante a ciascuna area edificabile può essere trasferita ad altre aree, e cioè, su diversa proprietà, col consenso del Comune. Per effetto di tale trapasso di « cubatura », il proprietario dell'area, alla quale ineriva la cubatura ceduta, perde il diritto di costruire su detta area, e tale diritto acquista, invece, il proprietario del fondo a cui viene trasferita la cubatura. Attraverso il consenso del Comune, si verifica, per volontà dei privati contraenti, il trasferimento di una delle facoltà in cui si estrinseca la proprietà fondiaria, e, cioè, della facoltà di costruire, onde il cessionario della cubatura può costruire sul suo fondo, nei maggiori limiti consentiti dalla cessione, e vendere a terzi le costruzioni, con una innegabile efficacia « erga omnes » del trasferimento, che viene, così, permanentemente ad inerire, sull'area edificabile di proprietà del cessionario. Gli effetti reali dell'oggetto della cessione, che viene ad accrescere le facoltà di edificare spettanti al proprietario, dell'area ceduta, con efficacia « erga omnes », sono analoghi a quelli dei trasferimenti a titolo oneroso di diritti reali immobiliari, previsti dall'art. 1 della Tariffa, onde, per l'art. 8 della legge di registro, vanno assoggettati all'aliquota ivi prevista. Dispone infatti il citato art. 8 che un atto il quale produca effetti previsti dall'art. 4 della stessa legge (trasmissioni di diritti reali, o obbligazione di somme o prestazioni, o dichiarazione o attribuzione di valori o diritti, o efficacia di titolo o di documentazione legale) e che non si trovi nominalmente indicato nella Tariffa, soggiace alla tassa che la Tariffa prevede per l'atto col quale, per la sua natura e per i suoi effetti, ha maggiore analogia.

L'analisi delle pattuizioni poste in essere, quanto alla « cubatura », cioè quanto alla facoltà di edificare, dall'atto notarile 11 marzo 1963, in relazione con la scrittura registrata il 26 giugno 1962, e come, in punto di fatto, furono accertate dai giudici di merito, porta a qualificare la convenzione come cessione del diritto di costruzione rappresentato dalla cubatura, con effetti analoghi a quelli di un atto traslativo di diritti reali immobiliari, previsto dall'art. 1 della Tariffa.

La norma dell'art. 8 della legge speciale, che assoggetta all'imposta prevista per i trasferimenti di diritti immobiliari, anche atti che producano effetti analoghi a tali trasferimenti, rende irrilevanti le questioni attinenti alla precisa qualificazione dell'atto, dal momento che tali effetti, analoghi a quelli propri delle cessioni dei diritti reali, sussistono in relazione non solo alla volontà delle parti, ma alle norme del Piano regolatore, sopra richiamate.

È esatto che i diritti reali, i quali sono suscettibili di possesso giuridico tecnico (Cass. 11 giugno 1943, n. 1448), soggiacciono al principio del « numerus clausus » e devono dunque essere sussumibili nei paradigmi legislativi che compongono tale « numerus » (Cass. 22 ottobre 1959,

n. 3035), ma la classificazione prevista dall'art. 813 c.c. può essere derogata da norme speciali, e comunque per l'art. 8 l'analogia di efficacia di un atto rende applicabile l'aliquota tariffaria indipendentemente dalla esatta sussunzione dell'atto medesimo in uno dei paradigmi legislativi che classificano i diritti reali immobiliari.

Irrilevante è dunque ai fini di applicabilità del tributo la difficoltà di qualificare come servitù, in base ad una « utilitas » fornita dal fondo servente (Cass. 27 gennaio 1962, n. 153) con carattere di permanenza, un rapporto che si sostanzia in una facoltà di costruire, da esercitarsi « una tantum », o di riscontrare una ipotesi di diritto di superficie in relazione all'art. 952 c.c. un diritto di costruzione che non grava su cosa altrui (Cass. 1 giugno 1953, n. 1655). Di certo si è in presenza di una rinuncia a costruire che trova causa in un corrispettivo, e dunque assume il carattere indubbio di una cessione di diritto, con efficacia traslativa, non automatica, ma volontaria, a favore di un soggetto prescelto, il quale paga un corrispettivo non irrilevante, onde la cessione è a titolo oneroso, e produce nel cessionario una facoltà di edificare con effetti « erga omnes », analoghi agli effetti dei trasferimenti di diritti reali, onde prende vigore il rinvio dell'art. 8 della legge all'aliquota tariffaria dell'art. 1, prevista per tali trasferimenti di diritti reali.

Erroneamente dunque la Corte di appello negò l'applicabilità dell'aliquota prevista dall'art. 1 della Tariffa, onde il ricorso principale merita, per ciò, accoglimento e la sentenza deve essere cassata con rinvio, ad altra Corte di merito, che provvederà sulle spese, e si atterrà al seguente principio di diritto. Le cessioni di cubatura previste dal Piano regolatore della città di Torino approvato con d.p. 6 ottobre 1959 costituiscono atti con effetti analoghi a quelli propri dei trasferimenti di diritti reali immobiliari considerati dall'art. 1 della Tariffa allegata alla legge di registro, per cui sono soggetti all'aliquota d'imposta di registro stabilita per tali atti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1972, n. 2239 - Pres. Icardi - Est. Elia - P. M. Pascalino (conf.) - Banco di Sicilia (avv. Dezzi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani d'Agliano).

Imposta sui fabbricati - Esenzione venticinquennale ex art. 69, l. 27 dicembre 1953, n. 968 - Fabbricato costruito in sostituzione di edificio distrutto da eventi bellici - Idoneità a sostituire nella sua funzione abitativa l'edificio distrutto.

(l. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 69).

Per fruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati a norma dell'art. 69 della l. 27 dicembre 1953, n. 968, il fabbricato

ricostruito deve esser obiettivamente idoneo a sostituire nella sua funzione abitativa l'edificio distrutto dagli eventi bellici; non è necessario che a tale idoneità strutturale corrisponda una destinazione effettiva al momento della ricostruzione, semprechè sia possibile ripristinare la destinazione abitativa senza modificazioni strutturali rilevanti (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo di ricorso, il Banco ricorrente denuncia violazione degli artt. 69 e 70 della l. 27 dicembre 1953, n. 968, per avere la Corte di merito erroneamente negata l'esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati per lo stabile ricostruito su area proveniente da demolizione di un fabbricato già adibito a case di abitazione, senza ammettere i mezzi istruttori richiesti per accertare la natura del nuovo fabbricato. La censura è infondata.

L'art. 60 della l. n. 968 del 1953 dispone l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, per gli edifici ricostruiti in sostituzione di quelli distrutti da eventi bellici, qualora il ripristino non sia stato a totale carico dello Stato. Dalla testuale formulazione legislativa, risulta che ai fini dell'esenzione il nuovo edificio deve, obiettivamente essere idoneo a sostituire l'edificio distrutto, e, cioè, offrire possibilità obiettive di impiego, tali che consentano la possibilità che esso sia destinato a ripristinare la funzione alla quale era adibito il fabbricato distrutto. Occorre cioè che, per le sue caratteristiche obiettive, strutturali, il nuovo fabbricato presenti la possibilità di destinazione funzionale identica a quella dell'edificio distrutto. Il nuovo fabbricato deve dunque essere costruito in modo da poter essere destinato a fornire gli stessi servizi che venivano forniti dall'edificio distrutto.

Tale esigenza legislativa, di strutturale possibilità di impiego identico a quello del fabbricato demolito, non implica, ovviamente, nè che il nuovo fabbricato riproduca esattamente tutte le caratteristiche dell'edificio distrutto, mentre è soltanto necessario che presenti caratteristiche essenziali alla possibilità di impiego identico a quello del fabbricato scomparso.

Nè, ovviamente, è necessario che vi sia destinazione effettiva del nuovo edificio agli stessi servizi forniti dal vecchio edificio, mentre è sufficiente che sia possibile, ancorchè non in atto, tale destinazione, alla stregua delle caratteristiche strutturali del nuovo edificio. Tali caratteristiche devono sussistere all'atto della costruzione del nuovo fabbricato, perchè è in tal momento che sorge la pretesa d'imposta, e, dunque, il diritto alla esenzione.

(1) Cfr. Cass., 24 luglio 1968, n. 2676, *Riv. Leg. fisc.*, 1968, 2493; 3 ottobre 1968, n. 3066, *ivi*, 1969, 333.

Il legislatore, ai fini dell'esenzione, non ha, infatti, considerato l'uso al quale l'edificio nuovo sia in concreto destinato, ma solo, la possibilità che il nuovo immobile possa sostituire l'antico, ripristinandone, all'occorrenza, le funzioni. Ciò che è indispensabile ai fini dell'esenzione è che il nuovo fabbricato presenti, al momento della sua ultimazione, struttura e funzionalità oggettive tali che ne rendano possibile un uso identico a quello cui era destinato il vecchio edificio. (Cass. 24 luglio 1968, n. 2676).

Trattandosi di edificio nuovo costruito su area risultante dalla demolizione di un fabbricato destinato ad abitazione è necessario, per aversi l'esenzione, che, indipendentemente dalla sua destinazione concreta, il nuovo edificio presenti, al momento della sua ultimazione, struttura e funzionalità tali da renderne possibile la destinazione ad abitazione (Cass. 3 ottobre 1968, n. 3066).

La Corte di merito con congrua e corretta motivazione, ha esattamente richiamati tali principi, ed ha ritenuto, in punto di fatto, con apprezzamento insindacabile, perchè sorretto da motivazione idonea immune da vizi logici e da errori giuridici, che al momento della ultimazione, il fabbricato nuovo non presentava caratteristiche obiettive che ne rendessero possibile, senza necessità di modificazioni strutturali rilevanti, la destinazione a case di abitazione cioè alla funzione cui era destinato l'edificio demolito. La Corte di merito ha accertato motivatamente che il nuovo edificio è stato costruito con strutture idonee non ad uso di abitazione, ma ad uso di ufficio bancario, ed ha escluso, in punto di fatto, la possibilità di ambivalenza, cioè di destinazione alternativa a banca o ad abitazione, ritenendo che, allo stato, l'unica possibile destinazione può essere quella commerciale, e non ad abitazione, in quanto, fin dal suo sorgere, il nuovo fabbricato fu costruito strutturalmente per destinarvi solo una grande banca, e non presenta possibilità di destinazione ad abitazione.

Per giungere a tali apprezzamenti di fatto insindacabili, perchè sorretti da congrua e corretta motivazione, la Corte di merito non ha ritenuto di ricorrere nè a consulenze tecniche, nè ad ordine di esibizione di documenti, nè ad altri mezzi di prova, ritenendo inconferenti e superflui, e dunque inammissibili, tali mezzi d'indagine. Il giudizio del giudice sulla inammissibilità di mezzi di prova può essere anche implicito (Cass. 24 giugno 1967, n. 1565). L'esercizio del potere di disporre una consulenza tecnica è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 29 ottobre 1966, n. 2710). Il giudizio sulla rilevanza di un mezzo istruttorio attiene alla valutazione dei fatti, onde è compito esclusivo del giudice di merito, la cui valutazione, di natura discrezionale, non è soggetta al sindacato di legittimità (Cass. 5 gennaio 1967, n. 27). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1972, n. 2366 - Pres. Giannattasio - Est. Santosuosso - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi) c. Fallimento Lotito.

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Uffici e Negozi - Albergo - Compatibilità - Limiti.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 14 e 18; l. 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 1; l. 2 dicembre 1967, n. 1212, art. un.).

Sussistono i presupposti per l'applicabilità della agevolazione della l. 2 luglio 1949, n. 408, quando almeno il 50 % più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazione e non più del 25 % sia destinata a negozi (intendendo l'espressione « negozi » in senso restrittivo); è quindi ammissibile che una parte della costruzione, ove siano rispettate le predette condizioni, abbia varie destinazioni edilizie come quella ad albergo (dovendosi intendere in senso lato l'espressione « uffici e negozi ») (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 18 della l. n. 408 del 1949, 1° della l. 6 ottobre 1962, n. 1493, e dell'art. unico della l. 2 dicembre 1967, n. 1212, sostenendo che a torto, e con motivazione perplessa, la Corte di merito avrebbe esteso il regime agevolativo ad un tipo di beni, destinati ad albergo, non previsti dalle relative leggi. Aggiunge che vano è rilevare come il legislatore abbia concesso i benefici in esame anche per locali di uso associato, quali ospedali, collegi e simili, perchè per questi ultimi esiste un'espressa normativa che manca invece quanto agli alberghi. Questi ultimi, inoltre, per le caratteristiche loro proprie, non dovrebbero potersi assimilare alle categorie privilegiate (case, uffici, negozi). Non potendosi quindi ravvisare nella destinazione ad albergo alcun nesso o legame con le altre ipotesi, previste ai fini dell'agevolazione, dovevasi riconoscere la legittimità dell'imposizione. Anzi, secondo la ricorrente, se un nesso di assimilabilità volesse proprio scorgersi, esso finirebbe per far risaltare una possibilità di equiparazione fra la destinazione ad albergo e quella a negozio, atteso che, per entrambe le categorie si fa riferimento ad un'attività imprenditoriale; con il che, nella specie, sommando le porzioni di immobile

(1) Identiche sono le sentenze in pari data n. 2365 e 2367.

Non constano precedenti specifici. Va ricordato che agli alberghi in se considerati non compete l'agevolazione (Cass., 21 giugno 1971, n. 1924 e 17 giugno 1971, n. 1841, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1180).

rispettivamente aventi la prima e la seconda destinazione, si sarebbe superato il limite del 25 % destinabile a negozi (volendosi intendere questi ultimi in senso lato, come comprensivi anche dell'albergo).

La doglianza non appare meritevole di accoglimento.

Il problema di fondo ch'essa investe è quello dell'interpretazione delle pertinenti norme contenute nelle ll. 2 luglio 1949, n. 408, 6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 1967, n. 1212.

Con la prima delle suddette leggi sono state concesse particolari agevolazioni fiscali — riguardanti, fra le altre, anche l'imposta che ha dato origine all'odierna controversia — con riferimento alle costruzioni edilizie, richiedendo, però, che si tratti (art. 13) di « case di abitazione anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazioni di lusso ».

La seconda legge (con l'art. 1) ha precisato che il predetto regime agevolativo previsto per le case di abitazione non di lusso è applicabile anche « ai locali destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale sopra terra ».

Con l'ultima legge, del 1967, si è stabilito infine che l'art. 1 predetto « deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto totale dei piani sopra terra »; ma si è aggiunto che « per la concessione delle suddette agevolazioni è... necessario e sufficiente che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che almeno il 50 per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazione; b) che non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata a negozi ».

In proposito questa Suprema Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare, sia prima che dopo la predetta legge del '67, che ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge del '49 la espressione « uffici e negozi », in quest'ultima legge contenuta, va interpretata in senso lato e non letterale e tassativo, per comprendere quei locali facenti bensì parte di un edificio la cui superficie utile è prevalentemente destinata a civile abitazione, — ma per ubicazione, struttura e dimensioni — destinati o da destinare ad uso e capaci di produrre un reddito diversi da quello delle case di abitazione (cfr., fra le altre, le sentenze n. 2947, del 21 dicembre 1964; 1837, del 7 ottobre 1970; 339, del 10 febbraio 1971).

Tale interpretazione questo Supremo Collegio ha fondata non solo sull'esame dei precedenti legislativi in materia di agevolazioni fiscali per case di abitazione, ma anche sul riflesso della finalità della legge, intesa ad agevolare ed incoraggiare la costruzione e ricostruzione di

case per i meno abbienti; per cui può ritenersi che il legislatore abbia, fra l'altro, considerato mezzo idoneo al miglior perseguimento di tale finalità il consentire l'inclusione, nei costruendi edifici, anche di locali che siano destinati ad usi strumentali ed accessori rispetto ai nuclei abitativi nuovi o ricostruiti, o che comunque, per la loro destinazione ad usi diversi e più redditizi di quello della abitazione, rendano economicamente più vantaggiosa l'attività edilizia che il legislatore ha voluto incrementare, giacchè la sia pur limitata costruzione dei locali anzidetti può elevare il reddito medio dell'intero edificio la cui prevalente destinazione resta pur sempre quella della civile abitazione.

Così, ad esempio, nel quadro della suddetta interpretazione, si è ritenuto che fra quelli suscettibili di beneficiare dell'agevolazione rientrano locali destinati a magazzini, laboratori, depositi e simili (cfr. le citate sentenze del 1970 e 1971). E in particolare, poi, con riguardo al chiarimento apportato dall'articolo unico della l. n. 1212 del 1967, nonchè allo specifico dettato del capoverso della stessa norma che indica espressamente le condizioni « necessarie e sufficienti » per la concessione dei benefici, questa Suprema Corte ha recentemente affermato altresì (sent. n. 3585, del 26 ottobre 1968) che, fermo rimanendo il limite massimo (25 %) di superficie destinabile a negozi, e quella minima (51 %) da destinarsi ad abitazioni, la superficie destinabile a fini diversi, e quindi anche ad uffici, può giungere fino al 24 % del totale (o perfino eccedere tale proporzione, e fino al 49 %, nella misura in cui i negozi non occupino la superficie per essi consentita).

L'orientamento giurisprudenziale espresso nelle suindicate pronunzie comporta che, ferma restando l'osservanza delle « condizioni necessarie e sufficienti » in precedenza ricordate (condizioni che nel caso di specie si è incontestatamente accertato essere state osservate), tra i « fini diversi » pocanzi accennati possa rientrare, evidentemente, anche la destinazione ad albergo.

Nè dal predetto orientamento questa Corte rinviene validi motivi per discostarsi con riferimento al caso che ne occupa.

In favore di una diversa soluzione non giova dedurre, come fa in via principale l'Amministrazione ricorrente, che la destinazione ad albergo non rientra fra quelle (abitazione, uffici, negozi) espressamente dalla legge contemplate. Si è visto, invero, come con l'espressione « uffici e negozi » il legislatore abbia inteso indicare, praticamente a titolo esemplificativo, una destinazione redditizia diversa da quella dell'abitazione. Nè si vede perchè la destinazione al albergo debba escludersi dal novero di quelle rientranti nella *ratio* della legge, giacchè questa è intesa, come si è rilevato, a stimolare la costruzione di case, fra l'altro consentendo a tal fine, anche in vista del vantaggio economico del costruttore, una diversificazione degli usi della parte di edificio non

necessariamente da destinarsi ad abitazione ed a far sorgere abitati già aventi a loro servizio locali per attività commerciale, artigianale o di altro genere comunque connesse, satelliti o strumentali in ordine ad una integrata funzionalità sociale dei nuovi o rinnovati insediamenti residenziali.

Dalle considerazioni suesposte consegue come naturale corollario il rigetto della tesi subordinata dell'Amministrazione, secondo cui i locali destinati ad albergo dovrebbero computarsi per assimilazione fra quelli destinati a « negozio » ai fini del calcolo del limite massimo del 25 % previsto dalla norma del secondo comma dell'articolo unico della l. del 1967. A differenza dell'espressione « uffici e negozi » che, come si è osservato richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, va intesa in senso esemplificativo, in quest'ultima norma invece, avente intento diversificativo, nell'ambito dei locali non destinati ad abitazione, il termine « negozi » va evidentemente interpretato in senso tassativo. Ne consegue l'impossibilità di equiparare — ai fini del calcolo predetto — l'esercizio dell'industria alberghiera a quello commerciale, caratteristico dei negozi, tanto più che siffatta equiparazione la ricorrente vorrebbe fondare su un elemento (l'attività imprenditoriale in genere) che, dalla legge non previsto, sarebbe arbitrario inserimento nella sua *ratio*, come sopra delineata, e finirebbe per comprometterne un'applicazione a questa ultima conforme. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1972, n. 2391 - Pres. Giannatasio - Est. Granata - P. M. Cutrupia (conf.) - Soc. Immobiliare Elba (avv. Vitali) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Accessione - Macchinari di opificio - Concetto di opificio.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47).

Agli effetti della presunzione del quinto comma dell'art. 47 della legge di registro, l'opificio cui i macchinari accedono, va inteso come costruzione tecnicamente attrezzata con macchinari idonei allo svolgimento di un'attività industriale, sia o no destinata attualmente alla produzione (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo la società ricorrente, rilevato che la sentenza impugnata muove dalla premessa che l'atto di vendita tassato

(1) Massima esatta da condividere pienamente. Per la natura della previsione del quinto comma dell'art. 47 della l. di registro cfr. Cass., 13 maggio 1971, n. 1381, in questa *Rassegna*, 1971, I, 902.

concernente un opificio, donde la soggezione di esso alla presunzione (di trasferimento anche dei macchinari) stabilita dall'art. 47 comma 5° della legge di registro, deduce che, mentre per gli effetti anzidetti è essenziale alla nozione di « opificio » il predicato della attualità (e non mera potenzialità) di funzionamento, invece la Corte di merito ha omesso di motivare circa la sussistenza nella specie di un complesso industriale siffatto, e ciò malgrado il convincimento del tutto opposto espresso sul punto, con il corredo di ampia argomentazione, dai Giudici di primo grado (violazione e falsa applicazione degli artt. 47 t.u. legge di registro approvato con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; 72 del t.u. 22 gennaio 1958, n. 645; 1362, 1363, 1364 c.c.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia; art. 360 nn. 3 e 5 cpc.).

La censura è infondata.

La decisività del fatto, cui si riferisce il difetto di motivazione denunziato, postula all'evidenza una nozione (giuridica) dell'opificio, inteso come complesso industriale attualmente funzionante, che a giudizio del Collegio non può essere condivisa, ond'è che al rifiuto di questa segue la negazione di quella.

La ricorrente invoca, a suffragio della sua tesi, la sentenza resa da questa Corte Suprema in data 25 gennaio 1933 nella causa Riffeser c. Comploy, secondo la quale per conferimento in società di stabilimenti od opifici industriali, agli effetti del trattamento di favore previsto dall'art. 81 lett. b tariffa all. A della legge di registro, deve intendersi il conferimento (non già di un insieme di stabili e di macchinari non costituenti una unità organica), ma di una o più costruzioni, destinte all'esercizio di una industria, in cui esistono speciali impianti, forniti di generatori di forza motrice e meccanismi di trasmissione infissi, nelle quali « si eserciti attualmente e realmente una determinata industria, diretta a produrre materie o manufatti ».

Il richiamo non è però pertinente.

La nozione di « opificio » così delineata, invero, appare del tutto congrua alla *ratio* che ispira la particolare disposizione presa in esame in quell'arresto, intesa a concedere — come nella stessa sentenza è ricordato con espresso richiamo alla conforme relazione ministeriale — il beneficio della tassa ridotta al fine di proteggere l'esercizio della industria nazionale dedita alla produzione: di qui l'esattezza del riferimento al momento dinamico dell'organizzazione produttiva e quindi alla attualità del funzionamento del complesso industriale, oggetto dell'atto di (trasferimento a titolo di) conferimento societario. Invece affatto diversa è la *ratio* della disposizione che nel caso presente viene in discussione, essendo l'intera normativa dettata dall'art. 47 — ed in particolare la statuizione del suo 5° comma che pone, come è pacifico (Cass. 13 maggio 1971, n. 1381; Cass. 3 luglio 1957, n. 2599; Cass. 16 febbraio 1953, n. 387) una

presunzione assoluta — univocamente rivolta ad impedire possibili fenomeni di evasione fiscale, di guisa che rispetto a tal fine l'aspetto dinamico del (dato di) fatto contemplato — cioè il complesso industriale — è del tutto irrilevante, il pericolo dell'evasione configurandosi anche in relazione soltanto al suo aspetto statico. Ciò è tanto vero, che con altra decisione, oltre tutto assai meno remota di quella ricordata dalla ricorrente, questa Corte Suprema ha ritenuto costituire « opificio », proprio agli effetti dell'art. 47 comma quinto qui in esame, « un complesso di costruzioni tecnicamente attrezzate con macchinari idonei allo svolgimento di una attività industriale » (Cass. n. 387 del 1953 citata), dove è evidente che l'accento è posto non sulla attualità del funzionamento, ma sulla potenzialità di esso, assicurata dalla esistenza nell'immobile di una attrezzatura meccanica idonea a consentirne la utilizzazione del complesso come strumento di produzione industriale, a prescindere dalla sua esplicazione allo stato.

Pari difetto di pertinenza al tema della presente causa, poi, priva di ogni significato il riferimento della ricorrente all'art. 72 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, in cui, ai particolari fini della esenzione della imposta sul reddito dei fabbricati, l'esercizio dell'attività commerciale è assunto espressamente ad elemento di identificazione della fattispecie normativa ammessa al godimento del trattamento fiscale di favore, per di più in considerazione non della obiettiva esistenza del fatto in sé, sebbene della sua imputazione ad un determinato soggetto (il possessore) e quindi ancora in contemplazione di una *ratio legis* ben diversa da quella del più volte citato art. 47 della legge di registro.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 47 della legge di registro e degli artt. 817 e 819 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte torinese ha omesso di considerare che l'Amministrazione finanziaria aveva ricompreso nell'importo del maggior valore cumulativamente accertato non solo i macchinari, ma anche i mobili e le attrezzature che non erano pertinenze dell'immobile e neppure erano annoverabili tra i beni cui si riferisce l'art. 47 della legge di registro.

La censura è destituita di giuridico fondamento.

È erronea la premessa, giacché anche i mobili e le attrezzature, se ed in quanto « destinati in modo durevole al servizio », in tesi, dell'immobile in cui sono contenuti (e nella specie l'esistenza di tale situazione di fatto al momento della stipulazione dell'atto tassato è fuori discussione), costituiscono « pertinenze » in senso tecnico-giuridico, in tale « destinazione di servizio » concretandosi il vincolo pertinenziale che contraddistingue la fattispecie normativa della categoria di beni considerata dagli artt. 817 e 819 c.c.

Errata è anche la conclusione, giacchè, come pertinenze, pure i beni di cui qui si discute ricadono sotto la disciplina dettata dall'art. 47 della legge di registro, più esattamente del suo primo comma, avendo questa Corte Suprema già insegnato che allo schema legale del bene « immobile per destinazione » proprio del codice civile previgente — sui canoni concettuali e definatori si modella la legge di registro in ragione del tempo della sua elaborazione ed emanazione — corrisponde nel codice attuale lo schema normativo del bene « pertinenza » (cfr. Cass. 3 luglio 1957, n. 2599, che meditatamente ripudia la contraria opinione precedentemente accolta da Cass. 27 luglio 1956, n. 2908).

Nè agli effetti qui considerati rileva in alcun modo che la presunzione di trasferimento stabilita dal citato comma primo dell'art. 47 riguardo agli immobili per destinazione (o pertinenze) sia *iuris tantum*, mentre quella posta dal successivo comma quinto per i macchinari è *iuris et de iure* (sentenza n. 1381 del 1971; n. 2599 del 1957; n. 387 del 1953 citate), non avendo mai, durante l'arco dell'intero giudizio, la ricorrente dedotto, anche in via soltanto assertiva, di essere in grado di fornire la prova contraria tipica prevista dal comma secondo dello stesso articolo. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1972, n. 2398 - Pres. Icardi - Est. Arienzo - P. M. Millotti (conf.) - Soc. Fiorino c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella).

Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Possibilità di costituire sedi e succursali o di partecipare in altre società senza limitazione di territorio - Esclusione.

(l. 29 luglio 1957, n. 634, artt. 36 e 38).

Le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno di cui agli artt. 36 e 38 della l. 29 luglio 1957, n. 634, sono indissolubilmente legate al fattore territorio, nel senso che sono applicabili solo quando risulta con assoluta certezza che la società che le invoca « opera » nel Mezzogiorno. Tale finalità non è garantita se le attività che si intendono promuovere o incrementare possono, anche solo potenzialmente, sulla base dello statuto o dell'atto costitutivo, svolgersi al di fuori dei limiti territoriali agevolati; la possibilità di istituire succursali e assumere interes-

senze e partecipazioni in altre società senza limitazione di territorio contrasta con i fini dell'agevolazione, e a nulla rileva che in concreto l'attività sia stata svolta nel Mezzogiorno (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1972, n. 2236 - Pres. Icardi - Est. Arienzo - P. M. Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Soc. ILTAS (avv. Adonnino).

Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Possibilità di costituire sedi e succursali e di partecipare in altre società senza limitazione di territorio - Non contrasta necessariamente con lo scopo dell'agevolazione - Successiva correzione dello statuto - Ammissibilità dell'agevolazione.

La possibilità, prevista nello statuto di società costituita per incrementare l'industrializzazione del Mezzogiorno, di istituire agenzie, filiali e rappresentanze anche « altrove » e di assumere interessenze e partecipazioni in altre società, non dimostra necessariamente un contenuto programmatico di espansione dell'attività fuori del territorio agevolato, e può essere intesa come possibilità di espansione nell'ambito del Mezzogiorno; conseguentemente, se dal comportamento della società, che oltre a non aver preso iniziative imprenditoriali fuori del Mezzogiorno ha, dopo la contestazione della decadenza, modificato lo statuto, risulta che l'atto originario può essere interpretato come non diretto ad espandere l'attività sociale fuori del territorio del Mezzogiorno, l'agevolazione può essere accordata (2).

I

(Omissis). — Con il quarto motivo del ricorso, il cui esame è preliminare ed assorbente, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 lett. a l. 29 luglio 1957, n. 634, 113 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c., e si sostiene che la sentenza impugnata, sul presupposto che il beneficio

(1-2) La prima massima ricalca un indirizzo ormai consolidato (sentt. 12 maggio 1971, n. 1363 in questa *Rassegna*, 1971, I, 895; 10 novembre 1971, n. 3186, *ivi*, 1972, I, 106; 11 marzo 1972, n. 706, *ivi*, 334) e giustamente pone in luce che la semplice possibilità astratta di aprire sedi o succursali o di partecipare in altre società senza limitazioni di territorio, è di per se incom-

legge n. 634 del 1957 per incrementare l'industrializzazione del Mezzogiorno e che, quindi, lo stesso trattamento doveva essere esteso alla registrazione dell'atto di aumento del capitale sociale —, ha considerato che la società I.L.T.A.S. aveva operato esclusivamente nel detto ambito territoriale e che, a seguito del r.d. 14 dicembre 1965, aveva regolarizzato gli articoli dell'atto costitutivo e dello statuto in modo da evitare il sospetto della possibile estensione ad attività fuori del territorio agevolato.

La decisione impugnata si fonda, soprattutto, sull'interpretazione del contenuto oggettivo dell'atto costitutivo e dello statuto, chiarito dal comportamento della società e dalle modifiche apportate ai detti atti. Secondo l'originario testo degli artt. 2 e 5 dello Statuto e dell'atto costitutivo era prevista la possibilità di istituire « succursali, agenzie, filiali e rappresentanze anche altrove » e di assumere « interessenze, quote e partecipazioni in altre società aventi scopi affini ». A queste clausole non poteva attribuirsi necessariamente, come sostiene la ricorrente, un contenuto programmatico di espansione dell'attività fuori dell'ambito del territorio agevolato se si considera che la società, costituita il 2 luglio 1962, aveva scelto di operare nel Mezzogiorno per usufruire del trattamento fiscale più favorevole. La portata delle citate clausole deve essere determinata con riguardo alla detta finalità e, di conseguenza, alla parola « altrove » non può attribuirsi il significato di ambito territoriale illimitato, bensì quello di ambito territoriale circoscritto ai paesi fruitori della agevolazione fiscale.

E che tale sia il contenuto oggettivo dell'atto è ulteriormente confermato dal comportamento della società che non solo non ha preso iniziative imprenditoriali in territorio non agevolato ma che, appena si è manifestato il dubbio sollevato dall'Amministrazione, ha chiarito le citate clausole in modo da evitare ogni possibile equivoco interpretativo. Siffatta puntualizzazione delle clausole dello statuto e dell'atto costitutivo non costituisce, quindi, una modifica dell'originario testo bensì una riformulazione per renderne più manifestamente palese l'originario contenuto oggettivo.

Pertanto, poichè l'atto costitutivo e lo statuto della società I.L.T.A.S., costituita per operare nel territorio del Mezzogiorno rettamente interpretati non offrivano la possibilità, neanche potenziale, di estendere l'attività fuori di detto ambito territoriale, la società è ammessa a fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge 29 luglio 1957, n. 634. In conseguenza, non ha rilevanza l'argomentazione della sentenza impugnata, censurata col primo motivo — che l'agevolazione fiscale, concessa per l'atto costitutivo andava estesa anche all'aumento del capitale sociale —, atteso che l'errata affermazione, peraltro non necessaria ai fini della decisione, non ha avuto influenza sul dispositivo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 luglio 1972, n. 2570 - Pres. Icardi - Est. Alibrandi - P. M. Pascalino (diff.) - Società Immobiliare Cesare (avv. Capaccioli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Decadenza - Imposta ordinaria - Interessi - Decorrenza.

(l. 2 luglio 1949 n. 408, artt. 14 e 20; l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 1; l. 28 marzo 1962 n. 147).

Nel caso di decadenza dai benefici fiscali previsti dall'art. 14 della l. 2 luglio 1949, n. 408, gli interessi sulle imposte in misura ordinaria, dovute dal contribuente ammesso ai benefici, decorrono dal momento in cui si è verificata la decadenza dagli stessi (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo la società ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'articolo unico della l. 28 marzo 1962, n. 147, dell'art. 2 della l. 26 gennaio 1961, n. 29, nonché degli artt. 14 e 20 della l. 2 luglio 1949, n. 408, si duole che la Corte del merito abbia ritenuto che, in caso di decadenza dalle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 14 della l. n. 408 del 1949, gli interessi sulla somma, dovuta dal contribuente per imposta nella misura ordinaria, decorrono dalla registrazione dell'atto, ammesso al beneficio, e non già dal momento in cui si è verificata la decadenza dai benefici fiscali. Deduce, in particolare, che la ragione addotta dalla sentenza impugnata, secondo cui il diritto della finanza al tributo sorge fin dal momento della registrazione dell'atto, ma resta sospensivamente condizionato alla mancata costruzione della casa non di lusso, è in contrasto con le disposizioni dei citati articoli

(1) Di identico tenore è la successiva sentenza n. 2571.

L'affermazione contenuta nella massima non può essere condivisa e varie sono le perplessità che suscita la relativa motivazione.

In primo luogo non appare pertinente il richiamo alla sentenza della Cassazione, SS.UU. 27 giugno 1969, n. 2311 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 567) la quale non conforta affatto, ma anzi implicitamente condanna, la tesi secondo cui il diritto al beneficio fiscale sussiste fin dal momento della registrazione dell'atto agevolato e il verificarsi della decadenza determina l'estinzione di tale diritto. Con tale sentenza, infatti, è stato affermato quanto segue: « Al contrario, deve ritenersi che il rapporto, che si instaura con la concessione (*in via provvisoria*) dei benefici, abbia per oggetto della imposizione un negozio valido ed efficace (l'acquisto dell'area), e determini pertanto a favore della Finanza il diritto ai tributi nella misura ordinaria; valido, ma non efficace, essendo la sua efficacia subordinata al non adempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligo di costruire, non adempimento che consegue, con effetto immediato e definitivo, alla rivendita o al trasferimento.

14 e 20, dalle quali risulta che il diritto al beneficio esiste fin dal momento della registrazione, pur essendo soggetto a decadenza nei casi previsti dalla legge che accorda le agevolazioni fiscali. Aggiunge la ricorrente che la Corte d'appello ha fatto inesatta applicazione dell'articolo unico della l. n. 147 del 1962, il quale non si riferisce al tributo complementare che sia rimasto sospeso per disposizione di legge, ma a quello, ben diverso, che non fu possibile determinare al momento della liquidazione principale, per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti.

Il motivo è fondato.

La legge 2 luglio 1949, n. 408, contenente disposizioni per l'incremento dell'edilizia, mira a favorire la sollecita costruzione (o ricostruzione) di edifici per abitazioni non di lusso, anche con agevolazioni fiscali, tra cui è quella della registrazione a tassa fissa e della riduzione ad un quarto dell'impresa ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili (art. 14). La legge prevede, poi, la decadenza dal beneficio in caso di mancata costruzione o di costruzione non eseguita a norma e nei termini in essa stabiliti (art. 20).

La decadenza comminata dalle citate disposizioni (la quale esula dalla previsione dell'art. 110 della legge organica di registro) presuppone l'esistenza del diritto al beneficio. Infatti, l'effetto, in generale, della deca-

« E che nel caso di alienazione dell'area il diritto della Finanza non sorga, nè trovi la sua causa nell'atto relativo è dimostrato dalla circostanza che l'imposta è dovuta sull'atto di acquisto, e non su quello posteriore di alienazione ».

Ora sembra evidente che, se il diritto della Finanza alla percezione del tributo in misura ordinaria sorge fin dal momento della registrazione dell'atto agevolato, non può dirsi che il corrispondente debito del contribuente sorga in un momento diverso, e cioè in quello in cui si è verificata la decadenza.

A nostro avviso, la sentenza in esame non ha individuato esattamente la natura ed i termini del fenomeno esaminato, ed ha utilizzato nozioni generali e principi particolari in modo del tutto inadeguato.

È evidente, ad esempio, che il concetto generale di decadenza corrisponde a quello di estinzione della situazione giuridica preesistente, ma tale situazione non è quella del diritto, bensì quella del potere e, nella specie, del potere di neutralizzare definitivamente il diritto della Finanza alla percezione del tributo, mediante la realizzazione della costruzione.

Per tale motivo la situazione che corrisponde alla concessione del beneficio in sede di registrazione è una *situazione provvisoria* e non definitiva, la quale consiste, da un lato, nel diritto della Finanza attuale ma inefficace e, dall'altro lato, nel debito del contribuente condizionato alla mancata realizzazione della costruzione.

Tale provvisorietà era stata esattamente equiparata dalla Corte di merito alla situazione corrispondente alla pendenza della condizione e per negare la estensione al nostro caso del principio della retroattività dell'avveramento della condizione non appare esatta la affermazione che nella

denza non è quello del mancato acquisto di un diritto, ma consiste nell'estinzione di un diritto già venuto ad esistenza nel patrimonio giuridico di un soggetto, come è dato argomentare sia dal coordinato disposto degli artt. 2964 e 2934 c.c., sia da quanto stabilisce l'art. 2967 dello stesso codice. Inoltre, nel sistema delle citate norme della l. n. 408 del 1949, i benefici fiscali competono non a costruzione realizzata, ma fin dal momento della registrazione dell'atto di acquisto dell'area fabbricabile, destinata alla costruzione di case per abitazione non di lusso, tanto vero che è da tale momento che il beneficio opera il suo effetto di neutralizzare il diritto della finanza a percepire i tributi di registro e ipotecario nella misura ordinaria. E questo diritto del fisco — come già ha osservato questa Corte Suprema, pronunciando in tema di decorrenza della prescrizione dell'azione della finanza per il pagamento dell'imposta nella misura ordinaria — resta inefficace in pendenza del beneficio di cui trattasi e può essere fatto valere solo al momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato la decadenza (così, da ultimo, Cass. S.u., sentenza 27 giugno 1969, n. 2311).

Tale inefficacia esclude che il tributo in misura ordinaria sia esigibile prima dell'avverarsi dell'accennato evento. E poichè gli interessi, quale prestazione accessoria, seguono quella principale del pagamento del

specie non si tratterebbe di una *condicio facti* (o volontaria) bensì di una *condicio iuris*, perchè l'evento della mancata costruzione è specificamente previsto dalla legge.

Nella *condicio iuris*, infatti, l'evento non solo deve essere previsto ma anche stabilito dalla legge, nel nostro caso l'evento condizionante, cioè la mancata realizzazione della costruzione, dipendente esclusivamente dalla volontà del contribuente. Tanto vero che nel caso di forza maggiore (esempio: espropriazione dell'area) la decadenza dalla agevolazione non si verifica.

Tutto concorre a ritenere, quindi, che è perfettamente conforme alla realtà del particolare fenomeno la circostanza che, una volta risolto lo stadio della provvisorietà corrispondente alla richiesta del beneficio in sede di registrazione, la definitiva situazione corrispondente alla decadenza dal beneficio sia riferita al momento della registrazione dell'atto.

A tale punto doveva però esaminarsi se tale conclusione, per quanto si riferisce al problema della decorrenza degli interessi, non fosse contrastata dalla speciale disciplina di questi e, in particolare, dalla mancanza del presupposto della liquidità ed esigibilità del credito e dalle norme della l. n. 147 del 1962 che si riferiscono alle imposte complementari che non poterono essere liquidate integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione.

Ma anche tali problemi non possono essere risolti secondo la motivazione della sentenza in esame.

In primo luogo, infatti, il richiamo al presupposto della esigibilità del credito è del tutto ininfluente, dato che nella specie tale presupposto non è richiesto dalla l. n. 147 del 1962.

tributo ordinario (« accessorium sequitur natura sui principalis »), solo da quando questo è liquidato e diviene esigibile, gli interessi iniziano a decorrere.

La Corte del merito ha ritenuto non applicabile tale regola generale ed è pervenuta a contrario avviso, muovendo dal presupposto che il diritto della finanza alla percezione del tributo in misura ordinaria sorge fin dal momento della registrazione dell'atto cui è accordato il beneficio, ma tale diritto — aggiunge la sentenza impugnata — è soggetto alla condizione sospensiva della mancata costruzione dell'edificio previsto dall'art. 13 della l. 408 del 1949, donde la conseguenza che, allorquando tale evento si verifica, gli effetti risalgono al giorno della registrazione e, come da questo è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, così, del pari, sono dovuti i relativi interessi.

Ma tale argomentazione non può essere condivisa. Infatti, anche a voler ammettere, in ipotesi, che il diritto della finanza al tributo ordinario sorge con la registrazione dell'atto ed è condizionato, in senso sospensivo, è tuttavia sicuramente inesatta la conseguenza che da tale premessa hanno tratto i giudici d'appello a proposito della supposta efficacia « ex tunc » della situazione determinata dall'avveramento della condizione (mancata costruzione dell'edificio non di lusso). Invero, l'errore che si annida in tale deduzione è facilmente rilevabile ove si consideri

In secondo luogo, poi, sembra chiaro che, considerando il diritto alla percezione delle normali imposte sull'atto provvisoriamente agevolato come subordinato al non adempimento, da parte del contribuente, dell'obbligo di costruire, tale inadempimento costituisce un elemento essenziale per la liquidazione e percezione dei detti tributi.

Con la conseguenza che, nella pendenza della possibilità di adempiere all'obbligo di costruire, sussiste proprio la mancanza di un elemento occorrente alla liquidazione come previsto dalla l. n. 147 del 1962, e se tale mancanza è imputabile al contribuente (es. caso di rivendita dell'area), gli interessi sono dovuti con decorrenza dal momento della registrazione.

Inaccettabile, quindi, è il riferimento della presente fattispecie all'altra ipotesi di imposta complementare prevista dall'art. 7 della legge di registro (imposte che, rimaste sospese per disposizione di legge, rappresentano integrazione di tasse già riscosse) e non richiamata dalla l. n. 147 del 1962. Tale ipotesi, difatti, ricorre in casi completamente diversi e in cui, per lo stesso sistema di tassazione stabilito dalla legge (es. donazione con riserva di usufrutto ex art. 20 l. registro e per cui cfr. Cass., 29 ottobre 1968, n. 3612, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1046; concessione di pubblici servizi ex art. 56 l. registro), la percezione dell'imposta è parzialmente differita rispetto al momento della registrazione e in cui è del tutto inipottizzabile una imputabilità al contribuente del fatto che ha determinato tale differimento.

Nel caso in esame, invece, tale imputabilità è la ragione stessa della decadenza dell'agevolazione e della liquidazione ritardata della normale imposta, ed è proprio con riferimento a tale elemento che le SS.UU. della Cas-

che il diritto della finanza non è soggetto ad una « condicio facti » (o volontaria), ma ad una « condicio iuris », perchè l'evento della mancata costruzione è specificatamente previsto dalla legge (art. 20 l. n. 408 del 1949). E come è noto, la « condicio iuris », a differenza della prima (art. 1360, comma primo, c.c.), non è retroattiva.

Nè può condividersi l'opinione della Corte del merito che ravvisa nella previsione agevolativa del citato art. 14 una fattispecie giuridica a formazione progressiva, per cui gli effetti che conseguono alla dichiarazione delle parti di avvalersi dei benefici fiscali sono soltanto preliminari o atipici. Infatti, ove si consideri che la citata legge, pur prevenendo la decadenza dai benefici (art. 20), li accorda fin dall'inizio (articolo 14) in tutta la loro estensione (tassa fissa di registrazione e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria), non può parlarsi di effetti preliminari per loro natura limitati perchè diversi, quantitativamente e qualitativamente, da quelli tipici.

Neppure fondato si ravvisa l'ulteriore argomento addotto dalla Corte del merito per dimostrare l'inapplicabilità dell'accennata regola generale che presidia la decorrenza degli interessi, argomento tratto dall'articolo unico della legge 28 marzo 1962, n. 147. La l. 26 gennaio 1961, n. 29, nello stabilire l'obbligo e la misura degli interessi moratori sulle somme dovute all'erario per tasse ed imposte indirette sugli affari, dispone, all'art. 3, che in caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione o d'insufficiente o mancata denuncia, detti interessi decorrono dal

sazione, già con la sentenza 12 marzo 1958, n. 831 (in questa *Rassegna*, 1958, 63), ebbero a qualificare come complementare la imposta liquidata sull'atto per il quale l'Ufficio ha revocato le agevolazioni inizialmente concesse, e ad affermare espressamente che in tale caso il ritardo nella liquidazione ha origine da un errore oggettivo dipendente dalla mancanza di tutti gli elementi necessari per la liquidazione.

In fine deve anche ribadirsi che, se tutto ciò non fosse esatto, il sistema legislativo delle c.d. « agevolazioni fiscali incentivanti » risulterebbe completamente falsato, permettendo esso, non soltanto il legittimo vantaggio di coloro che corrispondono agli scopi del legislatore, ma anche l'illegittimo profitto di coloro che, senza corrispondere a tali scopi, otterrebbero una ingiustificata dilazione nel pagamento delle normali imposte. In contrario, difatti, non è sufficiente argomentare, sulle orme della sentenza in esame, che a tale possibilità di abusi supplisce la sopratassa di cui all'art. 20, comma terzo, della l. n. 408 del 1949, perchè, come è già stato affermato (Cass., 7 novembre 1970, n. 1238, in questa *Rassegna*, 1970, I, 860), « la sopratassa non ha natura punitiva e la sua applicazione segue al semplice verificarsi della situazione oggettiva prevista dalla legge indipendentemente da qualunque indagine sulla colpevolezza del trasgressore » (cfr. anche in proposito la sent. SS.UU. 21 agosto 1972 n. 2695 che segue). Nessun ostacolo quindi a che, nel caso di decadenza dalla agevolazione, oltre alla sopratassa, siano anche dovuti gli interessi per ritardato pagamento della imposta.

G. ANGELINI ROTA

giorno in cui la tassa o la imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in modo completo e fedele. In riferimento, poi, al tributo complementare sulle tasse ed imposte predette, cioè a quella parte che non poté essere liquidata, fin dall'origine, per mancanza od insufficienza degli elementi all'uopo occorrenti, la citata legge interpretativa n. 147 del 1962 chiarisce che egli interessi sono dovuti dalla data di esigibilità del tributo principale, salvo che la mancanza o insufficienza di elementi, che abbiano impedito l'originaria integrale liquidazione, siano dipese da fatto non imputabile al contribuente, nel qual caso gli interessi sul tributo complementare decorrono dal giorno della sua liquidazione.

Ora, come è fatto ben chiaro dalla dizione del citato articolo unico, senza che vi sia alcun margine di opinabilità, rilevasi che il primo comma contiene la letterale ripetizione della sola prima ipotesi dell'art. 7, comma secondo, della legge organica dell'imposta di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) quella cioè, delle tasse complementari « che al momento della liquidazione della tassa principale non poterono essere liquidate integralmente per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione ». Nessun riferimento fa, invece, la l. n. 147 del 1962 alla seconda ipotesi del citato art. 7, comma secondo, quella cioè delle tasse complementari « che, rimaste sospese per disposizione di legge, rappresentano integrazione di tasse già riscosse ». E questa è, appunto, l'ipotesi che viene in considerazione nel caso di specie, nel quale può parlarsi di imposta « complementare » soltanto nel secondo dei due sensi anzidetti, in quanto il tributo in misura ordinaria era rimasto sospeso per effetto non di mancanza o insufficienza di elementi occorrenti per la sua liquidazione, ma di specifica disposizione di legge (articolo 14 l. 409 del 1949). Pertanto, la Corte del merito, nel ritenere applicabile la citata legge n. 147 del 1962, non ha esattamente inteso il contenuto precettivo della stessa, estendendolo, oltre il significato fatto palese dalla lettera della norma, a ben diversa ipotesi di tributo complementare, che esula dalla previsione della citata legge interpretativa.

Nè infine, ad orientare in senso diverso il giudizio di questa Corte, vale l'argomento svolto dall'Amministrazione resistente, la quale sostiene che, interpretando il sistema della c.d. « agevolazioni fiscali incentivati » in modo difforme da quello accolto nella sentenza impugnata, esso risulterebbe falsato nella sua pratica applicazione, permettendo l'illegittimo profitto di coloro che, senza perseguire gli scopi della l. n. 408 del 1949, intendono ottenere un'ingiustificata dilazione nel pagamento delle imposte dovute nella misura ordinaria. Infatti, a tale obiezione resta agevole rispondere che l'eventualità di abusi è stata considerata dal legislatore del 1949 il quale, appunto per impedirne o, quanto meno, ostacolarne la realizzazione, ha comminato, nei casi di decadenza dal beneficio,

la sanzione della sopratassa, pari ad un decimo dell'ammontare delle imposte (art. 20, comma terzo, l. n. 408 del 1949).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado che, nel riesaminarla, si uniformerà al principio di diritto secondo cui « nel caso di decadenza dai benefici fiscali, previsti dall'art. 14 della l. 2 luglio 1949, n. 408, gli interessi sulle imposte in misura ordinaria, dovute dal contribuente ammesso ai benefici, decorrono dal momento in cui si è verificata la decadenza degli stessi ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 agosto 1972, n. 2695 - Pres. Pece - Est. Milano - P. M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Chiarotti) c. Soc. Immobiliare Carlo Alberto (avv. Manetti).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Imposte complementari sui trasferimenti a titolo oneroso - Interessi a carico del contribuente - Decorrenza dalla data di esigibilità del tributo principale - Limiti.

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1, 2 e 3; l. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.).

Anche nei trasferimenti a titolo oneroso è legittima l'applicazione degli interessi moratori retroattivi sul tributo complementare, salvo che il contribuente non dimostri che la divergenza tra il prezzo od il corrispettivo dichiarato ed il valore ritenuto dall'Ufficio in sede di revisione non dipenda dal fatto che gli è imputabile (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia la violazione dell'articolo unico, primo e secondo comma, della legge 28 marzo 1962, n. 147, per avere erroneamente la Corte d'appello ritenuto che nei trasferimenti a titolo oneroso, in rap-

(1) La importanza della presente sentenza non ha bisogno di essere segnalata.

Con essa, infatti, le Sezioni Unite hanno definitivamente stabilito che il presupposto degli interessi a carico del contribuente di cui alle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147 consiste nel semplice ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, in tal modo confermando la giurisprudenza della Sezione semplice (cfr. Cass., 23 novembre 1971, n. 3396 e 18 febbraio 1972, n. 441, in questa *Rassegna* 1972, I, 115) che aveva ritenuto l'applicabilità delle dette leggi ai rapporti tributari sorti in epoca precedente alla loro entrata in vigore ed ancora pendenti a tale data.

In secondo luogo, poi, e per quanto riguarda l'importante problema specifico affrontato, relativo alla decorrenza degli interessi sull'imposta com-

porto ai quali le parti hanno l'obbligo di indicare non il valore venale del bene trasferito, ma il prezzo o corrispettivo pattuito, la mera divergenza tra quest'ultimi ed il valore ritenuto dall'Ufficio in sede di revisione non costituisca, in sè e per sè, imputabile mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione dell'imposta in sede principale, tale da far sorgere l'obbligo degli interessi moratori retroattivi sul tributo complementare di cui all'art. 3 della l. 26 gennaio 1961, n. 29, nell'interpretazione datane dall'articolo unico della citata l. n. 147 del 1962.

Sostiene in proposito la ricorrente Amministrazione che poichè, sia nei trasferimenti onerosi *inter vivos* che in quelli a titolo gratuito, la base imponibile è il valore venale dei beni oggetto dell'atto, come si deduce dagli artt. 17 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, 30 e 40 della legge di registro, il contribuente ha l'obbligo giuridico di dichiarare il valore effettivo del bene, ai fini della determinazione dell'imposta principale, se il prezzo indicato nell'atto sia ad esso inferiore, e che, di conseguenza, la trasgressione di tale obbligo dà sempre luogo ad una mancanza, imputabile al contribuente, degli elementi occorrenti alla integrale liquidazione dell'imposta in via principale.

Pertanto, aggiunge l'Amministrazione ricorrente, la imposizione dell'obbligo degli interessi moratori retroattivi sul tributo complementare trova il suo fondamento, non già nell'imputabilità della incompleta o infedele denuncia — come ritenuto dalla sentenza impugnata — bensì unicamente nel ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria con la conseguenza che l'imputabilità non deve essere dimostrata dalla Finanza, ma spetta al contribuente la prova della non imputabilità che sposta la decorrenza degli interessi sul tributo complementare alla data di liquidazione del tributo stesso.

La censura così riassunta è ammissibile in rito perchè — contrariamente a quanto assume in via preliminare la società resistente — enuncia i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza ed indica le norme su cui detti effetti si fondano, mentre a nulla rileva che la censura stessa investe soltanto alcune delle argomentazioni su cui è fondata la impugnata sentenza, trattandosi di argomentazioni, non già indipendenti ed autonome, ma interdipendenti e tutte insieme concorrenti a sorreggere l'odottata decisione.

plementare di registro e, in genere, sulle imposte relative a trasferimenti a titolo oneroso in cui il prezzo dichiarato dalle parti costituisce la base imponibile per la liquidazione dell'imposta principale, le Sezioni Unite hanno colto esattamente la portata e la funzione delle norme in esame le quali costituiscono un unico e identico sistema di regolamento per tutte le diverse ipotesi in cui i debiti relativi a rapporti tributari di natura indiretta non sono adempiuti tempestivamente, sia da parte del contribuente come da parte della Finanza.

La censura medesima è, inoltre, parzialmente fondata nei sensi e nei limiti di cui in appresso.

È noto che, in materia di tributi erariali, la determinazione del debito d'imposta è compiuta in base agli elementi di fatto necessari alla caratterizzazione del presupposto ed alla individuazione della base imponibile. La liquidazione, se gli elementi occorrenti siano mancati od insufficienti, non può essere eseguita nella giusta misura dovuta, di guisa che, ogni qualvolta quegli elementi vengono acquisiti in un secondo momento, l'Amministrazione procede ad una nuova determinazione quantitativa del debito del contribuente, correttiva di quella precedente. Il fenomeno può verificarsi in concreto per omissioni o insufficienti dichiarazioni del contribuente e per conseguente non precisa valutazione da parte dell'Ufficio accertatore degli elementi predetti che risultano inesattamente denunciati dalle parti. L'ordinamento tributario tende ad evitare l'inconveniente stimolando, con apposite norme, l'esatto soddisfacimento, da parte dei contribuenti, dell'obbligazione tributaria ed il tempestivo adempimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, degli obblighi che ad essa incombono verso i contribuenti.

In tale linea direttiva, per quanto attiene alle imposte e tasse indirette sugli affari, si inquadra la l. 26 gennaio 1961, n. 29, nella parte istitutiva dell'obbligazione degli interessi moratori a carico del contribuente. Detta legge, nello stabilire la misura dei detti interessi, dispone all'art. 3 che, in caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi sulle imposte indirette si computano dal giorno in cui l'imposta « sarebbe stata dovuta », se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele. E con riferimento, poi, al tributo complementare sulle tasse ed imposte indirette, cioè a quella parte del tributo che non potè essere liquidato, fin dall'origine, per mancanza o insufficienza degli elementi all'uopo occorrenti, l'articolo unico della l. 8 marzo 1962, n. 147, avente natura interpretativa del citato art. 3, chiarisce che gli interessi sono dovuti dalla data di esigibilità del tributo principale (primo comma), salvo che la mancanza o insufficienza, le quali abbiano impedito la originaria integrale liquidazione, siano dipese da fatto non imputabile al contribuente (secondo comma) (nel qual caso gli interessi sul tributo complementare decorrono dal giorno della sua liquidazione).

Ciò posto, non può essere condivisa la tesi dell'Amministrazione ricorrente, più sopra riassunta, secondo cui, essendo l'imposta di registro commisurata sul valore venale del bene al giorno del trasferimento, il contribuente ha l'obbligo giuridico di indicare tale valore se il prezzo pattuito sia ad esso inferiore e che, conseguentemente, la trasgressione di tale obbligo dà senza altro luogo a quella carenza degli elementi occor-

renti alla liquidazione del tributo a cui le richiamate disposizioni riconnettono l'obbligo degli interessi moratori retroattivi sul tributo complementare.

Tale tesi, infatti, è in palese contrasto con le disposizioni degli articoli 73 e segg. della legge organica di registro che prevedono, a carico del contribuente, unicamente l'obbligo di presentazione alla registrazione degli atti passibili del tributo (ovvero di denuncia di contratto verbale) nella loro forma originale e, perciò, nel loro autentico e letterale contenuto, costituito, per quanto particolarmente riguarda i corrispettivi ed i valori, dagli importi stessi dei « prezzi » trasfusi nel documento (o nella denuncia) esibito alla formalità della registrazione, sia con la disposizione dell'art. 17, n. 1, del citato decreto n. 1639 del 1936 (art. 30, n. 1,

« O »

i-

... da tri-
... di un prezzo

che, sebbene reale rispetto a quanto effettivamente convenuto, risulti, poi, difforme dal valore venale in comune commercio, da tale esatta proposizione non deriva la conseguenza, affermata dalla impugnata sentenza, che l'accertamento, in sede di revisione, della divergenza tra prezzo indicato e valore venale del bene, non sia mai di per sè sufficiente a determinare l'obbligo degli interessi moratori.

Come già questa Corte Suprema ha avuto occasione di affermare in recenti decisioni, riguardanti, peraltro, il diverso problema della decorrenza degli interessi istituiti con la l. n. 29 del 1961 relativamente ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa (Cass. 7 novembre 1970, n. 2273 e 18 febbraio 1972, n. 441), l'imposizione dell'obbligo del pagamento degli interessi moratori sul tributo complementare trova il suo fondamento sufficiente sul ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria di natura complementare rispetto alla data di esigibilità dell'imposta liquidata in via principale. E ciò perchè i tributi complementari « per essere una integrazione dei tributi principali, formano con questi corpo » (relaz. Min. sul disegno di l. del 1962).

Non è infatti contestabile che la l. del 1961 ha inteso istituire, in via generale, a carico del contribuente e della stessa Finanza l'onere di veri e propri interessi moratori (artt. 1 e 5) e che interessi della stessa natura siano stati previsti per le ipotesi particolari (art. 3) in cui la percezione dell'unico tributo avvenga in due tempi, o in un momento diverso da quello che, secondo la normalità, avrebbe dovuto essere, per cui, anche se per quest'ultima ipotesi si è reso necessario stabilire regole speciali, la natura ed il fondamento degli interessi restano immutati.

Anche, quindi, per gli interessi retroattivi dovuti sul tributo complementare, letteralmente e concettualmente di natura moratoria, è estraneo il carattere di sanzione, così come tale carattere è estraneo al principio stabilito dall'art. 1224 c.c., con il quale si è inteso soltanto equilibrare la posizione delle due parti (creditore e debitore) quando vi sia ritardo nella soluzione del debito, ritardo che la legge presume sia fonte di danno per il creditore.

Ciò, del resto, si desume anche dall'art. 4 della l. n. 29 del 1961, che pone gli interessi di mora a carico del contribuente in ritardo nel pagamento indipendentemente dall'applicazione di ogni penalità e soprattutto dalle singole leggi tributarie, posto che le dette penalità e soprattasse debbono essere considerate come sanzioni amministrative senza alcun riferimento al danno subito dall'Amministrazione finanziaria per il tardivo pagamento del tributo.

Ciò premesso, però, va rilevato che gli interessi retroattivi previsti dalla legge speciale, pur non essendo del tutto identici a quelli di mora nelle obbligazioni pecuniarie previsti dall'art. 1224 c.c., distinguendosi da essi per alcuni particolari aspetti, si fondano, tuttavia, come gli inte-

ressi previsti dal citato art. 1244 c.c., sulla mora, intesa come ritardo dovuto a causa imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 stesso codice (su tale natura degli interessi moratori in genere, Cass. sentenze nn. 2033 del 1967, 3907 del 1957 e 2291 del 1956).

Se, pertanto, il fatto, assunto dalle nuove disposizioni a presupposto degli interessi di mora retroattivi sul tributo complementare, è costituito dal ritardo nell'adempimento del debito di imposta, presuntivamente collegato con una condotta colposa del contribuente, ne segue che per il sorgere dell'obbligo degli interessi a favore dell'Amministrazione non è necessaria una ulteriore prova della colpa del contribuente, ma incombe a quest'ultimo dimostrare che la non esattezza dei dati sottoposti alla Amministrazione non è imputabile a fatto di esso contribuente.

L'esattezza di tale conclusione è confermata dal fatto che la legge interpretativa del 1962 prevede, nel primo comma dell'articolo unico, come regola, che gli interessi sulla imposta complementare decorrono dal giorno in cui è dovuto il tributo principale e, nel capoverso, come eccezione, l'ipotesi che decorrano dal giorno della sua liquidazione. Questa eventualità è, quindi, configurata come fatto impeditivo della produzione dell'effetto normalmente connesso alla fattispecie, e la dimostrazione di tale eventualità è a carico del contribuente, esattamente come è a carico del debitore, secondo le norme civilistiche (art. 1218 c.c.), la dimostrazione della impossibilità dell'adempimento per causa a lui non imputabile.

Non va, d'altra parte, trascurato il rilievo che, ritenendo che il presupposto degli interessi di mora retroattivi sia, non il ritardo nell'adempimento, ma — come affermato dalla impugnata sentenza — la colpevole infedeltà della denuncia, si configurerebbe, quanto alla loro applicazione, una disparità di trattamento tra i trasferimenti *inter vivos* e quelli *mortis causa* e, in genere, nei riguardi di tutti quei casi in cui il contribuente è tenuto a denunciare il valore venale dei beni oggetto di tassazione; disparità di trattamento non giustificata sul piano giuridico, una volta che la legge interpretativa, non soltanto non distingue tra trasferimenti *inter vivos* e trasferimenti *mortis causa*, ma parlando, nella intitolazione, di interessi dovuti sulle « tasse indirette sugli affari », sembra riferirsi più ai primi che ai secondi.

Tale disparità, inoltre, contrasta con il fenomeno nella non negabile interdipendenza che, almeno su un piano di normalità, intercorre tra valore e prezzo, in quanto, salvo casi dovuti al concorso di circostanze particolari, normalmente il prezzo si risolve, da un punto di vista economico, nella espressione monetaria del valore di un bene in un determinato contesto temporale ed ambientale.

Tutto quanto si è fin qui detto porta, dunque, a ritenere che, anche nei trasferimenti a titolo oneroso è legittima l'applicazione degli interessi

moratori retroattivi sul tributo complementare, salvo che il contribuente non dimostri che la divergenza tra il prezzo od il corrispettivo dichiarato ed il valore ritenuto dall'Ufficio in sede di revisione non dipende dal fatto che gli è imputabile.

Ed al riguardo va precisato che il fenomeno della non imputabilità al contribuente può insorgere — sia pure con effetti limitati — anche in momento successivo alla registrazione dell'atto, così come avviene nei casi in cui il contribuente rettifichi, attraverso offerta integrativa e vincolante, i dati relativi al valore risultante dal contenuto dell'atto. Ove ciò si verifichi, l'Amministrazione è posta nella possibilità di acquisire senz'altro l'ulteriore ammontare dell'imposta ed il pregiudizio economico derivante all'Amministrazione stessa dalla eventuale mancata realizzazione di tale possibilità non può più ritenersi imputabile, nei limiti della rettifica effettuata dal contribuente, a fatto del contribuente medesimo e lo affranca, giusta il testuale disposto del secondo comma dell'articolo unico della l. n. 147 del 1962, dall'onere degli interessi a partire dalla data della fatta offerta o rettifica. E cioè, in sintesi, la sopravvenuta offerta vincolante del contribuente, o la di lui rettifica, circa i dati, da cui desumere il valore del trasferimento, valgono efficacemente a togliere quel carattere di anti giuridicità della condotta del contribuente, che è invece necessario perchè lo stesso possa essere gravato dagli interessi sull'ammontare del tributo complementare per tutto il periodo decorrente tra la liquidazione del tributo principale ed il momento della liquidazione del tributo complementare.

Può anche aggiungersi, sotto il profilo della non imputabilità a fatto del contribuente, che, tenuto conto che nella determinazione dal valore venale di un bene rientra sempre una componente soggettiva, ben può ritenersi, come già è stato ritenuto da questa Corte (Cass. 28 ottobre 1967, n. 2670 e 23 ottobre 1967, n. 2612), che una modesta differenza tra il valore dichiarato e quello accertato possa essere considerato — secondo l'apprezzamento del giudice di merito nelle singole fattispecie — come fatto non imputabile al contribuente. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

**GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE**

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 giugno 1972, n. 1960 - Pres. Marletta - Est. La Farina - P. M. Tavolaro (conf.) - Impresa Arioli (avv. Piaggio) c. Comune di Roma (avv. Galanti).

Arbitrato - Arbitrato rituale - Sentenza arbitrale - Impugnazione per nullità - Natura.

(c.p.c., artt. 827 e segg.).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore - Carattere generale - Sussiste.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Legittima facoltà dell'Amministrazione appaltante di disporla, ove essa sia resa necessario da ragioni obiettive, ovvero sia determinata da motivi di interesse pubblico discrezionalmente apprezzabili - Diritti dell'appaltatore.

L'impugnazione della sentenza arbitrale prevista dall'art. 829 c.p.c. non può essere considerata una mera querela nullitatis, sia perchè si svolge dinanzi al giudice avente istituzionalmente funzioni di secondo grado rispetto a quello che sarebbe stato competente in via normale a decidere la controversia, sia perchè il giudice dell'impugnazione, quando abbia pronunciato la nullità del lodo (fase rescindente), estende il suo esame al merito della controversia (fase rescissoria), utilizzando a tal fine anche le risultanze del giudizio arbitrale, salvo disporre ulteriore istruzione. Trattasi di una vera e propria impugnazione, che instaura un procedimento da un lato assimilabile a quello d'appello (in quanto tendente, attraverso un provvedimento intermedio, al riesame del merito) e dall'altro a quello del ricorso per cassazione (quanto alla disciplina dei motivi) (1).

(1) Sul carattere di vera e propria impugnazione in senso tecnico-processuale dell'azione ex artt. 827 segg. c.p.c. v. anche Corte Appello Roma, 18 febbraio 1969, n. 336, in questa *Rassegna*, 1969, I, 151 e 156 e segg.

Nel campo degli appalti di opere pubbliche deve ribadirsi il principio attinente al carattere generale dell'istituto delle riserve, da formularsi ed esplicarsi, a pena di decadenza, nei modi e tempi prescritti (2).

Nei precitati appalti di opere pubbliche, la sospensione dei lavori può sempre essere disposta dall'Amministrazione appaltante, per ragioni obiettive, quali casi di forza maggiore, condizioni climatologiche o altri simili circostanze speciali, che impediscano in via temporanea il regolare procedere dei lavori a regola d'arte, ovvero per motivi di interesse pubblico discrezionalmente apprezzabili dalla stessa P. A.; ed il Capitolato generale di cui al d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, al secondo comma dell'art. 30, disciplina organicamente, distintamente per l'una e per l'altra ipotesi, il se ed i limiti della spettanza di compensi all'appaltatore per effetto della sospensione e gli altri diritti attribuiti allo stesso (3).

(Omissis). — Con contratto in forma pubblica del 14 luglio 1955 il Comune di Roma affidava all'impresa di costruzioni del dott. ing. Romano Arioli, in persona del suo omonimo titolare, l'appalto dei lavori per la sistemazione di un tratto di Via Leonardo da Vinci, per l'importo presunto di L. 48.756.000 al netto del ribasso d'asta del 24,10%.

Consegnati ed iniziati i lavori il 14 settembre 1955, essi venivano sospesi il 7 gennaio 1956, essendosi manifestata la necessità di apportare alcune varianti al progetto, varianti che, peraltro, comportavano solo una modificazione della distribuzione dei lavori, senza alcun aumento di spese; la relativa perizia approvata dal Consiglio Comunale in data 21 febbraio 1957, con deliberazione n. 455.

Nelle more del relativo procedimento, si manifestava, altresì, la necessità di provvedere al raddoppio di un tratto della via Leonardo da Vinci, tra le vie E. Toti e Costantino, e dell'esecuzione di altre opere, intese ad assicurare la continuità del traffico, opere comportanti una maggiore spesa di L. 16.166.170, al netto del ribasso d'asta, giusta perizia in data 8 aprile 1957, approvata dalla Giunta comunale con deliberazione del 19 maggio 1956, n. 3714.

(2) Cfr. Cass., 9 novembre 1971, n. 3161, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1513 e segg. ed *ivi* note (1 e 2) di riferimenti ed osservazioni; 5 maggio 1972, n. 1355, *id.*, 1972, I, 508 e segg., ed *ivi* nota 4.

(3) La sentenza 28 settembre 1968, n. 2301 della Corte d'Appello di Roma — affermando il principio che anche le domande relative alla legittimità della sospensione ed alla sua durata vanno proposte dall'appaltatore con riserva da iscrivere quanto meno all'atto della firma del verbale di ripresa dei lavori e da ripetere con la prima firma successiva del Registro di contabilità — convalidata dalla surriportata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione leggesi in questa *Rassegna*, 1968, I, 1111, 1113 e segg.

Anche l'esecuzione di tali opere era affidata alla stessa impresa Arioli, la quale accettava di eseguire i lavori previsti dalle due perizie, con atti di sottomissione rispettivamente del 16 maggio 1956 e 9 aprile 1957.

In relazione a tali varianti e lavori suppletivi, veniva disposta, in data 7 gennaio 1956, la sospensione dei lavori; la ripresa era, poi, disposta con verbale 10 luglio 1958. I lavori venivano ultimati il 12 settembre 1958, nel termine di esecuzione protratto al 22 settembre 1958. Il collaudo delle opere veniva eseguito il 12 novembre 1960 ed approvato dal Comune con delibera Commissariale del 10 novembre 1961, n. 1303.

All'atto della firma del registro di contabilità per l'emissione dell'ottavo stato di avanzamento — il terzo dopo la ripresa dei lavori — il 14 settembre 1959, l'impresa Arioli aveva formulato due riserve, chiedendo, con la prima, il rimborso delle spese sostenute nel corso della sospensione dei lavori, e, con la seconda, il rimborso delle spese per i lavori eseguiti e da eseguire per la manutenzione stradale, per tutto il periodo della ritardata collaudazione. Le riserve venivano ripetute dall'impresa in occasione della firma del conto finale. Con deliberazione della Giunta del 15 gennaio 1961, n. 213, il Comune respingeva entrambe le riserve. L'impresa notificava, allora, al Comune, in data 16 maggio 1964, domanda d'arbitrato, formulando i seguenti quesiti:

« 1) Dica il Collegio se spetti all'impresa il pagamento della somma di L. 6.090.896, per oneri generali sostenuti durante la sospensione dei lavori di giorni 915, ordinata dall'Amministrazione nelle more dell'approvazione di una perizia suppletiva e di variante, perizia resa necessaria dal fatto che le opere previste si rivelavano, in parte, non rispondenti nè qualitativamente nè quantitativamente a quelle necessarie per realizzare la sistemazione stradale oggetto dell'appalto;

2) Dica il Collegio se spetti all'impresa il pagamento delle opere nel periodo intercorrente dalla data di scadenza del termine contrattuale stabilito per l'effettuazione del collaudo e la data in cui il collaudo è stato effettivamente eseguito (L. 30 per mq. e per mese, per una superficie di mq. 9480);

3) Dica il Collegio se spetti all'impresa il pagamento degli interessi sulle somme che risulteranno dovute, interessi da conteggiare a partire dalla data di pagamento ».

Il Collegio arbitrale, costituito ai sensi del capitolato generale oo.pp., approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, richiamato dal capitolato del Comune, con lodo avente la data di decisione del 27 giugno 1962 sottoscritto il 19 luglio e depositato presso la Cancelleria della Pretura e reso esecutivo il 21 luglio 1962, disattesa l'eccezione del Comune di tardività delle riserve di cui al primo quesito, accoglieva per intero i capi di domanda contenuti nel primo e nel terzo quesito, e, per quanto

di ragione, quello contenuto nel secondo quesito, condannando, quindi, il Comune a pagare all'impresa la somma complessiva di L. 8.176.496, e gli interessi del 15 maggio 1964 al saldo finale.

Avverso il lodo, notificato il 21 luglio 1966, il Comune proponeva impugnazione, con atto di citazione del 17 ottobre 1966, dinanzi alla Corte d'appello di Roma deducendo, riguardo al primo quesito, che gli arbitri avessero erroneamente respinto l'eccezione d'improponibilità della domanda per tardività nella formulazione della relativa riserva; in via subordinata, che si sarebbe dovuto dare prevalenza all'art. 24 del Capitolato generale del Comune sulla corrispondente norma del Capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., trattandosi di norma pattizia che assicurava al Comune una tutela più rigorosa di quella prevista dall'art. 16 del regolamento del 1895, facoltando l'Amministrazione alla sospensione dei lavori non soltanto in presenza di « circostanze speciali » ma per qualsiasi ragione, senza diritto a compensi; per quanto riguardava il secondo quesito, che gli arbitri fossero incorsi in errore nell'interpretare l'art. 10 del Capitolato particolare d'appalto del Comune, stabilendo che all'impresa spettava il risarcimento del danno per la manutenzione delle opere durante il periodo di ritardo del collaudo; rilevava, inoltre, il Comune, che, ove l'appello fosse stato accolto in base ai predetti motivi, la domanda contenuta nel terzo quesito sarebbe venuta automaticamente a cadere. Chiedeva, quindi, che, in riforma dell'impugnata sentenza arbitrale, la domanda di arbitrato, riguardo al primo quesito, fosse dichiarata improponibile ed irricevibile; nel merito, chiedeva che le domande contenute sia nel primo che nel secondo, e, di conseguenza, nel terzo quesito, venissero respinte.

L'impresa eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'impugnazione, per essere questa strutturata quale un appello, e non quale un'azione di nullità ex art. 829 c.p.c.; insisteva, in subordine, per la conferma del lodo.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva del 29 agosto 1968, dichiarava la nullità del lodo, rimettendo la causa all'istruttore.

Circa l'eccezione pregiudiziale dell'impresa, la Corte osservava che, pur avendo il Comune denominato l'atto introduttivo dell'impugnazione « atto di appello », nonchè dichiarato in esso di appellare e richiesta la riforma anzichè l'annullamento del lodo, occorreva indagare se, indipendentemente dalle espressioni e dalle forme usate, il Comune stesso avesse inteso promuovere il *iudicium rescindens*, e se l'atto fosse idoneo al raggiungimento di tale scopo. Ora, doveva tenersi conto che, nell'atto stesso, quale premessa della dichiarazione di impugnazione, si affermava essere stato il lodo emanato in violazione di precise disposizioni di legge e principî generali di diritto, e che si faceva, ivi, espresso richiamo

all'art. 829 ultimo comma c.p.c.; che i motivi a sostegno dell'impugnazione attenevano tutti a violazione di norme giuridiche, in modo che l'ambito del riesame del lodo, sotto il profilo della legittimità, ne risultava ben delimitato; che il giudice adito era quello competente e che sussisteva la *vocatio in ius* dinanzi ad esso; ne derivava non essere dubbio che il Comune avesse inteso promuovere il giudizio di nullità del lodo e che l'atto introduttivo di esso, indipendentemente dai reiterati vizi di forma, fosse idoneo al raggiungimento dello scopo.

Nel merito, la Corte riteneva fondata la censura secondo cui erroneamente gli arbitri avevano respinto l'eccezione di improponibilità della domanda, di cui al primo quesito, per tardività della relativa riserva. Rilevava la Corte che l'inserzione delle riserve è un onere di carattere generale desumibile dal sistema normativo in materia (artt. 20, 23, 36 e 37 reg. 25 maggio 1895, n. 350; artt. 343, 345 l. 20 marzo 1865, n. 2248); che da tali principi deriva l'effetto preclusivo della mancata iscrizione, quanto meno nel verbale di ripresa, delle riserve riguardanti indennizzi per maggiori spese da sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione. Invero, lo scopo fondamentale delle disposizioni riguardanti la contabilizzazione dei lavori è costituito dall'esigenza di permettere alla amministrazione committente di esplicitare un continuo ed efficace controllo delle spese mediante la registrazione analitica e tempestiva di ogni fatto dal quale derivi per la P.A. un onere finanziario, per l'esecuzione dell'opera pubblica.

Ne consegue, quindi, l'onere dell'appaltatore di tradurre in specifiche riserve, tempestivamente formulate, tutte le sue pretese a compensi maggiori o diversi da quelli riconosciutigli in contabilità in relazione alle singole unità di lavoro via via eseguite. Rimane, pertanto, fuori del sistema la possibilità di configurare ragioni di compenso che a quell'onere siano sottratte, giacchè tanto le questioni cosiddette di interpretazione del contratto, quanto quelle così dette generali si ripercuotono tutte sulle singole unità di lavoro, sicchè soltanto attraverso la loro incidenza sul costo di questo vengono a determinare l'onere economico complessivo sopportato dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera.

Anche nel caso di ragioni di compenso e di indennizzo chieste dall'appaltatore per partite di spese sopportate in dipendenza del prolungamento dei lavori, per fatto dell'amministrazione, oltre il termine contrattuale, le voci che in tal caso vengono in giuoco non hanno una rilevanza autonoma, ma si riflettono anch'esse sui prezzi calcolati o pattuiti per le singole unità di lavoro, cosicchè l'onere della riserva diventa attuale nel momento in cui si manifesti la rilevanza causale del fatto generatore della situazione dannosa secondo una valutazione condotta con media diligenza e buona fede. Comunque, pur aderendosi, in ipotesi, ad una meno rigorosa visione del sistema, sarebbe stato pur sempre

necessario, a norma del combinato disposto degli artt. 16 e 89 del r. 1895, che, avendo l'impresa, nel verbale di sospensione dei lavori del 7 gennaio 1956, dichiarato di accettare la sospensione senza riserva alcuna, la riserva fosse stata formulata — e non lo fu — nel verbale di ripresa dei lavori del 10 luglio 1958.

Gli articoli da ultimo citati prevedono, infatti, che l'appaltatore deve sottoscrivere i verbali di sospensione, formulando in essi le sue eventuali riserve, nonchè quelli di ripresa dei lavori; che, nel caso ricusi la sottoscrizione, debba essere invitato a farlo in un perentorio termine, comminandosi, per il caso dell'inottemperanza, l'insuperabile presunzione di corrispondenza dei fatti alle registrazioni non sottoscritte; che, nel caso di sottoscrizione con riserva, questa debba essere ripetuta, a pena di inefficacia, nel registro di contabilità nei modi e nei termini di cui agli artt. 53, 54. Ora, pur non contemplando il regolamento espressamente l'ipotesi che l'appaltatore firmi il verbale di ripresa senza riserva, la dichiarata perentorietà del termine da assegnarsi all'appaltatore stesso nel caso di mancato intervento alla firma e la sanzione dell'inefficacia espressamente comminata per le eccezioni e le domande proposte con rituali riserve nei verbali ma non riproposte nei registri di contabilità, giustificano, *a fortiori*, l'affermazione che la firma senza riserva dei verbali di sospensione o di ripresa precluda, al pari dell'inutile decorso del termine di grazia, la facoltà dell'appaltatore di proporre utilmente eccezioni e domande comunque afferenti alla legittimità della sospensione e alla sua durata.

Infine, la preclusione sussiste, quanto meno, per effetto della mancata iscrizione delle riserve in parole alla prima presentazione del registro di contabilità successiva alla ripresa dei lavori.

Contro la predetta sentenza della Corte d'appello di Roma, con atto notificato il 26 maggio 1969, l'Impresa Arioli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di annullamento, ai quali ha resistito il Comune con controricorso.

Le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione di legge e l'insufficiente, o, comunque, contraddittoria motivazione, si lamenta che la Corte di merito erroneamente avrebbe respinto l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del Comune, affermando che questa aveva raggiunto il suo scopo d'impugnativa di nullità con la *vocatio in ius* dinanzi al giudice competente (Corte d'appello) e con il riferimento alla violazione di norme giuridiche in gene-

rale, e ritenendo che le conclusioni del Comune dirette ad ottenere la « riforma » del lodo potessero essere considerate come anticipatrici del *judicium rescindens*.

Secondo il ricorrente, il riferimento, contenuto nell'atto di impugnazione, alla violazione di precise disposizioni di legge e di principi generali di diritto non poteva essere sufficiente a far qualificare l'atto stesso quale azione di nullità, non essendo tale riferimento univoco e potendo anche l'appello vero e proprio contenere censure riflettenti esclusivamente pretese violazioni di norme di diritto. Ribadisce, poi, la genericità delle censure, ove non vi sarebbe traccia di specifica violazione di norme legislative, ma unicamente una generica lagnanza circa il presunto contrasto tra le statuizioni del lodo e tutto il sistema dell'ordinamento, che postulerebbe l'onere generale dell'immediata formulazione delle riserve, tanto vero che la stessa Corte era stata costretta a sostituirsi all'impugnante nell'indicare le norme dalle quali scaturirebbe il principio affermato.

Deduca, infine, che le conclusioni del Comune dirette ad ottenere la riforma del lodo non potevano valere quali anticipazioni di quelle attinenti all'*judicium rescindens*, giacchè tale giudizio non costituisce un secondo grado, rispetto al quale debba essere riformata la prima decisione, ma funziona come un primo grado di giudizio in un esame *ex novo* del merito.

Il motivo è infondato.

Si premette che questa S.C. ha potestà di procedere a diretto esame e ad autonoma valutazione dell'atto notificato dal Comune all'impresa Arioli il 17 ottobre 1966; tale indagine — la quale, ovviamente, supera ogni problema di congruità e logicità della motivazione, sul punto, della sentenza impugnata — appartiene ai poteri istituzionali del S.C., trattandosi invero di una denuncia di vizio *in procedendo*, che, ove fondata, comporterebbe la nullità, non sanata e non sanabile, di un atto di parte non idoneo all'instaurazione dell'impugnazione ex art. 829 c.p.c. e, quindi, la necessaria dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione stessa e la conseguente cassazione senza rinvio da parte dello stesso S.C., della sentenza della Corte di merito.

Procedendo a tale indagine, il S.C. osserva che detto atto è intestato effettivamente: « atto di appello »; che, nello stesso atto, dopo l'esposizione delle premesse di fatto e dell'inizio, svolgimento e conclusione del processo davanti al Collegio arbitrale, il Comune « ritenuto che il lodo predetto è iniquo perchè emanato in violazione di precise disposizioni di legge e di principi generali di diritto, ex art. 829 u.c. c.p.c., dichiara testualmente: « appella contro il richiamato lodo arbitrale », facendo seguire l'esposizione dei motivi; che l'atto è denominato « appello » anche laddove si precisa che: « ove accolto l'appello in relazione

ai due primi quesiti arbitrari cade automaticamente la domanda insita nel terzo quesito »; che le conclusioni formulate in detto atto sono, testualmente, le seguenti: « piaccia alla Corte Eccellentissima, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare improponibile e irricevibile la domanda di arbitrato per quanto riguarda il primo quesito. Nel merito, respingere sia il primo che il secondo quesito e di conseguenza il terzo, con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio ». S'intende che, a seguito dell'immediata eccezione dell'impresa Arioli, la difesa del Comune ebbe, poi, a precisare, nelle sue ulteriori difese e nelle conclusioni per il collegio, che intendeva fare: « dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 830 c.p.c. la nullità del giudizio arbitrale e conseguentemente dichiarare improponibili le domande, ecc. ».

Ora, è ovvio che a norma dell'art. 827 c.p.c. — a parte la revocazione — l'unica impugnazione astrattamente ammissibile contro la sentenza arbitrale era quella per nullità, da proporsi dinanzi alla Corte d'appello, in quanto, in primo grado, per la causa decisa dal Collegio arbitrale, sarebbe stato competente il Tribunale (art. 828 2° comma c.p.c.).

Si trattava, tuttavia, di sapere se, proposta l'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, cioè al giudice competente secondo la norma da ultimo citata, la ripetuta denominazione di appello usata nell'atto, la struttura dei motivi di doglianza contro la sentenza arbitrale, e il tenore delle richieste rivolte alla Corte d'appello, cioè la natura dei provvedimenti invocati, dovessero indurre a ritenere che l'atto fosse nullo, cioè non avesse l'attitudine ad instaurare una valida impugnazione per nullità, difettando dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156 2° comma c.p.c.), o, comunque, avendo l'atto stesso forma, sostanza e struttura proprie di altra tipica impugnazione (appello), essenzialmente divergente (come fattispecie legale) da quella specifica esclusivamente ammessa per la sentenza arbitrale.

A questo riguardo, ritiene la S.C. di dovere confermare il giudizio, espresso dalla Corte di appello, circa l'insussistenza dell'eccepita nullità, e circa la conseguente ammissibilità dell'impugnazione.

In primo luogo, la denominazione impropria, ripetutamente usata « appello », anzichè « impugnazione per nullità » (secondo la terminologia del codice), non può avere alcuna rilevanza. Essa, anche perchè temperata e chiarita dal richiamo specifico all'art. 829 c.p.c., appare, più che altro, un'innocua eco della definizione dottrinale ed anche giurisprudenziale di « appello limitato » (in quanto ammesso soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti, nonchè per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto, nei limiti indicati dall'art. 829 secondo comma), che viene conferita all'impugnazione per nullità, quale è stata regolata dal vigente codice di rito; codice che ha fuso in essa, è appena necessario ricordarlo, i due rimedi dell'ap-

pello illimitato (per ragioni di fatto e di diritto sostanziale), e dell'impugnazione per nullità (per ragioni eminentemente di rito) già previsti separatamente (art. 28 e art. 32) dal codice di procedura civile del 1865.

Del resto, tale definizione di « appello limitato », ancorchè non da tutti condivisa, non può dirsi inesatta, non potendo il rimedio di cui all'art. 829 c.p.c. considerarsi una mera *querela nullitatis*, sia perchè si svolge (a differenza del rimedio previsto dall'art. 32 c.p.c. 1865) dinanzi al giudice avente istituzionalmente funzioni di secondo grado di fronte a quello che sarebbe stato competente in via normale a decidere la controversia (e non già dinanzi al giudice di primo grado), sia perchè il giudice dell'impugnazione, quando abbia pronunciato la nullità del lodo (fase rescindente), estende il suo esame al merito della controversia (fase rescissoria: art. 830 c.p.c.), utilizzando a tal fine anche le risultanze del giudizio arbitrale, salvo che disponga ulteriore istruzione (cfr. Cass. sentenza 4 luglio 1969, n. 2453; sent. 3 ottobre 1966, n. 2400).

Quanto alla censura attinente al requisito della specificità dei motivi d'appello, vero è che tale requisito è da intendersi diversamente per l'atto d'appello in contrapposto all'atto d'impugnazione per nullità. La specificazione è, bensì, imposta dall'art. 342 c.p.c. anche per ciò che attiene al tipo di impugnazione « appello », ma ciò non importa la necessità di una individuazione delle censure di fatto e diritto, essendo sufficiente che le doglianze mosse contro la decisione di primo grado siano indicate in modo da delimitare il campo del riesame della causa, ed attenuandosi tale requisito ulteriormente allorchè dal contesto dell'atto di appello si evinca in modo chiaro ed inequivocabile la volontà dell'appellante di impugnare in *toto* la sentenza. Tale requisito, invece, per l'atto di impugnazione di nullità, deve intendersi in modo più rigoroso, avvicinandosi, e potendosi assimilare, sotto questo riflesso, l'impugnazione, per la sua stessa struttura e in quanto tende all'*iudicium rescindens*, alla disciplina del ricorso per cassazione.

Essendosi, nella specie, investito con l'atto di impugnazione la sentenza arbitrale per inosservanza delle regole di diritto, ex art. 829 ultimo comma c.p.c., ci si deve richiamare all'insegnamento di questa S.C., per cui l'inosservanza delle regole di diritto, che rende ammissibile l'impugnazione per nullità della sentenza arbitrale, deve essere intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. sent. 21 marzo 1969, n. 894; sent. 26 ottobre 1968, n. 3575). In conseguenza, tornano applicabili, con particolare riferimento alla specie, i principi elaborati da questa Corte in tema di specificità (come richiesta dall'art. 366 n. 4 c.p.c.) dei motivi del ricorso per cassazione, il quale è stato ritenuto valido ogni qualvolta siano da esso individuabili le norme che si assumono violate. Così è stato ritenuto che non sia necessaria l'indicazione specifica di tali norme, e

tanto meno l'indicazione degli articoli di legge violati, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza dell'individuazione dei motivi che questi siano chiaramente desumibili dal complesso del ricorso; cosicchè, anche in caso di omessa o inesatta indicazione degli articoli di legge, il ricorso è ammissibile quando dallo svolgimento dei motivi sia dato identificare il principio di diritto che si assume violato o disapplicato, nonchè la ragione giuridica per la quale si chiede la cassazione della sentenza, e sia consentito di precisare l'una o l'altra delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c. (da ultimo, Cass. sent. 26 maggio 1971, n. 1561; sent. 6 aprile 1971, n. 1012). Non rileva, pertanto, l'osservazione secondo la quale la deduzione della violazione di norme di diritto non specificate sarebbe insufficiente, in quanto anche l'appello potrebbe essere proposto per gli stessi motivi; essenziale, invece, essendo che i motivi adottati nell'atto *de quo* si qualificassero nell'ambito dell'art. 829, e fossero, quindi, idonei a conseguire l'effetto di cui all'art. 830 c.p.c. Ora, non pare al S.C. dubbio che tale qualificazione esistesse, avendo l'impugnante dedotto che il Collegio arbitrale erroneamente aveva respinto l'eccezione di improponibilità dell'arbitrato, riguardo al primo quesito, per tardività della proposizione della relativa riserva, censura, questa, che configurava la violazione di norme di diritto, anche se non era stato espressamente indicato il relativo articolo di legge. D'altra parte, trattavasi di una questione alquanto complessa, come meglio risulterà dall'esame del secondo motivo del ricorso, dovendosi la dedotta violazione del principio di diritto desumere dal coordinamento di molteplici norme, per cui non a torto l'impugnante, dopo avere, come già si è visto, espressamente invocato l'art. 829 ultimo comma c.p.c., rilevava che il fondamento della tesi postulante l'inderogabilità della tempestiva proposizione della riserva non avrebbe potuto evincersi se non da tutto il sistema dell'ordinamento dei pubblici appalti.

Nè migliore sorte può avere la censura secondo la quale l'inammissibilità dell'impugnazione sarebbe derivata dall'essere stata in essa richiesta la « riforma » della sentenza arbitrale impugnata, anzichè la dichiarazione di nullità e una nuova pronuncia nel merito.

Ricordato, ancora una volta, che l'impugnazione del lodo arbitrale tende ad instaurare un procedimento da un lato assimilabile a quello d'appello (in quanto si vuole ottenere, attraverso un provvedimento intermedio, il riesame del merito) e dall'altro a quello del ricorso per cassazione (quanto alla disciplina dei motivi), è ovvio che la domanda di riforma (attinente alla fase rescissoria) implica e presuppone, nel meccanismo fissato dagli artt. 829 e 830 c.p.c., la declaratoria di nullità del lodo (pronuncia rescindente), che è perciò necessaria, ma meramente strumentale rispetto al riesame della causa, e, quindi, alla pronuncia rescissoria, che sostanzialmente riforma il giudizio logico, anche se non

la pronuncia del giudice arbitrale. Soccorrono, anche qui, i principi fissati dalla giurisprudenza di questa S.C., secondo i quali non è necessario che vi sia una istanza formale o una espressa manifestazione di volontà specificamente contenuta nelle conclusioni, ben potendo la domanda risultare implicitamente o indirettamente dalle deduzioni o richieste delle parti, dal cui contenuto sostanziale possa essere legittimamente desunta (v. da ultimo, Cass. sent. 12 settembre 1970, n. 1393), e secondo cui, in tema di interpretazione delle domande giudiziali, occorre tenere presente che la domanda comprende non soltanto quello che viene espressamente enunciatto nel *petitum*, ma anche ogni altro provvedimento che ne sia la logica e imprescindibile premessa (Cass. sent. 20 giugno 1968, n. 2052). Nella specie, pertanto, la domanda di riforma poneva in evidenza l'interesse ultimo alla impugnazione (interesse che si sostanziava non in un'astratta dichiarazione del diritto, bensì in una revisione del giudizio logico espresso dagli arbitri), ed anticipava detto fine, che era quello di ottenere una pronuncia diversa e favorevole attraverso l'implicito passaggio obbligato attraverso la fase rescindente.

Ritenute, così, la validità ed efficacia originaria dell'atto di impugnazione, cioè l'insussistenza delle deficienze previste dall'art. 156 secondo comma c.p.c. quali causa di nullità dell'atto, non vale la pena di soffermarsi sulla tesi alternativa e subordinata, secondo cui l'invalidità originaria sarebbe stata, comunque, sanata, ex art. 156 terzo comma stesso codice, dall'aver l'atto stesso raggiunto il suo scopo, cioè dall'aver permesso all'Impresa Arioli di costituirsi dinanzi alla Corte di appello, e di ivi efficacemente difendersi nell'ambito di censure di cui aveva potuto, evidentemente, individuare il tenore e la portata.

Con il secondo motivo del ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 53, 54 e 89 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., si lamenta che la Corte di merito abbia affermato l'esistenza, nel sistema normativo in materia di pubblici appalti, del principio che l'onere dell'iscrizione immediata della riserva contenente la richiesta dell'impresa sia di carattere generale, cosicchè ne conseguirebbe un effetto preclusivo delle richieste dell'appaltatore a seguito della mancata iscrizione immediata, in esse compresa quella, ad esempio, riguardante indennizzi per maggiori spese derivate da sospensione disposta dall'Amministrazione per fatti addebitabili all'amministrazione stessa.

Contesta il ricorrente, anche in base al principio del libero esercizio dei diritti soggettivi — salve le limitazioni derivanti dalla prescrizione e da specifiche decadenze comminate dalla legge, le cui norme andrebbero interpretate restrittivamente — che esista nella legge un onere generale della riserva immediata. All'uopo, pone in evidenza il contenuto — desumibile dai citati artt. 53 e 54, nonché dagli artt. 36 e 37 del

predetto regolamento — del registro di contabilità, nel quale, secondo il principio contestato, dovrebbero essere iscritte immediatamente, a pena di decadenza, tutte le riserve non appena si fossero verificati i fatti che potrebbero dare luogo alle pretese dell'appaltatore. Se è vero (art. 36) che la contabilità di un'opera ha per oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa per l'esecuzione dell'opera, che nel costo dell'opera debbono comprendersi non solo le spese per i lavori e per le somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione e che l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono procedere di pari passo con il loro accadimento, ne deriverebbe che nel registro di contabilità non potrebbero essere indicate pretese per oneri e pregiudizi estranei al concetto di spese occorrenti per l'esecuzione dell'opera.

Si aggiunge: se l'art. 53 prescrive che al più presto siano riportate nel registro di contabilità le notazioni relative alle partite di lavoro eseguite e alle somministrazioni fatte dall'appaltatore, nonchè le domande che l'appaltatore medesimo crede di fare, dal successivo articolo 54, ove è detto che il registro deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno che gli venga presentato, si evincerebbe che, poichè nel registro di contabilità non possono inserirsi altre voci diverse da quelle afferenti alla contabilità dell'opera e ai fatti producenti spese per l'esecuzione dell'opera stessa, le riserve non potrebbero che riferirsi alle voci suddette, non potendosi verificare riserve per ciò che non può formare oggetto di contabilità.

In altri termini, essendo la finalità propria del registro di contabilità quella di documentare cronologicamente l'opera nel suo *iter* esecutivo, e dovendo le argomentazioni e le riserve da inserire obbligatoriamente nel registro riguardare esclusivamente le partite di lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, le riserve del genere di quelle in contestazione non potrebbero trovare idonea collocazione nel contenuto del registro di contabilità, non attenendo alle spese per l'esecuzione dell'opera (costituite soltanto dalle somme necessarie ed indispensabili, sia in via immediata che mediata, affinchè il risultato materiale venga raggiunto), le pretese di somme che l'appaltatore avanzi a titolo meramente risarcitorio, cioè di reintegrazione del suo patrimonio per il danno che assuma di avere subito per fatto e per colpa dell'Amministrazione, vale a dire, con riferimento alla specie, a seguito della sospensione temporanea dei lavori, disposta dall'Amministrazione stessa. Nel non avere distinto concettualmente le spese o il costo della costruzione dal maggior compenso globale che può spettare all'appaltatore, in parte anche per titoli diversi non registrabili nel libretto delle misure e non contabilizzabili nel registro, consisterebbe l'errore essenziale della sentenza impugnata.

Tali censure non appaiono meritevoli di accoglimento.

È noto che, nei pubblici appalti, il corrispettivo dovuto all'appaltatore si determina mediante l'accertamento e la registrazione, nei documenti contabili dell'appalto, di tutti i fatti che producono spese per l'esecuzione dell'opera. Di qui la decisiva importanza che, agli effetti della determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti, hanno le norme specifiche sulla contabilità dei lavori, compiuta a cura esclusiva dell'Amministrazione (artt. 36 e ss. del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, che approva il regolamento sulla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori dello Stato), nonché le disposizioni che fissano le modalità per la proposizione di eventuali pretese dell'appaltatore verso l'Amministrazione, che si riferiscano ai fatti registrati, o che, comunque, si risolvano in richieste di ulteriori compensi o indennizzi (artt. 54 e ss. del medesimo regolamento).

In materia, è principio di massima che l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuati dall'Amministrazione, sia tenuto ad iscrivere apposita riserva nel registro di contabilità o in altri documenti contabili; ed esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa, nel titolo e nella somma, e, infine, confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale.

In termini più ampi, l'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione e collaudo, si articola in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si svolge in una serie di registrazioni e certificazioni alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare; perciò gli è imposto l'onere di contestare immediatamente le circostanze che riguardano le sue prestazioni e che siano suscettibili di produrre un incremento delle spese previste.

È da notare che, nei primi decenni d'applicazione del predetto regolamento, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti affermarono costantemente il carattere generale della prescrizione relativa alla necessaria formulazione, e successiva quantificazione, nel registro di contabilità, di tutte le richieste, tali da incidere sul compenso complessivo spettante all'appaltatore, quali che fossero le componenti e i titoli di tali pretese; soltanto una minoranza di scrittori e di pronunce aderiva, invece, all'opinione, riproposta dal ricorrente con il motivo in esame, secondo cui gli scopi assegnati al registro di contabilità sarebbero limitati a dimostrare cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo composto di partite di lavoro e di somministrazioni in senso stretto.

A sostegno dell'opinione prevalente, si poneva in evidenza che le annotazioni delle partite di lavoro e delle somministrazioni non esauriscono le funzioni del registro. Le stesse sono previste nell'art. 53 del

regolamento; ma sono le disposizioni del successivo art. 54 che specificamente si occupano delle eccezioni e riserve dell'appaltatore nel registro stesso, stabilendo l'obbligo dell'appaltatore di firmare il registro di contabilità ogni volta che, nel corso del rapporto, gli viene presentato. Se egli non firma, il direttore dei lavori deve invitarlo a sottoscriverlo entro il termine perentorio di quindici giorni; qualora l'appaltatore persista nell'astensione o nel rifiuto, il direttore ne fa menzione nel registro e si avranno come accertati i fatti registrati e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo riserve e doglianze che ad essi si riferiscono. Nel caso normale, in cui l'appaltatore consenta a sottoscrivere il registro egli può firmare con riserva. Allora, entro i quindici giorni successivi, deve esplicitare le riserve, scrivendo e firmando nello stesso registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori nei successivi quindici giorni deve scrivere nel registro anzidetto le sue deduzioni. Come per l'omissione, così per l'intempestiva esplicitazione delle riserve è disposta la decadenza dell'appaltatore dal diritto di proporre domande fondate sui relativi fatti. Si riteneva che a tali prescrizioni dovesse essere riconosciuta portata generale, in un quadro di coordinazione documentale e di immediatezza temporale, dovendo i documenti contabili essere intesi in senso non meramente ragioneristico, in quanto oggetto della contabilità è l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spese per l'esecuzione dell'opera; ciò sembrava dimostrato, in primo luogo, dall'art. 89 u.c., secondo cui le riserve e domande iscritte nei documenti contabili che devono essere sottoscritti dall'appaltatore (libretto delle misure, registro di contabilità e conto finale: art. 36 u.c.) non avranno efficacia e saranno considerate come non avvenute, ove non siano ripetute nel registro di contabilità, nonchè dall'art. 64, che vieta all'appaltatore di iscrivere nel conto finale « domande per oggetto o importo diverso da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori ». Si rilevava, poi, che la prescrizione non era limitata alle sole riserve iscritte negli accennati documenti contabili, perchè alla iscrizione e alla riproduzione delle riserve nel registro di contabilità fanno riferimento anche le ipotesi di controversie con l'appaltatore insorte fuori delle formalità connesse ai ripetuti documenti. Così l'art. 23, terzo comma, relativamente tanto alle contestazioni riguardanti l'interpretazione del contratto (primo comma), che a quelle attinenti ai fatti (quarto comma); nonchè l'art. 11 penultimo comma, e l'art. 16 secondo comma per le fasi di consegna e di eventuale sospensione e ripresa dei lavori, che rinviano alle discipline dettate nel citato art. 89 — e perciò implicitamente alla necessità della ripetizione delle riserve nel registro di contabilità; fuori di

questo si ritenevano, quindi, ammissibili solo controversie per fatti insorti dopo la firma del conto finale.

In conformità di tale rigoroso orientamento, anche la giurisprudenza meno recente di questa S.C. aveva stabilito che l'onere della riserva ha carattere generale, riferendosi, tra l'altro, sia a fatti transeunti che a fatti continuativi (v. *infra*), essendo non il solo *quantum* ma lo stesso diritto a compenso, quale ne sia lo specifico titolo, sottoposto a decadenza, onde è questo diritto come tale che dev'essere fatto valere nel termine perentorio, specificandosi tanto l'ammontare dei compensi così come le cause che ad essi danno luogo (sent. 29 marzo 1943, n. 719, nella quale si chiariva altresì che lo scopo della riserva è quello che gli organi dell'amministrazione siano prontamente messi al corrente di tutte le domande che tendono ad alterare le basi economiche del contratto).

Vero è che, negli ultimi decenni, parte della dottrina, e, sulla sua traccia, la giurisprudenza arbitrale hanno manifestato una progressiva tendenza a ridurre il campo di applicazione dell'onere delle riserve, e ciò, verosimilmente, nell'intento di attuare soluzioni di equità senza incorrere nelle pastoie della decadenza. In genere, non si è contestato, in linea di principio, il carattere generale dell'istituto della riserva; ma si è tentato di individuare una serie di pretese e di controversie nelle quali si è ritenuto che lo scopo e le funzioni delle riserve potessero non venire in considerazione, sicchè sarebbe cessata la *ratio* stessa dell'istituto; così nei casi in cui la pretesa dell'appaltatore non sia incompatibile con gli accertamenti eseguiti in contraddittorio e con le annotazioni del registro di contabilità che l'appaltatore abbia firmato senza riserve, ovvero concernano fattispecie in cui le pretese, pur essendo incompatibili con siffatti accertamenti e annotazioni, si fondino su fatti e situazioni ancora in corso di evoluzione, o, comunque, sempre accertabili; così, quando si sollevi una questione di mero diritto o di interpretazione del contratto, ovvero pretese relative non alle singole partite di lavoro riportate di volta in volta nel registro di contabilità, bensì tali da investire tutto l'andamento dell'appalto, per le quali ultime sarebbe sufficiente l'inserzione della riserva (c.d. generale) prima del conto finale.

Anche la giurisprudenza più recente di questa S.C. ha risentito del nuovo più liberale indirizzo; e sull'effettiva portata delle relative pronunce conviene brevemente soffermarsi, giacchè, nelle ampie difese dell'una e dell'altra parte, tale giurisprudenza è stata menzionata, sia nelle affermazioni di principio — talvolta non determinanti — sia nelle fattispecie concrete, a sostegno delle contrapposte tesi. Così, con la sentenza 28 ottobre 1965, n. 2290, la S.C., dopo aver visto, esattamente, nel registro di contabilità il documento che accentra in sé tutta la contabilizzazione dell'opera e lo « strumento destinato a preparare i dati della liquidazione del compenso complessivo spettante all'appaltatore », ebbe

ad affermare (in conformità di più antica pronuncia: sent. 8 agosto 1952, n. 2621) che, tuttavia, le richieste dell'appaltatore, di rivalsa dell'I.G.E. sulle singole partite e dell'imposta di registro sul contratto, non andavano formulate ed inserite in tale documento, in quanto estranee alla finalità del registro di contabilità, preordinato a dimostrare cronologicamente l'opera nel suo *iter* esecutivo. Così, con la sentenza 4 dicembre 1967, n. 2869, è stato stabilito che la richiesta dei danni causati dalla tardiva consegna dei lavori può essere formulata per la prima volta a lavoro eseguito, anziché alla consegna o nel corso dei lavori stessi, trattandosi di fatti continuativi, ossia in via di svolgimento, di cui il controllo non sarebbe possibile se non ad opera esaurita, vale a dire, consistendo il danno nell'aumento dei prezzi di materiali e della mano d'opera ripercuotentesi sul complesso dei lavori a causa del ritardo frapposto dall'Ente nello stipulare il contratto e nell'effettuare la consegna all'appaltatore, e potendo, quindi, il calcolo del medesimo essere eseguito soltanto ad opera ultimata, nè potendo gli effetti pregiudizievoli ritenersi cessati con l'effettuata tardiva consegna.

Nello stesso ordine di idee, la sentenza 30 giugno 1969, n. 2393, e la recentissima sentenza 20 marzo 1972, n. 830 stabiliscono che, qualora si tratti di fatto continuativo, l'onere di formulare la riserva sorge al momento in cui si renda manifesta la rilevanza causale del fatto generatore della situazione onerosa e si disponga di ogni elemento necessario per indicare l'importo del compenso richiesto. D'altra parte, la sentenza 29 dicembre 1969, n. 4046, da un canto, ha ribadito il concetto che l'onere di denuncia di fatti o situazioni che causino aumento di spese nell'esecuzione delle opere è generale e che nessuna ragione di compenso pretermessa nella contabilità può ritenersi sottratta (facendone applicazione al caso di obliterazione nel registro di contabilità di lavori eseguiti), ha ritenuto, tuttavia, l'inapplicabilità della decadenza, inerente alla mancata riserva, per quanto attiene alla pretesa di interessi moratori per ritardo nei pagamenti, non essendo prevista l'obbligatoria iscrizione nel registro di contabilità di annotazioni e riserve relative ad oggetti estranei alla finalità di documentare cronologicamente l'*iter* esecutivo dell'opera. Infine, con la sentenza 13 maggio 1971, n. 1384, si afferma che, in tema di esecuzione di appalto di opere pubbliche, negli atti contabili, come in ogni altro atto relativo ai rapporti tra pubblica amministrazione e appaltatore, debbono essere inserite obbligatoriamente soltanto le annotazioni e le riserve riguardanti i fatti che attengono direttamente e strettamente all'esecuzione dell'opera, quali le partite di lavori eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non però quelle che abbiano altro oggetto del tutto estraneo allo scopo di documentare cronologicamente l'*iter* esecutivo dell'opera e di consentire opportuni e tempestivi interventi alla pubblica amministrazione, al fine di

assicurare la prova delle sue ragioni per contestare le pretese della controparte, in relazione all'esecuzione dell'opera stessa; essendo il sistema delle riserve predisposto per garantire esclusivamente questi interessi della P.A., e non giustificandosene l'applicazione al di fuori della necessità di soddisfare questa esigenza, ne deriva che il diritto dell'appaltatore di pretendere il risarcimento dei danni a lui cagionati da ritardi gravemente colposi della stazione appaltante nell'emissione dei certificati di acconto, nella redazione dello stato dei lavori e nell'esecuzione del collaudo, non è precluso dall'omessa formulazione di apposite riserve a norma degli artt. 54, 64 e 107 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, nel corso dell'appalto e all'atto di esecuzione del collaudo (ma cfr., in senso contrario, cioè nel senso della preclusione di ogni pretesa di danni per ritardo del collaudo, a seguito di firma senza riserva del collaudo stesso da parte dell'appaltatore, la posteriore sentenza 22 giugno 1971, n. 1962).

Ciò premesso, ritiene questa S.C. che debba essere riconfermato il principio attinente al carattere generale dell'istituto delle riserve, da formularsi e da esplicarsi, a pena di decadenza, nei modi e nei tempi prescritti. Ciò in base ai tradizionali argomenti di ordine esegetico e sistematico sopra esposti; ribadendo i quali, recenti scrittori, nonché parte della giurisprudenza arbitrale, tendono a fare emergere la ragione fondamentale giustificatrice delle preclusioni esplicite ed implicite nel sistema, cioè la necessità, nel quadro generale delle esigenze proprie di un bilancio pubblico, della continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione (v. art. 37, lettera c, del regolamento del 1895) dei mezzi finanziari dell'uopo predisposti, nonché alle altre possibili determinazioni dell'Amministrazione (che possono arrivare fino all'esercizio della potestà di risoluzione unilaterale del contratto di appalto: art. 345 della legge sui LL.PP. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F) di fronte ad un notevole superamento delle previsioni originarie di spesa, cioè qualora l'onere della costruzione dell'opera rischi di diventare troppo pesante per la collettività in relazione alla sua utilità. Tali scopi sarebbero, invero, frustrati se fosse data facoltà all'appaltatore di richiedere il rimborso di maggiori oneri, a qualsiasi titolo, dopo il compimento, o dopo una notevole progressione ulteriore dell'opera, aumentandosene, in tal modo, il costo in una misura che potrebbe infrangere l'equilibrio tra utilità dell'opera medesima e sacrificio della collettività (inteso come quantità di denaro pubblico da quell'opera assorbita).

Non è il caso, qui, di approfondire, a proposito della presente controversia, se l'ossequio formale a tale principio (carattere generale dell'istituto delle riserve), risultante anche dalla maggior parte delle sopra citate sentenze della Corte Suprema, si coordini, in ogni caso, compiutamente, con le deroghe, in concreto, al principio stesso, ritenute giusti-

ficcate, per specifiche fattispecie, dal venire meno della ragione e degli scopi, e, sotto certi aspetti, anche dell'utilità, dell'opportunità e della stessa possibilità pratica di applicazione dell'istituto. Così (e a prescindere da altre specie, in cui la divergenza da quella attualmente in controversia è più che palese), a proposito dei cosiddetti fatti continuativi, per i quali, come è esposto con molta chiarezza soprattutto dalla già citata, recente sentenza n. 830 del 1972, l'esigenza di un accertamento sicuro, e, nello stesso tempo, pieno e completo, si ritiene soddisfatta con l'iscrizione delle riserve al tempo della cessazione della continuazione, laddove inutili riuscirebbero, a tale scopo, quelle formulate in relazione ad ogni singolo episodio della serie; e ciò in quanto l'incidenza di ciascun fatto continuativo sul prezzo dell'opera ai fini di quelle attività e di quegli interventi della P.A. (reperimento di ulteriori fondi, ecc.) assumerebbe rilevanza soltanto a causa della loro ripetizione, mentre i singoli episodi costituenti la serie importerebbero, ai detti fini, oneri di entità del tutto trascurabili; cosicchè, nè l'appaltatore sarebbe in grado, prima della cessazione della continuazione, d'indicare, con la precisione richiesta dai regolamenti e dai capitolati, i compensi ai quali crede di avere diritto, nè l'ufficio sarebbe in grado di emettere gli opportuni provvedimenti, posto che anche tali provvedimenti presuppongono una conoscenza precisa, e in cifre, delle somme che mancano; sicchè, in definitiva, la riserva iscritta per ogni singolo episodio sarebbe sempre inutile, e, per certi aspetti, impossibile (non occorre, nemmeno, soffermarsi sulla consistenza della contrapposta tesi, secondo la quale, determinandosi, almeno normalmente, nell'appalto pubblico il compenso globale dell'appaltatore attraverso l'applicazione, alle partite di lavoro man mano eseguite, dei prezzi unitari pattuiti e delle loro successive variazioni per qualsiasi titolo, e riflettendosi, quindi, i maggiori oneri comunque connessi all'esecuzione dell'appalto sulle singole unità di lavoro, ne deriverebbe che anche gli oneri ripetuti e continuativi si rifletterebbero sugli stessi prezzi unitari; sicchè, quando nella contabilizzazione questi vengono applicati, l'appaltatore avrebbe l'immediato dovere di denunciare quegli oneri che, a proprio giudizio, ne hanno modificato la remuneratività, alterando l'equilibrio contrattuale).

Così pure, a proposito dell'altra recente sentenza, anch'essa sopra citata, n. 1384 del 1971, nella quale sentenza, a parte le dichiarazioni di principio, la sottrazione delle specifiche pretese dell'appaltatore all'onere della riserva viene, sostanzialmente, ancorata al concetto che la riserva deve investire solo i fatti e tutti i fatti che attengono allo svolgimento dell'appalto e costituenti, appunto, oggetto della contabilità della stessa (art. 36 del Regolamento del 1895), esclusi solo quelli dolosi o gravemente colposi degli organi della stazione appaltante. In tal caso, infatti, è appunto il dolo o la colpa grave che ad esso va equiparata a far esor-

bitare il fatto dalla gestione dell'esecuzione dell'opera pubblica, e, quindi, dall'*iter* esecutivo e dal paradigma dell'art. 36 reg. n. 350 del 1895, rispetto al quale solo è destinato ad operare, ovviamente, l'istituto della riserva.

Quel che, piuttosto, importa rilevare è che il caso in controversia non è riconducibile in alcuna delle due dette ipotesi, nè in quella dei fatti continuativi, quale comunemente intesa, nè in quella del fatto doloso o gravemente colposo della stazione appaltante.

Sotto il primo riflesso, è sufficiente por mente alla natura delle partite di oneri prospettati dall'impresa Arioli in rapporto al periodo di forzata sospensione (spese di guardiania del cantiere, e di custodia e di manutenzione delle opere eseguite), per rilevare che, anche a voler considerare i ripetuti esborsi a quel titolo quali fatti continuativi nell'accezione sopraccennata, la relativa serie veniva a cessare nel momento stesso della ripresa dei lavori; nè il concetto di fatto continuativo può giustificare una deroga così lata al principio della decadenza per mancata riserva, da permettere, sino al compimento dell'opera, la denuncia di fatti che, ancorchè non istantanei, bensì protratti e ripetuti, siano ormai cessati; e cioè soltanto perchè i fatti stessi sono pur sempre destinati a ripercuotersi sul costo globale complessivo; aderendosi ad una simile opinione, si correrebbe il rischio di svuotare di ogni contenuto l'istituto stesso della riserva.

D'altra parte, anche gli scrittori e la giurisprudenza, che ammettono, particolarmente a proposito dei fatti continuativi, la possibilità di derogare alle forme e ai termini sia per la proposizione sia per l'esplicazione delle riserve, sono concordi nel sottolineare che la dispensa dall'onere non può andare oltre la ragione che la determina; aggiungendo, poi, che, date quelle deroghe temporanee, l'identificazione del momento in cui l'obbligo della riserva diventa attuale, con conseguente preclusione per l'appaltatore che ad esso obbligo non adempia, deve essere agganciata alla possibilità di una valutazione concreta degli effetti economici derivanti dalla situazione pregiudizievole, considerandosi che, se, da un lato, l'appaltatore non deve essere posto nella condizione, per lui vessatoria, di doversi cautelare avanzando riserva ad ogni registrazione, dall'altro lato, il momento in cui « scatta » l'obbligo per l'appaltatore medesimo deve essere, nelle singole fattispecie, identificato secondo i principi della media diligenza e della buona fede. Ora, in conformità del logico e congruo apprezzamento emergente dalla motivazione della Corte di merito, quanto meno all'atto della ripresa dei lavori o immediatamente dopo (circa la più precisa determinazione di questo dato temporale, v. *infra*) l'Impresa Arioli, adottando il parametro di una media diligenza, sarebbe stata in grado di percepire e di denunciare una situa-

zione ormai esaurita, palesantesi come generatrice di un pregiudizio non soltanto ontologicamente apprezzabile, ma già realizzatosi, e contemporaneamente, o a breve scadenza successiva, sarebbe stata anche in grado di definire in somma determinata il pregiudizio medesimo.

Non può, infine, aderirsi alla tesi che rappresenta il presupposto esplicito ed implicito di tutto il motivo in esame e di tutte le ulteriori difese del ricorrente; cioè che la pretesa in discussione, relativa ai maggiori oneri, sostenuti dall'appaltatore a seguito e in pendenza della disposta sospensione, s'inquadrerebbe nel concetto di danni contrattuali, derivanti da un fatto imputabile alla stazione appaltante a titolo di colpa grave; sicchè, in conformità di quanto ha stabilito la già più volte citata sentenza n. 1384 del 1971, esulerebbe da quel concetto di compenso, sia pure genericamente inteso, rispetto alla cui determinazione si pone l'esigenza della proposizione e dell'esplicazione delle riserve. Invero, l'amministrazione, nel disporre la sospensione, esercita, in genere, legittimamente un diritto attribuitole da norme di diritto obiettivo. Infatti, l'istituto della sospensione dei lavori è previsto come una facoltà dell'Amministrazione dall'art. 16 del regolamento n. 350 del 1895, qualora lo richiedano circostanze speciali. Parimenti disponeva l'art. 35 del Capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. (d.m. 28 maggio 1895, applicabile obbligatoriamente all'appalto *de quo* in virtù dell'art. 294 del t.u. della legge comunale e provinciale del 1934, perchè l'appalto stesso era assistito dal contributo statale); e, benchè al caso non sia applicabile, è opportuno ricordare il nuovo capitolato generale di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, in quanto ribadisce, in ogni caso, la legittimità della sospensione, sia derivata da ragioni obiettive (art. 30 primo comma), esemplificate in cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre simili circostanze speciali che impediscono in vita temporanea che i lavori precedano a regola d'arte, sia determinata da motivi di interesse pubblico, discrezionalmente apprezzabili della pubblica amministrazione (art. citato, secondo comma; lo stesso nuovo capitolato disciplina meglio e in modo più razionale, distintamente per l'una e per l'altra ipotesi, il se e i limiti della spettanza di compensi all'appaltatore per effetto della sospensione, e gli altri diritti attribuiti allo stesso). Il Comune, aveva, inoltre, invocato anche l'art. 24 del Capitolato Generale del Comune di Roma, che faculta l'Amministrazione ad emettere provvedimenti di sospensione dei lavori per qualsiasi ragione ed obbliga l'appaltatore a sottostarvi senza diritto a compensi; la questione se tale norma dovesse essere applicata a preferenza di quelle prima indicate, perchè più favorevole agli interessi pubblici che ne costituiscono la premessa, non è stata riproposta formalmente in questa sede, e, comunque, perde rilevanza, una volta definita

aliunde, in termini generali e nell'ambito del sistema, la legittimità dei provvedimenti di sospensione.

Si aggiunga, che, nella specie, nel verbale di sospensione dei lavori, l'impresa non ebbe a formulare, come pur avrebbe potuto, alcuna riserva a norma del terzo comma dell'art. 16 del regolamento; il che, secondo gli interpreti più rigorosi del sistema, dovrebbe importare, in coordinamento con l'art. 89, da quel comma richiamato, che, non formulata in quella sede e in quel momento, una riserva, almeno generica, sulla illegittimità della sospensione e sulla sua conseguente potenziale produttività di danno, ogni questione ulteriore sull'illegittimità originaria del provvedimento ne rimarrebbe preclusa. A ciò si contrapporrebbe il caso di non immediata evidenza dell'illegittimità e della sua potenziale produttività del pregiudizio, ovvero quello di comportamento illegittimo successivo dell'Amministrazione (ad es., per l'ingiustificata protrazione della sospensione oltre ogni ragionevole e prevedibile limite), casi, come già si è detto, nei quali, concretandosi essi in un comportamento gravemente colposo dell'Amministrazione medesima, contrario ai principi di un corretto svolgimento del rapporto, non funzionerebbe, secondo il già accennato orientamento, la preclusione connessa alla mancata riserva. Sta, ad ogni modo, di fatto che, se pure nelle sedi di merito l'Impresa Arioli insistette sul lamentato pregiudizio come derivante dal fatto dell'Amministrazione, in quelle sedi non precisò, nè tanto meno si dette cura di dimostrare, che si trattasse, e per la determinazione di sospendere e per la durata non necessaria della protratta sospensione, di fatti colposi e gravemente colposi, tali da superare i ragionevoli limiti di discrezionalità che in materia erano concessi al Comune. In tale situazione, non si vede come — ammesso che, pur tuttavia, l'impresa potesse vantare un diritto al rimborso degli oneri in discussione a titolo diverso da quello del risarcimento di danni — potessero tali sue pretese sfuggire all'onere della riserva in termini.

Circa l'identificazione di tale termine, vero è che il più volte menzionato art. 16 terzo comma non parla di apposizione delle riserve, e tanto meno a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori. Ma, accolta la più ortodossa ampia menzione di documenti contabili, sopra delineata, non può essere che ripudiata la tesi che il verbale di ripresa dei lavori non possa — salva la loro riproduzione nel registro di contabilità — costituire la sede adatta per la formulazione di riserve circa oneri e pregiudizi derivanti e già derivati dalla ormai cessata sospensione. L'unica alternativa, quindi, che si prospettava, nella specie, secondo quei sopraindicati parametri di diligenza media e di buona fede era quella: o che la riserva generica dovesse essere formulata in detto verbale, salva successiva tempestiva riproduzione ed esplicazione, o che, invece, l'onere della riserva, ancorchè generica, potesse, sia pure in

considerazione di particolari circostanze, che avessero ancora in quel momento resa incerta la prospettiva, non tanto circa l'esistenza dell'onere, quanto circa le sue dimensioni, sia pure approssimative, essere postergato sino alla successiva presentazione e sottoscrizione del registro di contabilità. Alternativa, peraltro, non risolta in linea di fatto, e, quindi, di non necessaria risoluzione in punto di diritto, giacchè, come si è già notato, nessuna riserva fu, nella specie, formulata, nè tanto meno esplicitata dall'Impresa Arioli, nè in sede di verbale di ripresa dei lavori, nè all'immediatamente successiva presentazione e sottoscrizione del registro di contabilità, essendo, invece, la formulazione avvenuta soltanto in sede di sottoscrizione del registro, ai fini dell'emissione del terzo stato di avanzamento, successivo a quella ripresa.

Rigettandosi per le ragioni sopra esposte il ricorso, l'impresa ricorrente deve essere condannata alla perdita del deposito di soccombenza (artt. 381, 471 c.p.c.). — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 4 maggio 1972, n. 2996 - Pres. Grieco - Rel. Pagge - P. M. Marucci (conf.). - Bianchi e Crimella.

Reato - Indulto in materia doganale - Decreto Presidente Repubblica n. 283 del 1970 - Condono - Riduzione alla metà dell'indulto - Inapplicabilità.

Dazi doganali - Art. 145 l. 25 settembre 1940, n. 1424 - Obbligo del pagamento dei diritti doganali - Sequestro della merce contrabbandata - Risarcimento del danno - Ammissibilità.

(art. 3 e 6 d.P.R. n. 283 del 1970; art. 145 l. 25 settembre 1940, n. 1424).

La disposizione del terzo comma dell'art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, secondo la quale l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che per le medesime condanne abbiano usufruito di precedenti indulti, non si applica ai reati in materia doganale per i quali sussiste un'apposita disciplina prevista dall'art. 3 ai quali il primo comma dell'art. 6 fa espressamente rinvio (1).

L'esenzione dal pagamento dei diritti doganali disposta dall'art. 145 della l. 25 settembre 1940, n. 1424, si applica in sede di esecuzione, ma non incide sul diritto dell'Amministrazione finanziaria a vedersi risarcire eventuali danni, materiali e morali, che essa abbia subito oltre al mancato pagamento dei diritti di monopolio, a seguito del delitto di contrabbando (2).

(1) La massima appare conforme alle disposizioni del decreto concessivo di amnistia e di indulto nel quale i reati in materia tributaria e doganali trovano la loro completa disciplina negli artt. 2 e 3.

(2) La seconda massima conferma, nonostante le argomentazioni contrarie mosse dalle difese degli imputati, una giurisprudenza ormai costante v. Cass., 6 dicembre 1950, in *Arch. Pen.* 1951, II, 135; 21 gennaio 1963, 7 giugno 1961 in *Rassegna di Giur.* sulle *Leggi tributarie penali*, a cura di D'ANIELLO, Giuffrè, 1964, p. 310; Cass., 9 maggio 1957, in *Mass. Pen.* 1957, n. 232 che esclude che la disposizione di cui al suddetto art. 145 costituisca regola generale valida per tutte le leggi fiscali; v. Cass., 13 febbraio 1962, I, *Rassegna* a cura di D'ANIELLO citata che afferma che l'integrale sequestro della merce non esclude la possibilità anche di altri danni di diversa natura che siano subiti dall'Amministrazione dello Stato per effetto del delitto di contrabbando.

(*Omissis*). — Antonio Bianchi e Marco Crimella vennero tratti al giudizio del Tribunale di Lecco per rispondere del delitto di contrabbando di kg. 143 di tabacco estero lavorato e relativa evasione dell'I.G.E.

Con sentenza del 23 settembre 1968, il Tribunale affermò la responsabilità del Bianchi, e riconosciute sussistere le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di giorni 20 di reclusione e L. 4.508.865 di multa, di cui L. 2.250.000 condonate per effetto del decreto 4 giugno 1966, n. 332, nonché al risarcimento del danno verso l'Amministrazione delle Finanze, costituitasi parte civile; il Crimella venne assolto con formula dubitativa.

Avverso tale sentenza appellarono il Procuratore Generale e entrambi gl'imputati. Il Crimella non presentò motivi, e nei suoi confronti l'appello venne dichiarato inammissibile. Successivamente la Corte di Milano respinse gli appelli del P.G. e del Bianchi, ma nei confronti di quest'ultimo ritenne spettare, oltre al condono già disposto dal Tribunale sulla pena pecuniaria, anche quello disposto dal d.P.R. del 22 maggio 1970 ai sensi dell'art. 3, nn. 2 e 4 lett. b); dichiarò, così, interamente condonata l'intera pena detentiva e altre L. 1.125.000 di multa (così, in totale, L. 3.375.000); confermò la condanna del Bianchi al risarcimento del danno e al rimborso delle spese a favore della parte civile.

Avverso la sentenza della Corte di Milano proposero ricorso per cassazione il Bianchi e il Crimella. Quest'ultimo non fece seguire il deposito di alcun motivo. Il Bianchi ha denunciato la violazione delle disposizioni del decreto presidenziale di clemenza del 1970, per essere stata a lui condonata la residua metà della pena pecuniaria, anziché l'intero importo della medesima, con erronea applicazione del terzo comma dell'art. 6 del decreto predetto (riduzione dell'indulto alla metà). Con un secondo motivo, egli ha denunciato la violazione degli artt. 145 legge dog. e 335 del relativo regolamento, per essere stata disposta la sua condanna al risarcimento dei danni a favore dell'Amministrazione finanziaria, nonostante l'avvenuto sequestro della merce contrabbandata.

Il ricorso del Crimella è già stato dichiarato inammissibile con ordinanza del giudice « a quo » del 25 gennaio 1971. Il P.G. ricorrente ha dichiarato, a sua volta, di rinunciare al ricorso contro il Crimella in data 1° luglio 1971. Il ricorso del P.G., pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo del ricorso del Bianchi è fondato.

L'applicazione dell'indulto per i reati in materia doganale è determinato espressamente dal n. 2 dell'art. 3 del d.P.R. n. 283 del 1970. Secondo tale disposizione è condonata la pena detentiva nella misura non superiore a 6 mesi di reclusione, e la pena pecuniaria non superiore a L. 2.250.000 di multa. Ne consegue che al Bianchi, ancora soggetto alla pena pecuniaria di L. 2.258.665 (4.508.665 - 2.250.000, a seguito dell'applicazione del condono concesso col decreto del 4 giugno 1966, n. 332),

doveva essere condonato l'importo di altri 2.250.000 per effetto della disposizione predetta.

Nè vale obiettare quanto sembra aver ritenuto la sentenza impugnata, che l'indulto dovesse venir ridotto della metà ai sensi dell'art. 6, comma terzo, per avere il ricorrente già usufruito del precedente condono, perchè la dizione espressa del primo comma dell'art. 6 (« salvo quanto già disposto nei precedenti artt. 3 e 4 »), esclude che le disposizioni dell'art. 6 si applichino ai reati in materia doganale. Il tenore dei paragrafi 5 e 6 del medesimo articolo, dove sono specificati i reati per i quali l'indulto è ridotto alla metà, conforta l'interpretazione sopra indicata, conforme al principio « ubi lex voluit, diit ».

Il secondo motivo di ricorso del Bianchi deve essere respinto, perchè, come esattamente ha osservato l'Avvocato dello Stato nella sua difesa, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali disposta dall'art. 145 della l. 25 settembre 1940, n. 1424, si applica in sede di esecuzione, ma non incide sul diritto dell'Amministrazione finanziaria a vedersi risarciti gli eventuale danni, materiali e morali, che essa abbia subito, oltre al mancato pagamento dei diritti di monopolio, a seguito del delitto di contrabbando. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 28 luglio 1972, n. 5260 - Pres. Spadaccini - Rel. Moreno - P. M. Longobardi (diff.) - Lelli ed altri.

Falso - Falsità in atti - Stati di avanzamento, libretti delle misurazioni e contabilità relativa ai lavori dei pubblici appalti - Sono atti pubblici - Non fanno fede fino a querela di falso.

(c.p., art. 476).

Gli stati di avanzamento, i libretti delle misurazioni, e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla P. A. sono atti pubblici perchè formati da pubblici ufficiali per costituire la prova di fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della P. A., ma non sono documenti di fede privilegiata, poichè le norme specifiche alla materia dei lavori pubblici non riconoscono l'efficacia probatoria particolare ad essi (1).

(1) L'affermazione contenuta in questa sentenza è coerente con l'indirizzo giurisprudenziale in materia di documenti di fede privilegiata: questi sono come è noto individuati in base al duplice criterio dell'emanaazione dell'atto da un pubblico ufficiale qualificato da una speciale potestà certificatrice e dell'attribuzione al documento di un'autonoma efficacia probatoria (Cass. 12 ottobre 1967 in *Cass. Pen. Mass. annotato* 1968 p. 1061

(*Omissis*). — Con sentenza 18 novembre 1964 il tribunale di Messina dichiarava l'ing. Guido Lelli, dirigente l'ufficio opere marittime del Genio civile di Messina, il geom. Romanetti Francesco, ed il contabile Donato Felice colpevoli di falsità ideologica continuata aggravata (artt. 479, 61 n. 2, 81 cpv. c.p.) rispettivamente commessa nello stato di avanzamento dei lavori, nei libretti delle misurazioni e nei registri di contabilità, e con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante per il solo Donato, condannava Lelli ad anni due di reclusione, Romanetti ad anni uno e mesi sei di reclusione e Donato ad anni uno e mesi due di reclusione.

Avverso tale sentenza gli imputati proponevano appello, e la Corte di Messina, con sentenza 18 aprile 1969, li assolveva dal falso perchè il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo. Li assolveva altresì dalla imputazione di peculato, per cui era stata contestata la aggravante del nesso teleologico e gli imputati avevano riportato condanna in primo grado, perchè il fatto non sussiste. Avverso detta sentenza ricorreva per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina, e la Corte Suprema, con sentenza 6 novembre 1969, dichiarava inammissibile il ricorso del Procuratore Generale in ordine alla pronuncia sul peculato, ed in parziale accoglimento dei motivi concernenti il falso annullava il capo relativo a tale reato, rinviando la causa per nuovo esame alla Corte di Catanzaro.

La Corte di rinvio riteneva il reato di falsità ideologica contestato estinto per prescrizione, ed assolveva gli imputati per tale motivo.

Ricorrono per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, e gli imputati Lelli Guido e Donato Felice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre contro la dichiarazione di estinzione del delitto di falsità ideologica, e deduce due motivi.

Col primo denuncia la violazione, falsa ed erronea applicazione della legge penale (artt. 524 n. 1, 475 n. 3, 190, 515, 544 c.p.p., 157

m. 1627; 7 ottobre 1969 *ivi* 1970 p. 1481; 10 maggio 1966, *ivi* 1967 p. 53 m. 35) onde esclusa questa efficacia probatoria del documento, ne resta esclusa anche la sua natura di atto a fede privilegiata. Nella stessa materia la stessa Sezione della Suprema Corte aveva già avuto occasione di affermare la natura di atto pubblico degli stati di avanzamento e dei libretti di misurazione relativi a lavori commissionati dall'ISES per conto del Ministero dei LL.PP. in un'ipotesi in cui aveva riformato l'aberrante decisione di una Corte di merito che, sulla base di un'incertezza sull'entità del divario tra lavori eseguiti e lavori contabilizzati — divario per altro certo e provato — aveva assolto per insufficienza di prove imputati per reati di falso (Cass. 20 giugno 1972 n. 4312 ric. Senatra e Calcaterra, non massimata).

158, 159, 160, 476 cpv., 479 c.p.) per avere la Corte di appello ritenuto preclusa dalla mancata impugnazione del P.M. la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto operata dal tribunale di Messina, che aveva pronunciato condanna per una ipotesi di falsità ideologica in atti pubblici non di fede privilegiata, e sostiene che il ricorso del procuratore Generale di Messina contro la sentenza 18 aprile 1969 aveva rimesso in discussione la intera materia, rendendo possibile una diversa qualificazione del fatto. Col secondo motivo denuncia la violazione, falsa ed erronea applicazione della legge penale (artt. 524 n. 1, 475 n. 3, 190, 515, 544 c.p.p., 157, 158, 159, 160, 476 cpv., 479 c.p.) per avere la Corte di appello omesso di dichiarare che i falsi ideologici commessi dagli imputati erano punibili ai sensi degli artt. 479, 476 u.p. c.p. e per essi non era ancora decorso il tempo necessario per prescrivere.

Il primo motivo è fondato.

Non è dubbio che il tribunale di Messina, pur non avendo trattato espressamente la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, nel pronunciare la sentenza 18 novembre 1964 riteneva che gli imputati dovessero rispondere del delitto previsto dalla prima parte dell'art. 476 in rel. all'art. 479 c.p., e cioè di falsità ideologica in atti pubblici che non facevano fede sino a querela di falso. Lo si deduce dalle pene inflitte in misura corrispondente a quella prevista dalla prima parte dell'art. 476 c.p. e nettamente inferiore al minimo editto stabilito dal capoverso di detto articolo.

L'appello degli imputati e la mancata impugnazione di detta sentenza da parte del P.M. determinarono una situazione che è espressamente prevista dall'art. 515 c.p.p., e per cui i poteri della Corte di appello trovavano un limite nel divieto della *reformatio in peius*, divieto che impediva bensì di infliggere una pena più grave per specie o quantità, o di revocare benefici eventualmente concessi, ma non impediva di dare al reato una qualificazione giuridica diversa ed anche più grave.

Gli stessi poteri del giudice di appello competevano al riguardo al giudice di rinvio, sicchè la Corte di Catanzaro, pur non potendo aggravare le pene inflitte dal tribunale di Messina, poteva legittimamente qualificare diversamente il fatto contestato, e dovendo giudicare sulla eventuale sopravvenienza di cause estintive, era tenuta a valutare dette cause in relazione alla esatta qualificazione del fatto e non era vincolata dalla precedente pronuncia del tribunale di Messina.

Senonchè la qualificazione data al fatto dal tribunale di Messina — alla quale la Corte di rinvio si è adeguata — era corretta, ed il secondo motivo di ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro va disatteso.

Il ragionamento del ricorrente si fonda essenzialmente su due proposizioni: a) gli stati di avanzamento, i libretti delle misurazioni, la contabilità relativa ai lavori eseguiti, sono atti pubblici; b) detti atti pubblici fanno fede sino a querela di falso in virtù della norma contenuta nell'art. 2700 c.c.

Ora non è dubbio che i predetti documenti siano atti pubblici perchè formati da pubblici ufficiali per costituire la prova di fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della pubblica amministrazione; non tutti gli atti pubblici fanno però fede sino a querela di falso in forza dell'art. 2700 c.c., e nella specie non è applicabile detto art. 2700 c.c., che considera essenzialmente la documentazione delle situazioni giuridiche e dei fatti che interessano il diritto privato, sebbene le norme specifiche alla materia dei lavori pubblici, contenute nel r.d. 15 dicembre 1895 n. 350 modificato con r.d. 15 dicembre 1938, n. 556 e con r.d. 15 aprile 1940 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Gli artt. 30, 38, 47, 52, e le altre norme di detto decreto in tema di documentazione e contabilità dei lavori, non riconoscono una efficacia probatoria particolare agli stati di avanzamento, ai libretti delle misurazioni ed alla contabilità, ma consentono ai superiori gerarchici in sede di controllo di apportare correzioni alle eventuali inesattezze dei rilevatori, e quanto all'appaltatore, costui è vincolato alle risultanze dei documenti solo perchè partecipa alla formazione di essi, e li accetta senza riserve con una espressione di volontà a contenuto negoziale, oppure si ritiene averli accettati per non avere sollevato riserve nel termine perentorio che la norma prevede.

Se poi l'appaltatore non ritiene corretto quanto appare dalla contabilità, è sufficiente che formuli riserve tempestive e motivate perchè si proceda a nuovi accertamenti e ad eventuali rettifiche. Tutto ciò dimostra che si è al di fuori dell'ipotesi degli atti pubblici che fanno fede sino a querela di falso; che giustamente il tribunale di Messina prima e la Corte di Appello di Catanzaro poi ritennero applicabili le norme contenute negli artt. 479, 476 prima parte c.p.; e che il ricorso del Procuratore Generale deve essere respinto.

Contro la sentenza 20 ottobre 1971 della Corte di appello di Catanzaro hanno proposto ricorso anche gli imputati Lelli Guido e Donato Felice: entrambi denunciano il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione nel merito a norma dell'art. 152 u.p.; ed il Donato riferisce anche (2° motivo) le ragioni su cui detta richiesta era stata fondata.

La doglianza è meritevole di accoglimento.

Dal verbale di udienza risulta che al termine della discussione orale i difensori avevano concluso in via principale per il proscio-

glimento nel merito, e tale richiesta è stata ignorata dalla sentenza impugnata, che non ne parla nella motivazione, sebbene le ragioni addotte dalla difesa richiedessero una trattazione adeguata. In particolare la eccezione del Donato di essere stato un semplice amanuense che aveva compilato una contabilità destinata ad assumere rilevanza giuridica solo con la firma del direttore dei lavori, e di essere stato imputato come responsabile unico della falsità mentre nessuna contestazione era stata fatta al riguardo al suddetto direttore dei lavori, richiedeva un esame sia pure nel ristretto ambito consentito dalla sopravvenuta causa di estinzione.

Col terzo motivo Donato Felice si duole — sotto il profilo della violazione di legge, della mancata modificazione della rubrica con esclusione della aggravante del nesso teleologico, dopo il proscioglimento per insussistenza del fatto dalla imputazione di peculato.

La doglianza è fondata ed è evidente l'interesse dell'imputato alla modificazione della rubrica nel senso di una minore gravità. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 13 agosto 1972, n. 5516 - Pres. Grieco - Rel. Rossi - P. M. Marucci (parz. conf.) - Elias ed altri.

Procedimento penale - Insufficiente indicazione della persona dell'imputato - Non è causa di inesistenza ma di nullità del rapporto processuale penale.

(c.p.c., art. 185).

Procedimento penale - Separazione dei giudizi - Potere discrezionale del giudice - Ipotesi di separazione obbligatoria.

(c.p.p., art. 414).

Procedimento penale - Latitanza - Emissione del decreto che la dichiara per le notificazioni - Non è necessaria - Prova della latitanza.

(c.p.p., artt. 173 e 268).

Procedimento penale - Latitanza - Sentenza di proscioglimento - Imputato all'estero di cui si ignora il preciso indirizzo - Notificazione con il rito degli irreperibili - Obbligo di svolgere accertamenti - Non sussiste.

(c.p.p., artt. 268, 170, 1772bis).

Nell'ipotesi che negli atti processuali gli imputati siano identificati soltanto con le iniziali, non ci si trova di fronte ad un'ipotesi di sentenza inesistente, ma soltanto viziata da nullità assoluta ex art. 185 c.p.p. (1).

(1) L'identificazione degli imputati con le sole iniziali è ipotesi ben diversa da quella dell'imputato inesistente, *ben inteso purchè nonostante la*

La separazione dei procedimenti è di regola affidata al potere discrezionale del giudice, mentre in taluni casi è obbligatoria, come quando la nullità di alcuni atti del giudizio di primo grado riguardanti alcuni imputati non sia tale da comunicarsi a tutti gli atti assunti in esso, concernenti gli altri imputati e in tal caso segua a detta nullità il proscioglimento degli imputati nei cui confronti la nullità si è verificata (2).

Per le notificazioni all'imputato latitante, non si richiede, a differenza dell'art. 170 per gli irreperibili, che sia emesso decreto di latitanza. La nozione dello stato di latitanza è data dall'art. 268 c.p.c. per il quale è latitante chiunque si sottrae ad un procedimento restrittivo della libertà personale. Per aversi lo stato di latitanza occorre, pertanto, l'attuazione, da parte del soggetto, di un comportamento diretto a frustare l'esecuzione di un ordine o di un mandato di cattura o di carcerazione che è stato o sta per essere emesso nei suoi confronti. La prova documentale della mancata esecuzione del mandato o dell'ordine è data dal verbale negativo della esecuzione, che i funzionari di polizia sono tenuti a compilare (3).

Lo stato di latitanza viene meno in seguito alla pronuncia di sentenza di proscioglimento e quando non risulti dagli atti il preciso indirizzo dell'imputato all'estero, il giudice deve provvedere per le notificazioni con il rito previsto per gli irreperibili e non ha alcun obbligo di svolgere accertamenti per conoscere il recapito all'estero perchè il richiamo dell'art. 170, contenuto nell'art. 177 bis concerne solo il sistema della notificazione e non anche il presupposto per la sua applicabilità (4).

insufficienza assoluta dell'indicazione l'imputato sia una persona viva e reale, e che è viceversa causa di giuridica inesistenza della sentenza per mancanza dei presupposti processuali: è stata ritenuta inesistente la sentenza che abbia erroneamente condannato l'imputato minore di 14 anni per la sua assoluta inimputabilità (Cass., 31 gennaio 1958, in *Giust. Pen.*, 1959, 33).

(2) V. per l'affermazione che l'ordinanza con la quale il giudice dispone la separazione dei giudizi è provvedimento ordinatorio affidato alla discrezionalità dello stesso Giudice e contro il quale non è ammessa l'impugnazione per il principio di cui all'art. 190 c.p.p., Cass., 13 ottobre 1965, in *Cass. Pen. Mass. annotato* 1966, 438, m. 655.

(3) È stato affermato che, perchè sussista la volontarietà della latitanza, non è indispensabile che l'interessato sia a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico del provvedimento che ne ordina la cattura l'arresto o la carcerazione o delle ricerche in corso, bastando che si metta in condizione di irreperibilità, pur sapendo che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti (Cass., 30 marzo 1966, in *Cass. Pen. Mass. annotato* 1967, 151, m. 175). L'ipotesi concreta esaminata dalla sentenza che si annota era stata in precedenza più di una volta portata all'esame della Suprema Corte e decisa nello stesso senso: v. Cass., 5 novembre 1955, in *Giust. Pen.* 1956, III, 195 con nota di SABATINI.

(4) La giurisprudenza è pacifica nell'affermazione che non esista obbligo di svolgere accertamenti per l'imputato all'estero: Cass., 13 gennaio 1961, in *Cass. Pen. Mass. annotato* 1961, 700, m. 1496. È stato altresì affer-

(*Omissis*). — Con sentenza 4 settembre 1969, il Tribunale di Napoli dichiarava Valle Aguirre José Luis, Ozamis Ognacio, Gonzalo Garabatos, Bilbao José Maria, Abdon Diaz Martinez, Elias Pedro e Villard Pierre colpevoli dei delitti di contrabbando continuato di kg. 4485,5 di tabacco lavorato estero, di cui kg. 2058,5 sequestrati (artt. 81 cpv., 8 l. 7 gennaio 1929, nn. 4, 94, 99 lett. a) e b), 110 lett. d), 116, 139, 148 l. 25 agosto 1940, n. 1424, 1, 4, 5, 6 e 12 l. 3 gennaio 1951, n. 27) e di evasione I.G.E. (artt. 17, 18 e 33 l. 19 giugno 1940, n. 762), l'Elias, inoltre, del delitto di contrabbando di quattro accenditori automatici esteri (art. 10, n. 2 r.d.l. 26 febbraio 1930, n. 105, modificato dalla l. 20 agosto 1949, n. 700) e il Valle Aguirre, inoltre, della contravvenzione di inosservanza alle norme per prevenire gli abbordi di mare (artt. 1 e segg. l. 3 maggio 1966, n. 278, in relazione all'art. 1331 cod. nav.) e condannava i predetti a pene varie, nonché, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, al rimborso delle spese e al pagamento della somma di L. 52,960.000 per diritti evasi a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, costituitasi parte civile; assolveva Fernandez Tabuada, P. B. Saita, J. D. Boyd e E. K. Nugba dai menzionati delitti di contrabbando di tabacco lavorato estero e di evasione I.G.E. per non avere commesso il fatto, Esposito Enrico, Siciliano Vincenzo, Diffido Andrea ed Esposito Luigi dal delitto di favoreggiamento personale (articolo 478 c.p.) e tutti gli altri imputati dal delitto di associazione per delinquere (articolo 478 c.p.) perchè gli stessi non risultavano compiutamente identificati e rimetteva gli atti relativi ai medesimi al primo giudice; dichiarava non doversi procedere contro Elias Pedro in ordine al deposito di contrabbando di accendisigari e contro Valle Aguirre José Luis in ordine alla contravvenzione ascrittagli perchè estinti i reati per l'amnistia elargita con d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 e riduceva la pena detentiva inflitta ad Elias Pedro ad un anno di reclusione; condannava tutti gli appellanti, in solido, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati Elias Pedro, P. B. Saita, J. D. Boyd e E. K. Nugba.

DIRITTO

L'Elias deduce con il primo motivo del suo ricorso la violazione degli artt. 522, 185 n. 3, 81 e segg. c.p.p. in relazione all'art. 524 stesso codice, per erronea applicazione della legge processuale penale, per avere la

mato che quando l'imputato all'estero sia già formalmente a conoscenza della pendenza del procedimento penale non è per lui necessario l'avviso previsto dall'art. 177 bis c.p.p. (Cass., 23 marzo 1965, in *Cass. Pen. Mass. ann.* 1966, 453, m. 682) e che l'avviso non è prescritto pena di nullità (Cass., 2 novembre 1960 *ivi* 1961, 113, m. 224).

Corte di merito limitato la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado ai coimputati Saita, Boyd e Nugba. Non si era nel campo della semplice nullità, sia pure assoluta, ma della vera e propria inesistenza giuridica della sentenza istruttoria e di quella dibattimentale, che erano state pronunziate nei confronti dei tre coimputati, identificati solo con le iniziali, e perciò emesse nei confronti di persone inesistenti; in ogni caso, nell'eventualità che in seguito verrà accertato essere proprio i tre non compiutamente identificati gli organizzatori dell'operazione contrabbandiera, si prospettava la necessità di far rivalutare la posizione processuale dell'Elias, considerato dalla sentenza dei primi giudici come l'animatore della losca impresa.

Il motivo è infondato.

La sentenza è inesistente quando in essa non si riscontrano gli elementi essenziali perchè l'atto possa sorgere.

L'inesistenza della sentenza travolge lo sbarramento della cosa giudicata e si verifica nei casi di mancanza dei presupposti processuali, che consistono nelle condizioni da cui dipende l'instaurazione del rapporto processuale e si riferiscono al promovimento dell'azione penale da parte dell'organo titolare del diritto di azione, all'esistenza dell'organo avente giurisdizione penale e all'esistenza di un imputato capace di essere parte. Nel caso in esame non si pone il problema dell'esistenza della sentenza perchè sussistono i requisiti affinchè il processo possa costituirsi e svolgersi. L'esigenza che l'azione penale si diriga contro una persona determinata è soddisfatta in quanto le persone indiciate come Saita, Boyd e Nugba sono coloro che, secondo l'accusa, sono indiziati quali autori dei reati loro rispettivamente ascritti. Al fine menzionato non è necessario che l'imputato sia stato identificato nominativamente.

I requisiti di esistenza del rapporto processuale non vanno confusi con i requisiti voluti dalla legge per la validità del rapporto stesso, che si identificano con le tre categorie indicate nell'art. 185 c.p.p. come causa di nullità assoluta, la cui mancanza può essere dedotta e rilevata in ogni stato e grado del giudizio.

Nella fattispecie ricorre la nullità di cui al n. 3 dell'art. 185, che riguarda l'intervento dell'imputato nelle forme che la legge stabilisce, non essendo state accertate complete generalità degli imputati. La nullità della sentenza per l'ipotesi di insufficiente indicazione della persona dell'imputato è prevista specificatamente dall'art. 475, n. 1, c.p.p.

Detta nullità concerne solo l'interesse degli imputati Saita, Boyd e Nugba cui si riferisce e perciò non si estende agli altri imputati, compreso l'Elias, nei cui confronti nessuna nullità del genere si è verificata.

L'Elias deduce, con il secondo motivo la violazione degli artt. 522, 497 e 498 c.p.p., in relazione all'art. 524, n. 3, stesso codice, per erronea applicazione della legge processuale penale, per avere la Corte di merito

ritenuto di poter disporre la separazione dei giudizi in una ipotesi in cui questa non era consentita. Il penultimo comma dell'art. 497 c.p.p. stabilisce che la separazione dei procedimenti nel giudizio in contumacia è possibile solo in caso di legittimo impedimento di uno degli imputati, mentre tassativamente lo vieta nel caso di nullità della *vocatio in iudicium* e ciò costituirebbe una norma eccezionale che deroga al principio generale, stabilito nell'art. 414 c.p.p., secondo cui la separazione dei giudizi, in quanto provvedimento collegiale e non presidenziale, è possibile solo nel corso del giudizio.

Il motivo è privo di fondamento.

Il codice di rito mantiene in vita il cumulo dei procedimenti connessi finchè siano soddisfatte le esigenze di economia processuale e di speditezza dei procedimenti. La separazione dei procedimenti di regola è affidata al potere discrezionale del giudice. Anche in grado di appello è possibile la separazione discrezionale dei procedimenti connessi, ai sensi dell'art. 519 c.p.p. La separazione in alcuni casi è, invece, obbligatoria.

Una delle ipotesi di separazione obbligatoria ricorre quando, come nella specie, la nullità di alcuni atti del giudizio di primo grado, riguardanti alcuni imputati, non sia tale da comunicarsi a tutti gli atti assunti in esso, concernenti gli altri imputati, segua a detta nullità il proscioglimento degli imputati nei cui confronti la nullità si è verificata oppure la rimessione degli atti ad essi relativi al P.M. o ad altro giudice.

Il vizio denunciato, pertanto, non sussiste.

L'Elias deduce con il terzo motivo la violazione degli artt. 500, 170, 173 e 179 c.p.p., in relazione all'art. 524, n. 3, stesso codice, per erronea applicazione della legge processuale penale, per non avere la Corte di merito preso atto della nullità della notificazione dell'estratto contumaciale ad esso Elias. Questi era stato assistito nel giudizio di primo grado dall'avv. Pansini, in sostituzione del difensore di fiducia prof. Sabatini, mentre in precedenza gli era stato nominato difensore di ufficio l'avv. Vittorio Botti; ora, sia che si voglia ravvisare nell'avv. Pansini il Titolare del diritto all'avviso di cui all'art. 170 c.p.p., sia che si voglia ritenere titolare di tale diritto non il sostituto, ma il sostituto (prop. Sabatini), sia che si voglia reputare invalida la nomina del difensore di fiducia, in assenza di un formale atto di nomina, e tuttora persistente la nomina del difensore di ufficio (avv. Botti), l'unico al quale non spettava il diritto era il difensore al quale, invece, l'avviso è stato dato, cioè l'avv. Plinio Manca, del foro di Genova, difensore di altri imputati, anche perchè lo stesso, non risiedendo nel luogo del procedimento, non poteva assumere la qualifica di difensore d'ufficio.

La mancanza di un valido avviso di deposito in cancelleria della copia notificata a norma dell'art. 170 c.p.p., determina, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., la nullità della notificazione e ciò avrebbe dovuto indurre la Corte

di merito a dichiarare tale nullità, ordinando la trasmissione degli atti al primo giudice per la rinotificazione dell'estratto della sentenza all'Elias.

Il motivo, pur essendo in parte fondato, è irrilevante. All'Elias, re-sosi latitante, fu nominato difensore di ufficio, nella fase istruttoria, l'avv. Vittorio Botti. Questi, quantunque debitamente citato, non comparve nel dibattimento di primo grado e assunse la difesa dell'Elias l'avv. Gustavo Pansini come sostituto del prof. Sabatini, che figurava quale difensore di fiducia dell'Elias.

La nomina del difensore di fiducia, per la delicatezza delle funzioni con essa conferite, deve risultare da una dichiarazione fatta dalla parte interessata nei modi fissati nell'art. 134 c.p.p. e, se la nomina non è avvenuta in uno dei predetti modi, non può presumersi che l'imputato sia assistito da un difensore di fiducia. Pertanto, in mancanza di una formale dichiarazione di nomina da parte dell'Elias, l'avv. Sabatini non poteva rivestire la qualifica di difensore di fiducia dello stesso e l'avv. Pansini quella di sostituto del prof. Sabatini; l'avv. Pansini è da ritenersi nominato difensore di ufficio dell'Elias in sostituzione del precedente difensore di ufficio avv. Botti. Nel caso in cui al latitante sia nominato di ufficio un difensore, che poi sia stato sostituito all'udienza da altro difensore pure officioso, la notificazione dell'avviso di deposito deve essere eseguita al difensore presente alla udienza in cui fu pronunciata la sentenza (articolo 192 c.p.p.).

All'avv. Pansini doveva, in conseguenza, essere dato l'avviso di deposito in cancelleria dell'estratto della sentenza contumaciale, e a ciò non è stato adempiuto. L'avviso dell'avvenuto deposito al difensore dell'imputato latitante è una formalità essenziale, poichè la data della notificazione coincide con quella dell'avviso al difensore, e, qualora, tale formalità non sia stata espletata, la notificazione è nulla.

Nella specie, peraltro, l'avviso di deposito era del tutto superfluo e non poteva esplicitare giuridica rilevanza. Infatti, l'avv. Pansini, qualificandosi esattamente difensore officioso dell'Elias, propose appello nell'interesse dello stesso e formulò i motivi a sostegno dell'impugnazione, dimostrando in tal guisa di avere avuto piena cognizione di provvedimento impugnato. La nullità rilevata rimane esclusa dalla circostanza che la conoscenza concreta di un determinato provvedimento equivale alla conoscenza legale derivante dalla regolare notificazione del provvedimento stesso.

È altresì da considerare che l'imputato è titolare del diritto di impugnazione, mentre l'esercizio di tale diritto spetta anche al difensore, che è il legale rappresentante dell'imputato. La soggettività del diritto di impugnazione è quindi unica e ne deriva che, ove l'impugnazione sia stata presentata solo dal difensore del contumace e sia stata rigettata nel me-

rito, il diritto di impugnazione si è consumato e ne è precluso il suo ulteriore esercizio.

Sull'impugnazione è ammissibile un solo giudizio di merito.

L'Elias deduce con il quarto motivo la violazione degli artt. 522, 412, 173 e 179 c.p.p., in relazione all'art. 524, n. 2, stesso codice, per erronea applicazione della legge processuale penale, per non avere la Corte di merito dichiarato la nullità del giudizio di primo grado nei confronti di esso Elias, che non era stato ritualmente citato in giudizio. La citazione davanti ai primi giudici venne fatta col rito previsto per i latitanti, mentre l'Elias non poteva essere considerato tale, non esistendo negli atti la prova di una sua volontaria sottrazione alla cattura.

L'Elias risultava risiedere all'estero e il giudice istruttore aveva sentito la necessità di inviare copia del mandato all'Interpol, onde, in mancanza di una attestazione dell'Interpol delle compiute ricerche, non poteva ritenersi raggiunta la certezza della sottrazione dell'Elias alla cattura; il verbale di vane ricerche risulta steso, invece, soltanto dalla Guardia di Finanza, che ebbe ad eseguire le indagini solo in Napoli.

La censura è priva di consistenza giuridica.

L'art. 173 c.p.p. dispone che all'imputato latitante le notificazioni si eseguono mediante deposito nella cancelleria o segreteria, nel modo indicato dal primo capoverso dell'art. 170 stesso codice. Non si richiede, a differenza di quanto dispone l'art. 170 per gli irreperibili, che sia emesso decreto di latitanza. La nozione dello stato di latitanza è data dall'art. 268 c.p.p., per il quale è latitante chiunque volontariamente si sottrae all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Per aversi lo stato di latitanza occorre, pertanto, l'attuazione, da parte del soggetto, di un comportamento diretto a frustrare l'esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione che è stato o sta per essere emesso nei suoi confronti. La prova documentale della mancata esecuzione del mandato o dell'ordine è dato dal verbale negativo dell'esecuzione, che i funzionari di polizia sono tenuti a compilare.

Nella specie, come ha posto in risalto la sentenza impugnata, l'Elias dimorò a Napoli all'Albergo Paradiso dal giorno 12 alle primissime ore del giorno 16 novembre 1968, quando se ne allontanò precipitosamente, lasciandovi i bagagli, perchè aveva avuto sentore delle operazioni della Guardia di Finanza, e riparò in Belgio, telefonando da Bruxelles all'albergo Paradiso il pomeriggio del giorno 16.

Le ricerche effettuate dalla Guardia di Finanza in tutta Italia per rintracciarlo furono infruttuose. La volontaria sottrazione dell'Elias alla esecuzione del mandato di cattura può dirsi sicuramente raggiunta perchè essa si desume dalla condotta dell'Elias, che è fuggito all'estero, in

attuazione di un proponimento rivolto a rendere vano il comando dell'autorità, e ciò anche se può essere nota la residenza dell'Elias all'estero.

Lo Stato di latitanza dell'Elias è documentato dal verbale di vane ricerche compilato dalla Guardia di Finanza.

Ai fini del raggiungimento della certezza dello stato di latitanza dell'Elias è del tutto irrilevante l'assenza di un'attestazione negativa delle ricerche compiute dall'Interpol.

Legittimamente, pertanto, la citazione in giudizio dell'Elias fu eseguita con le forme previste per i latitanti.

L'Elias deduce con l'ultimo motivo la violazione degli artt. 173, 522, 372 e 128 c.p.p., in relazione all'art. 524 n. 3 stesso codice, per erronea applicazione della legge procesuale penale, per non avere la Corte di merito dichiarato la nullità della sentenza istruttoria per omesso avviso di deposito degli atti al difensore di esso Elias. Subito dopo l'emissione del mandato di cattura, all'Elias fu nominato un difensore di ufficio nella persona dell'avv. Vittorio Botti e tale nomina è viziata di nullità perchè la nomina del difensore di ufficio per il latitante può avvenire solo nel momento in cui si certifica, attraverso il verbale di vane ricerche, che il mandato od ordine restrittivo della sua libertà personale sia rimasto senza effetto.

Il motivo non ha fondamento.

L'Elias non ha mai nominato un difensore di fiducia. In data 19 dicembre 1968 fu emesso mandato di cattura a carico dell'Elias e in data 23 dicembre 1968 il giudice istruttore nominò all'Elias, ritenuto irreperibile, un difensore di ufficio nella persona dell'avvocato Vittorio Botti. A seguito del verbale di vane ricerche redatto in data 20 marzo 1969 alla Guardia di Finanza, l'Elias fu considerato latitante e le notificazioni nei suoi confronti furono eseguite ai sensi dell'art. 173 c.p.p., cioè mediante deposito degli atti in cancelleria e avviso del deposito all'avvocato Botti.

In base al disposto dello stesso art. 173, il giudice nomina un difensore all'imputato che ne sia privo e il momento della nomina del difensore di ufficio si identifica con quello in cui risulta, tramite il verbale di vane ricerche, la latitanza dell'imputato.

Nella specie, peraltro, il giudice istruttore intese mantenere ferma la nomina già fatta in precedenza dell'avv. Botti quale difensore di ufficio dell'Elias e perciò il precetto della legge è stato adempiuto.

Il ricorso dell'Elias, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna dell'Elias al pagamento delle spese processuali, nonchè al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile che si liquidano in complessive lire centocinquantomila, oltre quelle prenotata a debito. Si stima, poi, condannare l'Elias al pagamento della somma di lire duecentomila alla Cassa delle Ammende.

Saita, Boyd e Nugba deducono con i primi due motivi del loro ricorso la violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p., per erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Napoli, in quanto l'impugnazione è stata notificata « in ottemperanza e agli effetti dell'art. 173 c.p.p. », che regola le notificazioni all'imputato latitante, mentre, per effetto del loro proscioglimento pronunciato con sentenza 4 settembre 1969 del Tribunale di Napoli e della conseguente revoca del mandato di cattura pronunciata con ordinanza 19 settembre 1969 dello stesso Tribunale, era cessato lo stato di latitanza. Deducono, poi, con il terzo motivo uguale violazione della legge processuale penale, in relazione all'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Napoli, per irritualità della notificazione effettuata in data 8 ottobre 1969 nella cancelleria del Tribunale per gli imputati a norma dell'art. 173 c.p.p. e in data 23 dicembre 1968 al difensore a norma dell'art. 170 c.p.p. Gli imputati, in tal guisa, sarebbero stati ritenuti latitanti per il deposito dell'atto di appello in cancelleria e irreperibili per l'avviso di deposito al difensore, senza tener conto del provvedimento di revoca del mandato di cattura, del decreto di irreperibilità che porta la data del 30 settembre 1967, della circostanza che la prima forma di notificazione non poteva più considerare latitanti degli imputati che erano stati assolti con formula piena e che la seconda forma di notificazione non poteva fondarsi su un decreto di irreperibilità emesso senza le nuove necessarie ricerche.

La notificazione al difensore sarebbe, inoltre, nulla perchè eseguita in data 23 dicembre 1969, fuori del termine di 30 giorni dalla sua proposizione e dal deposito in cancelleria.

Di conseguenza, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità di entrambi gli appelli e confermare la sentenza di primo grado, essendole precluso ogni giudizio in merito ad una sentenza passata in cosa giudicata.

La censura è fondata, per ragioni in parte diverse da quelle esposte nei motivi di gravame.

Ai sensi dell'art. 268, comma secondo, c.p.p. lo stato di latitanza permane, tra l'altro, « fino a che sia pronunciata sentenza di proscioglimento ». Venuto meno, in seguito al proscioglimento, l'estremo della latitanza, quando non risulti dagli atti il preciso indirizzo dell'imputato all'estero, il giudice deve provvedere per le notificazioni, a norma dell'art. 177 bis c.p.p., con il rito previsto dall'art. 170 c.p.p. per gli irreperibili, mediante emissione del decreto di irreperibilità e deposito degli atti in cancelleria.

Non esiste obbligo di svolgere accertamenti per conoscere il recapito dell'imputato all'estero perchè, come ha più volte statuito questa Suprema Corte, il richiamo dell'art. 170, contenuto nell'art. 117 bis, con-

cerne solo il sistema della notificazione e non anche il presupposto per la sua applicabilità.

Ciò premesso, si rileva che gli imputati Saita, Boyd e Nugba sono stati assolti con la sentenza 4 settembre 1949 del Tribunale di Napoli dal delitto di associazione per delinquere perchè il fatto non sussiste e dai delitti di contrabbando e di evasione I.G.E. per non avere commesso il fatto e, per effetto automatico di detto proscioglimento, cessò il loro stato di latitanza.

Quanto all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Napoli, esso è stato notificato agli imputati con le forme previste per i latitanti, mediante deposito della dichiarazione di impugnazione nella cancelleria del Tribunale di Napoli in data 11 settembre 1969 e avviso del deposito al difensore in data 19 settembre 1969. Essendo cessato, con la sentenza di proscioglimento, lo stato di latitanza, avrebbe dovuto procedersi alla notificazione con il rito degli irreperibili, previa emissione del decreto di irreperibilità.

La notificazione eseguita è, pertanto, radicalmente nulla.

Ne consegue l'inammissibilità dell'appello. Circa l'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Napoli, la dichiarazione di impugnazione è stata presentata tempestivamente il 2 ottobre 1969, poichè la durata del termine per il procuratore generale, che intende impugnare un provvedimento emesso in udienza da qualsiasi giudice del suo distretto diverso dalla corte di appello, è di trenta giorni dalla pronunzia del provvedimento. Legittimo appare poi il sistema degli irreperibili adottato per la notificazione dell'appello.

In data 30 settembre 1967 fu emesso decreto di irreperibilità dei tre imputati e non era necessario, alla stregua dei principi giuridici enunciati, che esso fosse preceduto dallo svolgimento di indagini dirette ad accertare la loro dimora all'estero.

La notificazione fu effettuata in data 8 ottobre 1969 col deposito della dichiarazione di impugnazione nella cancelleria del Tribunale di Napoli e in data 23 dicembre 1969 con avviso del deposito al difensore, ma l'avviso è stato eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione, termine prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 199 bis c.p.p. Il principio che la notificazione all'imputato irreperibile non è produttiva di effetti fino a quando dell'atto non sia stato dato avviso al difensore è applicabile anche alla notificazione prevista dal cennato art. 199 bis e perciò la data della notificazione coincide con quella dell'avviso al difensore.

Pertanto, anche l'appello del Procuratore Generale della Repubblica di Napoli è inammissibile.

Data l'inammissibilità degli appelli proposti, la sentenza di primo grado è passata in giudizio. Non ha alcuna rilevanza la nullità assoluta,

verificatasi nella stessa sentenza a causa della insufficiente indicazione degli imputati, perché il passaggio in giudicato della sentenza medesima copre detta nullità.

Di conseguenza, in accoglimento del ricorso proposto dagli imputati Saita, Moyd e Nugba deve annullarsi senza rinvio nei loro confronti la sentenza impugnata e ordinarsi l'esecuzione della sentenza di primo grado. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 11 ottobre 1972, n. 6571 - Pres. Veloti - Rel. D'Ottavi - P. M. Lombardi (conf.) - Reggiani.

Peculato e malversazione - D.P.R. 22 maggio 1970 n. 283 che concede amnistia per il solo peculato per distrazione - Eccezione di incostituzionalità - Infondatezza.

(c.p., art. 314; d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 5).

Reato - Peculato - Possesso per ragioni di ufficio o servizio - Occasionalità tra l'ufficio e il possesso - Nozione.

(c.p., art. 314).

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 lett. c) del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 nella parte in cui tale articolo concede amnistia per il delitto di peculato solo nel caso che, esclusa l'ipotesi di appropriazione, risulti che la detrazione del danaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della P. A. in relazione all'art. 3 della Costituzione, poichè le due ipotesi di peculato disciplinate dall'art. 431 c.p. riguardano interessi suscettibili di diversa valutazione (1).

Per la sussistenza del delitto di peculato è sufficiente la mera occasionalità tra il possesso del danaro e l'esercizio della funzione o prestazione di servizio mentre questa ricorre anche nei frequenti casi di tolleranza di prassi che diverga dalla regolarità formale, esclusa soltanto l'ipotesi dell'usurpazione delle funzioni pubbliche (2).

(1) La sentenza della Corte Costituzionale richiamata dalla decisione che si annota, è pubblicata in questa *Rassegna* 1971, p. 1298. In quella sede la Corte Costituzionale non ha esaminato il problema di cui si interessa la Suprema Corte di Cassazione ma, esaminando l'analoga questione di amnistiabilità del reato di truffa e non di quello meno grave di frode in commercio, ha affermato che la scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e non, non è necessariamente legata alla entità della pena edittale, ma può farsi discendere da considerazioni di diverso ordine, come la maggior diffusione di alcuni reati in certi momenti e il conseguente

(*Omissis*). — Reggiani Alberto, impiegato del Comune di Bondeno, e, come tale, messo del locale Ufficio di conciliazione, riceveva dall'Ufficio del Registro di Ferrara ingiunzioni di pagamento relative all'imposta generale sull'entrata (I.G.E.), da notificare a contribuenti morosi. Avveniva che costoro versassero le somme dovute nelle mani dello stesso Reggiani.

Essendo risultato che non sempre questi aveva rimesso all'Ufficio del Registro le somme così riscosse, il Procuratore della Repubblica di Ferrara procedeva contro di lui in ordine al delitto di peculato continuato previsto e punito dagli artt. 314 e 81 c.p. per essersi negli anni 1961 e 1962 appropriato con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso delle somme di L. 170.000, 36.300, 45.000 e 30.000 circa, appartenenti alla P. A. e di cui aveva il possesso per ragioni del suo ufficio di messo di conciliazione.

Con sentenza in data 10 luglio 1970, il Tribunale, previa modifica del titolo del reato in quello di appropriazione indebita aggravata ai sensi degli artt. 646 e 61 n. 11 c.p., riconosce il concorso delle circostanze attenuanti generiche, che giudicava equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., dichiarava estinto il reato per effetto dell'art. 5 lett. a) del decreto di amnistia 4 giugno 1966, n. 332.

A seguito di appello del Procuratore della Repubblica la Corte d'Appello di Bologna con sentenza in data 25 novembre 1971, in riforma di quella del Tribunale, dichiarava il Teggiani colpevole del delitto originariamente ascrittogli in concorso delle circostanze attenuanti generiche, e lo condannava alla pena di anni due e giorni quindici di reclusione con le conseguenze di legge; dichiarava condonati un

maggior allarme sociale, tale da sconsigliare per essi l'adozione di un atto di clemenza. Vero è che nella stessa sentenza la Corte Costituzionale aveva espresso una riserva, affermando che una irrazionalità avrebbe potuto prospettarsi sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, quando la differente disciplina riguardasse reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere, sicché sembrerebbe *prima facie* che il diverso trattamento usato dal legislatore per il reato di peculato per appropriazione rispetto a quello di peculato per distrazione non avrebbe dovuto sfuggire alla censura di illegittimità costituzionale, ma la diversa conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione appare sicuramente più accettabile, tenuto conto della minor gravità e del minor allarme sociale che il peculato per distrazione comporta e della conseguente possibilità per il giudice ordinario di avvalersi dei poteri discrezionali per graduare la pena nei limiti stabiliti dalla legge. Ciò tanto più che la costante interpretazione giurisprudenziale di una norma di legge è questione, come è noto, rilevante agli effetti del sindacato di legittimità costituzionale: l'indirizzo giurisprudenziale è invero indulgente in materia di peculato per distrazione, fino ad escluderlo, sia pur fra contrastanti decisioni, nelle ipotesi in cui la distrazione sia disposta a favore di istituto rientrante nella pubblica amministrazione con destinazione al pubblico

anno di reclusione e l'intera multa per effetto del D.P. 4 giugno 1966, n. 332 ed un altro anno di reclusione per effetto del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il cui difensore preliminarmente insiste nel chiedere, come aveva fatto dinanzi la Corte d'Appello, che sia ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 lett. c), del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 nella parte in cui detto articolo, dopo aver detto che è concessa amnistia per il delitto di cui all'art. 314 c.p., aggiunge l'inciso « quando, esclusa l'ipotesi di appropriazione, risulti che la detrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della P. A. »; conseguentemente rinnova la richiesta che sia ordinata la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ciò perchè — si dice — se il legislatore ha voluto comprendere nell'amnistia generale di cui all'art. 5 il reato di peculato, come era nei suoi poteri sovrani di farlo, l'inciso su riportato viola il principio di eguaglianza di tutti i cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto avendo l'art. 314 c.p., posto sullo stesso piano sia gli autori del peculato mediante appropriazione, sia quelli per distrazione, illegittima la discriminazione contenuta nell'art. 5 lett. c) del decreto di amnistia.

Senonchè non si può dubitare della manifesta infondatezza della eccezione. Invero l'ipotesi di peculato per appropriazione e l'ipotesi di peculato per distrazione per finalità non estranee a quelle della P. A. riguardano interessi suscettibili di diversa valutazione, per cui, come è stato ritenuto dalla stessa Corte costituzionale che la scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e reati che non lo sono,

interesse (Cass. 6 febbraio 1968 in *Cass. Pen. Mass. annotato* 1969, p. 252 m. 337; 15 maggio 1963 *ivi* 1963 p. 881 m. 1607. *Contra*, però, v. Cass. 18 novembre 1969 in *Cass. Pen. Mass. annotata* 1970 p. 1499 m. 2238; 19 novembre 1968 *ivi* 1969 p. 1350 m. 2068; 14 giugno 1969 in questa *Rassegna* 1969 p. 602, che confermano un indirizzo che sembra prevalere).

(2) Con questa sentenza in tema di possesso per ragioni di ufficio o servizio la Cassazione conferma quell'indirizzo che tende a dare una nozione lata della ragione di ufficio, fino a comprendervi anche il rapporto di mera occasionalità, giustificato da una tolleranza o da una prassi, ivi comprendendovi quindi anche i casi in cui vi sia un affidamento al pubblico funzionario di mansioni esorbitanti dalle funzioni a lui formalmente attribuite e con esclusione perciò soltanto della ipotesi di usurpazione di funzione pubblica. V. in questo senso Cass. 26 ottobre 1968 in *Cass. Pen. Mass. annotato* 1969 p. 1351, m. 2069 con ampia nota di richiami giurisprudenziali e dottrinari.

Per la sussistenza del reato di peculato nell'appropriazione commessa dall'esattore delle imposte v. Cass. 1 dicembre 1966 in *Cass. Pen. Mass. annotato* 1967 p. 952 m. 1479.

non è necessariamente legata all'entità della pena edittale prevista, ma può farsi discendere da considerazioni di diverso ordine (sentenza n. 175 del 1971), così deve ritenersi non irrazionale la scelta operata nella lettera c) dell'art. 5 del d.P.R. n. 283 del 1970. Se poi, come ha ritenuto la giurisprudenza di questo Supremo Collegio, resta escluso il reato di peculato ogni qualvolta al danno della P. A. faccia riscontro un vantaggio per la stessa (Sez. III, 12 dicembre 1966 ric. Biani), da ciò potrà discendere, se mai, la conseguenza che sia stato superfluo elargire il beneficio di clemenza di cui alla ripetuta lett. c) dell'art. 5 del decreto su mentivato, ma non si potrà certo inferire che un volta concessa l'amnistia limitatamente a quel caso, essa debbe essere estesa per ragione di legittimità costituzionale a casi di peculato per distrazione in genere, e, quel che è peggio, a casi di peculato per appropriazione.

A sostegno del ricorso il patrono dell'imputato adduce due motivi.

Con il primo si denuncia la violazione dell'art. 524 n. 1 c.p.p. in relazione agli artt. 314 e 646 c.p. in primo luogo perchè il Reggiani avrebbe avuto soltanto il compito di portare a conoscenza degli intimati, come un semplice *missus*, mediante notifica, la ingiunzione per gli omessi versamenti I.G.E., in secondo luogo perchè, a tutto concedere, non sarebbe stata fatta nel caso in esame esatta applicazione del principio giusta il quale per la sussistenza del delitto di peculato è sufficiente la mera occasionalità tra il possesso del denaro e l'esercizio della funzione o prestazione di servizio, in quanto il Reggiani nella sua veste di messo di conciliazione, ossia di dipendente del Comune, era del tutto estraneo agli ambienti dell'Amministrazione finanziaria.

Ma si dimentica:

— che a norma del t.u. 14 giugno 1910, n. 639, recante disposizioni di legge relativa alla procedura coattiva per la riscossione di entrate dello Stato e di altri enti pubblici, il messo dell'ufficio di conciliazione è autorizzato non solo a notificare le ingiunzioni di pagamento emesse dall'Ufficio del Registro (art. 2), ma anche a procedere a pignoramento dei mobili (art. 5).

— che a norma dell'art. 494 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, e quindi anche il messo dell'ufficio di conciliazione nel caso suaccennato, è legittimato a ricevere il pagamento per conto dell'Ente, creditore nel cui interesse deve eseguire il pignoramento, potendo il debitore evitare l'esecuzione coattiva con il deposito nelle mani di detto pubblico ufficiale di una somma di denaro eguale all'importo del credito per cui si procede.

Comunque, è del tutto arbitrario restringere, come si vorrebbe, il concetto di occasionalità, giacchè è costante giurisprudenza di questa Suprema Corte che il peculato ricorre anche quando, esclusa l'ipotesi

della usurpazione delle funzioni pubbliche, si versi in una dei frequenti casi di tolleranza di prassi che diverga dalla regolarità formale delle disposizioni sulla esazione delle pubbliche entrate, sia o non sia l'autore del reato dipendente del particolare settore della P. A. che viene a risentire offesa.

Con il secondo motivo si denunzia la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata sotto duplice profilo. Innanzi tutto, per avere la Corte di merito omissa l'indagine sulla sussistenza dei fatti, nonostante che il Tribunale avesse sollevato dei dubbi, rilevando che molti contribuenti avevano dichiarato lealmente di non aver pagato il tributo, e nonostante che di quelli che avevano dichiarato di averlo pagato il tributo al Reggiani non tutti fossero riusciti a dare la prova.

Senonchè è da osservare innanzi tutto, che nella formulazione del capo di imputazione ascritto al Reggiani non si teneva conto di quegli episodi per i quali già le prime indagini di polizia giudiziaria avevano escluso che l'imputato si fosse appropriato delle somme.

Gli altri quattro episodi che diedero luogo alla compilazione della rubrica, sono stati singolarmente esaminati nella sua sentenza dalla Corte di merito, che ha esposto le ragioni per cui, nel suo libero convincimento, li ha ritenuti sussistenti.


Cosicchè la nullità ai sensi dell'art. 475 n. 3 c.p.p. non ha ragione di essere dedotta.

Sotto altro profilo si censura la sentenza di appello, perchè — si dice — ammesso che si debba ritenere sussistente l'episodio dell'omesso versamento all'Ufficio del Registro da parte del Reggiani di somma che egli aveva riscosso dal Cral, avrebbero dovuti applicarsi le circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 n. 4 e n. 6 p.p., essendo stato dall'imputato risarcito il danno, che, comunque, era di particolare tenuità.

Ma una tale censura è inammissibile in questa sede di controllo di legittimità, dato che dai relativi verbali non risulta che dinanzi ai giudici di merito siano state neppure chieste le accennate attenuanti.

— (Omissis).

PARTE SECONDA



LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, art. 215 (art. 29 della Costituzione).

Tribunale di Novara, ordinanza 24 aprile 1972, *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

codice civile, art. 244 (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 28 marzo 1972; *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

codice civile, art. 284, n. 2 (artt. 3 e 30 della Costituzione).

Corte d'Appello di Bologna, ordinanza 19 aprile 1972, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

codice civile, art. 539 (artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Messina, ordinanza 9 maggio 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

codice civile, artt. 1105, quarto comma, 1129, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Verbania, ordinanza 9 marzo 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

codice di procedura civile, art. 247 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma della Costituzione).

Tribunale di Bari, ordinanza 15 maggio 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

codice di procedura civile, artt. 737 e seguenti (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Verbania, ordinanza 9 marzo 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

codice penale, art. 162, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Orvieto, ordinanza 19 maggio 1972, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

codice penale, art. 165 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Gorizia, ordinanza 16 giugno 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

codice penale, art. 216 (artt. 38, secondo comma, 3, primo e secondo comma della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanza 2 agosto 1972, *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

codice penale, art. 341 (artt. 1, 3 e 4, secondo comma della Costituzione).

Pretore di Lungro, ordinanza 29 maggio 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

codice penale, art. 542, 1° cpv. (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Siracusa, ordinanza 6 giugno 1972, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

codice penale, art. 636, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di S. Angelo dei Lombardi, ordinanza 16 maggio 1972, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

codice penale, art. 670 (art. 2 della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 16 marzo 1972, *G. U.* 27 settembre 1972, n. 254.

codice di procedura penale, disp. att., art. 64, primo comma (artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 11 luglio 1972, *G. U.* 27 settembre 1972, n. 254.

codice di procedura penale, art. 177-bis, secondo comma (artt. 24, 3 e 10 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 10 luglio 1972, *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

codice di procedura penale, art. 185 (art. 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, sesta sezione penale, ordinanza 3 marzo 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

codice di procedura penale, art. 304-bis (art. 24, cap. della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 16 maggio 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

codice di procedura penale, art. 356 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 febbraio 1972, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

codice di procedura penale, art. 369 (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanze 6 aprile 1972 (due), *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

codice di procedura penale, artt. 378, 479, 604 e 606 (artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 11 luglio 1972, *G. U.* 27 settembre 1972, n. 254.

codice di procedura penale, art. 453, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 febbraio 1972, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

codice di procedura penale, art. 462, n. 3 (art. 24, cap., della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 16 maggio 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

codice di procedura penale, artt. 462, primo comma, n. 3, e 463, primo comma (art. 24, secondo comma della Costituzione).

Tribunale di Sanremo, ordinanza 19 giugno 1972, *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

codice di procedura penale, art. 465, secondo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 27 giugno 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

codice della navigazione, art. 1164 (artt. 25 e 70 della Costituzione).

Pretore di Viareggio, ordinanza 27 maggio 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

codice penale militare di pace, art. 348, terzo comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale militare di Cagliari, ordinanza 23 maggio 1972, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941, art. 88 (art. 36 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 17 aprile 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

d.l. 9 luglio 1926, n. 1331 (artt. 13 e 18 della Costituzione).

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 10 aprile 1972, *G. U.* 27 settembre 1972, n. 254.

legge 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 30, 31, 32 e 33 (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Pistoia, ordinanza 25 febbraio 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

legge 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 56, secondo comma, e 58, primo comma (art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Recanati, ordinanza 31 maggio 1972, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 113, quinto comma (artt. 3 e 21 della Corte Costituzionale).

Pretore di Modena, ordinanza 19 maggio 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152 (artt. 3 primo comma, 16, primo comma, 102, primo comma, 24, secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Siracusa, ordinanza 24 giugno 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285, primo comma (art. 113 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 6 luglio 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Ronciglione, ordinanza 3 maggio 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Tricase, ordinanza 17 giugno 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

r.d. 27 febbraio 1936, n. 635, artt. 1, 156 e 178 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 6 giugno 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 110, lettera c (artt. 3 e 27, secondo capoverso della Costituzione).

Tribunale di Sondrio, ordinanza 7 aprile 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 120, 1° cpv. (art. 27 della Costituzione).

Tribunale di Crotone, ordinanza 21 luglio 1972, *G.U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 101, secondo comma (artt. 105 e 107, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Pergine Valsugana, ordinanze 10 e 22 giugno 1972, *G.U.* 6 settembre 1972, n. 233 e 27 settembre 1972, n. 254.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, secondo comma (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Pretore di Castelbaronia, ordinanza 26 aprile 1972, *G.U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

legge 13 giugno 1942, n. 749, artt. 28 e 29 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Velletri, ordinanza 15 marzo 1972, *G.U.* 27 settembre 1972, n. 254.

d.lg. 3 maggio 1945, n. 232, art. 2, primo comma (artt. 105 e 107, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Pergine Valsugana, ordinanze 10 e 22 giugno 1972, *G.U.* 6 settembre 1972, n. 233 e 27 settembre 1972, n. 254.

d.lg. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, u.c. (art. 36 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 22 febbraio 1972, *G.U.* 20 settembre 1972, n. 247.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 20 giugno 1972, n. 233.

legge 5 marzo 1951, n. 190, art. 1 (art. 105 e 107, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Pergine Valsugana, ordinanze 10 e 22 giugno 1972, *G.U.* 6 settembre 1972, n. 233 e 27 settembre 1972, n. 254.

legge 4 marzo 1952, n. 196, artt. 1 e 3 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Fidenza, ordinanza 27 giugno 1972, *G.U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

legge 4 agosto 1955, n. 692 (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Tribunale di Novara, ordinanze 10-15 maggio 1972, *G.U.* 27 settembre 1972, n. 254.

legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Potenza, ordinanza 21 dicembre 1971, *G.U.* 6 settembre 1972, n. 233.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 243 (art. 76 della Costituzione).

Corte d'appello di Napoli, sezione distaccata di Salerno, ordinanza 10 aprile 1972, *G.U.* 6 settembre 1972, n. 233.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 243, secondo comma (art. 76 della Costituzione).

Corte di appello di Napoli, ordinanza 10 aprile 1972, *G.U.* 13 settembre 1972, n. 240.

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 5 (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Napoli, ordinanza 10 aprile 1972, *G.U.* 13 settembre 1972, n. 240.

d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 63, secondo comma (artt. 105 e 107, primo comma della Costituzione).

Pretore di Pergine Valsugana, ordinanze 10 e 22 giugno 1972, *G.U.* 6 settembre 1972, n. 233 e 27 settembre 1972, n. 254.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83, sesto comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 14 giugno 1972, *G.U.* 27 settembre 1972, n. 254.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 102 u.p. (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Larino, ordinanza 5 luglio 1972, *G.U.* 6 settembre 1972, n. 233.

d.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433, art. 1, secondo comma (artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Orvieto, ordinanza 23 giugno 1972, *G.U.* 20 settembre 1972, n. 247.

d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 14, sesto comma, del contratto collettivo 10 giugno 1952 (art. 76 della Costituzione).

Corte di appello di Firenze, ordinanza 28 giugno 1972, *G.U.* 20 settembre 1972, n. 247.

legge 5 aprile 1961, n. 322, articolo unico, primo comma (artt. 3, 24 secondo comma, 27 terzo comma, 53 primo comma, 97 primo comma a 98 primo comma, della Costituzione).

Pretore di Cingoli, ordinanza 3 maggio 1972, *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 5 (artt. 3 e 37 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 2 maggio 1972, *G. U.* 27 settembre 1972, n. 254.

legge 4 aprile 1964, n. 171, art. 7 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Pontremoli, ordinanza 19 maggio 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 77, primo comma (artt. 3, 24 secondo comma, 27, terzo comma, 53 primo comma, 97 primo comma e 98 primo comma, della Costituzione).

Pretore di Cingoli, ordinanza 3 maggio 1972, *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 25 secondo e terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 17 marzo 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 9, n. 2 lettera a (artt. 3, primo comma e 27 secondo comma della Costituzione).

Corte di appello di Bari, ordinanza 19 aprile 1972, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

legge 15 luglio 1966, n. 604 art. 11 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Montagnana, ordinanza 27 maggio 1972, *G. U.* 27 settembre 1972, n. 254.

legge 24 febbraio 1967, n. 62, art. 12, quarto comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 17 marzo 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Potenza, ordinanza 21 dicembre 1971, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

d.P.R. 30 aprile 1969, n. 639, art. 33 (art. 87 della Costituzione).

Tribunale di Trapani, ordinanza 30 dicembre 1971, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1, secondo comma (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 4 maggio 1972, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Lodi, ordinanza 5 giugno 1972, *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 46 (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Trapani, ordinanza 30 dicembre 1971, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35 primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Montagnano, ordinanza 27 maggio 1972, *G. U.* 27 settembre 1972, n. 254.

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 4 n. 2 (artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Bari, ordinanza 16 giugno 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 4, n. 2 lettera a) (artt. 3, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Bari, ordinanza 19 aprile 1972, *G. U.* 13 settembre 1972, n. 240.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32 (art. 3, 41, 53 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanze 27 aprile 1972 (due), *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 2 (artt. 7 e 138 della Costituzione).

Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 8 giugno 1972, *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

legge 18 dicembre 1970, n. 1035, articolo unico (art. 3, 41, 53 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanze 27 aprile 1972 (due), *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 3 (art. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Corte di appello di Palermo, ordinanza 3 dicembre 1971, *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 3 primo e secondo comma (artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e art. 43 della Costituzione).

Tribunale di Cremona, ordinanza 20 giugno 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

legge 1° giugno 1971, n. 425 (art. 41 della Costituzione).

Pretore di Forlì, ordinanza 26 giugno 1972, *G. U.* 6 settembre 1972, n. 233.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13 (art. 113, secondo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 18 aprile 1972, *G. U.* 27 settembre 1972, n. 254.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, quarto comma (artt. 113, 24 e 103 della Costituzione).

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza 15 giugno 1972, *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

legge reg. siciliana 31 marzo 1972, n. 19, art. 9, nono comma (artt. 113, 24 e 103 della Costituzione e artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana).

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza 15 giugno 1972, *G. U.* 25 ottobre 1972, n. 279.

legge reg. Puglia 22 aprile 1972, riappr. 21 luglio 1972.

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 19 agosto 1972, *G. U.* 20 settembre 1972, n. 247.

INDICE BIBLIOGRAFICO

delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato

D'ANGELO P. - MAZZANTINI M., *Trattato di Tecnica Bancaria*, vol. I, Vallardi, Milano, 1972, X ediz.

LEONE Giovanni, *Manuale di Diritto Processuale Penale*, Jovene, Napoli, 1971, VIII ediz.

ANNUNZIATA Michele, *La legge sulla riforma della Casa*, Jovene, Napoli, 1972.

BONACCORSI P. - LANZARO S., *La legge per la Casa*, G. Pastena Ed., Roma, 1972.

CONSULTAZIONI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Accademie Belle Arti - Conservatori Musica - Accademia Nazionale Arte Drammatica - Accademia Nazionale Danza - Istituti e Scuole d'Arte - Rappresentanza ed assistenza in giudizio - Avvocatura Stato (legge 2 marzo 1963, n. 262; legge 9 aprile 1962, n. 163).

Se alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica, all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica ed all'Accademia Nazionale di Danza spetti il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 356).

Se agli Istituti ed alle Scuole d'Arte spetti il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 356).

Casse scolastiche - Rappresentanza ed assistenza in giudizio - Avvocatura dello Stato (artt. 102 e 107 r.d. 30 aprile 1924, n. 965; r.d. 8 giugno 1940, n. 779).

Se alla Casse scolastiche erette in enti morali spetti il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 357).

ASSICURAZIONE

Danni prodotti da veicolo non identificato, non assicurato ecc. - Limitazioni al risarcimento - Danni da sinistri ferroviari - Analogia (artt. 19 e 21 legge 24 dicembre 1969, n. 390).

Se le limitazioni al risarcimento, stabilite nell'art. 21 legge 24 dicembre 1969, n. 990, per i danni prodotti da veicoli o natante non identificato, non assicurato o assicurato presso impresa in stato di liquidazione coatta, possano estendersi in via analogica al risarcimento di danni di cui non sia tenuto a rispondere in Fondo di garanzia per le vittime della strada ovvero di danni prodotti da sinistri ferroviari (n. 84).

COMMERCIO

Commercio - Merci esposte per la vendita - Obbligo di indicare i prezzi - Sanzioni - Conciliazione amministrativa (artt. 9 e 14 l. 30 settembre 1920, n. 1349; artt. 38 e 39 l. 11 giugno 1971, n. 426; art. 126 c.p.).

Se sia ammissibile la conciliazione in via amministrativa dell'infrazione all'obbligo di indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita, infrazione prevista dall'art. 38 l. 11 giugno 1971, n. 426 e punita dal successivo art. 39 (n. 28).

DAZI DOGANALI

Spedizionario doganale - Rilascio patente ex d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 - Spedizionario non ancora accreditato - Estensibilità (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 art. 125).

Se la patente a validità illimitata da rilasciarsi a norma dell'art. 125 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 agli spedizionieri doganali già accreditati alla data del 30 giugno 1971, possa essere conferita a spedizionieri che abbiano già presentato a tale data la richiesta di accreditamento senza peraltro aver ancora ottenuto il relativo provvedimento (n. 63).

DEMANIO

Concessione di servizio di bar-ristorante in stazione ferroviaria - Percezione dei canoni - Competenza.

Se i canoni relativi alla concessione del servizio bar-ristorante in una stazione ferroviaria debbano essere percepiti dalla Amministrazione dei Trasporti o dalla Amministrazione delle Finanze (n. 248).

Contributi per le opere di bonifica e contributi consortili ordinari - Immobili dello Stato siti in comprensori di bonifica (r.d. 13 luglio 1933, n. 215).

Se sono dovuti da parte dell'Amministrazione i contributi relativi alla spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e i contributi consortili ordinari, in relazione a fabbricati di proprietà dello Stato siti in comprensori di bonifica (n. 249).

Oggetti di interesse storico, archeologico ed artistico - Rinvenimento fortuito - Diritto al premio - Prescrizione - (art. 49, 2° e 3° comma l. 1 giugno 1939, n. 1089; art. 2946 cod. civ.).

Se il diritto alla corresponsione dei premi per il rinvenimento fortuito di oggetti d'interesse storico, archeologico ed artistico si prescrive nell'ordinario termine decennale (n. 250).

Servitù militari - Indennizzo - ius superveniens - (art. 1 l. 8 marzo 1960 n. 130).

Se, in virtù della legge 8 marzo 1968, n. 180, l'indennizzo annuo previsto dall'art. 1 sia dovuto; per quanto riguarda le servitù militari a carattere espropriativo imposta in data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima, soltanto con decorrenza dalla suddetta entrata in vigore, ovvero anche per il periodo precedente (n. 251).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza - Aree edificabili - Gescal - Procedimento - Successione di leggi - (l. 18 aprile 1962, n. 167; l. 14 febbraio 1963, n. 60; l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Questione varie in materia di successione di leggi che disciplinano l'occupazione d'urgenza e la conseguente espropriazione di aree edificabili in favore della Gescal (n. 237).

ESECUZIONE FISCALE

Esecuzione ex T.U. 14 aprile 1910, n. 639 - Diserzione incanto - Vendita a trattativa privata - Ammissibilità - (T.U. 14 aprile 1910 n. 639, art. 11; R.D. 15 settembre 1923 n. 2090, art. 64; T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 227).

Se, nel caso in cui, nel corso di una procedura esecutiva mobiliare promossa ai sensi del T.U. 14 aprile 1910 n. 639, anche il secondo incanto fissato per la vendita dei mobili vada deserto, possa applicarsi analogicamente il disposto dell'art. 64 R.D. 15 settembre 1923, n. 2090 (oggi art. 227 T.U. n. 645/1958 sulle imposte dirette) secondo cui i beni invenduti vanno consegnati al Sindaco perchè alla vendita a trattativa privata senza limitazione di prezzo (n. 85).

FERROVIE

Concessione di servizio di bar-ristorante in stazione ferroviaria - Percezione dei canoni - Competenza.

Se i canoni relativi alla concessione del servizio bar-ristorante in una stazione ferroviaria debbano essere percepiti dall'Amministrazione dei Trasporti o dall'Amministrazione delle Finanze (n. 420).

Danni prodotti da veicolo non identificato, non assicurato ecc. - Limitazioni al risarcimento - Danni da sinistri ferroviari - Analogia (artt. 19 e 21 l. 24 dicembre 1969, n. 390).

Se le limitazioni al risarcimento, stabilite nell'art. 21 l. 24 dicembre 1969, n. 990, per i danni prodotti da veicolo o natante non identificato, non assicurato o assicurato presso impresa in stato di liquidazione coatta, possano estendersi in via analoga al risarcimento di danni di cui non sia tenuto a rispondere in Fondo di garanzia per le vittime della strada ovvero di danni prodotti da sinistri ferroviari (n. 421).

IMPIEGO PUBBLICO

Dipendente militare - Invalidità imputabile alla Amministrazione - Equo indennizzo ex l. 23 dicembre 1970, n. 1094 - Risarcimento danni - Cumulabilità (l. 23 dicembre 1970, n. 1094; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68).

Se, nel caso di invalidità subita da un militare in servizio per fatto imputabile all'Amministrazione, la concessione dell'equo indennizzo di cui alla l. 23 dicembre 1970, n. 1094 escluda il diritto anche al risarcimento del danno (n. 737).

Indennità di buonuscita - Riscatto servizi utili - Domanda - Termine - Cessazione dal servizio - Interdizione legale del dipendente (l. 6 dicembre 1965, n. 1368; art. 32, terzo comma, c.p.; art. 587c.p.p.; art. 2942 cod. civ.).

Se sia ammissibile la domanda di riconoscimento dei servizi utili ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita proposta dopo la cessazione dal servizio (n. 739).

Se sia ammissibile la domanda di riconoscimento dei servizi utili ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita proposta dopo la cessazione dal servizio da parte di dipendente pubblico che, prima ed all'atto della destituzione dall'impiego, versava in stato di interdizione legale a seguito di condanna penale (n. 739).

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Spedizioniere doganale - Rilascio patente ex d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 - Spedizioniere non ancora accreditato - Estensibilità (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 125).

Se la patente a validità illimitata da rilasciarsi a norma dell'art. 125 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 agli spedizionieri doganali già accreditati alla data del 30 giugno 1971, possa essere conferita a spedizionieri che abbiano già presentato a tale data la richiesta di accreditamento senza peraltro aver ancora ottenuto il relativo provvedimento (n. 66).

IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE

Tassa concessione governativa - Licenze autorizzazioni e concessioni autotrasporto merci - Ius superveniens - Tassa annuale - Diritto transitorio (t.u. 1 marzo 1961, n. 121, tab. A n. 124; art. 14, terzo comma l. 18 marzo 1968, n. 413).

Se la tassa di concessione governativa su licenze, autorizzazioni e concessioni di servizi autotrasporto merci, di cui al n. 124 della tabella all. A al t.u. 1 marzo 1961, n. 121 siccome modificato dall'art. 14 l. 18 marzo 1968, n. 413 — entrata in vigore il 2 maggio 1968 — sia dovuta anche sulle licenze per autotrasporto merci rilasciate tra il 1 gennaio e il 2 maggio 1968 (n. 2).

IMPOSTA DI CONSUMO

Tributi locali - Imposta di consumo - Quota partecipazione tassa circolazione autoveicoli - Delegazioni a garanzia ex l. 22 dicembre 1969, n. 964 - Limiti precedenti - Applicabilità (l. 22 dicembre 1969, n. 964, art. 15; t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 94; l. 18 dicembre 1959, n. 1079).

Se le delegazioni di tributi locali, fatte da Comuni e Province ai sensi dell'art. 15 l. 22 dicembre 1969, n. 964 a garanzia dei finanziamenti delle opere pubbliche di loro competenza, siano sottoposte, quando concernano tributi la cui delegabilità era già prevista da precedente legislazione (imposta di consumo e quota di partecipazione alle tasse di circolazione sugli autoveicoli) alle condizioni e limiti fissati da tale legislazione (rispettivamente art. 94 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 sulla finanza locale modificato dall'art. 11 l. 18 dicembre 1959, n. 1079; e articolo unico l. 21 marzo 1958, n. 336) (n. 23).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Imposta di successione - Danni di guerra - Perdita di nave - Indennizzo - Morte del titolare - Tassabilità (l. 26 ottobre 1940, n. 1543; l. 27 dicembre 1953, n. 968; l. 29 settembre 1967, n. 655).

Se sia dovuta l'imposta di successione su di un credito di indennizzo per danno di guerra relativo alla perdita di una nave, nel caso in cui il proprietario del bene sia morto nel 1953, prima della liquidazione dell'indennizzo (n. 74).

IMPOSTE DIRETTE

Matrimonio - Scioglimento - Assegno di mantenimento - Imposta R.M. - Imposta complementare sul reddito - Tassabilità (art. 5, quarto comma, l. 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 85, 91 e 138, u.c., t.u. 29 gennaio 1958, n. 645).

Se l'assegno di mantenimento dovuto a seguito di sentenza di scioglimento del matrimonio costituisca reddito tassabile ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare sul reddito (n. 8).

IMPOSTE E TASSE

Matrimonio - Scioglimento - Assegno di mantenimento - Imposta R.M. - Imposta complementare sul reddito - Tassabilità (art. 5, quarto comma, l. 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 85, 91 e 138, u.c., t.u. 29 gennaio 1958, n. 645).

Se l'assegno di mantenimento dovuto a seguito di sentenza di scioglimento del matrimonio costituisca reddito tassabile ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare sul reddito (n. 561).

Tassa concessione governativa - Licenza autorizzazioni e concessioni autotrasporto merci - Ius superveniens - Tassa annuale - Diritto transitorio (t.u. 1 marzo 1961, n. 121, tab. A n. 124; art. 14, terzo comma, l. 18 marzo 1968, n. 413).

Se la tassa di concessione governativa su licenze, autorizzazioni e concessioni di servizi autotrasporto merci, di cui al n. 124 della tabella all. A al t.u. 1 marzo 1961, n. 121 siccome modificato dall'art. 14 l. 18 marzo 1968, n. 413 — entrata in vigore il 2 maggio 1968 — sia dovuta anche sulle licenze per autotrasporto merci rilasciate tra il 1 gennaio e il 2 maggio 1968 (n. 562).

IMPOSTE VARIE

Contributi per le opere di bonifica e contributi consortili ordinari - Immobili dello Stato siti in comprensori di bonifica (r.d. 13 luglio 1933, n. 215).

Se sono dovuti da parte dell'Amministrazione i contributi relativi alla spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e i contributi consortili ordinari, in relazione a fabbricati di proprietà dello Stato siti in comprensori di bonifica (n. 64).

ISTRUZIONE

Accademia Belle Arti - Conservatori Musica - Accademia Nazionale Arte Drammatica - Accademia Nazionale Danza - Istituti e Scuole d'Arte - Rappresentanza ed assistenza in giudizio - Avvocatura Stato (l. 2 marzo 1963, n. 262; l. 9 aprile 1962, n. 163).

Se all'Accademia di Belle Arti, ai Conservatori di Musica, all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica ed all'Accademia Nazionale di Danza spetti il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 24).

Se agli Istituti ed alle Scuole d'Arte spetti il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 24).

Casse scolastiche - Rappresentanza ed assistenza in giudizio - Avvocatura dello Stato (artt. 102 e 107 r.d. 30 aprile 1924, n. 965; r.d. 8 giugno 1940, n. 779).

Se alle Casse scolastiche erette in enti morali spetti il patrocinio della Avvocatura dello Stato (n. 25).

MATRIMONIO

Pensione - Assegno di mantenimento in base a separazione consensuale dei coniugi - Trattenuta - Successivo annullamento del matrimonio - Effetti.

Se qualora il matrimonio sia stato annullato con sentenza passata in giudicato, debba cessare la trattenuta operata sulla pensione del marito, già disposta in base ai patti di separazione consensuale al fine di corrispondere l'assegno di mantenimento alla moglie ed alla figlia minore (n. 25).

MILITARI

Combattenti - Aumenti periodici di stipendio - Applicazione - Misura (articolo 3, u.c., l. 9 ottobre 1971, n. 824; artt. 1 e 2 l. 24 maggio 1970, n. 366).

Se gli aumenti periodici di stipendio previsti in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti od assimilati dall'art. 3 u.c. l. 9 ottobre 1971, n. 824, siano comunque dovuti anche in aggiunta a quelli previsti e consentiti dai singoli ordinamenti e contratti collettivi (n. 25).

Se gli aumenti periodici di stipendio previsti in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti od assimilati dall'art. 3 u.c. l. 9 ottobre 1971, n. 824 vadano attribuiti in misura uniforme ed obiettiva, cioè pari a quella degli aumenti dovuti per altra causa, ovvero possano essere attribuiti in misura diversa (n. 25).

Servitù militari - Indennizzo - Ius superveniens (art. 1 l. 8 marzo 1960, n. 130).

Se, in virtù della l. 8 marzo 1968, n. 180, l'indennizzo annuo previsto dall'art. 1 sia dovuto; per quanto riguarda le servitù militari a carattere espropriativo imposta in data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima, soltanto con decorrenza dalla suddetta entrata in vigore, ovvero anche per il periodo precedente (n. 26).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Vendita - Errore sul valore del bene trasferito - Annullabilità (art. 1429 c.c.).

Se l'errore del venditore sul valore del bene venduto possa costituire causa di annullamento della compravendita per errore (n. 54).

OCCUPAZIONE

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza - Aree edificabili - Gescal - Procedimento - Successione di legge (l. 18 aprile 1962, n. 167; l. 14 febbraio 1963, n. 60; l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Questioni varie in materia di successione di leggi che disciplinano l'occupazione d'urgenza e la conseguente espropriazione di aree edificabili in favore della Gescal (n. 7).

OPERE PUBBLICHE

Appalto opera pubblica - Revisione prezzi - Costo della mano d'opera - Aumento - Contrattazione aziendale - Rilevanza - Clausola - Legittimità (d.l. 6 dicembre 1947, n. 1501; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76).

Se, nell'appalto di opera, possa concorrere ad aumentare i costi dell'opera medesima — ai fini della revisione dei prezzi — l'onere derivante all'appaltatore da accordi aziendali che, in deroga ai contratti collettivi, fissano maggiori livelli retributivi per i dipendenti dell'appaltatore (n. 99).

Se in un contratto d'appalto d'opera pubblica possa pattuirsi una clausola di revisione prezzi che tenga conto delle variazioni del costo della mano d'opera dipendenti da accordi aziendali in forza dei quali, derogando dai contratti collettivi, vengano fissati maggiori livelli retributivi per i dipendenti dell'appaltatore (n. 99).

Costruzione di opere pubbliche - Aree non demaniali - Licenza edilizia - Necessità (l. 17 agosto 1942, n. 1150 artt. 29 e 32; l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 10).

Se l'Amministrazione debba munirsi della licenza edilizia o almeno sentire il Comune interessato per l'esecuzione di opere su beni patrimoniali dello Stato e su beni privati, ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, dopo le modifiche apportate dall'art. 10 della l. 6 agosto 1967, n. 765 alla legge predetta (n. 100).

PENA

Commercio - Merci esposte per la vendita - Obbligo di indicare i prezzi - Sanzione - Conciliazione amministrativa (art. 9 e 14 l. 30 settembre 1920, n. 1349; artt. 38 e 39 l. 11 giugno 1971, n. 426; art. 126 c.p.).

Se sia ammissibile la conciliazione in via amministrativa dell'infrazione all'obbligo di indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita, infrazione prevista dall'art. 38 l. 11 giugno 1971, n. 426 e punita dal successivo articolo 39 (n. 22).

